



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

I protestanti e la religione a scuola.

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

I protestanti e la religione a scuola / A. Mannucci. - STAMPA. - (1994), pp. 1-314.

Availability:

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/327676> of the repository was last updated on

Publisher:

Centro editoriale toscano

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)

CULTURA E SOCIETÀ

2

CENTRO EDITORIALE TOSCANO

1994

© Copyright 1994
Centro Editoriale Toscano
Via G. Bastianelli, 38 - 50127 Firenze
Tel. (055) 417709 - Fax (055) 430783

CULTURA E SOCIETÀ

2

ANDREA MANNUCCI

I protestanti e la religione a scuola

Analisi della stampa protestante
dalla revisione del Concordato ad oggi

Prefazione di Antonio Santoni Rugiu



CENTRO EDITORIALE TOSCANO

ISBN 88-7957-072-2

Il presente volume costituisce il risultato di una ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Firenze ed è stato stampato con il contributo dell'Università degli Studi di Firenze.

A mio padre

*... intus coram deo per fidem, qui non indiget nostris
operibus, foris coram hominibus, quibus fides nihil
prodest, sed opera seu charitas*

Martin Lutero

LEGENDA (sigle e abbreviazioni)

AIMC	<i>Associazione italiana maestri cattolici</i>
ALRI	<i>Associazione per la libertà religiosa in Italia</i>
ARCI	<i>Associazione ricreativa culturale italiana</i>
a.s.	<i>Anno scolastico</i>
BMV	<i>Chiese battiste, metodiste, valdesi</i>
cdb	<i>Comunità di base</i>
CE	<i>Comitato esecutivo</i>
CEI	<i>Conferenza episcopale italiana</i>
CELI	<i>Chiesa evangelica luterana in Italia</i>
CGD	<i>Coordinamento genitori democratici</i>
CIDI	<i>Centro iniziativa democratica insegnanti</i>
CISL	<i>Confederazione italiana sindacati lavoratori</i>
CGIL	<i>Confederazione generale italiana del lavoro</i>
c.m.	<i>Circolare ministeriale</i>
CNPI	<i>Consiglio nazionale pubblica istruzione</i>
CP	<i>Comitato permanente</i>
CRIDES	<i>Coordinamento romano per il rilancio della democrazia nella scuola</i>
DC	<i>Democrazia cristiana</i>
Doc.	<i>Documento</i>
d.d.l.	<i>Disegno di legge</i>
DP	<i>Democrazia proletaria</i>
DPR	<i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
FCEI	<i>Federazione chiese evangeliche italiane</i>
FDEI	<i>Federazione donne evangeliche d'Italia</i>
FGEI	<i>Federazione giovanile evangelica in Italia</i>
FGCI	<i>Federazione giovanile comunisti italiani</i>
FGR	<i>Federazione giovanile repubblicana</i>
FNISM	<i>Federazione nazionale insegnanti scuola media</i>
IRC	<i>Insegnamento della religione cattolica</i>
Irc	<i>Insegnanti di religione cattolica</i>
MSI	<i>Movimento sociale italiano</i>
MCE	<i>Movimento per la cooperazione educativa</i>
Min.	<i>Ministro</i>

OPCEMI	<i>Opera per le chiese evangeliche metodiste d'Italia</i>
On.	<i>Onorevole</i>
PCI	<i>Partito comunista italiano</i>
PSDI	<i>Partito socialista democratico italiano</i>
PSI	<i>Partito socialista italiano</i>
PR	<i>Partito radicale</i>
PRI	<i>Partito repubblicano italiano</i>
PDUP	<i>Partito democratico unità proletaria</i>
P.I.	<i>Pubblica Istruzione</i>
PLI	<i>Partito liberale italiano</i>
R.D.	<i>Regio decreto</i>
SAE	<i>Segretariato attività ecumeniche</i>
SCc	<i>Sentenza Corte costituzionale</i>
Sen.	<i>Senatore</i>
SISM-CISL	<i>Sindacato insegnanti scuola media</i>
STR	<i>Sentenza Tribunale amministrativo regionale</i>
TAR	<i>Tribunale amministrativo regionale</i>
UCEBI	<i>Unione cristiana evangelica battista d'Italia</i>
UCIIM	<i>Associazione cattolica insegnanti istruzione media</i>
UDI	<i>Unione donne italiane</i>

INDICE

LEGENDA (sigle e abbreviazioni)	Pag.	VII
PREFAZIONE di Antonio Santoni Rugiu	“	XVII
INTRODUZIONE	“	XXI
Note all'introduzione	“	XXXI

Capitolo I

MILLENOVECENTOTTANTAQUATTRO, FINALMENTE LA PRIMA INTESA	“	1
---	---	---

<i>1. Religione cattolica e scuola: matrimonio indissolubile?</i>	“	1
<i>2. Verso la revisione del Concordato</i>	“	2
<i>3. Concordato: Craxi come Mussolini</i>	“	4
<i>4. L'Intesa esce dal binario morto</i>	“	6
<i>5. Stampa e TV danno rilievo all'Intesa</i>	“	9
<i>6. Sorpreso e un po' amareggiato</i>	“	11
<i>7. Un avvenimento storico</i>	“	14
<i>8. Il Sinodo valdese di fronte all'Intesa</i>	“	20
<i>9. La Caporetto battista</i>	“	23
<i>10. L'ora di quale religione?</i>	“	24
<i>11. Le modalità</i>	“	27
<i>Note al I capitolo</i>	“	29

Capitolo II

MILLENOVECENTOTTANTACINQUE. L'ANNO DELLA RATIFICA	“	35
---	---	----

<i>1. Il Parlamento ratifica: Concilio addio</i>	“	35
<i>2. Per gli Avventisti sì all'insegnamento nelle scuole</i>	“	38
<i>3. Chi ce lo fa fare?</i>	“	39
<i>4. Battisti separatisti?</i>	“	44
<i>Note al II capitolo</i>	“	50

Capitolo III		
MILLENOVECENTOTTANTASEI, L'ANNO DELL'INTESA FALCUCCI-POLETTI	“	53
	“	53
<i>1. Religione? No grazie</i>	“	59
<i>2. Quanti saranno i no?</i>	“	60
<i>3. Presto l'Intesa battista?</i>	“	64
<i>4. Scuole senza precetto pasquale</i>	“	65
<i>5. Come opporsi alla discriminazione?</i>	“	66
<i>6. Interrogazione parlamentare</i>	“	68
<i>Note al III capitolo</i>		
Capitolo IV		
MILLENOVECENTOTTANTASETTE, I RICORSI DELLA TAVOLA VALDESE	“	71
	“	71
<i>1. Due nuove Intese</i>	“	72
<i>2. Scuola materna e valutazione</i>	“	74
<i>3. I programmi di religione</i>	“	76
<i>4. Ma quale scelta?</i>	“	79
<i>5. Il ricorso del Ministro</i>	“	81
<i>6. Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis</i>	“	84
<i>7. Ben venga l'emarginazione</i>	“	86
<i>8. I tre ricorsi della Tavola valdese</i>	“	88
<i>9. Il Ministro riceve una delegazione</i>	“	89
<i>Note al IV capitolo</i>		
Capitolo V		
MILLENOVECENTOTTANTOTTO, LA FACOLTÀ DIVENTA OBBLIGO	“	93
	“	93
<i>1. Crocifisso sì o no?</i>	“	97
<i>2. Lettera aperta</i>	“	98
<i>3. Attività autogestite</i>	“	100
<i>5. La sentenza del Consiglio di Stato</i>	“	104
<i>6. La rubrica televisiva "Protestantesimo"</i>	“	105
<i>7. Anche i Battisti contro la confessionalità</i>	“	107
<i>8. Opzionalità: una soluzione inaccettabile</i>	“	108
<i>9. E se avessimo sbagliato tutto?</i>	“	110

Note al V capitolo

Capitolo VI

MILLENOCENTOTTANTANOVE, UNA SENTENZA
PER LA FACOLTATIVITA' " 115

1. Duemila evangelici in "piazza" " 117

2. Una vittoria di Pirro? " 121

3. Disobbedire a norme anticostituzionali è legittimo " 123

4. La risoluzione della Camera. " 124

5. L'on. Valdo Spini si assenta dalla votazione " 126

6. La circolare 188 " 128

7. Ancora appelli " 131

Note al VI capitolo

Capitolo VII

MILLENOVECENTONOVANTA: FACOLTATIVITA'
OD OBBLIGO ? " 135

1. Due disegni di legge " 138

2. Si può uscire da scuola " 140

3. Non si esce più " 141

4. La Madonna è la mamma di tutti " 142

5. Contro la nuova Intesa Stato-CEI " 144

Note al VII capitolo

Capitolo VIII

MILLENOVECENTONOVANTUNO, NESSUN OB-
BLIGO PER L'ORA DI RELIGIONE " 147

1. Stato di non obbligo " 149

2. La circolare n.9 " 150

3. Un'interpretazione autentica e integrale? " 153

Note all'VIII capitolo

Capitolo IX

MILLENOVECENTONOVANTADUE -
MILLENOVECENTONOVANTATRE, LA MESSA A
SCUOLA " 153

" 153

<i>1. 1992, la storia infinita prosegue</i>	“	161
<i>2. 1993, l’Intesa battista</i>	“	163
<i>3. L’Intesa luterana</i>	“	165
<i>4. A scuola niente riti religiosi</i>	“	166
<i>Note al IX capitolo</i>		
BIBLIOGRAFIA DELLA STAMPA PERIODICA	“	169
EVANGELICA (1984-1993)	“	201
BIBLIOGRAFIA ALL’INTRODUZIONE	“	203
BIBLIOGRAFIA EVANGELICA	“	204
PERIODICI EVANGELICI CITATI NEL TESTO	“	207
INDICE DEI NOMI	“	211
APPENDICE DOCUMENTARIA		
1) Nell’imminenza della Costituente, articolo apparso su Il Testimonio, n.7/8-1946, p.41.	“	211
2) Per la libertà religiosa, manifesto del Centro Evangelico di Cultura di Roma, riportato da Il Testimonio, n. 9/10-1946, p.60.	“	214
3) Appello ai Deputati della Costituente del Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia, articolo riportato su Il Testimonio, n. 9/10-1946, p.89.	“	215
4) In difesa della libertà di religione. Dichiarazione del Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia, articolo riportato su Il Testimonio, n. 3 1947, p. 33.	“	218
	“	219
5) Discorso di Bettino Craxi e Giorgio Bouchard in occasione della firma dell’Intesa Valdo-Methodista.	“	221
6) Fac-simile di dichiarazione per l’esonazione dall’IRC.	“	222
7) Appello di alcuni intellettuali apparso su Com-Nuovi tempi n.7 del 14/4/85, p.4.	“	223
8) Documento sull’IRC della giunta della FCEI 1986.	“	224

9) Documento della Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato, gennaio 1986.	“	227
10) Lettera in data 13/1/86 del Consiglio dei pastori di Firenze agli evangelici fiorentini.	“	228
11) Lettera del marzo 1986 del Consiglio dei Pastori di Firenze agli insegnanti di religione.	“	230
12) Documento del SAE 1986.	“	232
13) Mozioni sull'IRC votati dal Sinodo 1986 delle Chiese valdesi e metodiste.	“	234
14) Mozione sull'IRC votato dall'Assemblea UCEBI 1986.	“	235
15) Comunicato di protesta della FCEI in data 3/11/86 alla Commissione Pubblica Istruzione della Camera dei deputati.	“	236
16) Comunicato di protesta della Tavola valdese in data 6/11/86 alle Commissioni P.I. della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	“	238
17) Discorso del Presidente delle Assemblee di Dio in Italia, pastore Francesco Toppi, in occasione della firma dell'Intesa fra lo Stato italiano e le Assemblee di Dio in Italia.	“	239
18) Discorso del Presidente delle Chiese Avventiste, pastore Enrico Long, in occasione della firma dell'Intesa fra lo Stato italiano e l'Unione delle chiese avventiste .	“	241
19) Estratto della sentenza n. 1274 del TAR-Lazio del 17/7/87.	“	246
20) Lettera del Moderatore della Tavola valdese in data 30/7/87 ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	“	248

21) Lettera del Moderatore della Tavola valdese al Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giovanni Gorìa.	“	250
22) Documento della FCEI e della Commissione chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato, distribuito ai capigruppo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.	“	253
23) Lettera della FCEI in data 27/9/87 alla CEI.	“	255
24) Documento della Commissione Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato in data 7/10/87.	“	256
25) Lettera del Moderatore della Tavola valdese al Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Gorìa.	“	257
26) Proposta di lettere per i genitori non avvalentisi.	“	258
27) Lettera del Comitato torinese per la laicità della scuola ai parlamentari italiani.	“	260
28) Ddl su norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e per la libera scelta delle materie facoltative e del Comitato <i>Scuola e Costituzione</i> .	“	262
29) Ordine del giorno votato in data 1/11/88 dall'Assemblea della FCEI.	“	263
30) Sintesi del discorso del 18/2/89 del pastore Giorgio Bouchard.	“	265
31) Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 12/4/89.	“	276
32) Documento della Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato in merito alle circolari Galloni.	“	277
	“	278

33) Fac-simile di dichiarazione dei genitori non avvalentisi.	“	279
34) Fac-simile di dichiarazione dei genitori.		
35) Documento congiunto della Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, del 31/01/90.	“	280
36) Documento della Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato in merito all’Intesa Mattarella-Poletti, del 10/08/90.	“	281
	“	283
37) Lettera del Moderatore della Tavola valdese del 9/10/90 al Cardinale Poletti.	“	285
38) Risposta del Cardinale Poletti al Moderatore della Tavola valdese.		
39) Sentenza n. 13 della Corte costituzionale del 14/1/91.	“	287
40) Dichiarazione della FCEI, della Tavola valdese, della Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato in merito alla sentenza n. 13 della Corte costituzionale dell’11/1/91.	“	289
	“	291
41) Documento della CEI sulla sentenza n. 13 della Corte costituzionale.		
	“	293
42) c.m. Ministro P.I. n. 9 del 18/1/1991.		
43) Discorso del Presidente dell’UCEBI, pastore Franco Scaramuccia, in occasione della firma dell’Intesa fra lo Stato e l’Unione delle Chiese evangeliche battiste d’Italia.	“	295
44) Discorso del Presidente del Sinodo della CELI, Sig.ra Hanna Franzoi, in occasione della firma dell’Intesa fra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in	“	297

Italia.	“	303
45) Appello dell'Avvocatura dello Stato al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del TAR-Emilia Romagna dell'1/8/92		
46) Sentenza del 3/6/93 del TAR-Emilia Romagna	“	307
47) Insegnamento della religione nella scuola: fonti normative: Costituzione - Concordato - Intesa Tavola valdese/ Stato - Intesa Falcucci/Poletti - Intesa ADI/Stato - Intesa Unione Chiesa Avventiste/Stato - Intesa UCEBI/ Stato - Intesa CELI/Stato		

PREFAZIONE

L'uscita di questo lavoro di Andrea Mannucci cade proprio nel primo decennale dell'approvazione della revisione del Concordato del 1929, detto della Conciliazione, perchè, con un trattato internazionale, metteva fine al conflitto fra Stato italiano e Vaticano, in atto dal 1870 (per la verità, dopo la comparsa del socialismo, esso si era notevolmente attenuato e alla fine Mussolini, grato dell'appoggio che le gerarchie ecclesiastiche avevano dato alla sua presa del potere, volle sancirlo solennemente).

A firmare il Concordato 1929 erano stati Mussolini e il segretario di Stato Vaticano; a siglare quello del 1984 furono Bettino Craxi e il vigente segretario di Stato Vaticano. Mussolini nel 1929 pagò il prezzo dell'appoggio ricevuto e nello stesso tempo aggiunse al regime il consenso di non pochi cattolici che nel conflitto erano rimasti schierati con il papa e contro lo Stato italiano. Craxi nel 1984, oltre che presidente del Consiglio era anche segretario di un partito che, fino ad allora, aveva la laicità come una delle sue bandiere. E questo stupì non poco.

Oggi, caduta la stella craxiana - anzi precipitata - possiamo capire meglio quali concreti interessi lo abbiano spinto. Allora Craxi, sostenuto dall'ala filovaticana del PSI (Acquaviva e Amato in primo luogo) non volle smentire fino in fondo la tradizione laica del socialismo italiano e presentò l'operazione come un doveroso adeguamento alla Costituzione (dopo trentasei anni, meglio tardi che mai) e presentò la revisione del Concordato come una conquista di libertà e un allineamento ai tempi. E poi, in occasione della firma della prima intesa che finalmente regolava i rapporti tra Italia e Valdesi e Metodisti (in attesa di altre intese con le ulteriori confessioni evangeliche) lo stesso Craxi, rivolgendosi al Moderatore, che in quell'occasione rappresentava ambedue le confessioni, affermò che il momento era solenne, perchè finalmente, grazie a lui, si realizzava la norma costituzionale che sanciva il diritto alla pari dignità di tutte le religioni e la piena uguaglianza di tutti i cittadini qualunque sia la loro fede religiosa.

Finalmente il cattolicesimo non sarebbe più considerato

religione di Stato e le confessioni non cattoliche avrebbero perso il carattere di "culti tollerati" (ma di fatto discriminati) che avevano fin dallo Statuto albertino del 1848. Cattolici e no, tutti sullo stesso piano.

Tutte le premesse sembravano preparare la più felice conclusione, anche nel tema che più direttamente riguardava le nuove generazioni: l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. Sembrava che da quell'assunto così liberale, anche a scuola, tutte le confessioni sarebbero state poste sullo stesso piano e gli alunni avrebbero potuto partecipare all'una o all'altra o anche a nessuna delle attività didattiche predisposte dalle rispettive confessioni. Si sarebbe trattato di una vera opzionalità, di un servizio informativo e formativo - e perchè no, anche di confronto culturale - a disposizione degli allievi e delle loro famiglie, magari della stessa comunità.

Si sarebbero potute prevedere anche iniziative interconfessionali allo scopo di individuare comuni terreni di approfondimento e concordi iniziative esterne. Ciò presupponeva però di concepire l'insegnamento in termini più aperti e pluralistici che non il vecchio indottrinamento confessionale, il quale a scuola è già di per sé discriminante.

Purtroppo a nome del governo di Craxi, la democristiana Falcucci, ministro *pro tempore* della P.I., sottoscrisse, subito dopo, un'Intesa con la CEI, che realizzò una lettura quanto mai restrittiva, in base alla quale quella che Craxi aveva presentato come una grande conquista di libertà si dimostrava, al contrario, un'*escamotage* per prorogare il vecchio sotto le mentite spoglie del nuovo.

L'unica cosa che cambiava era la prassi burocratica: se prima gli alunni che non volevano profittare dell'insegnamento della religione cattolica dovevano chiedere di esserne esonerati, ora dovevano chiedere di "non avvalersene". Il modulo burocratico era introdotto anche per chi lo volesse, per chiedere di "avvalersene". Quell'insegnamento era facoltativo, quindi, solo sulla carta.

E chi non se ne fosse "avvalso"? Le prime disposizioni parlavano genericamente di attività alternative, che nessuna

legge prevedeva e che non si sapeva (e in gran parte nemmeno ora si sa) a chi sarebbero state affidate e in che cosa potessero consistere. Di certo era solo che i "non avvalenti" uscivano di classe a vagare per la scuola. Era questa la pari dignità delle scelte religiose?

Ma il colpo maestro delle gerarchie cattoliche fu di pretendere che, avendo l'insegnamento religioso ottenuto nel testo del nuovo Concordato il riconoscimento di uguale rango delle altre discipline, esso fosse inserito nell'orario ordinario di lezione e non in uno spazio temporale a parte, come sarebbe stato logico da attendersi per un insegnamento opzionale.

A questo punto ciò che distingueva la religione a scuola rispetto alle altre materie era che uno non poteva esonerarsi dall'insegnamento della matematica o dell'italiano, ma poteva farlo con l'insegnamento religioso.

Ma non si era menato gran vanto proprio di aver superato il regime imposto dal Concordato del 1929 quando la religione cattolica era ancora la religione dello Stato? Dove era più il passo avanti? Dove la conquista di libertà, soprattutto se si rifletteva che - fatto assai grave - in base a quella pretesa conquista nella Scuola elementare l'insegnamento religioso conquistava un'altra ora settimanale e che nella scuola materna esso veniva introdotto a dispetto della legge del 1969 sulla Scuola materna statale, che aveva escluso a quel livello di età un insegnamento confessionale, per ragioni pedagogiche e sociali che anche i cattolici avevano condiviso?

Le soluzioni del governo Craxi alla questione suscitavano - purtroppo a cose fatte - molte reazioni in Parlamento e fuori. Molti strascichi la stessa questione ebbe anche in sede giurisdizionale di fronte ai tribunali amministrativi e alla Corte costituzionale. Qui con grande copia di documenti e di puntuali notazioni, Mannucci ci guida a ripercorrere il filo delle vicende dal punto di vista particolare delle comunità evangeliche, in linea di diritto e in linea di fatto.

Certo la loro forza in Italia è limitata, ben lontana da poter fare da contrappeso alla forza dei cattolici.

Molto al di sopra del loro reale peso, come minoranze

significative però il loro contributo critico è stato importante, positivo non solo in termini di contenzioso, ma anche di arricchimento tematico per un dibattito che non si è ancora spento e che sarà probabilmente ripreso, sperabilmente con esiti finali migliorativi rispetto alla situazione attuale che vede riconoscere a una sola religione privilegi di principio e di fatto, che smentiscono le motivazioni di uguaglianza e neutralità confessionale così vantate a suo tempo dal presidente Craxi, come merito del concordato del 1984.

Antonio Santoni Rugiu

INTRODUZIONE

La posizione delle Chiese protestanti nei confronti dello Stato è sempre stata inequivocabilmente di assoluta separazione ed indipendenza, anche se in situazioni diverse ed in realtà diverse.

Certo è che i valdesi furono i primi a sentire i benefici di una tolleranza religiosa, grazie all'editto del 17 febbraio 1848, emanato dal re Carlo Alberto nel Regno di Sardegna. "In quell'editto" scrive lo storico Giorgio Spini "ci si limitava ad abolire le discriminazioni sino allora gravanti sui valdesi in fatto di diritti civili e politici. Per il resto, l'editto parlava chiaro *nulla è innovato quanto all'esercizio del loro culto e alle scuole da loro dirette*. In pratica, il magnanimo Carlo Alberto non faceva altro che accordare nel 1848 quello che i crudeli Asburgo d'Austria avevano già concesso dal 1871. Seguì, poco dopo, lo Statuto del 4 marzo 1848, con la formula *la religione cattolica apostolica romana è la religione dello Stato; gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi*. Innegabilmente lo Statuto apriva la possibilità, attraverso nuove leggi, di un miglioramento della condizione giuridica dei protestanti, anche rispetto al libero esercizio del culto. Però il sovrano sabaudo non era neanche in questo un innovatore, rispetto agli altri sovrani d'Italia. Si limitava a copiare l'art. 1 dello Statuto già concesso il mese precedente, il 15 febbraio 1848 (cioè due giorni prima del famoso 17 febbraio), dal Granduca di Toscana. Anzi, la copia sabauda era leggermente peggiore dell'originale lorenese, in quanto all'art. I dello Statuto toscano si diceva *gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi*; si parlava cioè di culti *permessi*, anziché *tollerati*.[...] Per quanto riguarda gli altri Stati italiani, il discorso è breve. Il regno borbonico non si era aperto ad alcun spiraglio di libertà religiosa, neanche nel 1848: la Costituzione napoletana del 1848, infatti, vietava esplicitamente l'esercizio di culti diversi da quello cattolico. Chiuso dunque restò, altrettanto di prima, sino al suo crollo nel 1860. Dello Stato pontificio è ovviamente inutile parlare. Dell'Impero d'Austria sarà sufficiente ricordare il clima di terrore militare in cui esso visse

dopo la repressione delle rivoluzioni del 1848-49 e l'abbandono della tradizione giuseppinista col Concordato del 1855. Il granduca di Toscana fece quello che poté per imitare l'autorevole parente asburgico, con quel Concordato del 1851, che segnò l'inizio di una campagna di repressioni via via più violente nei confronti degli evangelici locali, cresciuti nel frattempo di numero nei brevi giorni di libertà del 1848-49, specie durante il periodo in cui erano stati al governo i democratici, col Guerrazzi e il Montanelli".(1)

In tema di insegnamento religioso nella scuola il problema sorge all'indomani della Legge Casati, che inserisce nel curriculum della Scuola elementare, inferiore e superiore, al primo posto la materia *Insegnamento religioso*, che in virtù dello Statuto Albertino, va intesa come *Religione cattolica*.(2)

La posizione si mostra comunque subito contraria ad un insegnamento confessionale nella scuola pubblica, poiché "trattandosi di scuole mantenute dallo Stato o dai Comuni, a spese dell'erario pubblico, cui contribuiscono in proporzione uguale i cattolici romani, gli evangelici, i giudei e gli increduli, è giusto, è richiesto dalla libertà di coscienza, che non s'insegni una religione piuttosto che un'altra, e si dia una educazione puramente secolare. [...] Ecco perché, ammesso non doversi dare altro insegnamento religioso cristiano in scuola se non quello apocrifo del catechismo romano, io preferisco invece che non ce ne sia alcuno e mi contento di abbeverarmi, in famiglia assieme ai miei figli, alle pure fonti religiose che la sola Bibbia può darmi, lasciando agli altri di fare la stessa cosa col loro catechismo, se pure credono che in esso trovasi la verità che salva".(3)

A queste parole scritte su *L'Eco della verità*, fanno seguito quelle scritte su *La Rivista cristiana*. Siamo nel 1874: "Lo Stato non dovendo né potendo essere ateo, non dev'essere neppure papista, evangelico, israelita od altro. Ma come in uno Stato veramente libero, si discutono e svolgono tutti i sistemi filosofici e scientifici, quantunque lo stato non sia pirronista o dogmatista in filosofia, galenista o ippocratico in medicina, ecc., così anche in religione, i veri eterni essendo comuni, questi si possono insegnare nella scuola, lasciando poi al foro della coscienza individuale di prender parte a quelle Comunità che estrinsecano

o sviluppano le forme religiose, come meglio la coscienza ne detta ed appaga”.(4) Ed anche il battista Cocorda, su *Il Seminatore*, ribadisce che alla luce del Vangelo l’unica vera interpretazione è il “principio di separazione della Chiesa dallo Stato”.(5)

La stampa protestante è comunque sempre attenta al tema dell’insegnamento religioso ed anche la rivista *Bilychnis* (1912-1931), nell’arco della sua breve esistenza editoriale, se ne occupa spesso, ospitando sulle sue pagine nomi illustri, anche di matrice non protestante, quali Romolo Murri o Luigi Credaro. Quest’ultimo nel febbraio 1929, nel clima del primo Concordato fra Stato e Chiesa romana, critica fortemente l’educazione cattolica.(6)

Il fascismo comunque chiude ogni voce di dissenso e la strada dell’insegnamento religioso, aperta da Gentile con il *Fondamento e coronamento*, si allarga proprio con i Patti lateranensi e ne consacra la definitiva legittimità.(7)

Per gli evangelici il fatto costituisce un grave passo indietro rispetto a momenti di ben altro respiro, vissuti in anni precedenti da esponenti di spicco, impegnati nella vita politica italiana, da Gavazzi e Tagliatela ai Malan, Meille, Revel fino a Saverio Fera ed Ernesto Filippini. Lo sconforto è generale, anche se difficilmente storicizzabile e documentato, perché ormai la circolazione delle idee è clandestina. Scrive in proposito Giorgio Peyrot “Con l’avvento del fascismo si verificò infatti una svolta politica che bloccò lo sviluppo delle libertà nella vita pubblica italiana; e dopo sette anni l’annuncio della conclusione dei Patti lateranensi, la cui trattativa era stata mantenuta segreta, fu anche per gli ambienti evangelici italiani un vero colpo di fulmine. Non è semplice dire oggi cosa abbiano rappresentato per i valdesi i patti del Laterano al momento della loro stipulazione nel lontano 1929, né è facile far risalire le loro impressioni da quanto risulta, ad esempio, dai documenti ufficiali e dalla loro stampa dell’epoca.[...] Se è vero che i periodici valdesi diedero del fatto notizie tardive ed estremamente prudenti prive di commenti originali, mascherate con una patina di silenzi, occorre considerare che a quel tempo la repressione e il controllo fascista sulla stampa erano già imposti”.(8)

Gli anni che seguono non determinano cambiamenti rilevanti né prese di posizioni ufficiali, per altro impensabili, che

mettano in luce la reale contrarietà del mondo protestante nei confronti del Concordato e dell'insegnamento della religione a scuola.

Con la legge del 24 giugno 1929 i culti acattolici *tollerati* diventano *culti ammessi* e questo fa ben sperare gli evangelici, ma il decreto dell'anno successivo getta acqua sul fuoco dell'entusiasmo. Il decreto comporta una serie di permessi, autorizzazioni e controlli per culti, adunanze, conferenze ecc. "L'essere evangelici" scrive ancora Giorgio Peyrot "in quegli'anni appariva un atteggiamento individuale o collettivo non consentaneo con le idealità che il regime cercava di imprimere nel paese. Ciò risulta evidente anche da talune inequivoche espressioni del capo del fascismo, le quali denunciano il mutamento dei suoi orientamenti al riguardo. E' vero che egli, a pochi giorni dalla firma dei Patti lateranensi, aveva altezzosamente proclamato che la nuova situazione di preminenza riconosciuta alla Chiesa romana *non significa, è quasi superfluo dirlo, che gli altri culti sin qui tollerati debbano essere d'ora innanzi perseguitati, soppressi, o anche semplicemente vessati*. Ma nel giro di cinque anni vi aveva indubbiamente ripensato; tant'è che con altrettanta sicumera, nel 1934 ebbe a precisare che *l'unità religiosa è una delle grandi forze di un popolo. Comprometterla o anche soltanto incrinarla è commettere un delitto di lesa-nazione*. Gli evangelici ben si accorsero di commettere un simile *delitto*; ed in particolare i pentecostali che videro le loro adunanze sciolte, i credenti arrestati, il movimento religioso stesso soppresso con la famigerata circolare del 1935: *essendo risultato che esso si estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie all'ordine sociale e nocive all'integrità fisica e psichica della razza*".(9)

Trascorre così l'oscura notte del fascismo e la sera stessa dell'8 settembre 1943 il Sinodo valdese, che si era aperto il 6 settembre a Torre Pellice, vota la seguente dichiarazione: "Il Sinodo, ricordando i principi contenuti nella dichiarazione della Tavola valdese al governo sardo del 1849, dichiara: La Chiesa valdese, *mater reformationis*, fondata sui principi dell'Evangelo, fedele alla sua confessione di fede e alla sua costituzione attuale, riafferma i principi seguenti: 1° la Chiesa cristiana deve reggersi

da sé, in modo assolutamente indipendente, secondo i suoi principi nei limiti del diritto comune; 2° la Chiesa cristiana non deve pretendere alcuna condizione di privilegio; 3° la Chiesa cristiana rivendica la più ampia libertà di coscienza, di culto, di testimonianza per tutti; 4° la Chiesa cristiana riafferma che qualsiasi ingerenza o restrizione esercitata dallo Stato sulle sue attività e sullo sviluppo della vita interiore, al pari di qualsiasi privilegio, lederebbe il suo diritto e la sua autonomia e ne falserebbe la natura compromettendo la purezza e l'integrità del suo ministero; 5° la Chiesa valdese considera questa completa libertà civile e indipendenza dallo Stato come condizioni indispensabili al pieno adempimento del suo mandato divino".(10)

La successiva richiesta è dunque l'abolizione delle leggi sui *Culti ammessi*, considerate nel mondo evangelico quelle certamente più fasciste da abrogare subito, insieme a quelle razziali. Ciò però non avviene, né nel biennio 1943- 45, né con i governi alleati e la Costituente. Sono di questo periodo articoli e prese di posizione, come si legge su *Il Testimonio*, del maggio 1946 : "Fra le istituzioni religiose, però, che pur essendo portatrici di una realtà eterna, vivono prevalentemente nel passato, si trova la Chiesa cristiana d'Occidente, detta latina o cattolica che non ha disarmato, almeno nella dottrina, e non ha rinunciato al predominio sul potere civile con la giustificazione medievale dello spirituale e del temporale e di questo soggetto a quello".(11)

Del maggio è anche un documento del *Centro Evangelico di cultura di Roma*, dal titolo *Per la libertà religiosa*, nel quale si chiede : "La piena e completa libertà di Coscienza e di Religione, l'assoluta indipendenza di tutte le Chiese dallo Stato, la neutralità religiosa".(12)

Da sottolineare inoltre due appelli del *Consiglio federale delle Chiese evangeliche* nei quali si propone alla Costituente la proclamazione dei seguenti principi: "Dichiarazione della piena e completa libertà di coscienza per tutti; dichiarazione della parità dei culti di fronte alla legge; proclamazione della neutralità religiosa dello Stato"(13), e si *dichiara* "che i cittadini italiani membri delle Comunità evangeliche sparse in tutta Italia, mentre accettano di assoggettarsi consapevolmente alle leggi che espri-

mono la volontà della maggioranza dei loro concittadini, non possono accettare come giuste le menomazioni della libertà di coscienza e di religione base e coronamento di tutte le altre libertà”.(14)

Nel 1953 la rivista *Protestantesimo* pubblica un estratto dal titolo *L'intolleranza religiosa in Italia nell'ultimo quinquennio* ed a proposito delle scuole si legge: “a) Nel settembre 1945 il pastore valdese Liborio Naso si rivolse al Provveditore agli studi di Ragusa per ottenere l'autorizzazione ad aprire una scuola infantile nel comune di Vittoria, dove risiedeva. La domanda venne respinta motivando vi dovesse essere garanzia che i *programmi didattici da svolgere* dovessero essere *quelli prescritti dal superiore Ministero, compresa la parte riguardante la religione cattolica*. Ogni rinnovata istanza si rese inutile. b) A norma della L.24/6/1929 e del D.28/2/1930, i genitori dei bimbi acattolici possono chiedere la *dispensa* per i loro figli dal frequentare le lezioni di religione cattolica nelle pubbliche scuole. Senonché a parte i casi in cui tali dispense non vengono concesse, nelle prime classi elementari i corsi di religione non vengono svolti in lezioni a sé stanti, ma la materia è frammista alle altre e svolta a caso e a volere delle maestre nelle varie ore di lezione. Per cui la dispensa si rende inoperante. c) Nei libri di testo poi la religione è incorporata nel volume prescritto per le altre materie, nelle prime tre classi elementari almeno, per cui nella maggior parte dei casi, anche l'ottenuta dispensa non sorte il suo effetto, ed i bimbi acattolici debbono subire la pressione di un insegnamento improntato ad una posizione confessionale contraria alle loro coscienze. Una istanza del Consiglio federale delle Chiese evangeliche alla Presidenza del Consiglio in data 27/1/1949 non ha dato in proposito alcun esito. I libri di testo di ogni materia sono farciti di nozioni od apprezzamenti confessionali. d) Nel corso del 1951 taluni insegnanti elementari protestanti che si preparavano per *concorsi governativi*, appresero che nei bandi di concorso era previsto un mezzo punto di titolo in più per chi esibiva un diploma rilasciato dall'autorità ecclesiastica cattolico-romana, in pratica il Vescovo, comprovante di aver frequentato con esito positivo il corso di religione. Titolo questo che pone i candidati cattolici in una posizione di vantaggio per i

concorsi nei confronti dei candidati evangelici o israeliti e che in sostanza è una aperta violazione del principio della parità dei cittadini di fronte alla legge indipendentemente dalla religione professata, riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione".(15)

Rimane dunque non solo l'amarezza per l'introduzione nella Costituzione dell'art.7 del Concordato, ma anche la mancanza assoluta di volontà di attuare il successivo art.8.(16), infatti già all'indomani della proclamazione della Costituzione, il Consiglio federale delle Chiese evangeliche aveva richiamato l'attenzione del governo italiano sull'opportunità di dare inizio alle procedure necessarie per la stipula di intese. Addirittura dopo una serie di sollecitazioni il Consiglio federale nomina i suoi rappresentanti per la stesura delle intese nelle persone di Achille Deodato, moderatore della Tavola valdese, Manfredi Ronchi, segretario esecutivo dell'Opera battista, Emanuele Sbaffi, Presidente e Soprintendente generale della Chiesa evangelica metodista d'Italia. Con una lettera datata 7 aprile 1952, a firma del sottosegretario agli Interni, e del 31 maggio a firma dello stesso ministro, on. Scelba, si risponde che il ministero attende la formulazione di proposte nuove riguardo alla disciplina dei culti acattolici. La cosa ha però una battuta d'arresto dopo il pronunciamento della Magistratura ordinaria e della Corte costituzionale sull'incostituzionalità di alcune norme del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e del R.D. 28/2/30, che come scrive Fiorenzo Dentamaro "assopivano temporaneamente i motivi di suscettibilità delle Confessioni acattoliche, le quali ritenevano che l'errata applicazione di tali norme dovesse ascrivarsi ad intolleranza e persecuzione".(17)

Questi primi anni dopo l'avvento al potere della DC sono comunque fortemente caratterizzati da atti di intolleranza delle forze di polizia nei confronti di chiese evangeliche e di evangelici. In questo senso non è da sottovalutare l'atteggiamento del Min. dell'Interno, on. Scelba, tendente a ridare pieno vigore alle disposizioni sui *culti ammessi*, con un'ostilità spesso non dimostratasi neppure nel periodo fascista. In pratica il ministero pastorale è nuovamente sottoposto a controllo, ogni tipo di propaganda è vietato, s'impedisce l'apertura di nuovi locali di culto e la libertà

di tenere pubbliche conferenze, si arriva addirittura a negare la sepoltura in cimiteri comunali.(18) Per giustificare questi atti si fanno sempre più insistenti accuse agli evangelici di essere al soldo degli Stati Uniti e di essere un pericolo per l'unità nazionale.(19)

Nel 1957 si ha la prima sentenza della Corte costituzionale riguardo al conflitto tra le vecchie norme e le nuove disposizioni costituzionali in tema di religione ed altre successive sentenze fanno cadere tutte le altre norme di ordine pubblico che negli anni precedenti avevano così fortemente limitato la libertà religiosa individuale e collettiva degli evangelici italiani.

A questo si aggiunga inoltre la diversa posizione che la Chiesa cattolica assume nei riguardi degli evangelici dopo il Concilio Vaticano II, che porterà la Chiesa romana a non chiamarli più *eretici*, bensì *fratelli separati*.

Rimane comunque il problema del dettame costituzionale in merito all'art.8 e su questo punto la battaglia delle chiese era già operante da diversi anni contro l'interpretazione restrittiva del Governo che interpretava il suddetto articolo come un'indicazione per accordi verbali attraverso suggerimenti delle chiese da trasformarsi in leggi correttive di quelle sui *culti ammessi*. Le sentenze della Corte costituzionale rimetteranno però in discussione questo punto. Per molti anni saranno svariati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati in merito alla questione, ma senza alcun esito.

Va così maturandosi l'idea che sia inutile coltivare speranze sull'effettiva attuazione dell'art.8, finché nel 1961 viene proposta in Parlamento l'estensione di forme di previdenza per invalidità e vecchiaia e l'assicurazione per malattia ai ministri di culto di ogni confessione religiosa. In proposito il Min. Scelba vorrebbe estendere le previdenze ai soli ministri di culto non cattolici muniti dell'approvazione governativa, ma l'opposizione delle chiese evangeliche fa sì che si arrivi ad una legislazione in tema di previdenza per ministri di culto applicabile a coloro che ne facciano richiesta e dopo un decreto ministeriale che sia emanato dopo intese con le Chiese interessate.

La strada per la realizzazione di intese con lo Stato è ormai

aperta, anche se le posizioni all'interno del mondo protestante sono molto variegata. Nel 1965 in un Congresso promosso per discutere i rapporti con lo Stato le diverse anime dell'evangelismo italiano si manifestano con posizioni che non sono tutte in linea con l'idea di applicare l'art.8 della Costituzione. I risultati del Congresso appaiono quindi molto aperti e possibilisti, si dichiara infatti che "lo Stato non può legiferare in materia che riguarda i rapporti fra esso e queste confessioni se non sulla base delle intese raggiunte ed in completa aderenza alle stesse", ma anche che le intese dovrebbero essere "riservate a quelle materie per le quali si rendono strettamente necessarie". (20) Nel Congresso prevale comunque la linea che "le trattative per le intese debbono essere condotte unitariamente, nel quadro delle esigenze generali di tutte le chiese ed opere evangeliche, pur tenendo conto delle eventuali necessità particolari di queste", anche se molti vedono nel testo costituzionale l'esplicita indicazione che le intese vanno trattate chiesa per chiesa.(21)

Il decennio successivo vede la chiarificazione del punto riguardante l'unitarietà o meno della trattativa con lo Stato e definitivamente prevale la convinzione che ogni chiesa istituzionale dovrà trattare separatamente con lo Stato.

Dopo l'integrazione avvenuta fra la Chiesa valdese e quella metodista, che, da ora in poi, verranno entrambe rappresentate dalla Tavola valdese, la stessa Tavola, attraverso il Sinodo del 1971, promuove uno studio sul tema, da condursi a livello federale, ma la risposta viene solo in ambito valdese e metodista, così il Sinodo del 1972 ribadisce la necessità dell'abrogazione della legge sui *culti ammessi* e propone un'indagine presso tutte le chiese che esso rappresenta, per verificare la volontà generale di avviare richieste di stipula di un'intesa con lo Stato. Ricevendo parere unanime da parte delle chiese, il Sinodo del 1973 dà mandato alla Tavola valdese di avviare le opportune iniziative determinate dall'art.8 della Costituzione. Nel 1974 è comunque il Presidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista, Piero Bensi, ad inviare una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, al Min. dell'Interno e ai Presidenti di Camera e Senato, nella quale fra l'altro si dice che "Ad oltre venticinque anni dall'entrata in vigore

della Costituzione, le Confessioni religiose di minoranza, pur nel quadro della libertà religiosa da questa stabilita, rimangono ancora sostanzialmente sottoposte alla legislazione sui *culti ammessi* del 1929-30, che non solo esprime un sistema di regolamentazione dei rapporti fra Stato e confessioni religiose del tutto diverso da quello previsto dal dettato costituzionale, ma enuncia altresì norme in larga misura contrastanti con i principi di libertà. Tale legislazione, imposta quale normativa unilaterale dal governo fascista alle confessioni religiose di minoranza, ad avviso delle nostre chiese deve essere finalmente abrogata. Chiediamo, pertanto, che il Governo dia l'avvio a quelle procedure necessarie, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, art.8, comma terzo, per abrogare la legislazione fascista e per disciplinare in conformità a tale norma costituzionale i rapporti tra lo Stato e le Confessioni di minoranza, ritenendo che nel momento in cui il Paese riafferma l'esigenza di cancellare ogni residuo del regime fascista il Governo non possa sottrarsi alle proprie responsabilità nemmeno in questo campo".(22) Fanno subito eco l'Esercito della salvezza, la Chiesa cristiana dei fratelli, la Tavola valdese, la Chiesa apostolica in Italia, le Assemblee di Dio, le Chiese avventiste, la Watch Tower Bible and Tract Society Pennsylvania (Testimoni di Geova). Tutte queste richieste e solleciti al governo non hanno però nessun effetto fin dopo le elezioni politiche del 1976 e il nuovo sollecito rivolto al governo in data 28 ottobre 1976, viene finalmente accolto dal ministro competente. Il Min. degli Interni fa così sapere che "il Presidente del Consiglio dei ministri ha impartito direttive per la riserva delle necessarie trattative per le intese medesime con ogni confessione religiosa, alla presidenza del consiglio".(23)

Il 25 novembre 1976 il Presidente del Consiglio, nell'espone il progetto di revisione del Concordato del 1929, informa di aver pregato "gli stessi tre chiarissimi esperti cui si deve il lavoro fin qui fatto; di volerci aiutare nella trattazione di un altro delicato affare di Stato, e cioè la predisposizione, sentendo i rispettivi responsabili, di aggiornate norme riguardanti le confessioni religiose diverse da quella cattolica, a cominciare dalla Chiesa valdese e da quella metodista che ne hanno fatta esplicita richiesta".(24)

Si iniziano così le prime trattative. Da una parte la delegazione governativa composta dal sen. Guido Gonnella, dal prof. Carlo Arturo Jemolo, dal prof. Roberto Ago e dall'altra la delegazione della Tavola valdese composta dal prof. Giorgio Peyrot, dal prof. Giorgio Spini, dal prof. Sergio Bianconi.

Ci vorranno otto anni per arrivare alla stipula della prima intesa con una chiesa di culto non cattolico (solo dopo la revisione del Concordato), ma i problemi dell'insegnamento religioso e delle discriminazioni rivolte a coloro che non si identificano nel cattolicesimo, siano essi acattolici o non cristiani o atei, continueranno, come cerca di illustrare il presente volume.

E' frattanto del 1981 un Convegno, a Torino, di insegnanti evangelici che discute alcune proposte di legge inerenti la Scuola elementare, fra le quali una del CIDI ed una dell' ALRI, la prima che prevede l'insegnamento curricolare della religione, la seconda che ne fa riferimento solo in orario extra scolastico, su richiesta di genitori ed alunni, e non solo ad appannaggio della Chiesa cattolica. Il Convegno "concorda pienamente con l'esigenza di abrogare il R.D. 577 del 5 febbraio 1928 nella linea di un rifiuto del permanente carattere confessionale della scuola elementare; esprime tuttavia il proprio disaccordo con la soluzione prospettata dalla proposta CIDI in merito alla presenza della religione nella scuola (art.3) che perpetuerebbe il patrocinio della religione (o delle religioni) da parte dello Stato; riafferma la richiesta degli evangelici di una scuola né confessionale né atea, ma aperta all'apporto delle confessioni religiose nel quadro dell'agibilità scolastica emergenti dalla scuola stessa".(25)

NOTE

(1) G.Spini, *Rapporti delle chiese evangeliche italiane con lo Stato durante il Risorgimento*, in AA.VV., *La posizione delle Chiese evangeliche di fronte allo Stato*, Claudiana, Torino 1970, pp. 92-93.

(2) Cfr. C.Betti, *La religione a scuola fra obbligo e facoltatività*, Manzoli, Firenze 1988.

- (3) *L'Eco della verità*, n.30 del 27/5/71, p.233.
- (4) C.Zanini, *Corrispondenza*, in *La Rivista cristiana*, 1874, p.276.
- (5) O.Cocorda, *L'istruzione religiosa nelle scuole governative*, in *Il Seminatore*, febbraio 1878, p.42.
- (6) Si veda bibliografia a p. 201.
- (7) Cfr. C. Betti, *Sapienza e timor di Dio*, La Nuova Italia, Firenze 1992.
- (8) G. Peyrot, *Gli evangelici nei loro rapporti con lo Stato dal fascismo ad oggi*, Società di studi valdesi, Torre Pellice, 1977, pp. 5-6.
- (9) *Ibidem*, p. 13.
- (10) Cfr. G.Peyrot, *op.cit.* Si veda anche: L. Deodato, *Ecclesie silens: il dibattito nel Sinodo del 1943*, in *Riforma*, n. 31, 20/8/93, p. 10.
- (11) *Nell'imminenza della Costituente*, in *Il Testimonio*, aprile/maggio 1946, p.41. Si veda in Appendice doc. n. 1.
- (12) *Per la libertà religiosa*, in *Il Testimonio*, settembre/ottobre 1946, p.60. Si veda in Appendice doc. n. 2.
- (13) Si veda in Appendice doc. n. 3.
- (14) Si veda in Appendice doc. n. 4.
- (15) *L'intolleranza religiosa in Italia nell'ultimo quinquennio*, estratto dalla rivista *Protestantesimo*, n. 1, 1953.
- (16) Art.8 "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Si veda anche in Appendice doc. n. 47.
- (17) Cfr. F. Dentamaro, *La politica dei culti acattolici*, Nocchioli, Firenze 1979.
- (18) Cfr. *L'intolleranza religiosa in Italia nell'ultimo quinquennio, op.cit.*
- (19) Cfr. Lettera del cardinale Schuster, arcivescovo di Milano pubblicata su *L'Osservatore Romano* del 15 ottobre 1952(Fonte G.Peyrot, *op.cit.*).
- (20) Cfr. G.Peyrot, *op.cit.*

(21) *Ibidem.*

(22) Fonte F. Dentamaro, *op.cit.*

(23) Lettera del Min. dell'Interno, on. Francesco Cossiga, del 25 novembre 1976
(Fonte G.Peyrot, *op.cit.*).

(24) *Ibidem.*

(25) E. Canale, *La religione a Scuola* , in *La Scuola domenicale*, n.3/4 aprile 1982,
p.294.

**MILLENOVECENTOTTANTAQUATTRO,
FINALMENTE LA PRIMA INTESA**

1. Religione cattolica e scuola: matrimonio indissolubile ?

Fin dagli inizi dell'anno il mondo protestante è in fermento, ormai è nell'aria la firma della revisione del Concordato fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Si accorciano quindi anche i tempi per la prima storica intesa fra lo Stato italiano ed una confessione acattolica.(1)

Il 13 gennaio, in un incontro tra una delegazione delle Chiese metodiste e valdesi ed una della Federazione provinciale del PCI, si affrontano, in primo luogo, le questioni inerenti al testo delle intese e alla nuova regolamentazione dei rapporti tra lo Stato italiano e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.(2) La stampa protestante discute già ampiamente dei problemi dell'insegnamento della religione a scuola in relazione alla definizione dei nuovi programmi della Scuola elementare. Ne danno rilievo sia *Com-Nuovi tempi*, con un articolo della Direttrice didattica M. Antonietta Comand dal titolo "*Religione cattolica e scuola: matrimonio indissolubile?*"(3), sia *Il Testimonio*, con un fondo del Direttore che termina scrivendo: "La nostra tradizione, la nostra etica protestante, il nostro desiderio di libertà nel pluralismo e nella democrazia non può che spingerci a far sì che i principi costituzionali in merito alla libertà religiosa (e per *espressione religiosa* s'intenda anche la libertà a non seguire e far seguire ai propri figli una religione)siano finalmente rispettati e garantiti a tutti i cittadini italiani".(4)

Nel medesimo numero della rivista viene anche riportata la *Mozione Cattabini*, presentata da alcuni membri della Com-

missione costituita per l'elaborazione dei programmi ministeriali per la scuola elementare, nella quale si esprime "totale disapprovazione per il testo d'insegnamento di religione che viene proposto".(5)

2. Verso la revisione del Concordato

Il tema di fondo che però si comincia a dibattere all'interno del mondo protestante è l'imminente firma del nuovo Concordato, rappresentando l'argomento di riflessione delle principali testate protestanti.

Sul settimanale *La Luce* Gianni Long, consigliere della Camera dei deputati, esprime serie preoccupazioni perché, scrive, "alle Camere Craxi ha esposto solo dei principi: il vero testo del Concordato sarà conosciuto dopo la conclusione delle trattative a cui il Governo è ora stato autorizzato. Ed anzi per alcuni argomenti assai delicati la procedura sarà più lunga. Il Concordato rinvierà ad esempio la definizione del regime (anche fiscale) degli enti ecclesiastici ad un ulteriore accordo da stipulare entro sei mesi dalla firma del documento principale; per cui molto rimane ancora da conoscere e valutare. Proprio alla mancanza di notizie precise su materie importanti si sono richiamati coloro (Sinistra indipendente, PDUP e DP) che hanno votato in Parlamento contro la conclusione delle trattative. E non si tratta certo di preoccupazioni infondate, poiché la concreta formulazione dei testi potrebbe svuotare completamente anche i principi positivi esposti da Craxi. Le questioni sul tappeto sono essenzialmente tre: gli enti ecclesiastici, l'insegnamento religioso nelle scuole e la disciplina del matrimonio [...]. Per le lezioni di religione, argomento che tocca da vicino le famiglie di altra confessione, si è arrivati ad una soluzione di evidente compromesso: *l'ora di religione* continuerà ad esistere, ma verrà abolito il discriminatorio istituto dell'esonero. Sarà la scuola stessa, all'atto dell'iscrizione, a chiedere ai genitori o all'allievo se intende avvalersi dell'insegnamento religioso di altre confessioni. Con la loro Intesa,

Valdesi e Metodisti hanno già chiarito di non essere interessati a questa possibilità. Ma altre Chiese possono pensarla diversamente e stabilire diversamente nelle rispettive intese. Quella con gli Israeliti è in corso di discussione ed è possibile che si indirizzi proprio in questo senso”.(6)

I temi del dibattito sono ampi per i numerosi punti oscuri che precedono la firma ed è proprio il tema dell’insegnamento religioso nella scuola che sembra principalmente interessare il mondo protestante. Paolo Gay, su *La Luce*, esprime grosse riserve sul trattamento di favore che si continua a dare alla Chiesa cattolica. “L’on. Craxi afferma che il nuovo Concordato dovrà muoversi secondo il *riconoscimento dell’impegno dello Stato di continuare ad assicurare la presenza dell’insegnamento religioso autonomo nelle scuole non universitarie di ogni stato e grado e la garanzia della piena libertà nell’esercizio del diritto di scelta, senza ledere principi costituzionali di uguaglianza e di libertà religiosa. Che significa insegnamento autonomo della religione? Si testimonia una fede, non si insegna una religione. La religione cattolica non sarà più fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica, però lo Stato continua ad assicurare ad una confessione religiosa la possibilità di insegnare religione nelle scuole, subordinando la nomina degli insegnanti ad un riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche competenti, le quali dovranno anche essere consultate per la determinazione dei programmi e delle modalità dei corsi. E’ un continuare a piegarsi alle richieste della Chiesa cattolica. E’ un accordare ad essa un chiaro trattamento di favore, riconoscendo ad essa un qualcosa che va ben al di là di quanto garantito come diritto dall’art.19 della Costituzione”.*

(7)

La voce protestante emerge comunque anche nel dibattito parlamentare per bocca di un deputato, esponente del mondo evangelico, l’on. Valdo Spini, che in questa prima fase sembra portare una visione più moderata e possibilista, con aspettative di un reale cambiamento. “Rispetto ai problemi rimasti aperti” dirà alla Camera, “il negoziato sembra oggi, come riferisce il Presidente del Consiglio, avere fatto sostan-

ziali passi avanti. Il negoziato è andato avanti sui problemi dell'istruzione religiosa, configurando, in luogo dell'umiliante prassi dell'esonero, che chi vi parla ha vissuto anche personalmente fin da bambino, il diritto di scegliere se ricevere o meno l'educazione religiosa cattolica, secondo un'uguaglianza di trattamento per tutti gli alunni che costituisce un punto imprescindibile della trattativa".(8)

Fortemente critica la voce della rivista *Com-Nuovi tempi*, che, attraverso la penna di Davide Gabrielli, afferma che "è un privilegio che lo Stato paghi i professori di religione nominati dal vescovo, e da questi sempre revocabili in contrasto con qualsiasi diritto dei lavoratori: questo era nel testo del '29, questo è nel nuovo testo" e conclude dicendo che "come credenti rifiutiamo radicalmente il vecchio ed il nuovo Concordato. Firmandolo, la Santa Sede si assume una rilevante responsabilità di fronte alla storia"(9).

3. Concordato: Craxi come Mussolini

Si arriva così al 18 febbraio 1984, dopo anni di preparazione e otto bozze di revisione, con la stipula del nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Santa sede, a modifica e sostituzione dei *Patti Lateranensi* siglati l'11 febbraio 1929. E' dunque un Presidente del Consiglio socialista, l'on. Craxi, a firmare dopo Mussolini i nuovi Patti, mostrando dunque una visione nuova del socialismo italiano, non più separatista e integralmente "laica", ma propensa al compromesso con la Chiesa cattolica, attraverso la stipula di un patto bilaterale. Posizione per altro condivisa anche dalle altre forze politiche, compresa la sinistra nella sua globalità, eccezion fatta per l'estrema sinistra laica e radicale ed il Partito liberale.

Le prime reazioni non tardano comunque ad arrivare. Federico Mandillo scrive su *Com-Nuovi tempi*: "Non ho il testo di quello che chiamano *nuovo Concordato*. Ma questi pochi articoli, ora alla firma, mi sembrano una scatola vuota. E' stato detto da Craxi che si tratta solo di una *cornice*, che poi

andrà riempita. E, intanto, perché chiamarla *Concordato*? Non sarebbe più giusto parlare di *Intesa*, anche per la Chiesa cattolica? Non ci sono culti più *uguali degli altri*”(10). Molti i dubbi anche sul tema dell’insegnamento religioso ed è lo stesso Mandillo a scrivere “ Quanto alla scuola, non vedo una battaglia pro o contro l’ora di religione, ma piuttosto un contributo d’immaginazione alternativa: in un tempo in cui tanto si parla di ecumenismo e di carenza di serio dialogo, perché non studiare per via d’intese tra uomini di fedi e culture diverse, credenti e non, una materia nuova: uno spazio creativo di libertà per gli stessi studenti, posto alle radici della coscienza umana ? Occorre provocare i giovani sui grandi temi della tolleranza e della pace, del razzismo o del dialogo, del sottosviluppo e del rischio ecologico, chiamando a testimoni uomini credibili delle grandi religioni del *libro*, ma anche di cultura laica: a confrontarsi sui grandi valori, religiosi o non, che fondano oggi la vita umana. Perché non porre la scommessa d’una educazione al dialogo, fin da bambini, al confronto e alla collaborazione tra diversi? Non è questo interesse religioso, in una società povera di speranza?”.(11)

La posizione protestante sembra velocemente dispiegarsi in un crescendo di perplessità e di critiche ed i toni si fanno via via più aspri. Anche l’organo delle Chiese battiste, *Il Testimonio*, esce con un articolo dal titolo significativo *Concordato: Craxi come Mussolini*, a firma di Franco Scaramuccia, che scrive: “La nostra opinione è che sia andata perduta un’ottima occasione: quella di superare l’istituto concordatario per fondare su altre basi, peraltro già previste nella Costituzione repubblicana, la libertà e l’uguaglianza di fronte allo Stato delle diverse confessioni religiose, Chiesa cattolica compresa. Bisognava avere il coraggio di togliere di mezzo questo istituto estraneo alla nostra tradizione risorgimentale, inserito a viva forza nel tessuto della società italiana dal fascismo che mirava ad ottenere con esso dignità e prestigio, anche internazionale. Allora le due istituzioni, Chiesa e Stato avevano bisogno di garantirsi l’una di fronte all’altra: ma ora, come dice bene Mons. Ernesto Balducci in un suo scritto all’indomani della

firma, *che bisogno c'è di un Concordato?* Non era forse l'occasione propizia per eliminare il grosso equivoco costituito dal sistema previsto dall'articolo 7 e lasciare così aperta e senza condizionamenti la strada alla piena affermazione di quegli articoli della Costituzione che prevedono una società pluralistica in cui è tutelata la libera affermazione degli individui e delle formazioni sociali, politiche e religiose cui essi danno vita? Per questo siamo fortemente delusi, come credenti e come cittadini, che non sia stata colta l'occasione propizia e nessuno ci toglie la profonda e radicata convinzione (che è anche di Mons. Balducci già citato) che questo Concordato appena nato, se messo in relazione con le mutate condizioni di vita e con il grado di maturazione raggiunto dalla società italiana, sia già irrimediabilmente vecchio".(12)

4. *L'Intesa esce dal binario morto*

Tre giorni dopo la firma del Concordato, il 21 febbraio, l'on. Craxi, unitamente al Moderatore della Tavola valdese pastore Bouchard, firma la prima storica intesa con una confessione religiosa non cattolica, Chiese valdesi e metodiste, rappresentate appunto dalla Tavola valdese (13), in applicazione dell'art.8 della Costituzione repubblicana. Si esce così finalmente fuori da una legislazione, in campo religioso, esistente fin dal 1929 e rimasta tale per oltre cinquant'anni, salvo alcuni aggiustamenti operati dalla Corte costituzionale, in relazione proprio alla sua diffusa incostituzionalità.

E' dunque un fatto importante, "storico", come dicevo prima, anche se la posizione protestante non era certo, a suo tempo, stata favorevole alla soluzione di un patto bilaterale, bensì orientata verso la libertà per i singoli individui e per le chiese, rivendicando allo Stato neutralità al posto della confessionalità. (14) L'approvazione dell'art.8 aveva comunque condizionato le scelte e nel 1978, anno in cui fu redatta la prima bozza d'intesa, era iniziata una lunga battaglia, che era culminata con la settimana per la libertà, febbraio 1981, nella qua-

le, con l'appoggio di molte forze sociali e politiche, si chiedeva con forza la firma da parte del Governo e l'atto legislativo da parte del Parlamento.

Dunque, come scrive Franco Becchino, “la prima reazione sarà certamente di soddisfazione. Gli evangelici italiani si sono battuti per l’attuazione della normativa costituzionale in materia religiosa, ivi compreso l’art. 8 con la sua previsione delle intese tra lo Stato e le confessioni non cattoliche, fin dagli anni che abbiamo combattuto per lungo tempo quasi da soli, con puntiglioso richiamo alla Costituzione in anni in cui pareva che la nuova legge fondamentale dello Stato, non solo in materia religiosa, ma in tutti i campi, dopo essere stata approvata, fosse stata anche archiviata. [...] Tuttavia le nostre chiese non possono non ricordare che, mentre l’Intesa attua la Costituzione, cancellando una situazione di discriminazione, il nuovo Concordato si ispira alla Costituzione per attenuare una situazione di privilegio ed una posizione di potere per cui trattare unitariamente la materia ecclesiastica subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana avrebbe avuto un senso, mentre farlo oggi, a 36 anni di distanza, si risolve in una sottile ingiustizia”.(15)

La vicinanza della stipula dei due accordi è uno degli elementi di questo periodo più discussi e analizzati e già come aveva sottolineato il pastore Becchino nell’articolo precedentemente citato, preme anche al Moderatore Bouchard sottolineare la differenza fra l’Intesa ed il Concordato. “Le presentazioni giornalistiche dell’avvenimento di martedì 21 febbraio sono state quanto ai contenuti sostanzialmente corrette e di questo ci rallegriamo.

Certo ci ha disturbato qualche titolo francamente improprio come *Concordato per i Valdesi e Metodisti* e titoli di questo genere. In realtà se andiamo al di là delle apparenze è stata riconosciuta da tutti la specificità dell’Intesa che le chiese valdesi e metodiste hanno firmato ieri. Anzitutto la firma è avvenuta a Palazzo Chigi cioè in una sede istituzionale della Repubblica Italiana la cui Costituzione è stata per un articolo limitato, ma cruciale, messa in pratica ieri. Non una sede

neutra, non una sede ecclesiastica, non una sede di solenne rappresentanza, ma una sede di attività di governo, mi pare corrisponda alla formula dell'articolo della Costituzione".(16)

Preme comunque al Moderatore sottolineare un aspetto importante dell'Intesa, relativamente alla spinta arrivata dalla base delle chiese, che per anni hanno studiato il problema, lo hanno discusso e definito e, dopo la definizione di una linea comune, l'hanno sostenuta e diffusa fra l'opinione pubblica. "Un'altra caratteristica della nostra Intesa: ho già avuto modo di notare- ma vorrei sottolinearlo- il fatto che le nostre chiese nel loro approccio a questo problema e nelle procedure che hanno scelto hanno dato corpo quasi inconsapevolmente ai caratteri specifici dell'Intesa. Anzitutto, dodici anni fa, Comitato permanente metodista e Tavola valdese, hanno chiesto a tutte le comunità locali di esprimersi riguardo ai problemi dell'Intesa. E quasi tutte le nostre 131 comunità locali hanno studiato l'argomento indicando quali erano i temi da affrontare, quali erano i temi da escludere, quale era il modo in cui andavano affrontati. La sessione congiunta del Sinodo valdese e della Conferenza metodista 1973 ha sostanzialmente accolto le indicazioni delle chiese in un atto memorabile che dava ai propri organi esecutivi, Tavola e Comitato permanente, precisi mandati, indicazione di limiti, direttive su cose da fare e cose da non fare. E queste disposizioni sono state rispettate e siamo contenti e fieri di avere ricevuto dalle nostre chiese un mandato di questo genere[...]. Sono certo che non saremmo giunti a questo risultato senza la grande mobilitazione popolare evangelica avvenuta tre anni fa durante la settimana della libertà. Vorrei dire alle migliaia di evangelici valdesi, metodisti, battisti e di altre chiese, che, tre anni, fa si sono presentati puntuali a tutti gli appuntamenti per dimostrare che dietro l'Intesa c'era una volontà di massa evangelica, che la loro fatica non è stata vana".(17)

5. Stampa e TV danno rilievo all'Intesa

Lunedì 5 marzo la Rai manda in onda un numero speciale di *Protestantesimo*, la trasmissione quindicinale curata dalla FCEI, presentando la cerimonia ufficiale della firma con i discorsi dei due firmatari. Renato Maiocchi, che è il curatore della trasmissione, fa seguire interviste ai parlamentari onorevoli Craxi, Forlani, Spini e ai giuristi Margiotta-Broglio e Cardia.(19)

La stampa nazionale assume toni fra loro discordanti, ponendo l'accento su aspetti diversi, in svariati articoli apparsi il 22 febbraio all'indomani della stipula dell'Intesa. *L'Avvenire* parla di "una altro frutto indiretto del Concordato", *l'Avanti!* fa notare come poche ore prima della firma siano state introdotte "alcune modifiche formali", *l'Unità* ricorda che il testo dell'Intesa era rimasto "ingiustificatamente fermo perché è prevalsa nei governi l'idea di doverlo approvare solo dopo la firma del nuovo Concordato tra l'Italia e la Santa Sede", il *Corriere della sera* titola "Da ieri metodisti e valdesi non sono più discriminati", *La Stampa* pone l'accento sulla maggiore libertà di culto e assistenza religiosa raggiunta da valdesi e metodisti, *Il Tempo* sottolinea che l'Intesa riguarda "una sparuta minoranza di italiani" e non va confusa con il Concordato, mentre *La Repubblica* titola, e a questa si riferiva il pastore Bouchard, "Concordato anche con i Valdesi, i primi protestanti d'Italia".(20) Certe affermazioni hanno certamente ingenerato confusioni nei lettori e su questo è molto critico il mensile battista *Il Testimonio* (21) che con un articolo di Franco Scaramuccia sottolinea questo aspetto, facendo anche riferimento all'articolo de *La Repubblica*. "C'è una bella differenza allora fra Concordato e Intese: da una parte un accordo che concede alla Chiesa favori e tutela e dall'altra un accordo che garantisce alla Chiesa la salvaguardia dei suoi diritti fondamentali.[...]Una circostanza non trascurabile da valutare inoltre è il costo delle due operazioni per lo Stato italiano. Premesso che non è facile fare una stima esatta del denaro che Ministeri ed Enti Locali erogano annualmente a favore

della Chiesa Romana e delle sue istituzioni, il settimanale *Il Mondo* (n.48 del 28.11.83) parla di una cifra di circa mille miliardi di lire, questo importo però non tiene conto assolutamente delle esenzioni fiscali di cui godono gli enti ecclesiastici: se si potesse calcolare e tenere conto del mancato introito nelle casse dello Stato, certamente la cifra più sopra riportata sarebbe di gran lunga maggiore (su questo vedi *Il Testimonio* n.3 pag.30). Mentre è noto che le Intese con le Chiese valdesi hanno comportato per lo Stato un risparmio di £.7.754,75. Sia ben chiaro che la nostra è un'opposizione di principio e saremmo contro i privilegi del Concordato anche se non comportassero alcun costo per lo Stato; ci sia concesso però sottolineare anche questa sua prerogativa, che crediamo non sia poi così secondaria per il contribuente italiano. C'è infine da non dimenticare l'aspetto critico che le Intese con il loro contenuto rappresentano rispetto al Concordato. Il lettore non disattento, che abbia avuto la pazienza di leggere i due testi, non si sarà certo lasciato sfuggire la differenza di fondo che li divide: da una parte una Chiesa che reclama la sua 'fetta' di potere, dall'altra una Chiesa che non chiede altro che la libertà di esercitare il suo ministero. Dobbiamo sottolineare particolarmente il contributo che le Intese valdesi portano ad una corretta impostazione dei rapporti fra Chiesa e Stato. Mi sembra che esse abbiano anche un carattere di testimonianza da non sottovalutare; il tipo di chiesa costantiniana che emerge dalla lettura del Concordato è ben diverso dal tipo di Chiesa che le Intese rivelano. Ed è lungo questa prospettiva che i nostri fratelli disorientati dal modo con cui Concordato ed Intese valdesi sono state presentate da stampa e televisione possono distinguere correttamente i due istituti e valutarli con esattezza per quello che effettivamente sono (e non per quello che vogliono farceli apparire).(22)

Sulla stessa linea l'intervento del pastore Alfredo Sonelli che riprende e sottolinea il tema della diversità delle due intese. "Ha suscitato l'ilarità del Presidente Craxi l'art.3 che chiede la *cancellazione dallo stato di previsione della spesa dello Stato* per la somma di £.7.754,75 centesimi annua che ancora

veniva data con riferimento al *regio biglietto del 29 aprile 1843*. Ma il rifiuto di sovvenzioni statali non si ferma a questa richiesta simbolica. Ben quattro volte è ripetuta la frase *a carico degli organi ecclesiastici competenti*: per l'assistenza spirituale negli Istituti di cura e di riposo (art.6), negli ospedali evangelici (art. 7), negli Istituti penitenziari (art.8), nelle scuole (art. 10), nell'esercito (art. 5). Per quanto riguarda l'insegnamento della religione nelle scuole è abbastanza visibile la contrapposizione degli art. 9, nel quale la Tavola valdese afferma il principio che *l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono specifica competenza delle famiglie e delle chiese*, e l'art. 10, nel quale, non la Tavola valdese, ma la *Repubblica italiana*, dichiara apertamente la sua volontà di mantenere l'insegnamento religioso nelle scuole. Alla Tavola valdese non rimaneva altro che dichiarare che, qualora questo insegnamento fosse richiesto da famiglie o da studenti, la Chiesa ne avrebbe sostenuto l'onere finanziario".(23)

6. Sorpreso e un po' amareggiato

Non mancano le prime posizioni contrastanti con le linee ufficiali espresse dal settimanale *La Luce*, che, come si è visto, evidenziano i punti critici dell'Intesa. E' il caso di Gianni Rostan, membro della Tavola valdese, che afferma di essere rimasto un po' amareggiato per il modo con il quale *La Luce* ha presentato la soluzione della trattativa dell'Intesa. (24) Nel suo pezzo Rostan disapprova il titolo dell'articolo (25) che è troppo telegrafico ed evidenzia i lati negativi, perché "l'aver ottenuto il 99 per cento di quello che si voleva non è neanche una vittoria, è un miracolo".(26) L'articolo continua con il mettere in evidenza "l'aiuto prezioso [...] dato da un fratello in fede che, per scelta vocazionale, si trova in una certa posizione in un partito politico [...] perché non dirlo? Ma guarda caso, il suo nome compare solo due volte in tutto questo numero del giornale, ed è associato ad ingiurie di dubbio(o pessimo) gusto".(27)

Da questo emerge come, a meno di un mese dalla stipula del nuovo Concordato e dell'Intesa valdese e metodista, già si delineano posizioni anche diverse all'interno del mondo protestante italiano (28). Cominciano anche ad essere organizzati convegni ed uno dei primi è quello di Roma, promosso dal *Comitato per l'attuazione della Costituzione nella scuola* e dal CGD, al quale aderiscono anche le Chiese valdesi e metodiste di Roma e la rivista *Com-Nuovi Tempi*. Nel corso del Convegno si ribadisce la piena validità del principio dell'autonomia nei confronti dello Stato, in particolar modo per quanto riguarda la sfera finanziaria, sancito dall'Intesa valdese e metodista per quanto concerne l'IRC, posizione che sembra condivisa anche da molti cattolici. Il professor Ezio Ponso, presente in rappresentanza della comunità valdese di Roma, sottolinea infatti che l'Intesa prevede che gli oneri finanziari siano a carico degli organi ecclesiastici competenti e che, per coloro che ne facciano esplicita richiesta, l'IRC si svolga fuori dall'orario scolastico e dai programmi ministeriali. Questo punto è stato molto dibattuto e da più parti si è rilevato il carattere di ambiguità del nuovo Concordato, che prevede la facoltatività dell'IRC, ma lo mantiene a carico dello Stato. "In questo modo" afferma Ponso riprendendo una dichiarazione del pastore Giampiccoli "lo Stato perde l'occasione di diventare autonomo nei confronti della Chiesa"(29).

Tra i numerosi esponenti politici presenti al dibattito vi è anche l'on. Pietro Ingrao, che suggerisce una mobilitazione che abbia come obiettivo l'abrogazione della legge del 1928 ed apra un confronto con il mondo cattolico.

La Luce dedica un'intera pagina (30) ad un convegno provinciale, svoltosi a Torino nei giorni 30-31 marzo, dal titolo *Religione e scuola elementare*, nel quale laici e cattolici (31) si sono confrontati sullo specifico religioso dei nuovi programmi e sulla facoltatività dell'IRC.

Stessa attenzione per un congresso di diritto ecclesiastico sul tema *Concordato e Costituzione: Gli accordi di Villa Madama e l'Intesa valdo-metodista*, dal quale emergono aspre critiche all'Intesa da parte del "laico" G. Casuscelli. "L'ultima

relazione di G. Casuscelli, riguardava l'Intesa [...] questo oratore ha finito per demolire, nel nome di una rigorosa, addirittura forviante, laicità l'intero nostro testo. Innanzitutto l'analisi sulla natura dell'Intesa (accordo di diritto interno o esterno) che si è conclusa con l'asserzione che si tratta di diritto esterno, si è basata su vari punti, tra cui l'iter di redazione seguito, ma ha tralasciato invece l'esame del dettato costituzionale, e quindi non ne ha motivato il superamento. Scendendo nel superamento delle affermazioni di principio, che a suo dire possono stare solo all'interno dell'ordinamento confessionale, e quindi ogni riferimento ad esse, quali ad esempio, la rinuncia all'assegno perpetuo di mantenimento del culto. Inoltre l'oratore sosteneva che molti articoli dell'Intesa costituiscono norme in *re aliena* (in campo altrui, *n.d.r.*): tra queste, la rinuncia alla tutela penale, la rinuncia a porre l'onere per l'assistenza spirituale agli ammalati sull'ente ospedaliero, la specificazione sul diritto di esonero dall'istruzione religiosa nelle scuole, in quanto non è diretta solo ai fedeli della confessione stipulante".(32)

Il 2 maggio il direttore de *La Luce* Franco Giampiccoli tiene una conferenza sul tema *L'Intesa fra lo Stato e le Chiese evangeliche: un'alternativa al Concordato* (33). Successivamente lo stesso Giampiccoli, insieme a Bruno Bellion e Sergio Ribet, interviene ad una tavola rotonda a Pinerolo, organizzata dalla FGEI-Valli, per parlare dell'Intesa.(34)

Il dibattito continua, il prof. Paolo Ricca, docente alla Facoltà valdese di teologia, esprime il suo rammarico, non tanto per l'Intesa in se stessa ed i suoi contenuti, quanto per i modi ed i tempi nei quali essa è stata stipulata.(35)

Gli risponde, sempre sulle colonne de *La Luce*, Renato Maiocchi, uno dei curatori della rubrica televisiva *Protestantissimo*. "Che cosa voleva Ricca ?" si domanda. "Un gesto, un segno con cui dire: ci dissociamo non dall'Intesa, ma dal suo contesto politico". Maiocchi inoltre si chiede se questo segno sarebbe stato chiaro, comprensibile o non piuttosto un gesto fine a se stesso, che non intende cambiare i fatti, ma solo connotarne l'atteggiamento di fronte ad essi. Come dire: fir-

meremo, sì, perché questa Intesa ci sta bene, ma non adesso, perché vogliamo essere fuori da questo clima di Concordato e ribadire che non vi siete comportati bene, né moralmente, né politicamente”. Per Maiocchi tutto questo è completamente privo di senso politico e corrisponde alla tentazione, evidentemente non del tutto estirpata, di separare artificialmente la coerenza evangelica dalla dimensione politica in cui tale coerenza va vissuta ed incarnata. Fa notare, inoltre, che l’Intesa, prima di tutto, è uno strumento per abrogare le leggi fasciste del 1929, e questo risultato è troppo importante per metterlo in forse a causa del clima politico sfavorevole nel quale s’inquadra. “Qui si dimentica la fragilità e la mutevolezza del clima del nostro Paese; chi si sarebbe potuto prendere la responsabilità di rifiutarsi di firmare, dopo le così complesse vicende seguite in questi anni dalla trattativa per l’Intesa ?(36)

Non tutti gli evangelici sono però sulla stessa lunghezza d’onda, come si può notare leggendo alcune righe sulla rivista del servizio informazioni dell’*Alleanza Evangelica Italiana*, che definisce sconcertante la presentazione dell’Intesa insieme al Concordato, “come se si trattasse di documenti paralleli o quanto meno simili. Un altro elemento di sconcerto si ravvisa nel fatto che i Valdo-metodisti mentre si sono visti riconoscere un sacrosanto diritto costituzionale, si sono paradossalmente trovati in una posizione di privilegio rispetto ad altre minoranze religiose, per altro numericamente più consistenti, per le quali valgono ancora le leggi sui culti ammessi. Si fa sempre quindi più necessaria l’abrogazione della legge n.1159 del 1929 e la conseguente emanazione di una nuova disciplina di carattere generale che seppellisca definitivamente e per tutti [...] quelle norme discriminatorie”.(37)

7. Un avvenimento storico

“Comunico l’esito della votazione: sono presenti 330, votanti 320, astenuti 10, voti favorevoli 302, voti contrari 18. La

Camera approva". Così alle ore 20,00 di martedì 10 luglio, il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giuseppe Azzaro, conclude la discussione sul d.d.l. n. 1356 (*Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese*). (38) L'Intesa è finalmente approvata.

Il d.d.l., presentato dal Presidente del Consiglio alla Camera, in data 1° marzo, era stato esaminato dalla Commissione Affari Costituzionali nelle sedute del 31 maggio e del 6 giugno. In tale circostanza pareri favorevoli erano stati espressi dall'on. Silvano Labriola del PSI e presidente della Commissione stessa e dall'on. Carlo Fusaro del PRI. Parere favorevole anche del DC on. Fiorentino Sullo, sia pure con qualche perplessità sull'art. 4 che si riferisce alla tutela penale. Il MSI aveva invece sollevato una questione giuridica, ritenendo che lo Stato potesse modificare la legge relativa all'Intesa. Comunque secondo il relatore DC on. Giovanni Galloni " Il Parlamento può dunque approvare o respingere, ma non può varare una legge in contrasto con le Intese". (39) Con l'astensione missina, il d.d.l. viene dunque approvato dalla Commissione ed esaminato dalla Camera dei deputati nei giorni 9 e 10 luglio. Alla fine risultano favorevoli DC, PCI, PSI, PRI, PSDI, PLI, PDUP, DP, astenuti i missini, assenti i radicali che giustificano così la loro assenza, per bocca dell'on. Mellini : "...nel caso in esame si è voluta sancire la simultaneità dell'accordo con la Tavola valdese e della restaurazione del Concordato fascista voluta dal Presidente Craxi. A fronte delle varie forme di discriminazione attuate dallo Stato nei confronti di culti minori, si è poi registrato un atteggiamento della Tavola valdese che è sfociato in una intesa che non è nient'altro che una deteriore realizzazione del principio concordatario . L'Intesa presenta, per altro, un carattere di unicità rispetto alle intese con gli altri culti, e si caratterizza come una sorta di alibi rispetto al Concordato firmato con la Chiesa cattolica. L'Intesa con la Tavola valdese ha in sé, quindi, un profondo carattere di ambiguità, reso più rigido dal principio che si è dovuto affermare, della inemendabilità del disegno di legge che la recepisce. Per questi motivi il gruppo radicale non voterà il

disegno di legge che è, lo ribadisco, una succedanea affermazione del principio neo-concordatario sul quale la mia parte politica è profondamente critica”.(40) *La Luce* del 20 luglio riporta parte del dibattito parlamentare, compreso l'intervento del valdese on. Valdo Spini, che si esprime in modo inequivocabile sulle perplessità espresse da taluni deputati.

“Con l’approvazione da parte delle Camere del d.d.l. in esame si darà per la prima volta attuazione dell’art.8 della Costituzione e si abroga, per la parte relativa alle Chiese valdesi e metodiste, la legislazione fascista sui culti ammessi del 1930.[...] Il fatto poi che la Camera deliberi su questa materia mentre è ancora *in itinere* la procedura relativa al Concordato con la Chiesa cattolica, dimostra che non vi è alcuna subordinazione della prima materia rispetto alla seconda. [...] Non concordo con quanto asserito dal relatore Galloni: se infatti si istituisse l’insegnamento obbligatorio di storia delle religioni ciò potrebbe incidere sul principio garantito dell’art. 9, per quanto riguarda gli studenti di religione valdese e metodista. Ricordo che il Parlamento si trova di fronte ad un disegno di legge di approvazione di un’intesa: si tratta di una procedura corretta, rispettosa delle competenze di quest’ultimo, che differisce dal Concordato. Il Concordato è un trattato internazionale, a differenza delle intese con le altre confessioni religiose. In definitiva il provvedimento in esame rappresenta un atto di giustizia nei confronti delle chiese valdesi e metodiste; ed auspico che, dopo la Camera, anche il Senato sia altrettanto celere, affinché il disegno di legge divenga legge quanto prima”.(41)

Successivamente in data 12 agosto viene approvato dal Senato, a maggioranza, il d.d.l. n. 846 *Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese*, con parere favorevole dei Senatori Franza (PSDI), Gozzini e Enriquez Angnoletti (Sin. Ind.), Chiarante (PCI), Ferrara Salute (PRI), Mancino (DC), Scevarelli (PSI), Palumbo (PLI). Al termine della votazione il Presidente del Senato, Cossiga, pronuncia il seguente discorso: “Signori Senatori, il voto che il Senato della Repubblica ha ora espres-

so, con tanta larghezza di suffragi, ritengo sia uno di quegli avvenimenti per cui sia dato al Presidente del Senato di rivolgere la parola all'Assemblea. Con esso si conclude infatti l'iter di approvazione della legge che regola i rapporti tra lo Stato e le Chiese valdese e metodista, sulla base degli accordi stipulati il 21 febbraio 1984 tra il Governo della Repubblica e la Tavola che queste due Chiese rappresenta.

E' questo un avvenimento storico per la vita costituzionale del nostro paese e insieme per le Chiese valdese e metodista d'Italia. E' la prima volta infatti che si trovano applicate le disposizioni dell'articolo 8 della Costituzione, volte a garantire la libertà delle confessioni religiose, concepita non solo come diritto dei cittadini a professare liberamente un credo religioso, ma come diritto delle confessioni di organizzarsi autonomamente sul piano istituzionale, secondo i loro statuti. Garanzia che si realizza con il nuovo e moderno strumento delle intese, che così spazza via il vecchio e logoro armamentario proprio del concetto semigiurisdizionalista ed insieme semiconfessionale dei culti "ammessi", che ha per tanto tempo aduggiato e compromesso il libero sviluppo delle confessioni acattoliche.

E' un avvenimento storico, soprattutto perché esso, consacrandolo con formale solennità la piena positiva libertà religiosa dei cittadini italiani valdesi e metodisti, segna, sul piano istituzionale e politico, quasi un atto di riparazione nei confronti di una Chiesa, la più antica chiesa riformata d'Europa, che nel corso della sua storia ha conosciuto lunghi ed oscuri periodi di persecuzioni dolorose ed ingiuste ad opera di Governi arcigni ed intolleranti, prima di ottenere - e a ciò si giunse solo molto tardi, nel 1848, con l'atto di emancipazione posto in essere da re Carlo Alberto sull'onda del moto generale delle riforme che investì il Piemonte in quegli anni per opera di uomini quali d'Azeglio, Cavour, Gioberti, Cesare Balbo, che la questione valdese bene intesero come questione di libertà e questione nazionale - il riconoscimento delle piene libertà civili e politiche, anche se non con la pienezza della libertà di coscienza e di culto. Ci ralleghiamo tutti di questo

avvenimento, mentre auspichiamo che l'illuminato disegno di libertà delineato dall'articolo 8 della Costituzione trovi integrale completamento con il riconoscimento a tutte le altre comunità e confessioni religiose degli stessi diritti che oggi vengono riconosciuti alla Tavola che rappresenta le Chiese valdese e metodista. Ce ne rallegriamo tutti, credenti e non credenti, convinti come siamo che gli uomini del nostro tempo diventino ogni giorno di più consapevoli dell'esigenza di riaffermare i valori nei quali più immediatamente si esprime la dignità della condizione umana.

Fondamentale tra questi, come quella che attiene all'esplicazione delle più alte idealità dello spirito, è la libertà religiosa. Perciò, come giustamente ammoniva Francesco Ruffini, di fronte ai valori religiosi *lo Stato moderno non può conoscere tolleranza, ma solamente libertà: poiché quella suona concessione graziosa dello Stato al cittadino, questa invece diritto del cittadino verso lo Stato.*

Ora la religione è appunto un campo in cui lo Stato nulla può dare, ed il cittadino invece tutto pretendere. Sicché può ben dirsi che da oggi tutti, credenti e non credenti, cristiani cattolici e cristiani riformati e protestanti, siamo tutti più liberi.

Mi permettano i signori Senatori un ricordo personale: tra gli atti della mia vita politica ed amministrativa che ricordo con maggiore orgoglio vi è lo scambio di lettere nel 1976 tra il Moderatore della Tavola valdese e l'allora Ministro degli interni, da cui presero avvio quelle trattative che oggi trovano consacrazione nell'approvazione di questi accordi. Con questo spirito rivolgo un cordiale saluto ai rappresentanti delle Chiese valdese e metodista ed al Moderatore della Tavola valdese, qui presente, da libero cittadino a liberi cittadini, con l'augurio che la loro attività produca per la società civile frutti di libertà, di civile progresso, di concordia e di pace."(vivi e generali applausi). (42)

Immediata è la risposta della Tavola valdese che per bocca del Moderatore Bouchard esprime la propria soddisfazione "per la conclusione di questo voto al Senato, e anche per il

livello molto elevato del dibattito”, osservando che “anziché soffermarsi sulla riparazione dei danni da noi sofferti in passato il dibattito al Senato ha puntato molto nettamente sulla forma più che sui contenuti di quel contributo che noi possiamo dare, come confessione religiosa, nel contesto democratico della vita del paese” e che “il dibattito ha riconosciuto la correttezza delle procedure di un’Intesa che è un accordo di separazione e non un concordato, cioè una separazione fra Chiesa e Stato in cui Chiesa e Stato non si ignorano, ma distinguono con grande accuratezza i reciproci campi d’azione ed i reciproci diritti”. Il Senato, ha osservato ancora il Moderatore, “ha riconosciuto che la legge non è emendabile se non mediante una nuova trattativa ed una nuova intesa, perché la formulazione pattizia è tale da escludere interferenze di una parte sull’altra”. Ed ha concluso: “Mi ha fatto anche molto piacere che in aula sia stato ricordato quanto affermavo a nome della Tavola valdese il 21 febbraio, al momento della firma, e cioè che questa Intesa non è la prima. Altre comunità religiose, altre chiese evangeliche attendono: mi sembra di aver colto nel Senato una grande disponibilità a realizzarle. Se storicamente siamo i primi, non vorremmo essere noi privilegiati nell’uso di un diritto di libertà che è garantito a tutti”. (43)

Anche il pastore Sergio Aquilante, Presidente dell’OPCEMI (44), rilascia all’agenzia *Nev* la seguente dichiarazione: “Al di là dei riflessi immediati e positivi che l’approvazione dell’Intesa ha per noi metodisti e valdesi, ritengo che essa sia importante per tutti: ora possiamo essere presenti liberamente come uno degli elementi costitutivi della nostra società, a fianco degli altri e su una base di parità. Potremo per esempio mostrare concretamente nei fatti che cosa intendiamo per assistenza spirituale ai militari, o negli ospedali e nelle carceri, secondo il nostro modo proprio di essere, di agire, di testimoniare l’Evangelo. Lo stesso vale per la celebrazione del matrimonio e per la scuola. Ci saranno molte occasioni per scoprire, e forse apprezzare, questa nostra diversità che si pone come contributo per la costruzione di una società più

aperta, più pluralista e, in questo senso, più democratica.” Sottolinea inoltre “l’importanza di quella singolare disposizione contenuta nell’art. 20 dell’Intesa, che prevede che dopo dieci anni le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente Intesa. Abbiamo chiesto questa possibilità di revisione perché, a nostro avviso, in democrazia, non ci sono sintesi definitive, ogni decisione è permanentemente reversibile. Questa disposizione è perciò per noi un modo di tradurre nella vita della società la nostra convinzione di fede per la quale la chiesa deve rispondere costantemente all’esigenza evangelica della nuova nascita, che comporta un rinnovamento profondo delle sue strutture e della sua stessa vita”. (45) L’11 agosto l’Intesa diventa legge, la n. 449.

8. Il Sinodo valdese di fronte all’Intesa

Ci si avvia così verso il primo Sinodo valdo-metodista che vede, dopo quasi quarant’anni d’attesa, applicato l’art. 8 della Costituzione. Il Sinodo dovrà comunque prendere atto di alcune modifiche introdotte all’ultimo momento al testo, su richiesta governativa, per chiarire alcuni punti che potevano dar luogo a difficoltà d’attuazione.

Il Sinodo approva l’operato della Tavola affermando che esso “ritiene che la stipulazione dell’Intesa e la promulgazione della conseguente legge rappresenti la prima attuazione della normativa costituzionale in materia e che, pertanto, l’Intesa, superando la legislazione precedente, discriminante e repressiva, rappresenti per il nostro Paese l’introduzione, nell’ordinamento giuridico, di una nuova prospettiva in materia di rapporti Stato-chiese. Il Sinodo, ritenendo che la Tavola valdese abbia correttamente applicato i mandati sinodali (atti 12, Sinodo ’81; 23, Sinodo ’82; 18, Sinodo ’83), ne approva l’operato ed allega alla presente il testo firmato il 21 Febbraio 1984.”(46)

Per quanto concerne l’IRC nella scuola, il Sinodo sottolinea due aspetti e cioè che la facoltatività deve attuarsi in

maniera “non discriminante” e che desta preoccupazione la possibilità di introduzione nella scuola di un insegnamento specifico di cultura religiosa, considerandolo materia obbligatoria, ed esprime la seguente mozione:

“Il Sinodo:

1. preso atto che con la revisione dei Patti Lateranensi la Repubblica Italiana continuerà ad assicurare nelle scuole pubbliche l’insegnamento religioso cattolico e che per tale insegnamento è stato sancito il principio della facoltatività, ritiene che il modo più efficace per non discriminare (secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’Intesa nonché dell’art. 9 del nuovo testo concordatario) gli alunni che non intendono avvalersi di tale insegnamento, consista nel collocarlo all’inizio o al termine delle lezioni;

2. rilevando l’esistenza di aspetti culturali nei fenomeni religiosi che non possono essere ignorati dalla scuola, ritiene che il loro studio debba avvenire nel quadro delle discipline interessate da tali aspetti e non con la istituzione di un apposito insegnamento che ridurrebbe oggettivamente la libertà di studio e di dibattito sul fatto religioso. Qualora invece le riforme concernenti i diversi ordini della scuola pubblica si orientino verso l’istituzione di un insegnamento di cultura religiosa in un’ora a se stante, il Sinodo ritiene che per l’estrema delicatezza di questa materia, l’acquisito principio della facoltatività in materia di insegnamento religioso debba ricomprendere tale ora di cultura religiosa”. (47)

Il Sinodo mette inoltre in rilievo la discrepanza fra la posizione del nuovo Concordato che abolisce la religione di Stato, pur rimanendo in vigore la legge del 1928 che sancisce che la religione cattolica è nella scuola elementare “fondamento e coronamento” e condanna il perdurare di privilegi per la Chiesa cattolica. “Il Sinodo preso atto che nel protocollo aggiuntivo alla revisione dei Patti Lateranensi il cattolicesimo non è più considerato come religione di Stato, considerando che al tempo stesso è tuttavia vigente il R.D. del 1928 sulle scuole elementari che vuole all’art. 27 che l’insegnamento religioso cattolico sia *fondamento e coronamento di tutta*

l'opera educativa, appoggia l'iniziativa di un gruppo di genitori di Roma che hanno promosso il procedimento che ha portato al sollevamento della eccezione di incostituzionalità della norma predetta; lamenta il fatto che analoghe eccezioni sollevate in precedenza non abbiano ancora ricevuto risposta da parte della Corte costituzionale a distanza di tre anni; ritiene, analogamente a quanto sostenuto dalla Commissione ministeriale che ha elaborato la proposta di nuovi programmi, che debbano essere ridefinite con apposita legge le finalità del predetto ordine di scuola, in modo da superare la precedente ispirazione confessionale." (48)

"Il Sinodo riafferma che il sistema concordatario resta, per la sua stessa natura, un sistema che contraddice i principi di uguaglianza e di libertà delle confessioni religiose sanciti nell'art. 8 della Costituzione, determinando oggettivamente il perdurare di situazioni di privilegio confessionale, contestate anche da un crescente numero di cattolici; pur ritenendo che i mutamenti intervenuti quest'anno nel nostro Paese in materia di rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica contengono alcuni aspetti positivi (ad esempio la caduta del principio della religione di Stato), rileva in particolare che nella nuova configurazione di questi rapporti sono presenti un'assunzione, da parte dello Stato, di valori confessionali nelle "finalità della scuola", ed un impegno di collaborazione alla "promozione dell'uomo e del bene del Paese" che esulano dall'ambito di una semplice regolamentazione di reciproci rapporti giuridici; evidenzia inoltre il fatto che non sono state tratte tutte le conseguenze della caduta del principio della religione di Stato, dal momento che, tra l'altro, viene mantenuto l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche a spese dello Stato e persiste l'inserimento negli organici dello Stato degli operatori incaricati della cappellania negli ospedali nelle carceri e presso le Forze armate." (49)

Anche su *La Luce* vi è un'ampia documentazione su questo tema nodale affrontato al Sinodo e Bruno Rostagno sottolinea come sia specifica competenza delle famiglie e delle Chiese dare una formazione religiosa ai ragazzi e pertanto,

restando in vigore il Concordato, non si fa che mantenere una situazione, che definisce, “confusa”. (50)

Nello stesso numero del settimanale viene anche pubblicato un facsimile di domanda per coloro che vogliono non avvalersi per i propri figli dell’IRC in base alla Legge 449. (51)

9. La Caporetto battista

Anche le Chiese battiste hanno quest’anno la loro assemblea generale (52) alla quale il Comitato Esecutivo (53) giunge con la proposta di avviare immediatamente l’Intesa con lo Stato. Nel numero di giugno *Il Testimonio* aveva infatti pubblicato un articolo redazionale con le principali tappe di preparazione a quest’atto, che prendeva l’avvio da una lettera dell’On. Gonnella all’Unione Battista perché nominasse i membri che avrebbero dovuto trattare l’Intesa con i rappresentanti dello Stato, da gennaio 1977, attraverso le varie delibere assembleari fino al documento del CE. (54)

Ma l’Assemblea non approva la mozione del CE e prende tempo, con una votazione “rocambolosa”, come sottolinea il direttore del *Il Testimonio* nel suo fondo *La Caporetto Battista*. “La passata doveva essere l’Assemblea battista che avrebbe dovuto approvare il testo definitivo delle Intese con lo Stato italiano. Se ne era discusso per mesi e varie agenzie di stampa, fra le quali la nostra *Nev*, aveva parlato di inizio imminente delle trattative. Tutto lasciava intendere che ormai gli atti di ben tre assemblee fossero più che sufficienti per ritenere conclusa ogni discussione sul da farsi. Il problema era, semmai, valutare qualche eventuale modifica al testo, che in pratica ricalcava nelle sue linee essenziali quello valdese e metodista. Non c’era dubbio sulla inoppugnabilità degli atti assembleari. [...] Dunque tutto era pronto, mancava il sì definitivo al testo ed anche per i battisti italiani sarebbe iniziato questo primo storico confronto con lo Stato italiano. Ed invece è accaduto l’incredibile, la XXVIII Assemblea ha “partorito” un atto che non solo sconfessa ben tre Assemblee, ma

anche dichiara palesemente la propria sfiducia al CE uscente". (55)

L'atto assembleare a cui il direttore si riferisce è il seguente. "L'Assemblea Generale considerata l'importanza delle Intese e la limitatezza del tempo disponibile, delibera che il CE indica un'Assemblea straordinaria entro giugno 1985 e raccomanda alle Chiese di studiare la questione e dare mandati chiari ai propri delegati". (56)

10. L'ora di quale religione?

Il dibattito continua e si accentra particolarmente sul tema dell'IRC nella scuola. Già nell'ultimo numero de *La Luce* di settembre, Jean Jacques Peyronel, nel suo articolo, riporta la circolare del Collegio dei docenti di una scuola media di Torre Pellice nella quale si dice fra l'altro che "L'ora di religione ed il suo insegnamento non sarà [...] un qualcosa di confessionale ed ideologico staccato dal contesto delle altre materie scolastiche, bensì una fonte di studio aperta a tutti e inserita in modo coerente nello spirito dei nuovi programmi e nelle tematiche formative della scuola media. [...] Pertanto si parlerà di storia delle religioni con riferimento al : buddismo, ebraismo, induismo, islamismo, egizianesimo, Riforma, Controriforma". (57) Nell'articolo Peyronel esprime il dubbio che tali iniziative siano, prima di tutto, non conformi alla legislazione vigente che prevede specificatamente l'insegnamento della religione cattolica, dubbio che, sottolinea, investe anche la Presidenza della CEI, che teme una dequalificazione dell'ora tradizionale di religione. Si cerca arbitrariamente di convincersi della indispensabilità dell'IRC e oltre tutto si modificano dei programmi che solo il Ministero può autorizzare a cambiare. (58)

Frattanto sul settimanale *Com-Nuovi tempi*, il cattolico di base Gian Gabriele Vertova si domanda perché non si possa prendere in considerazione l'idea di creare Istituti superiori statali di *Scienze religiose* con docenti di confessioni e

“opzioni filosofiche” diverse, per garantire un reale pluralismo e obiettività .(59) Nei successivi numeri vi è un’intervista al Direttore de *La Luce*, Franco Giampiccoli e una all’on. Valdo Spini e a Michele Serra del PSI. Luca Negro chiede, fra l’altro, a Giampiccoli come vede il fatto che l’art. 9 del Concordato stabilisce il diritto di *avvalersi o non avvalersi*, mentre nell’art. 9 delle *Intesa valdo-metodista* si afferma solo il “diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso” e conclude la lunga domanda: “Insomma, su questo punto il Concordato sembra molto più avanzato dell’*Intesa*, tanto che il quotidiano *La Repubblica* (5 settembre 1984) ha parlato, a proposito di quest’ultima, di *marcia indietro*”.(60)

Giampiccoli precisa: “A *La Repubblica* ha risposto, il 12 settembre, il Moderatore della Tavola valdese, Giorgio Bouchard, evidenziando il contesto in cui è emersa la formulazione dell’*Intesa*: si era alla fine degli anni ’70, in un momento in cui era già comparsa la prima bozza di revisione del Concordato, che parlava di una possibilità di avvalersi o meno dell’insegnamento religioso; tutte le bozze successive hanno poi accantonato questa possibilità. Quindi in quel momento parlare di una facoltatività dell’ora di religione non era pensabile, e del resto sarebbe stato qualcosa di estraneo al nostro ambito e alle nostre competenze. Quello che ha interessato in quel periodo a Valdesi e Metodisti, è stato garantirsi la possibilità di essere effettivamente esclusi dall’insegnamento e dalle pratiche cattoliche che, come sappiamo, continuano ad essere pesantemente presenti in tutti gli ordini di scuole”. (61)

L’on. Spini, in merito all’IRC, vuole invece puntualizzare la sua posizione, non solo come politico e credente valdese, ma anche come genitore. “La problematica dell’insegnamento della religione lo affronto come genitore, oltre che come politico. Mia figlia ha avuto l’esonero, ma so anche che molti miei amici laici, comunisti o socialisti, dicono o che non avevano i moduli o che non sono arrivati in tempo per chiedere l’esonero(senza sapere che non esistono limiti di tempo). Questi genitori, con il nuovo accordo concordatario, dovranno

dire più chiaramente sì o no all'insegnamento religioso nelle scuole. Fino ad ora chi ha fatto una propaganda attiva per l'esonero sono stati i protestanti e gli ebrei. Penso e spero che con queste possibilità si metta in moto una campagna perché si dimostri che non solo si è contrari a che la chiesa cattolica possa usufruire di questa possibilità ma che si riesca anche a suscitare una reazione democratica: che una buona parte dei cittadini chiedano l'esonero. Anche nella scuola materna un genitore può dire al figlio di allontanarsi".(62)

Un interessante trafiletto compare su *La Luce* del 2 novembre, nel quale si riportano numerose situazioni limite che si manifestano in vari provveditorati e scuole d'Italia, ricavate da numerose lettere arrivate al giornale: "La lettera segnala, in particolare, e riporta in fotocopia dalla Gazzetta Ufficiale, gli articoli 9 e 10 della legge. I pastori Benecchi e Colucci avranno prossimamente un incontro col provveditore a cui la lettera è stata inviata per conoscenza. A Vercelli un gruppo di genitori ha inviato una lettera aperta al provveditore agli studi commentando l'avviso esposto in una media statale della città. *Ore 11. Inaugurazione anno scolastico, al termine rientro a casa. (Chi per motivi religiosi non aderisce rimane in aula).* La lettera pone al provveditorato una serie di domande: *Può un ragazzo, anche di terza media, decidere con serenità se andare o no a messa e se sa egli esplicitare al docente le motivazioni, religiose e non, senza un certo qual timore reverenziale? Ma di più: qual è il valore educativo di questo momento? Non è esso controproducente per i ragazzi e irrispettoso della laicità dello Stato e delle famiglie che scelgono una scuola non confessionale? E si tutela la libertà di coscienza di tutti con la decisione del rimanere in aula? Anche se il nostro Concordato non è ancora in vigore, non avendolo ancora ratificato la Camera dei Deputati, non ha già delle indicazioni chiare e sufficienti per un diverso e più moderno rapporto tra Stato e Chiesa?* A Castiglioncello un genitore ha chiesto che la preside di una scuola media di Rosignano Solvay mettesse per iscritto il rifiuto di porre l'ora di religione alla prima o all'ultima ora, cosa che la preside ha fatto adducendo *motivi prioritari impellenti che possono essere*

compresi tra le esigenze didattiche e quelle di avere insegnanti in comune con le altre scuole. Avendo ricevuto verbalmente diverse altre motivazioni riguardo all'impossibilità di cambiare l'orario definitivo (tra cui il non avere ricevuto disposizioni in merito alla legge citata), il genitore ha fatto ricorso al provveditore di Livorno. A Torino il direttore didattico di una scuola elementare risponde ai genitori che fanno domanda di esonero con una lettera in cui è detto: In riferimento alla Vs. dichiarazione riguardo all'esonero dall'istruzione religiosa per vostro/a figlio/a, prendo atto della Vs. volontà anche in base alla più recente normativa in argomento e cioè la legge 449 dell'11.8.84. E conclude: Ho provveduto a dare disposizioni per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto di vostro/a figlio/a nel corso del Collegio Docenti del 3.9.1984".(63)

Nello stesso numero sono riportate anche due lettere, che segnalano situazioni di contrasti con l'ente scolastico in riferimento all'IRC. (64)

11. Le modalità

Nelle pagine precedenti accennavo ad alcune modifiche apportate all'ultimo momento al testo dell'*Intesa* rispetto a quello approvato dal Sinodo valdese e recepito dalla Commissione mista. Il testo attuale dell'art. 10 risulta perciò: "La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti".

Il testo precedente prevedeva invece che eventuali richieste fossero soddisfatte svolgendosi "nel quadro dell'agibilità

scolastica”, vale a dire con un inquadramento certamente più occasionale, mentre l’attuale parla di “modalità” da concordare con le autorità scolastiche. Perciò si prevede una presenza protestante non più occasionale e che potrebbe essere considerata un vero e proprio corso completo sul *protestantesimo*.

“E’ stato un regalo che il legislatore ha fatto alle Chiese valdesi e metodiste. Ma ora si deve accettare questo regalo, o dire: *no, grazie ?*”, si domanda il redattore di *Nev* e continua “Qui vi sono due posizioni diverse: molti vedono soprattutto il pericolo che, nonostante le migliori intenzioni di partenza, si finisca per accettare di svolgere nella scuola pubblica dei veri e propri corsi di *religione protestante* che dal di fuori sarebbero visti come corsi a carattere confessionale: cioè l’esatto parallelo dei corsi di religione cattolica previsti dal Concordato. Certo, una differenza ci sarebbe, e non secondaria, cioè che questi corsi sarebbero comunque a carico delle chiese interessate, e avrebbero quindi, per forza di cose, una diffusione limitata. Tuttavia, pensano molti, in questo modo si verrebbe a contraddire la stessa affermazione di principio, contenuta nell’*Intesa*, che non è compito della scuola pubblica offrire corsi di religione confessionali. Altri invece sostengono che qualora si presentasse l’occasione che un gruppo di allievi, o preside, chiedessero a un pastore o a un altro rappresentante della chiesa di presentare con una certa ampiezza la storia o le dottrine del protestantesimo, tale possibilità dovrebbe essere accettata. Tanto più che, trattandosi di prestazioni gratuite, si tratterebbe pur sempre di situazioni eccezionali, che non cambierebbero la situazione di principio stabilita dall’*Intesa*” (65).

A proposito dell’art. 10 dell’*Intesa valdo-metodista* sul n.6 de *Il Testimonio*, il direttore scrive: “[...] E’ un punto oscuro che in parte cancella la presa di posizione dell’articolo precedente.[...] Si obietterà che ciò è solo una vaga possibilità, che in ogni caso non sarà a carico finanziario dello Stato e che nel primo caso si parla di *catechesi*, nel secondo di *cultura religiosa*. Ciò è vero, ma, siamo onesti fino in fondo, dobbiamo ammettere che è pur sempre un piccolo compromesso che

oscura tutto lo spirito dell' *Intesa*, riaffermando così il pieno valore e la piena convinzione che *l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese (art. 9)*. La formazione storico-culturale spetta alla scuola e ad i suoi insegnanti a ciò abilitati". (66) Frattanto continuano ad essere organizzati convegni e seminari. Al *Centro Ecumene* di Velletri viene organizzato dalla FCEI un convegno, dal 2 al 4 novembre, sul tema: *Gli evangelici di fronte all'ora di religione rinnovata*. (67) Dal Convegno emergono grosse perplessità sul cosiddetto *doppio binario* (68), sottolineando le possibilità offerte dall'art. 10 della legge 449/84, che viene ritenuto uno spazio importante da tenere in considerazione. Quest'anno si chiude con numerose perplessità, non ultima, la posizione oraria da dare all'IRC e le conseguenti palesi difficoltà dei capi d'Istituto in relazione ad essa .(69)

NOTE

- (1) Costituzione della Repubblica italiana, art.8. Si veda nota 16, p. XXXII.
- (2) *Cfr. Nev*, n.46 del 26/1/84, p.4.
- (3) *Com-Nuovi tempi*, n.1 del 1/1/84, p.14.
- (4) A. Mannucci,...*e l'Italia non diventò laica*, in *Il Testimonio*, n.1/84, p.2.
- (5) Mozione Cattabrin, in *Il Testimonio*, n.1/84, p.3.
- (6) G. Long, *Il via al nuovo Concordato*, in *La Luce*, n.5 del 3/2/84, pp. 1-2.
- (7) P. Gay, *Dibattiamo le linee del nuovo Concordato*, in *La Luce*, n.6 del 10/2/84, p.6.
- (8) Sintesi del dibattito parlamentare, in *La Luce*, n.6 del 10/2/84, p.7.
- (9) D. Gabrielli, *Revisione di facciata*, in *Com-Nuovi tempi*, n.4 del 12/2/84,

p.3.

(10) F. Mandillo, *Concordato brutto? Ma è tutto da rifare*, in *Com-Nuovi tempi*, n.5 del 26/2/84, p.4. Si veda in Appendice doc. n. 47.

(11) *Ibidem*.

(12) F. Scaramuccia, *Concordato: Craxi come Mussolini*, in *Il Testimonio*, n.3/84,p.52.

(13) *L'Intesa* verrà poi ratificata dalla Legge 449 dell'11/8/84. Si veda in Appendice, doc. n. 5 e doc. n. 47.

(14) *Cfr. Manifesto della libertà religiosa* del 20/5/46.

(15) F. Becchino, *L'Intesa esce dal binario morto*, in *La Luce*, n.8 del 24/2/84, pp. 1-2. Si veda anche *L'Intesa coi Valdo-metodisti* in *ANSA* n.42 dell'11/2/84, pp. 5-6. e *L'Intesa dello Stato coi Valdo-metodisti* in *ANSA*, n.56 del 25/2/84, p.3.

(16) G. Bouchard, *Le specificità della nostra Intesa*, in *La Luce*, n.9, del 2/3/84,p.1-2. In data 11/3/84 sul n.6 di *Com-Nuovi tempi* viene pubblicata un'altra intervista a G. Bouchard a cura di Luca Negro.

(17) *Ibidem*.

(18) *Ibidem*, pag. 1-2 *passim*.

(19) *Cfr. G.G., L'Intesa il giorno dopo*, in *La Luce*, n.10 del 9/3/84,p.2.

(20) *Ibidem*.

(21) Anche Niso De Michelis su *La Luce*, n.13 del 30/3/84, p.8, fa un'analisi di come la stampa italiana spesso ha confuso i termini *Concordato-Intesa*, soprattutto *La Repubblica* che ha definito *l'Intesa Concordato con i Valdesi*.

(22) F. Scaramuccia, *Perché le Intese*, in *Il Testimonio*, n.5/84, pp. 99- 100, *passim*. Si veda anche *I protestanti scontenti di Concordato e Intesa* in *ANSA*, n.43 del 3/3/84, p.6 , F. Gentiloni, *Due firme due misure* in *Com-Nuovi tempi*, n.6 del 11/3/84,p.5 e G. Franzoni, *Un'operazione di copertura*, *Ibidem*, p,7.

(23) A. Sonelli, *Libera chiesa in libero Stato*, in *Il Testimonio*, n.4/84, pp. 75-76,

(24) G. Rostan, *Sono rimasto sorpreso perché...*, in *La Luce*, n.13 del 30/3/84, p.2.

(25) Il titolo è: *L'Intesa esce dal binario morto* in *La Luce*, n.8 del 24/2/84.

(26) G. Rostan, *op.cit.*

(27) *Ibidem.* Rostan si riferisce all'on. Valdo Spini e ad una lettera pubblicata in quel numero del periodico nel quale si criticano fortemente le posizioni di PCI e PSI, scrivendo fra l'altro: "Nell'intervento dell'on. Valdo Spini non può non essere riscontrata la buona ambiguità di chi cavalca la scopa della strega Craxi".

(28) Si veda anche nella rubrica *A colloquio con i lettori*, le lettere: *Non mi lamento* (da Cinisello) e *Firmare non è stato cedimento* (da Venezia), in *La Luce*, n.21 del 25/5/84, p.2.

(29) *Religione a scuola: convegno a Roma*, in *Nev*, n.48 del 16/3/84, pp. 4-5.

(30) F. Giampiccoli, *Religione e Scuola elementare*, in *La Luce*, n.15 del 13/4/84, p.7.

(31) Erano presenti rappresentanti del ALRI, CIDI, CGD, FNISM, CISL, UIL, AIMC .

(32) D. Jouvenal, *Un Congresso su Concordato e Intesa*, in *La Luce*, n.22 dell'1/6/84, p.2.

(33) Da *La Luce*, n.21 del 25/5/84, p.2.

(34) Da *La Luce*, n.20 del 18/5/84, p.10.

(35) Si veda *Nev*, n.49 del 20/4/84.

(36) Da *Nev*, n.50 del 25/5/84, p.10.

(37) Da *La Luce*, n.28 del 13/7/84, p.4.

(38) G. Girardet, *La Camera approva l'Intesa*, in *La Luce*, n.29 del 20/7/84, p.1.

(39) Si veda *La Luce*, n.29 del 20/7/84.

(40) *Ibidem.*

(41) *Ibidem.* Nello stesso numero sono riportati gli interventi degli onorevoli Bozzi (PLI), Bressani (DC), Fusaro (PRI), Soave (PCI), Galloni (DC), Amato (per il Governo), Labriola (PSI), Guerzoni (Sin.Ind.), Tassi(MSI), Russo(DP).

(42) Da *Nev*, n.52 del 10/8/84 nel quale è riportato il resoconto sommario della seduta antimeridiana di giovedì 2 agosto 1984 del Senato della Repubblica

(IX Legislatura).

(43) da *Nev*, n.52 del 10/8/84, pp. 1-2.

(44) Anch'essa rappresentata dalla Tavola valdese.

(45) *Nev*, n.52 del 10/8/84, p.2.

(46) Mozione sinodale in *Nev*, n.53 del 24/9/84, p.3.

(47) Mozione sinodale. *Ibidem*, p.4.

(48) *Ibidem*.

(49) *Ibidem*.

(50) Si veda B. Rostagno, *Il nodo religione-scuola*, in *La Luce*, n.34 del 7/9/84, p.9.

(51) Si vede in *Appendice*, doc. n. 6.

(52) L'Assemblea ordinaria è ogni due anni.

(53) Il Comitato esecutivo (CE) è l'organo di governo battista, paragonabile in campo valdese alla Tavola, sia pure con responsabilità e poteri diversi nei confronti delle proprie comunità.

(54) Per maggior approfondimento: *Il lungo cammino verso le intese battiste*, in *Il Testimonio*, n.6/84, pp. 123-124.

(55) A. Mannucci, *La Caporetto Battista*, in *Il Testimonio*, n. 11/84, p.198.

(56) Atto assembleare n.31, in *Il Testimonio*, n.11/84, p.198.

(57) In *La Luce*, n.37 del 28/9/84, p.6. Si veda anche F. Pitocco, *Nuovo Concordato e insegnamento della religione*, in *Gioventù evangelica*, n.87 giugno 1984, pp. 25-27 e nello stesso numero M. Rostan *Evangelici, Intese e religione nella scuola*, pp. 27-28.

(58) Si veda J. J. Peyronel, *Ora di religione formalmente uguale alle altre ?*, in *La Luce*, n.37 del 28/9/84, p.6. Nello stesso numero F. Giampiccoli, *Qualcosa di innovato*, pp. 1 e 3.

(59) Si veda G. G. Vertova, *E' necessario uscire dal provincialismo culturale*, in *Com-Nuovi tempi*, n.17 del 16/9/84, p.6.

(60) (a cura di L. Negro), *L'Intesa valdo-metodista: un passo indietro o avan-*

ti?, in *Com-Nuovi tempi*, n.18 del 30/9/84, p.12.

(61) *Ibidem*.

(62) (a cura di F. Jannini), *La questione religiosa nodo ancora irrisolto*, in *Com-Nuovi tempi*, n.13 del 21/10/84, p.4. Su *Com-Nuovi tempi*, n.19 del 21/10/84, pp. 8-9, si veda anche M. Vigli, *Lo Stato alla prova sull'ora di religione*.

(63) F. Giampiccoli, *Evangelici e ora di religione*, in *La Luce*, n.42 del 2/11/84, p.2.

(64) Si veda *Bollo sulle coscienze* (Matera) e *Religione obbligatoria* (Genova), in *La Luce*, n.42 del 2/11/84, p.2.

(65) Da Nev, *Gli Evangelici italiani e l'ora di religione*, n.54 del 24/10/84, p.29.

(66) A. Mannucci, *Educazione religiosa: quell'articolo 10*, in *Il Testimonio*, n.6/84, p.124.

(67) Si veda L. Zannotti, *Si può dire no all'insegnamento diffuso*, in *Com-Nuovi tempi*, n:20 del 4/11/84, p.14; *L'Intesa c'è ma non si vede*, in *Com-Nuovi tempi*, n.22 del 22/12/84, p.13; *Gli Evangelici e l'ora di religione*, in *Nev*, n.54 del 24/10/84, pp. 29-30.

(68) Si veda *Nev*, n.55 del 22/11/84, pp .2-3. Anche la FNISM organizza per il 17-18 novembre un convegno su *La Scuola elementare tra nuovi programmi, nuove competenze e vuoti di struttura* (si veda *La Luce*, n.42 del 2/11/84, p.3.).

(69) Si veda M. Sbaffi Girardet, *Evangelici e cdb contro il doppio binario*, in *Com-Nuovi tempi*, n.22 del 22/12/84, p.13.

**MILLENOVECENTOTTANTACINQUE
L'ANNO DELLA RATIFICA**

1. Il Parlamento ratifica: Concilio addio

Una delle prime notizie su cui riflette la stampa evangelica è la ratifica del Concordato da parte del Parlamento. Accordi senza entusiasmi, titola *La Luce*, “L’avvenimento è solenne”, ripetono un po’ tutti, ma nell’aula della Camera dei Deputati a discutere la ratifica al Concordato con la Santa Sede ci sono non più di una ventina di Deputati tra rappresentanti dell’opposizione, della maggioranza e del Governo. Fuori dell’aula è un vero *black-out* dell’informazione, dovuto allo sciopero dei giornalisti, che fa sì che della discussione si sappia ben poco .(1)

Su *Com-Nuovi tempi*, nell’occhiello, si legge un articolo di Vittorio Bellavite. “Il cattolicesimo più ufficiale si sforza di dimostrare che il nuovo Concordato non è contrario allo spirito del Vaticano II, ma i fatti parlano con chiarezza. Un appello: non tutti i cattolici accettano in silenzio la nuova pace costantiniana” .(2) Su lo stesso numero appare anche un appello di personalità legate alle Comunità di base, fra cui La Valle, Mazzi, Balducci .(3) L’articolo sembra far eco ad un’intervista di Giorgio Gardiol all’on. Rodotà e apparsa su *La Luce* del 5 aprile, nel quale, il giurista afferma che “siamo in presenza di una modifica del sistema delle fonti normative nell’ordinamento giuridico italiano” . (4) Secondo Rodotà si travisa un principio costituzionale della reciproca indipendenza fra Stato e Chiesa, introducendo il principio della collaborazione in determinate materie, “depotenziando” così la Costituzione che prevede un semplice accordo fra le due parti.

“Siamo dunque”, continua Gardiol “di fronte ad un radicale mutamento dell’ordinamento giuridico italiano e ci potremo trovare un domani di fronte ad accordi tra le burocrazie delle varie amministrazioni dello Stato e della Chiesa cattolica che in forza del nuovo Concordato si troverebbero automaticamente inserite nell’ordinamento giuridico italiano. Non si tratta di una preoccupazione di poco conto e lo stesso relatore della legge di ratifica del nuovo Concordato, on. Emilio Colombo, ha cercato di interpretare il nuovo sistema di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sottolineando il fatto che sia le intese con la CEI che le materie amministrative che eventualmente derivassero da queste intese restano controllabili dal Parlamento e dalla Corte Costituzionale. La preoccupazione che alcune materie sfuggano al controllo parlamentare non è solo della Sinistra Indipendente e di altri gruppi contrari al Concordato (DP e radicali), ma anche dei liberali, dei socialisti, dei comunisti e dei repubblicani ed il governo ha dovuto accogliere un ordine del giorno in cui si impegna a sottoporre al Parlamento ogni proposta o ipotesi di intesa concernente nuove materie o l’attuazione di principi sanciti dall’accordo concordatario al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo. Poteri di indirizzo, ha ricordato il sottosegretario alla presidenza del consiglio, on. Giuliano Amato, sono quelli di cui le Camere dispongono istituzionalmente e non altri.

Ma basterà questo ad evitare il contenzioso davanti alla Corte costituzionale?” (5)

Puntuale e ben calibrato l’intervento di Raniero La Valle su *Com-Nuovi tempi*, che mette in evidenza le numerose incongruità di tutta l’operazione concordataria, riportando anche le perplessità dell’on. Amato. “L’utilità del dibattito in Senato è consistita nel fatto che il governo, incalzato dalle contestazioni di una sia pur piccola minoranza come la nostra (come già era avvenuto alla Camera), ha finito per svelare la debolezza e pretestuosità della sua operazione. Il sottosegretario Amato ha ammesso che si sarebbe potuto procedere in questa seconda fase con un semplice *scambio di lettere* con

la Santa Sede; ha ammesso che è *desueto* far seguire a una legge di ratifica di un accordo internazionale una seconda legge interna (cioè, nella prassi italiana, è un artificio); ha ammesso che anche questo accordo sugli enti e sui beni si muove nell'ambito dell'art. 7 della Costituzione (cioè fuori delle analogie con le intese con gli altri culti o altri accordi internazionali); l'unica labilissima frontiera su cui si è trincerato, è che si tratterebbe di una *sub-intesa* rispetto al primo testo di Concordato, e perciò si tratterebbe di norme sub-concordatarie. Ma a questo punto si tratterebbe, anche ad ammetterla, di una distinzione puramente accademica, di scuola, perché nella sostanza si riconosce che ci si trova di fronte a norme protette dalla particolare tutela del secondo comma dell'art. 7: sono inemendabili, anche se - vivaddio! - devono poter resistere al vaglio di compatibilità con le altre norme della Costituzione (ciò che peraltro dato il carattere di molte di queste norme, non sarà facile). Questa dunque è la conclusione della storia. Avevamo un Concordato di 45 articoli, cadente, diroccato; ora abbiamo due Concordati, freschi di intonaco, con 89 articoli, un Protocollo addizionale, due ratifiche, tre leggi, e una norma concordataria aperta ad ogni ulteriore proliferazione pazzia” .(6)

Il 3 giugno Craxi e Casaroli si scambiano “gli strumenti di ratifica del nuovo patto stipulato a Villa Madama” e Gianfranco Carpenete scrive su *Com-Nuovi tempi*, con toni di amara delusione per una sconfitta che gli appare ora in tutta la sua evidenza, “Noi che, con altri, ci siamo sempre opposti allo *strumento-Concordato* per regolare i rapporti Stato-Chiesa cattolica in Italia - e questo tanto per fedeltà alla Costituzione repubblicana che allo spirito del Vaticano II, oltre che, naturalmente, per fedeltà alle Beatitudini proclamate da Gesù come norme per i suoi discepoli - dobbiamo dunque registrare una amara sconfitta. Una sconfitta, certo, preannunciata da molte cronache, e dunque, niente affatto improvvisa o sorprendente. Ma, egualmente, sconfitta è. Non tanto nostra, si intende, perché non sarebbe il caso di raccontare alla gente le nostre sconfitte personali o quelle del nostro piccolo cerchio.

Si tratta, invece, di una sconfitta dell'Evangelo, del suo annuncio in questo paese. E questo non ci dà pace" (7).

Nev pubblica durante i lavori dell'Assemblea FCEI, un'intervista a Giorgio Bouchard, sul tema più ampio del Concordato e più specificatamente sulla presenza protestante nei settori dell'educazione e del sociale. *"Che prospettiva ha aperto il Nuovo Concordato?"* - Credo che nella sostanza il suo contenuto sia ancora largamente privilegiato, ad ogni modo nel suo aspetto formale imposta in maniera moderna il rapporto con i cattolici. Contemporaneamente l'Intesa firmata con i Valdometodisti simboleggia la nostra partecipazione alla vita della nazione. [...] *Sul piano sociale quali sono le nostre iniziative?* - Per nostra vocazione siamo la Chiesa della Bibbia e il nostro è un impegno di responsabilità individuale e di morale collettiva. Inoltre lavoriamo su progetti, che non intendiamo però targare confessionalmente. Qui posso citare scuole ed ospedali come la lotta contro la mafia e la corruzione. - *Ma una scuola evangelica in che modo si distingue da un istituto cattolico? Non sono confessionali tutti e due?* - Noi partiamo dalle situazioni di necessità. Nelle Valli Valdesi, dove siamo maggioranza, non abbiamo neanche un asilo e invece a Palermo abbiamo voluto costruire una scuola per 500 ragazzi. Altrove costruiamo ospedali per anziani, ricoveri per handicappati".(8)

2. Per gli Avventisti sì all'insegnamento nelle scuole

In aprile l'Unione delle chiese avventiste ha la sua Assemblea amministrativa ed il Presidente, pastore Enrico Long, rilascia un'intervista a *Nev*: *"A che punto è l'intesa dell'Unione italiana avventista con il governo italiano?"* - E' chiaro che il raggiungimento delle Intese delle Chiese valdesi e metodiste con lo Stato italiano è stato per noi, anche se indirettamente, fondamentale. E' sulla scia di questo accordo fra una Chiesa non cattolica e il Governo italiano che noi ci siamo voluti inserire, per chiedere a nostra volta il riconoscimento della nostra esistenza. Il lavoro di preparazione procede celermente

te, anche con la collaborazione, fin dall'inizio, del Prof. Bianconi, che è stato membro della Commissione valdo-metodista e che è anche membro della nostra commissione che prepara le intese col governo italiano. I contatti sono adesso diventati regolari con il Governo e con la Commissione nominata dal Governo per studiare con noi il raggiungimento dell'accordo. La nostra speranza è di raggiungere le intese subito dopo le elezioni amministrative. Questi sono i punti fondamentali che noi vogliamo raggiungere: il riconoscimento della nostra identità originale, con due aspetti fondamentali che ci distinguono anche dalle Chiese valdesi e metodiste: l'osservanza del sabato, che dovrebbe essere riconosciuta per tutti gli aderenti alla Chiesa avventista e il riconoscimento da parte del Governo della decima che ogni avventista volontariamente offre alla chiesa sui suoi proventi e averi per dedurla dalla dichiarazione dei redditi. Questi sono i due punti principali, oltre a quelli che ci accomunano per il resto dell'Intesa. - *Avete intenzione di chiedere l'insegnamento della fede cristiana evangelica nelle scuole?* - Sì, noi abbiamo un punto nelle Intese che chiede appunto la possibilità per i nostri insegnanti di avvalersi di questo diritto, dietro richiesta dei genitori per gli allievi che lo desiderassero" .(9)

Anche le Assemblee di Dio in Italia hanno in giugno la loro Assemblea generale e "argomento di rilievo è l'approvazione della relazione del Consiglio generale delle chiese nell'attuazione delle Intese tra il governo italiano e le Assemblee di Dio". (10)

3. Chi ce lo fa fare?

Ad agosto uno dei temi centrali del Sinodo valdese è il rapporto fra Stato e chiese ed in particolare la destinazione dell'8 per mille che ogni italiano dovrà indicare sulla propria denuncia dei redditi. Le posizioni sono diverse, il Sinodo s'interroga a fondo e le idee lievitano, si confrontano, si contrappongono, si integrano. Daniele Garrone descrive su *La*

Luce la sua perplessità: “Condivido le preoccupazioni di carattere giuridico con cui la proposta di accedere all’otto per mille è valutata da diversi di noi: [...] La domanda può essere formulata in termini molto banali: chi ce lo fa fare? (di gestire come chiese gli svariati miliardi che l’8 per mille metterebbe a nostra disposizione). E’ evidente che, per usare cifre simili in opere di utilità sociale, qui in Italia o a favore del Terzo Mondo, bisognerebbe darsi delle strutture, degli uffici, utilizzare delle persone, fare dei programmi, occupare per questo parte dei nostri lavori assembleari. Ma, proprio su questi terreni, abbiamo già grosse difficoltà con le attività già in corso: i lavori sinodali sono sempre più tecnici e farraginosi; facciamo già fatica a gestire bene le opere e gli istituti che già abbiamo, a trovare persone disponibili per tutti i comitati. Già abbiamo l’impressione che le attuali strutture e opere possano diventare un peso schiacciante o realtà che ci paralizzano. Perché dunque fare ancora un salto (e grosso) in questa linea? [...] Dovremo essere capaci di proporre delle realtà che mobilitano, che impegnano, che coinvolgono a livello delle comunità, nel piccolo e nel quotidiano. A chi si avvicina a noi, ai nostri figli e amici, dovremo offrire non grandi progetti in cui riconoscersi con ammirata approvazione, ma delle scelte di vita, delle concrete prospettive di impegno qui ed ora. L’uso del danaro; i rapporti fraterni; l’uso del tempo; uno stile di vita improntato al servizio e all’anticonformismo, una diakonia leggera, cioè con poche strutture e pochi muri, ma molto lavoro volontario e molto autofinanziamento: queste le realtà che localmente dovremmo vivere e proporre a chi ascolta la nostra predicazione, cioè una versione attuale del discorso calvinista sulla santificazione. L’attualità dell’Evangelo e la concretezza del comandamento di Dio mi sembrano i nodi da rimettere al centro di una chiesa e di un sinodo che sembra avere sempre più il suo centro di gravità in grandi questioni e grandi opere”. (11)

Franco Becchino è certo più possibilista e ipotizza un uso oculato dell’8 per mille, rifiutando comunque la spartizione della fascia di contribuenti che non manifesta la propria

preferenza. Le operazioni del prelievo fiscale dovrebbero comunque essere tutte investite in opere sociali, sotto il controllo dello Stato. Comunque nella dichiarazione dei redditi del 1990 vi saranno due caselle in alternativa e cioè “culto cattolico” e “Stato” e gli evangelici barreranno certamente la casella che indica lo Stato. “Ma siamo proprio convinti” si domanda Becchino, “che la soluzione del problema sia qui, cioè di affidare questa gestione soltanto allo Stato? In fondo noi in questi ultimi anni non abbiamo scartato la possibilità di una gestione da parte delle nostre chiese di un Servizio per il territorio nel settore dell’educazione, nel settore socio-sanitario, assistenziale ecc. C’è da chiedersi se non sarebbe allora ipotizzabile un’utilizzazione di questa famosa percentuale dell’imposta, gestita dalle nostre chiese e destinata naturalmente a necessità sociali delle popolazioni del territorio. Ciò non sarebbe in contrasto con le scelte che noi abbiamo operato e potrebbe consentire una terza ipotetica casella accanto alle due che certamente ci saranno presentate”. (12)

Il Sinodo comunque non risponde definitivamente, come registrano Paolo Gay e Marco Pasquet. “In alcuni interventi in Sinodo, ad una domanda di tal genere, si è detto che è difficile rispondere di no. Ma è compito della Chiesa gestire attività di questo tipo, o queste non dovrebbero piuttosto essere spettanza dell’ente pubblico? Il problema di fondo è la ricerca e la definizione della identità della Chiesa e dello Stato”. (13)

Sul versante dell’IRC nella scuola il Sinodo: “Ribadisce che il contributo che le Chiese valdesi e metodiste sono pronte a dare in risposta *alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni* (Intesa, art. 10), non può essere inteso se non nel quadro dell’art. 9 dell’Intesa che, esprimendo la convinzione che *l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza della famiglia e delle chiese*, esclude l’organizzazione di un insegnamento religioso protestante che invece potrebbe apparire predisposto e previsto dai nuovi programmi elementari. Invita la Tavola ed il CP dell’OPCEMI a promuov-

vere, se del caso con le altre Chiese evangeliche in Italia, l'elaborazione e la diffusione di adeguati strumenti per la preparazione e l'aggiornamento degli insegnanti elementari, programmi che affrontino le problematiche culturali, indicate in detti programmi e collegate al fatto religioso, sulla base di una corretta informazione sul fenomeno religioso e sulle sue influenze storiche e culturali e sociali, nonché sulle posizioni presenti nelle diverse confessioni religiose in ordine ai valori del pluralismo e della libertà di coscienza". (14)

In questo periodo sono numerosi in tutta Italia i dibattiti sull'IRC.

Com-Nuovi tempi riporta nel gennaio i dati emersi in un seminario promosso dal *Movimento per la cooperazione educativa*, dal quale emerge la richiesta dell'abrogazione del R.D. del 1928 che pone la religione cattolica a *fondamento e coronamento di tutto l'insegnamento*. (15) A Roma presso la Facoltà valdese intervengono Giacomo Cives, Marcello Vigli e Rosanna Ciappa Nitti, la quale ribadisce "la posizione protestante, espressa dall'Intesa con la Repubblica Italiana, che la fede non la si insegna come materia scolastica". (16)

A Novara nei locali del *Centro Evangelico d'Incontro* si svolge un dibattito a cui partecipano cattolici e protestanti. Da parte cattolica si teme il disimpegno e il disinteresse derivati dall'introduzione della facoltatività, mentre il pastore Benecchi, per parte protestante, si domanda: "Il nuovo Concordato afferma che la religione cattolica non è più religione di Stato. Come mai nell'articolo 1 si afferma che Stato e Chiesa cattolica collaboreranno per la promozione dell'uomo e il bene del Paese?" (17)

Mentre a Palermo una tavola rotonda sul nuovo Concordato e l'Intesa valdese e metodista presso il *Liceo Meli* "viene vietata con un fonogramma del Provveditorato tre ore prima dell'inizio". (18)

Nel mese di marzo tavola rotonda a Taranto promossa dalla locale Chiesa valdese su tema *L'insegnamento della religione nelle scuole dopo le Intese e il rinnovo del Concordato*, alla quale partecipano rappresentanti del PCI, del *Comitato*

per la laicità della scuola, del CGD. (19)

Ampla partecipazione protestante anche al Convegno della FNISM sul tema *Pedagogia laica e politica scolastica: un'eredità storica* (20), in novembre a Torino con interventi dei Prof.ri Vittorio Telmon, dell'Università di Bologna, Domenico Izzo, dell'Università di Firenze, Remo Fornaca dell' Università di Torino (21).

Anche da parte delle Chiese dei fratelli c'è una presa di posizione: "Quindi, stante l'attuale situazione" scrive Paolo Moretti, "i genitori che hanno figli nelle scuole elementari faranno bene a ricordare al direttore didattico e all'insegnante che all'istruzione religiosa dei propri figli provvede la famiglia. E' sempre bene fare questo con una comunicazione scritta che potrà essere in sé una buona occasione di testimonianza".(22)

All'IRC la rivista *La Scuola domenicale* dedica due articoli nel numero di aprile .(23) Ancora i nodi da sciogliere alla riapertura del prossimo anno scolastico saranno molteplici e Giorgio Peyrot, su *La Luce*, fa notare come il Min. della P.I. non si è reso conto del senso della Legge 449. (24)

Si fa cenno sulla stampa evangelica anche alle proposte di legge per il finanziamento alle scuole private, ci riflette Tullio Rapone su *Gioventù evangelica*. "Pluralismo, diritto allo studio, uguaglianza ecc. ecc. Non stiamo citando le parole d'ordine di qualche redivivo Consiglio di fabbrica, ma delle motivazioni con le quali le varie associazioni di studenti, genitori e gestori di scuole private sostengono il progetto della DC, il quale prevede che, nel caso un istituto privato venga definito *paritario*, lo Stato paghi le retribuzioni del personale direttivo e docente di tali scuole. Per le scuole dell'obbligo lo Stato dovrebbe pensare a retribuire anche i bidelli e segretari. Ovviamente personale docente e non docente sarebbe assunto su discrezione di chi gestisce la scuola". (25)

4. Battisti separatisti?

Frattanto sul versante battista ferve la preparazione per avviare la propria intesa con lo Stato. Le posizioni non sono comunque univoche e nel dibattito viene fuori lo spirito fortemente “congregazionalista” delle comunità e dei credenti battisti, che, per credo religioso, tendono sempre a ribadire la libertà di pensiero e di scelta, che non sempre devono essere per forza identiche. Franco Scaramuccia scrive nel numero di gennaio de *Il Testimonio*: “Non si può fare un discorso qualsiasi sullo Stato senza che venga subito tirato in ballo il principio separatista peculiare della nostra denominazione: ci si riferisce ai Battisti e qualcuno addirittura chiama in causa anche gli Anabattisti. [...] Essi chiedevano la fine della Chiesa di Stato, cioè della Chiesa che era parte integrante delle strutture sociali politiche e culturali di un paese e condivideva con le classi dominanti la responsabilità del potere. Vogliono una Chiesa libera e svincolata dalla tutela dell’autorità politica, ben consapevoli che approvazione, copertura e sovvenzionamento da parte dello Stato significano in ultima analisi accettare un’autorità superiore a quella di Dio. Ma solo questa è la loro obiezione (non di poco conto peraltro in quei tempi): essere liberi di obbedire al loro Dio anziché alle autorità terrene, quando la loro coscienza e la loro fede lo esiga. Infatti, per il resto, non negano la legittimità delle magistrature, pur riserbandosi di mettere la ubbidienza a Dio al di sopra di esse. Le stesse cose possono dirsi ancor più per i Battisti, i quali pure, sono sempre stati sì separatisti, ma rispetto alle Chiese nazionali non rispetto allo Stato. [...] Quindi accostiamoci all’istituto dell’Intesa senza preconcetta diffidenza e valutiamolo per quello che è: un modo di legiferare di una moderna società pluralista, che vuol sentire preventivamente le parti interessate. Certo non è l’Intesa che faciliterà o garantirà la nostra testimonianza in Italia: la nostra testimonianza dipende dalla grazia di Dio ed è lo Spirito che la garantisce. Essa è più semplicemente un modo di dire allo Stato chi siamo e di preparare insieme la legge che, a

norma dell'art. 8, ci deve riguardare. Se il contenuto sarà conforme alla nostra fede, essa non sarà né contraria ai nostri principi, né compromettente nei rapporti con le autorità, né fonte di indebiti privilegi. Essa è solo uno strumento di cui Chiesa e Stato si servono per rapportarsi: grande attenzione piuttosto andrà posta ai contenuti (e qui ben vengano le critiche), affinché ciò che ne risulta sia in piena coerenza con il messaggio di cui siamo portatori". (26)

Di diverso avviso è A. C. Ramirez che sullo stesso numero della rivista tiene ad esprimere la propria posizione contraria alla stipula di una Intesa battista, rivendicando una diversa anima del battismo italiano. "Altro che *cosa strana* nella vicenda italiana delle *intese*: lo Stato stipula un concordato con la Chiesa romana, seguito da un Concordato con le Chiese valdo-metodiste. E i battisti che fanno? Non vedono l'ora di accordarsi, di imitare, di imboccare il vicolo che porta al grigiore istituzionale di un compromesso con lo Stato, come se lo sviluppo delle comunità battiste passasse per questo accordo. Proclamare liberamente l'Evangelo non è un diritto, ma una possibilità che la Chiesa deve usare con gratitudine a Dio. I barthiani che non vedono l'ora di sottoscrivere il Concordato con lo Stato hanno dimenticata la lezione del maestro. Barth affermava che proclamando la Parola eterna, sovrana e libera dell'Evangelo nel mezzo delle contraddizioni tragiche del nostro tempo, anche la Chiesa sarà, necessariamente, in opposizione con il mondo nel quale vive. [...] Sottoscrivere intese, concordati, accordi, compromessi con lo Stato (anche con lo Stato di Romani 13) [...] costituisce una perdita di indipendenza e di libertà di movimento, e ciò anche se, nell'apparenza giuridica, sembra che dagli accordi la Chiesa possa trarre vantaggi sul piano della confessione della fede. Per quanto riguarda i diritti fondamentali, relativi alla manifestazione del sentimento religioso, questi non sono certo oggetto di intese: la Carta costituzionale li garantisce nel complesso di norme degli artt. 3, 8, 1° e 2° comma, 19 e 20. Le intese non aggiungono nulla, e del resto non lo potrebbero, a questi diritti. Generalmente si tratta di rapporti comuni a

tutti i cittadini associati, ma solo il fatto che sono esercitati da una confessione religiosa, li rende meritevoli di speciale considerazione e tutela. C'è da dubitare che lo Stato tenga questa posizione verso le confessioni non cattoliche per un senso di rispetto nei confronti di esse. E' storicamente dimostrato che l'art. 8 della Costituzione deve intendersi come *derivazione necessaria* dell'art. 7 che regola i rapporti tra Repubblica e Vaticano. Dopo le specialissime e scandalose concessioni fatta alla chiesa di Roma, per perpetuare l'accordo *trono e altare* messo a punto già da Mussolini, era politicamente opportuno dare qualcosa anche ai non cattolici. Le origini delle intese, come si vede, non sono poi tanto nobili..."(27)

Le diversità di vedute all'interno del mondo battista sono alla piena attenzione del Presidente dell'UCEBI, Paolo Spanu, che le evidenzia in un'intervista a *Nev*: "*Quali sono i nodi più importanti, e anche più controversi di questo dibattito?* - Malgrado le precedenti assemblee si siano chiaramente espresse sulla opportunità di impegnarci nella questione dell'Intesa, permangono ancora dubbi sulla opportunità stessa di avvalersi di questo istituto. E' diffusa una tendenza che si definisce separatista, la quale sostiene la tesi che la Costituzione di per sé e il diritto comune sono sufficienti a garantirci non solo la libertà di esistenza e di azione, ma anche da eventuali interferenze dello stato negli affari ecclesiastici. Secondo questa posizione, qualsiasi tentativo di intesa, anche quello in cui si affermasse l'assoluta non ingerenza dello Stato negli affari delle Chiese o delle Chiese negli affari dello Stato, costituisce l'accettazione di un rapporto di compromesso e quindi, in linea di principio, del superamento del separatismo, una richiesta di privilegio rispetto alle altre entità, per esempio culturali, o anche religiose, che dell'intesa non sono in grado di avvalersi, sia per l'esiguità delle loro consistenze numeriche, sia perché forse sono emanazione di enti stranieri, e quindi non possono, e non vogliono, entrare in un rapporto d'intesa con lo Stato".(28)

Ma il dibattito serrato all'interno delle comunità battiste,

dopo il no della precedente Assemblea, sembra ricomporsi ed invertire la rotta verso l'Intesa. Scrive Luca Negro su *Com-Nuovi tempi*: "Dopo otto anni di dibattito interno, talvolta molto acceso, i Battisti hanno dato il la definitivo all'avvio della trattativa in vista di una Intesa con la Repubblica italiana, nel corso di una Assemblea straordinaria, svoltasi a S. Severa (Roma) dall'11 al 14 settembre, con la partecipazione di poco meno di duecento fra delegati (pastori e laici) e osservatori. I Battisti - in Italia un centinaio di comunità, raccolte nell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), con 4000 membri attivi e una popolazione complessiva di circa 10000 persone - si caratterizzano, all'interno della famiglia protestante, oltre che per l'amministrazione del battesimo ai soli credenti adulti e la sottolineatura della autonomia di ogni comunità locale, anche per il loro rigido separatismo: cioè per il principio di separazione fra Chiese e Stato, separazione che non significa sottovalutazione o presa di distanza dalla comunità civile (come nel caso di alcuni gruppi a carattere settario, come ad esempio i Testimoni di Geova), ma chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze, senza ingerenze statali nell'ambito delle chiese ma anche senza privilegi per queste ultime" (29).

Si scioglie così il nodo del separatismo, almeno se ne definiscono i contenuti ed i limiti, come evidenzia il pastore Ermanno Spuri in un resoconto sull'Assemblea. "Nella recente Assemblea straordinaria, tenutasi a S. Severa nel mese di Settembre, è venuta fuori, a larghissima maggioranza, la volontà di aderire alle Intese con lo Stato. Per quanto riguarda i contenuti delle Intese, i delegati hanno preferito dare un contributo in linea generale e di principi, lasciando alla commissione preparatoria il compito di redigere un nuovo documento. Il Sì che è venuto fuori dal dibattito, è stato un sì intelligente: che vuole intese senza privilegi; intese aperte nei contenuti a istanza per altre minoranze; insomma non è stato il piccolo concordato che volevano certi Sì del Congresso evangelico del 1964. Da noi il Sì che avrebbe voluto una legge globale capace di regolare tutti i rapporti tra le Chiese evange-

liche e lo Stato, Mini-Concordato, non è neanche minimamente affiorato nella discussione.[...] Quelli che erano per il no alle intese, sono stati letteralmente subissati da una generosa ed entusiastica maggioranza che dava tutta l'impressione di portare avanti una battaglia politica, come negli anni '68 o giù di lì.[...] Io penso che fosse piuttosto una pseudo battaglia politica, con un miraggio che in questo momento serve solo a stornare la nostra attenzione da altri problemi! [...] Forse è sfuggito sia negli incontri locali, sia nei lavori dell'Assemblea, che gli interventi a favore del no contenevano istanze notevolmente diverse. Ma sembra che non si possa generalizzare accomunando sotto l'appellativo separatista le diverse sfaccettature contenenti in quell'avverbio.[...] Almeno due orientamenti si possono individuare nel gruppo dei no: vi è la linea un po' fondamentalista, che esclude ogni rapporto con lo Stato, secondo il concetto espresso da Vinet e portato avanti dal Sinodo valdese nel 1943 con i suoi cinque punti, e che giustamente fu chiamato separatista; c'è stato poi nel corso del dibattito pre assembleare e nell'Assemblea stessa, intervento Guarna, una seconda linea del no che è totalmente all'opposto dell'idea separatista. E' un no perché le intese possono essere un privilegio in quanto atto intrapreso separatamente da altre minoranze interessate; è un no che vuole richiamare i cristiani ad un impegno politico su tutto l'ampio scacchiere delle ingiustizie; insomma è un no che proviene legittimamente da un retroterra di lotte e di studio espresse sufficientemente a suo tempo, dal documento: il *Senso della nostra Fede*". (30)

L'iter non è comunque concluso perché per il momento parte solo l'idea dell'Intesa e non ancora i suoi contenuti precisi. "I tre momenti cruciali di cui si è parlato hanno corrisposto più o meno alle votazioni che sono state indette dal Seggio. Per tutto il resto del dibattito - su suggerimento del presidente dell'Assemblea past. Piero Bensi che ha pilotato la barca con maestria coadiuvato dal vice past. Mario Marziale - ci si è limitati a registrare le critiche, i suggerimenti non di rado discordanti, le opposizioni, lasciando poi alla Commissione

per la Intesa il compito di tener conto di quanto espresso e registrato nel verbale. Ne è risultato dunque un mandato molto ampio e poco preciso che solo apparentemente costituisce un vantaggio per lo sveltimento del lavoro: l'Assemblea non ha evidentemente firmato alcuna cambiale in bianco accettando i principi generali e gli orientamenti espressi negli articoli del progetto presentato dalla Commissione. Un nuovo articolato dovrà dunque essere preparato e sottoposto alle chiese e alla prossima Assemblea". (31)

L'articolo del Presidente, pastore Paolo Spanu, su *Il Testimonio*, evidenzia ancora una volta la visione battista dello Stato e dei rapporti da stabilire con le singole comunità e ancora una volta dà niente per assolutamente scontato e definitivo. "L'Assemblea straordinaria dell'Unione, tenutasi al Villaggio della Gioventù dall'11 al 14 Settembre scorso, ha dato mandato al CE di andare avanti con l'Intesa. Il voto quasi plebiscitario sull'opportunità di procedere su questa strada ci deve confortare in ordine alla linea da seguire, e posso supporre che il CE la seguirà senza tentennamenti. Da ora in poi, infatti, non ci potranno essere equivoci circa la posizione dei Battisti, nella loro grande maggioranza, su questa tematica. Circa il tipo di intesa che si dovrà cercare di realizzare, invece, è emersa una tale congerie di perplessità e sono state proposte così tante alternative al testo presentato dal CE, che, seppure tale testo possa ancora considerarsi di base, tuttavia occorrerà integrarlo ed emendarlo così diffusamente da perdere in molti casi la sua parvenza originaria.[...] Il primo è il principio dell'autonomia della chiesa locale. In base a tale affermazione occorrerà disegnare il testo di trattativa in modo che la chiesa locale non sia mai messa in ombra dall'Unione, anche se questa rimane statutariamente l'ente rappresentativo delle chiese in tema di rapporti con lo Stato. [...] L'altro principio è quello del sacerdozio universale, che nella fattispecie ha fortemente condizionato il dibattito. In omaggio a questa convinzione l'Assemblea ha raccomandato che ove possibile non si parli mai di pastori che hanno funzioni specifiche, ma si parli di ministri nominati dalle chiese. [...] Ed infine mi

sembra opportuno rilevare che l'affermazione di fondo unanimemente sottolineata da questa Assemblea, quella che più caratterizza la nostra storia e il nostro essere battisti è quella dell'indipendenza o della non ingerenza reciproca tra Chiesa e Stato. Questo s'è visto nella prontezza con cui l'Assemblea ha modificato lo Statuto dell'Ente Patrimoniale in modo che nessun aspetto della vita interna dell'Unione, ad esclusione del patrimonio, potesse ricadere sotto il controllo dell'ente governativo di tutela".(32)

NOTE

(1) Cfr. G. Gardiol, *Accordo senza entusiasmi*, in *La Luce*, n.13 del 29/3/85, pp. 1-2.

(2) V. Bellavite, *Il Parlamento ratifica: Concilio addio!*, in *Com-Nuovi tempi*, n.7 del 14/4/85, p.4. Già nel n.5 del 17/3/85 era apparso un articolo dello stesso Bellavite dal titolo: *Concordato. Cadute le foglie secche il re è nudo*.

(3) Si veda in Appendice doc. n. 7.

(4) G. Gardiol, *Un Concordato senza fine. Intervista a Stefano Rodotà*, in *La Luce*, n.14 del 5/4/85, p.12. E ancora in questo numero: E. Masina, *Sopra la testa della gente*, p. 12.

(5) *Ibidem*.

(6) R. La Valle, *Un miscuglio cesaro-papista*, in *Com-Nuovi tempi*, n.11 del 9/6/85, p.6.

(7) G. Carpentè, *Concordato: appuntamento all'applicazione*, in *Com-Nuovi tempi*, n.12 del 23/6/85, p.1.

(8) *Chiese evangeliche: a Palermo un'assemblea nazionale*, in *Nev*, n.66 del 22/11/85, p.12.

(9) in *Nev*, n.60 del 24/4/85, p.3.

(10) *XXVIII Assemblea generale delle Assemblee di Dio in Italia*, in *Nev*, n.62 del 30/6/85, p.5.

- (11) D. Garrone, *Chi ce lo fa fare?*, in *La Luce*, n.34 del 6/9/85, p.6.
- (12) F. Becchino, *Oggi come nel '47*, in *La Luce*, n.34 del 6/9/85, p.6.
- (13) P. Gay, M. Pasquet, *INVIM, defiscalizzazione, 8 per mille*, in *La Luce*, n.34 del 6/9/85, p.6. Non ho riportato nelle pagine seguenti il dibattito che si è svolto negli anni seguenti, perché il problema esula dal tema esaminato, comunque il Sinodo valdese ha prima rifiutato la possibilità di ricevere l'8 per mille, ritornando poi sulla sua decisione, dopo che già avevano aderito (successivamente alle rispettive intese) la Chiesa avventista e le Assemblee di Dio. Nella distribuzione 1993 sarà presente per la prima volta.
- (14) *Mozioni sinodali*, in *La Luce*, n.34 del 6/9/85, p.7. Si veda anche per notizie sul Sinodo : *Dalla Valle dell'Arno alla Val Pellice*, in *Il Testimonio*, n10-11/85, pp. 174-178.
- (15) Si veda A. M. Marino, *Perché sia realmente possibile il "non avvalersi"* e M. Vigli, *Una sentenza non deferibile*, in *Com-Nuovi tempi*, n.1 del 20/1/85, p.12.
- (16) G.P., *L'ora di religione*, in *La Luce*, n.13 del 29/3/85, p.3.
- (17) *Ibidem*.
- (18) *Cfr. Nev*, n.58 del 22/2/85, p.12.
- (19) in *La Luce*, n.17 del 26/4/85, p.3.
- (20) in *La Luce*, n.47 del 6/12/85, p.12.
- (21) *Cfr. F. Calveti, Pedagogia laica e scuola: un dibattito per un'urgenza*, in *La Luce*, n.47 del 6/12/85, p.12.
- (22) P. Moretti, *L'insegnamento della religione nelle scuole*, in *Il Cristiano*, n. 4/85, p.106.
- (23) M. Armand-Hugon, *L'insegnamento della religione nella scuola*, in *La Scuola domenicale*, n.3-4 di gennaio/aprile 1985, pp. 341-344. e F.G., *L'insegnamento della religione nelle scuole: cosa accade nel Belgio*.
- (24) G.Peyrot, *Ma la Falcucci non lo sa?*, in *La Luce*, n.36 del 20/9/85, p.12.
- (25) T. Rapone, *Scuole private: in primavera in piazza anche noi?*, in *Gioventù evangelica*, n.91, 2/1985, p. 17. Sullo stesso numero e dello stesso autore si veda anche *Ora di religione e nostalgie clericali*, p. 15.

- (26) F. Scaramuccia, *Facciamo chiarezza nelle nostre idee*, in *Il Testimonio*, n.1/85, p.11.
- (27) A. C. Ramirez, *L'articolo 8 della Costituzione*, in *Il Testimonio*, n. 1/85, pp. 9-10.
- (28) *Il dibattito sulle intese con lo Stato nelle Chiese battiste*, in *Nev*, n.58 del 22/2/85, p.2. Si veda anche G. Colbertaldo, *Dallo Statuto Albertino alle Intese valdesi-metodiste*, in *Il Testimonio*, n.1/85, pp. 3-5.
- (29) L. Negro, *Sempre "separatisti" anche con l'Intesa*, in *Com-Nuovi tempi*, n.17 del 6/10/85, p.5.
- (30) E. Spuri, *Assemblea Battista: punti di vista*, in *Il Testimonio*, n.10- 11/85, pp. 179-180.
- (31) *Si all'Intesa con lo Stato italiano*, in *La Luce*, n.37 del 27/9/85 (inserto), p.4.
- (32) P. Spanu, *Un'Assemblea straordinaria*, in *Il Testimonio*, n.10-11/85, p.170. Si veda anche la documentazione della Commissione per l'Intesa presieduta dallo stesso pastore Spanu, in *Com-Nuovi tempi*, n.17 del 6/10/85, p.5.

**MILLENOVECENTOTTANTASEI,
L'ANNO DELL'INTESA FALCUCCI-POLETTI**

1. Religione? No grazie

La fine del 1985 è caratterizzata dall'Intesa tra il Ministero della P.I. e la CEI (14 dicembre) e la conseguente circolare applicativa (1), che subito scatena una ridda di critiche e accende, all'inizio del nuovo anno, il dibattito all'interno del mondo protestante. Ciò "assume un significato simbolico" scrive Anna Maria Marengo su *Com-Nuovi tempi*, "l'autonomia della scuola pubblica[...] viene ulteriormente colpita". (2)

L'11 gennaio il quotidiano *Avanti!* esce con un articolo intitolato *Contro il nuovo insegnamento religioso nelle scuole. Protestano le Chiese evangeliche in Italia*. (3) In questo articolo si fa riferimento ad un documento elaborato e diffuso dalla giunta della FCEI (4) che prende posizione contro la circolare del Min. Falcucci. (5).

Le voci protestanti cominciano a levarsi e lo stesso giorno sul *Corriere della sera* il metodista Giorgio Spini invita i laici affinché dicano no. "Il cardinale Poletti ha affermato che questi accordi piacciono a tutti, salvo ad una frangia modesta. Per dimostrare che è in errore basta incoraggiare il massimo numero possibile di famiglie e di studenti a rispondere negativamente al quesito se vogliono o meno avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. E' un diritto garantito dalla legge. Essa dà diritto di accesso nelle scuole agli evangelici che siano invitati da studenti, famiglie od organi collegiali a portare il loro contributo ad un effettivo pluralismo ideologico. Non c'è che da servirsi di questa legge per fare subentrare una libera dialettica di concezioni dell'Evangelo all'uniformi-

tà del dogmatismo. Sempre che i laici abbiano voglia di fare sul serio, e non di starnazzare a vuoto soltanto". (6) La *Commissione delle Chiese Evangeliche per i rapporti con lo Stato* non tarda ad elaborare un documento di protesta contro l'Intesa così com'è stata formulata. (7) Anche altre riviste evangeliche prendono posizione. Il direttore de *Il Testimonio* dedica l'articolo di fondo a questo tema, sottolineando il grosso pericolo di una riclericalizzazione della scuola. "Il vecchio *fondamento e coronamento* è definitivamente morto, in pratica lo era già da un pezzo, ma ha generato però un nuovo stimolo a riclericalizzare la scuola. La prima grossa battaglia sarà sulle materie alternative alla religione che permetteranno una scelta consapevole e matura, se saranno ben impostate ed attuate. Ma ciò si vuole veramente? o forse, come ha tentato la Falcucci, si vuole far apparire la religione come il male minore, dando quindi un sì plebiscitario ad essa? Ciò vorrà dire tanti insegnanti (catechisti) in più, tante spese per lo Stato, tanta forza ideologica alla Chiesa cattolica. Perciò, mi ripeto, e continuo a pensare che i duri problemi della vita quotidiana spettano anche al credente e alla comunità dei fedeli e proprio per questo mi sento in dovere di rispondere allo Stato Italiano: Religione? no grazie". (8) Anche la Federazione Donne Evangeliche Italiane (FDEI) prende posizione ed elabora un suo documento che esprime perplessità di carattere pedagogico, ma anche costituzionale. (9) Intanto su *La Luce* si riaprono le riflessioni e Debora Spini si chiede quale posizione debbono prendere gli Evangelici italiani "su certe alzatae di testa della Sen. Falcucci", ma soprattutto affermando che "è necessario capire quale sia la strategia complessiva che sta dietro un episodio del genere". (10) Franco Giampiccoli analizza gli artt. 9 e 10 dell'Intesa valdese-metodista, riflettendo ancora una volta sul significato reale di quel discusso art. 10. "Se l'affermazione programmatica dell'art. 9 è chiara, meno evidente è risultata la comprensione di quanto disposto dall'art. 10. A diversi osservatori, tanto cattolici che laici, questo diritto di rispondere è apparso una specie di finestra attraverso cui rientra l'insegnamento religioso confessionale escluso dal-

la porta dell'art. 9. E non pochi hanno sintetizzato questi due articoli con la battuta: *i Valdesi non chiedono di fare un insegnamento religioso confessionale nella scuola pubblica; ma se glielo chiedono lo fanno*. Inutile indignarsi per questi fraintendimenti. Meglio ricercarne la causa, riscontrabile nella poca chiarezza con cui l'art. 10 appare formulato. Tale poca chiarezza è in gran parte imputabile a due diverse esigenze che sono confluite in questo diritto di rispondere, la cui formulazione ha subito leggeri cambiamenti nel corso della elaborazione dell'Intesa. Da una parte vi era l'esigenza, sentita particolarmente alle Valli valdesi in una situazione di densità demografica protestante, di veder assicurata *l'agibilità delle strutture scolastiche per le minoranze evangeliche* e ciò senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, al di fuori dei programmi e dell'orario scolastico e senza che ciò costituisca equiparazione con l'insegnamento cattolico (Sessione congiunta del Sinodo valdese e della Conferenza metodista 1977, art. F). Dall'altra vi era l'esigenza di poter rispondere a richieste provenienti dalla scuola per portare un contributo originale *allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni condotto dalla scuola nell'ambito del suo programma complessivo e delle sue materie curriculari*. Tali interventi erano pensati nello spirito dei decreti delegati del 1974 che intendevano promuovere una nuova concezione della scuola come comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica (DPR 31.5.74 n. 416, art. 1). Nel primo caso si trattava di permettere un insegnamento anche di tipo catechetico, destinato agli evangelici e collocato di conseguenza al di fuori della scuola (con la sola utilizzazione degli edifici scolastici); nel secondo caso si trattava di permettere contributi-testimonianze nel quadro di un insegnamento curriculare moderno che si avvale anche di interventi esterni, inserito di conseguenza nella scuola e da essi richiesti e gestiti. Con preoccupazioni diverse queste due linee erano ugualmente rispettose dell'indicazione centrale contenuta nell'art. 9. Di fatto è la seconda linea che ha dato in questi anni un contenuto all'art. 10 dell'Intesa. In ogni ordine di scuola si sono moltiplicate (con punte considerevoli in oc-

casione del centenario di Lutero) richieste di intervento rivolte da parte di insegnanti o consigli di classe alle Chiese evangeliche per un contributo allo studio della Riforma, allo studio del Valdismo medioevale, alla presentazione delle diverse confessioni cristiane, ecc. Non c'è stato invece alcuno spazio per realizzare quanto ipotizzato nella prima linea ". (11) Frattanto il Ministro porta delle correzioni al testo, correzioni esposte al Senato, ma che non soddisfano l'opposizione, come si legge su *Com-Nuovi tempi*: "Il Ministro ha incassato ben scarsi successi, anche se non ha avuto alcuna deplorazione (su questo logicamente si è ricomposto l'arco delle forze governative), le attività alternative restano nelle nebbie e la patata bollente di inventarle e gestirle è passata agli organismi periferici della scuola. Le due ore di religione nelle elementari e materne restano con la loro gestione confessionale, esercitata attraverso lo strumento del conferimento della idoneità agli insegnanti amministrato dalla curia vescovile. Se nelle materne i contenuti non saranno disciplinari questo è perché è il grado di scuola che non lo consente; la divisione fra bambini e fra insegnanti idonee o non idonee resta. La possibilità di scelta a 14 anni deve essere avallata da un genitore o da chi ne fa le veci e non è chiaro che cosa succeda se vi è contrasto fra genitore e minore. L'ora di religione, magari ai bordi, resta nell'orario scolastico. Dunque ben scarsa la selvaggina nel carniere dell'opposizione".(12)

Le voci di dissenso evangeliche continuano a farsi sentire "Ciò che ha a che fare con la coscienza e la libertà non è la religione, ma la fede", scrive Marco Rostan, su *Gioventù evangelica*, "per questo noi protestanti sosteniamo che la religione non può essere insegnata come un'altra materia, per questo sosteniamo che l'Evangelo può essere proposto come appello, come sfida all'uomo, e non come spazio particolare dove affrontare i problemi fondamentali, ultimi, della vita. E' un Evangelo troppo comodo quello che si occupa solo di questi problemi: dall'origine del mondo, al dolore, alla morte. L'Evangelo se è accettato, ha a che fare con tutta la vita quotidiana, nella sua concreta realtà. Gli interrogativi sul senso della vita,

su ciò che è giusto o no, sui rapporti umani, su pace e guerra, solidarietà e violenza, gioia, dolore, matrimonio, famiglia (è l'elenco di alcuni problemi da affrontare, secondo i vescovi, nell'ora di religione cattolica) non sono perciò di competenza di una particolare materia e soprattutto questa materia non ha alcuna abilitazione ad essere quella più capace di approfondirli e di offrire delle risposte. Siamo perfettamente d'accordo sulla necessità che questa ricerca di senso faccia parte del progetto educativo e formativo della scuola pubblica (che certo è spesso carente e si deve costruire nella programmazione interdisciplinare); non siamo d'accordo sul fatto che la scuola appalti ad una particolare confessione, alla Chiesa cattolica, la gestione di questa ricerca, deleghi a tale chiesa le risposte e i valori. E per di più contestiamo che l'insegnamento cattolico, impartito dai soli insegnanti autorizzati dalla gerarchia e sui soli libri di testo muniti di visto diocesano, possa considerarsi un adeguato contributo alla formazione culturale (e spirituale) dei giovani. A chi risponde che, accanto all'ora di religione cattolica, ci potrebbe essere l'ora di religione ebraica, valdese, l'ora di morale laica, ecc. rispondiamo che questo non sarebbe pluralismo, ma pluriconfessionalismo; che una reale formazione ha bisogno di confronto, della presentazione contraddittoria della realtà, compresa quella religiosa, e non della giustapposizione di insegnamenti, di dottrine di sapere".(13)

Anche a livello locale si moltiplicano le prese di posizione, come a Firenze, dove il Consiglio dei pastori, invia una lettera ai membri delle chiese e agli insegnanti evangelici, per ribadire la netta posizione del non avvalersi. (14) Mentre si hanno notizie di continue proteste ai capi d'Istituto di molte scuole. A Roma il Provveditore agli studi riceve i rappresentanti del *Comitato romano per la laicità della scuola*, della FNISM, del CGD, della FCEI, delle Comunità israelitiche di Roma, delle Comunità di base, del MCE, che chiedono garanzie affinché nelle scuole non si svolgano pratiche di culto, assimilabili ad attività didattiche e affinché venga ampia e pluralistica informazione nell'imminenza della scelta per l'an-

no successivo. (15) La situazione è dunque incandescente, alla fine di questo anno scolastico che prelude una serie di scelte per il prossimo anno. Per la scuola materna e dell'obbligo le cc.mm. 128-130 prevedono, per coloro che non si avvalgono dell'IRC, delle attività alternative programmate dal collegio dei docenti, tenuto conto delle proposte dei genitori. I temi riguarderanno i valori della vita e della convivenza civile, la collocazione oraria all'inizio o alla fine delle lezioni. Per le superiori(c.m. 131) oltre alla possibilità di un corso alternativo, è previsto lo studio individuale. In proposito Franca Long, vice presidente del Consiglio della FCEI, espone in un'intervista la posizione della Federazione. "E' noto che noi proponiamo di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Dato che questo insegnamento viene proposto a tutti, anche ai non cattolici, ecco le ragioni per cui lo rifiutiamo, come cristiani e anche come laici: è un insegnamento di privilegio, pagato da tutti i cittadini, ma controllato dalle autorità ecclesiastiche; soprattutto nelle scuole materne e nelle elementari costituisce un'indebita interferenza nel processo educativo; nega, e questo è molto grave, la libertà di insegnamento. Noi ben conosciamo la ricchezza della cultura religiosa, ma non vogliamo delegare questo settore a una istituzione esterna alla scuola pubblica (la Chiesa cattolica, appunto); vogliamo invece che la scuola promuova nel suo piano di studi una ricerca sui valori e la storia di tutte le religioni; chiediamo anche che le strutture scolastiche siano messe a disposizione di proposte religiose confessionali al di fuori del normale orario delle lezioni e senza oneri per lo Stato, come previsto dall'Intesa con la Tavola valdese". (16)

La stessa Federazione è tra i firmatari di una petizione rivolta al Parlamento per modificare la normativa sull'IRC. L'iniziativa viene dal CGD che, esprimendo preoccupazione per il precoce indottrinamento teologico che la scuola permette e favorisce, chiede una rapida revisione dell'Intesa tra il Ministero della P.I. e la CEI, e la collocazione della religione in orario scolastico aggiuntivo pomeridiano nelle elementari, nelle medie inferiori e superiori. Per quanto riguarda le scuo-

le materne, la petizione chiede il ritorno alla situazione antecedente l'Intesa che non prevedeva l'IRC. Si chiede anche l'abrogazione della normativa che permette l'insegnamento diffuso della religione cattolica nella scuola elementare.(17)

2. Quanti saranno i no?

L'attesa per l'inizio del prossimo anno scolastico è fortemente sentita e Marco Rostan dalle pagine di *Com-Nuovi tempi* invita a diffidare di un'ora alternativa che non abbia precise garanzie e invita a fare ricorsi contro lo Stato "perché il Ministro non gli assicura ciò che la legge prevede". Inoltre nell'articolo si evidenzia come didattica e programmazione educativa saranno in molti casi fortemente stravolti, perciò tutte le contraddizioni dovranno esplodere. "Bisogna tuttavia parlarne fin d'ora, per evitare a settembre, contrapposizioni tra genitori e docenti. Infatti, i genitori, che giustamente fanno fatica a capire tutti i meccanismi di funzionamento interno della scuola cercheranno di spingere qualche docente, magari stimato per le sue idee, a fare le attività alternative e bisognerà invece spiegare perché è necessario che i colleghi rifiutino, sia personalmente, sia da un punto di vista didattico, questo pressappochismo culturale. Il docente che svolgerà le attività alternative deve essere una persona precisa, distinta dagli altri docenti, anche per evitare che quando si tratta di promuovere o bocciare, nel Consiglio di classe, i ragazzi che hanno fatto religione si trovino ad avere un avvocato difensore in più (il docente di religione partecipa agli organi collegiali per valutare i *suoi*) mentre gli altri sarebbero giudicati, per le attività alternative, dall'insegnante di italiano o storia o geografia che già li giudica per la loro materia. E' noto poi che nelle competenze dei Consigli di istituto rientra quella di indicare dei criteri per la formazione dell'orario. Allora, se nei Collegi dei docenti si può contestare la circolare soprattutto per motivi didattici e professionali, in tale organo si può fare il discorso come cittadini, invocare il Concordato contro le

disposizioni della Falcucci e soprattutto rifiutare di assumere il *pasticcio* che inevitabilmente scaturisce per qualsiasi preside che voglia realizzare le attività alternative con i docenti già in servizio come fatto ineludibile di cui tener conto prioritariamente nella compilazione dell'orario". (18)

La lotta è aperta, si tratta di contarsi e di vedere quanti saranno i no; questa è la posizione della FCEI, che invita i membri delle chiese aderenti a scegliere il no all'IRC, mentre il settimanale *La Luce* pubblica una *proposta di lettera da allegare al modulo* in cui i genitori, o lo stesso studente, chiedano che "l'insegnamento della religione cattolica nella classe venga collocato fuori dell'orario scolastico o, subordinatamente, alla prima o all'ultima ora di lezione; non vengano disposti insegnamenti alternativi obbligatori; l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie". (19) Anche dalle pagine de *Il Testimonio* si invitano genitori e studenti affinché "si sforzino di mettere in crisi quel meccanismo dell'ora alternativa che vacilla già prima ancora di incominciare". (20)

3. Presto l'Intesa battista?

Frattanto sembra che stia per decollare l'*iter* per la stipula dell'Intesa battista, come si può rilevare da un'intervista al presidente Spanu. (21)

Alla fine di agosto si tiene l'annuale Sinodo valdese che ribadisce la posizione delle chiese che in esso sono rappresentate (22), invitando comunità e credenti valdesi e metodisti ad evitare che ogni intervento richiesto fuori dal normale orario scolastico "si attui con modalità tali da costituire, nel concreto, un avvallo all'insegnamento della religione cattolica". Poco prima di questo era stato pubblicato un documento del Segretariato Attività Ecumeniche (SAE) (23), che auspica il superamento dell'attuale situazione di confessionalità, per arrivare ad un "insegnamento curricolare e aconfessionale sul fatto religioso" pur garantendo, in orario extrascolastico e con

oneri a carico delle rispettive comunità, la possibilità di un intervento confessionale specifico. Frattanto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il testo del decreto firmato dal Presidente Cossiga sull'IRC nella Scuola materna, secondo il quale gli insegnanti devono far conoscere agli alunni delle scuole materne "gli aspetti universali della religiosità e insieme quelli specifici dei valori cattolici, che fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano". (24) Subito si ha una risposta e su *La Luce* appare un articolo, a firma Franco Calveti, dal titolo *Separati fin dai tre anni*, nel quale egli esamina approfonditamente il testo e lo contesta punto per punto. "Esaminiamo, anche se rapidamente, il testo che rappresenterà il punto di riferimento programmatico per gli insegnanti preposti all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne pubbliche.

1° paragrafo - Non si parla di insegnamento della religione cattolica ma di attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica. Viene sottolineato che tali attività sono collocate nel quadro della Scuola materna: come a dire che la Scuola materna ha per finalità (fra le altre) quella di far apprendere ai bambini dai 3 ai 6 anni a diventare cattolici? Dove è la nostra Costituzione? E' il nostro uno Stato laico? Viene poi ripresa dal Concordato l'affermazione secondo cui i valori cattolici fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano: le minoranze religiose ascrivono anche loro valori cattolici nel loro patrimonio storico ma con la connotazione delle persecuzioni e discriminazioni! Si parla di messaggio evangelico dell'amore, della fratellanza, della pace: strano modo di far passare questo messaggio, visto che i bambini sperimenteranno sulla loro pelle la divisione fra di loro, il trattamento ineguale fra un gruppo e l'altro (ricordiamoci che anche il bambino cattolico vivrà momenti di discriminazione).

2° paragrafo- Si fa riferimento all'esperienza religiosa del bambino invitando l'insegnante a fargli cogliere i segni della vita cristiana intorno a lui: ci sarà un gran cercare, visto il generale disinteresse della famiglia italiana che delega allo Stato questo argomento!

3° paragrafo - Vengono indicati i contenuti di queste attività educative: Dio e la natura; i significati cristiani; Dio Padre e Provvidenza; episodi e personaggi della Bibbia (volevano dire Antico Testamento); la vita di Gesù e della Madonna; le festività religiose; la vita dei Santi; poesia e arte di ispirazione cristiana. Come si vede c'è un corso di mini-teologia molto impegnativo: era necessario per poter riempire oltre duecento ore di insegnamento religioso nei 3 anni!

4° paragrafo - Vengono dati alcuni consigli di ordine metodologico (spontaneità espressiva, dialogo, esercitazioni ad usare le parole offerte dalla tradizione cattolica). L'invito a prediligere i bambini portatori di handicap suona ovvio e nello stesso tempo curioso se pensiamo che è rivolto a chi dovrebbe essere, per fede, permeato d'amore per i più deboli.

5° paragrafo- Un breve accenno alle tecniche e agli strumenti viene offerto (racconti, musica, canto, uso dell'audiovisivo, gioco drammatizzazione, attività grafico- pittorica). Sono suggerimenti messi lì pensando che chi insegnerà la religione cattolica non sarà in molti casi l'insegnante titolare della sezione: gli insegnanti di scuola materna usano correttamente queste strategie educative; non ne conoscono altre.

6° paragrafo- Contiene un fugace invito a riflettere che le attività educative di religione cattolica devono concorrere a far maturare nel bambino il rispetto per le diverse posizioni (non è detto per le religioni diverse!) perché si abitui ad una vera convivenza umana. Si sono dimenticati che questi obiettivi laici sono già perseguiti nella scuola di Stato con il supporto della nostra Costituzione repubblicana".(25) Il clima si fa infuocato e nel numero successivo del settimanale si denuncia la circolare inviata dal Provveditore agli studi di Padova, ai direttori didattici della provincia, circolare sollecitata dal Vescovo, al fine di incoraggiare gli insegnanti ad optare per l'insegnamento della religione. Così scrive: "Poiché è auspicabile che l'insegnamento della religione sia impartito dallo stesso maestro della classe (e ciò per ovvi motivi di organizzazione e di omogeneità didattica) prego altresì la S.V. di volere, in occasione della prima riunione del Collegio, tene-

re valida (ed eventualmente incoraggiare) ogni ulteriore adesione che dovesse maturare da parte di coloro che, pur dichiaratisi in un primo momento non disponibili ad impartire la religione ai loro alunni, si mostrassero propensi, per libero ripensamento, a mutare tale opinione. I loro nomi dovranno essermi segnalati entro il 10 settembre p.v.". (26)

In ottobre l'Assemblea battista ribadisce anche la posizione dei Battisti ed esprime una mozione sull'IRC (27), nella quale si propone la soppressione delle ore di religione nella scuola materna e lo slittamento dal prossimo anno delle lezioni di religione negli altri gradi scolastici in orario extrascolastico, con la conseguente abolizione dell'ora alternativa. Frattanto l'Intesa battista non va avanti "Il problema principale" scrive Franco Scaramuccia, "è che l'Intesa, che nelle nostre intenzioni deve essere uno strumento non per ricevere privilegi, ma per realizzare un'effettiva uguaglianza fra le diverse confessioni, rischia di diventare, invece, nell'interpretazione che ne stanno dando gli organi statali, un momento di discriminazione". (28) Ricompare dunque questa tendenza a coinvolgere i protestanti, concedendo privilegi, per attenuare uno dei fronti più combattivi contro il Concordato e alcuni aspetti particolari di esso. "Detto in altre parole" continua Scaramuccia, "sembra che l'interpretazione che lo Stato vuol dare all'Intesa, e che non possiamo certo condividere, sia quello di uno strumento che integri in qualche modo il Concordato, mediante il quale possono essere estesi alle confessioni acattoliche alcuni privilegi e trattamenti preferenziali, di cui già gode la Chiesa cattolica. Siamo cioè in presenza di un tentativo di strumentalizzare le Intese con le altre confessioni per legittimare il sistema concordatario. Qualcosa del genere si è visto in occasione delle recenti celebrazioni per i quarant'anni della Repubblica, che si è improvvisamente ricordata di essere pluralista ed ha perciò deciso di concedere accanto alla messa cattolica (della durata di mezz'ora) anche un minuto ciascuno alla preghiera degli ebrei e dei protestanti. Bene si è fatto a rifiutare, perché la nostra riflessione teologica sullo Stato, come ha fatto opportuna-

mente osservare in una lettera il Presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, ha messo in evidenza il momento della laicità, intesa precisamente come distinzione delle competenze. C'è il pericolo invece che l'interpretazione della controparte tenda a fraintendere ed a confondere le rispettive sfere in cui devono operare Chiesa e Stato. L'Intesa è appunto il mezzo per delimitare le linee di demarcazione degli ordini rispettivi e per definire come ci si dovrà comportare quando si vengano a toccare quegli ambiti in cui ci sono interessi comuni. Noi respingiamo fermamente l'idea che la Intesa possa costituire in qualche modo il presupposto per una collaborazione fra Stato e Chiesa: ognuno nel suo ordine deve operare per i fini istituzionali per i quali esiste". (29)

4. Scuole senza precetto pasquale

Mentre continua il dibattito sulla stampa evangelica (30) l'Arcivescovo di Taranto invia una lettera agli studenti, sollecitato dal fatto che, su iniziativa della FNSM e della CGIL-scuola, in rispetto alla legge 449/84 e delle circolari sull'insegnamento della religione, non vi è stata come in passato alcuna inaugurazione religiosa dell'anno scolastico, né vi sarà precetto pasquale nelle ore di religione. Così scrive il prelado: "Carissimi giovani, all'inizio dell'anno scolastico vi rivolgo il saluto più cordiale augurandovi che il cammino scolastico, intrapreso con impegno, vi porti alle più ricche soddisfazioni per l'oggi e per il domani. La quasi totalità degli studenti e delle famiglie ha fatto una scelta per l'ora di religione, che denota il grado di maturità culturale di queste giovani magnifiche generazioni [...]. Quest'anno non avrò la gioia di incontrarvi per l'inaugurazione dell'anno scolastico, che costituiva per tutti voi un momento di alta esemplare spiritualità religiosa. Né forse avremo la gioia di celebrare insieme il precetto pasquale, come era consuetudine da sempre. Ho saputo infatti che alcune sigle, di cui si conoscono soltanto l'acido atteggiamento anticlericale e antireligioso, hanno minacciato di

denunciare il Provveditore agli studi se autorizzerà tali manifestazioni durante le ore di lezione. Questo dice il basso livello non solo culturale, ma anche di intuito psicologico di una minoranza soccombente di fronte alla plebiscitaria adesione all'insegnamento religioso. Ritenetemi comunque a disposizione per celebrare ora l'inaugurazione dell'anno e domani per il precetto pasquale, nelle ore pomeridiane, prendendo accordi con i vostri insegnanti di religione e di intesa con i vostri presidi" (31). A commento Giorgio Gardiol scrive appoggiando l'iniziativa e deplorando l'intervento dell'Arcivescovo. "Dobbiamo quindi pensare che la polemica durerà ancora a lungo. A noi evangelici non interessa una battaglia laicista, ma una laica. Siamo perché lo Stato affermi la neutralità in materia di religione e si dichiari non competente a programmare in orario di lezione il precetto pasquale (*come era consuetudine da sempre*). Ben venga perciò, per coloro che lo desiderano, il precetto nelle ore pomeridiane fuori dall'orario scolastico". (32)

Il 3 novembre la FCEI invia un comunicato alla Commissione P.I. della Camera dei Deputati (33), nella quale appoggia l'iniziativa del *Comitato Scuola e Costituzione* che aveva sollecitato il Parlamento a promuovere un'inchiesta sull'avvio delle disposizioni regolamentari riferite all'IRC. Qualche giorno dopo, il 6 novembre, segue un comunicato della Tavola valdese alle Commissioni P.I. di Camera e Senato (34), che ribadisce l'illegittimità dell'obbligatorietà dell'ora alternativa per coloro che non si avvalgono dell'IRC in base alla legge 449/84. Tale comunicato viene ripreso poi dal Consiglio della FCEI, riunito il 16 novembre in sessione congiunta con i rappresentanti dei Comitati esecutivi delle Chiese membro. (35)

5. Come opporsi alla discriminazione?

All'ordine del giorno del Consiglio della FCEI, oltre all'esame delle attività della Federazione, vi sono alcune tematiche particolari, quali l'IRC e l'ora alternativa, i rapporti

ecumenici, il problema dell'impiego degli obiettori di coscienza negli enti evangelici. Il Consiglio al termine della seduta incarica la Giunta a far pervenire ai Comitati esecutivi delle varie Chiese evangeliche un documento da diffondere nelle comunità locali, che fornisca indicazioni e strumenti operativi "per opporsi alle varie forme di discriminazione che si verificano nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e per partecipare alle iniziative in atto per ottenere l'effettiva applicazione della legge 449/1984, al fine di modificare l'intesa Poletti-Falcucci e le disposizioni applicative diramate dal Ministero della Pubblica Istruzione". (36) I problemi connessi all'IRC nella scuola pubblica sono stati anche al centro dell'attenzione della *Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato*, un organismo (già precedentemente citato) promosso dalla FCEI, ma indipendente da essa, di cui fanno parte sia le Chiese membro della Federazione che le Chiese evangeliche non federate. Partecipano alla riunione rappresentanti delle Chiese valdesi, metodiste, battiste, delle Assemblee di Dio in Italia, della Unione delle chiese cristiane avventiste, delle Assemblee dei Fratelli, dell'Esercito della Salvezza, della Chiesa apostolica italiana, della Comunione delle chiese libere, della Chiesa del Nazareno, degli Studenti italiani per Cristo. Al termine dei lavori la Commissione invita la Tavola valdese a procedere a impugnare la circolare del Ministero della P.I. n. 302 del 29.10.1986 (in cui si dispone la obbligatorietà delle attività alternative). La Commissione nel suo insieme si è impegnata ad intervenire in giudizio per sostenere l'iniziativa della Tavola valdese. (37)

6. Interrogazione parlamentare

Il 14 novembre il valdese on. Valdo Spini, unitamente con gli onorevoli Fiandrotti e Fincato, rivolge un'interrogazione al Min. della P.I. per sollecitare una spiegazione sui motivi che hanno finora impedito lo stesso a diffondere nelle scuole

la piena conoscenza dell'art. 9 della legge 449/1984 d'intesa tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, secondo quanto disposto dalla risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 16 Gennaio 1986. L'interrogazione chiede in particolare se la c.m. n. 302 del 29 ottobre, che dispone la frequenza obbligatoria delle attività alternative, non sia in contrasto con la suddetta Intesa e se non sia opportuno consentire, dove ciò sia formalmente richiesto dagli aventi diritto, l'assenza da scuola nelle ore in cui è collocato l'IRC, che dovrebbe avvenire alla prima o all'ultima ora nelle classi in cui vi siano alunni che non se ne avvalgono.(38) Sempre in questo periodo la Tavola Valdese decide di fare ricorso al TAR del Lazio contro il Min. della P.I.. Viene chiesto l'annullamento della c.m. n. 302 del 29 ottobre 1986, nella parte in cui si prevede l'obbligatorietà delle attività alternative all'IRC anche per gli alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di tale insegnamento ai sensi della legge 449, che regola i rapporti tra lo Stato e le Chiese valdesi e metodiste, ma alla quale possono appellarsi tutti i cittadini italiani. Si impegnano ad intervenire in appoggio al ricorso: la FCEI (valdesi, metodisti, battisti, luterani, Chiesa apostolica italiana, alcune chiese libere), le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle chiese cristiane avventiste, la Chiesa apostolica in Italia, la Chiesa del Nazareno, l'Unione di chiese cristiane libere, la Chiesa evangelica internazionale, riunite nella *Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato*. Nel ricorso si fa notare che la c.m. n. 302 del 29 ottobre è illegittima, perché viola la legge 449/84, che recepisce l'Intesa tra lo Stato e le Chiese valdesi e metodiste. L'art. 9 di tale legge, infatti, vieta una collocazione oraria dell'IRC, che abbia effetti discriminanti nei confronti di coloro che di esso non usufruiscono, e "questo comporta" sostiene la Tavola valdese "il carattere necessariamente facoltativo delle attività alternative e la loro collocazione in orario che permetta agli alunni, che non si avvalgono dell'IRC, di non partecipare alle attività scolastiche durante le ore dedicate all'insegnamento della religione. (39) In un telegramma inviato alla Commissione P.I. della Camera e del

Senato, la *Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato*, chiede il rinvio del termine per la presentazione delle dichiarazioni riguardante l'IRC, per l'a.s. 1987/88 ad una data successiva all'esame, da parte del Parlamento, delle risultanze relative all'a.s. 1986/87. (40) A dicembre Franca Long scrive su *Gioventù evangelica*: "Prima ancora dell'insegnamento della religione cattolica, dovremmo contestare l'insegnamento cattolico della religione, per questo la lotta è, a mio parere, sui tempi lunghi, contro il Concordato, non solo contro l'Intesa applicativa". (41)

NOTE

(1) Si tratta della c.m. 368 del 20/12/85. Le norme per il 1986 saranno le seguenti: Moz.Parl. del 16/1/86, c.m. 72 del 5/3/86, cc.mm. 128-131 del 3/5/86, cc.mm. 177-180 del 13/6/86, L.281 del 18/6/86, DPR 539 del 24/6/86, c.m. 211 del 24/7/86, c.m. 302 del 29/10/86, c.m.364 del 20/12/86, c.m. 382 de 30/12/86. Si veda in Appendice doc. n. 47.

(2) A.M.Marenco, *Concordato, leggi e circolari stringono a tenaglia*, in *Com-Nuovi tempi*, n.1 del 19/1/86, p.4.

(3) *Cfr. Avanti!* dell' 11/1/86. Fonte *Nev* n.68 del 24/1/86, p.11.

(4) Si veda in Appendice doc. n. 8.

(5) C'era già stata una prima presa di posizione del Consiglio della Federeazione, unitamente all'Unione delle Comunità israelitiche, in data 15 dicembre 1985, nella quale, oltre ad evidenziare gli aspetti didattici negativi, si rilevava che il governo non aveva sottoposto il testo dell'Intesa alla discussione del Parlamento.

(6) *Cfr. Corriere della sera* del 11/1/86. Fonte *Nev*, n.68 del 24/1/86, pp. 10- 11.

(7) Si veda in Appendice doc. n. 9.

(8) A.Mannucci, *Religione? No grazie!*, in *Il Testimonio*, n.1-2/86, p.2.

(9) Nel documento si lamenta, tra l'altro, il pericolo di un neo confessionalismo nella scuola pubblica, l'aspetto antipedagogico dell'IRC nella Scuola materna, l'anticostituzionalità che ad un insegnante dello Stato sia affidata la trasmissione di una confessione religiosa.

- (10) D.Spini, *Interrogativi su Stato e società*, in *La Luce*, n.5 del 31/1/86, p.3
- (11) F.Giampiccoli, *Come stare nella scuola*, in *La Luce*, n.5 del 31/1/86, p.3. Si veda anche: N.Gullotta, *Riflessioni personali su La religione a scuola*, Parte 1-2-3 in *La scuola domenicale*, n.3-4 (gen./apr.) 1986, pp.300-306, n.1 (lug.)1986, pp.18-22, n.2 (ott.) 1986, pp.120-124. Si veda anche F.Giampiccoli, *Quale presenza per i protestanti*, in *Com-Nuovi tempi*, n.4 del 9/3/86, p.3.
- (12) *Domata la rivolta*, in *Com-Nuovi tempi*, n.9 del 18/5/86, p.3.
- (13) M.Rostan, *Contro l'insegnamento religioso confessionale*, in *Gioventù evangelica*, n.97/98 Aprile 1986, pp.12-13.
- (14) Si veda in Appendice doc. n. 10 e doc. n. 11.
- (15) *Cfr. Nev*, n.72 del 23/5/86, pp.4-5.
- (16) *Da Nev*, n.73 del 30/6/86, pp.2-3.
- (17) *Cfr. Nev*, n.73 del 30/6/86, p.3.
- (18) M.Rostan, *Opposizione puntuale e rigorosa*, in *Com-Nuovi tempi*, n.13 del 13/7/86, p.3.
- (19) *Cfr. Adista*, nn.3558-3559-3560 del 13-24-25 giugno 1986, p.12.
- (20) A.Mannucci, *7 luglio 1986*, in *Il Testimonio*, n.7-8/86, p.122. Nello stesso numero si veda: *Religione, come e perché, intervista a Gabriele Boccaccini, insegante di religione*, pp.124-126.
- (21) *Cfr. Nev*, n.73 del 30/6/86, pp.6-7. Si veda anche F.Scaramuccia, *Inizia l'Intesa"battista*, in *Il Testimonio*, n.5-6/86, pp. 95 e 102.
- (22) Si veda in Appendice doc. n. 12.
- (23) Si veda in Appendice doc. n. 13.
- (24) *Cfr. Adista*, nn.3619-3620-3621 del 18-19-20 settembre 1986, p.2.
- (25) F. Calvetti, *Separati fin dai tre anni*, in *La Luce*, n.38 del 3/10/86, pp.2 e 9.
- (26) *Cfr. La Luce*, n.39 del 10/10/86, p.2.
- (27) Si veda in Appendice doc. n. 14. Si confrontino inoltre *La luce*, n.42 del 31/10/86 e *Il Testimonio*, n.11-12/86.

(28) F.Scaramuccia, *Intese Stato-UCEBI. A che punto siamo e perché*, in *Il Testimonio*, n.9-10/86,p.174.

(29) *Ibidem*,p.175.

(30) *Cfr. Avvalersi sì o no* e M.Rostan, *In mancanza di meglio, niente*, in *La Luce*, n.40 del 17/10/86, p.2; V.Bellavite, *Insegante precario*, G.Codrignani, *L'istruzione nel caos*; M.Marenco, *L'Intesa va rivista*, in *Com-Nuovi tempi*, n.19 del 19/10/86, pp.4-5; B.Giaccone, *Lettere persiane e Vademecum del cittadino che non si avvale*, in *Com-Nuovi tempi*, n.20 del 21/11/86, p.14.

(31) G.Gardiol, *Che guaio gli anticlericali nella scuola*, in *La Luce*, n.45 del 21/11/86, p.2.

(32)*Ibidem*.

(33) Si veda in Appendice doc. n. 15.

(34) Si veda in Appendice doc. n. 16.

(35) Battisti, Chiesa Apostolica italiana, Esercito della Salvezza, Luterani, Metodisti, Valdesi.

(36) *Cfr. Nev*, n.77 del 25/11/86, p.1.

(37) *Ibidem*, p.2.

(38) *Ibidem*.

(39) *Cfr. Nev*, n.78 del 19/12/86, p.1.

(40) *Ibidem*.

(41) F.Long, *La religione nella scuola*, in *Gioventù evangelica*, n.102, dicembre 1986, p.1.

**MILLENOVECENTOTTANTASETTE,
I RICORSI DELLA TAVOLA VALDESE**

1. Due nuove Intese

Il 1986 si era chiuso con la firma di altre due intese, esattamente il 29 dicembre con le Assemblee di Dio, firmatario il past. Francesco Toppi (1) e con l'Unione italiana delle Chiese avventiste, firmatario il past. Enrico Long, presenti anche il Presidente della FCEI Aurelio Sbaffi, il Moderatore della Tavola valdese Franco Giampiccoli e il Prof. Giorgio Spini. (2) Ne dà notizia *La Luce* con un articolo di Giorgio Gardiol. "Altre due confessioni religiose, dopo quella valdese e metodista, vedono così regolati con un accordo i loro diritti di libertà. *Per i Pentecostali*, come ha scritto l'on. Valdo Spini, sottosegretario agli Interni, *si tratta della conclusione di una delle più lunghe e dure battaglie per la libertà religiosa dell'Italia contemporanea*. Una battaglia non facile perché i pentecostali, fin dall'inizio della loro missione in Italia, sono stati duramente perseguitati e vessati dalla polizia e dagli organi dello stato e non solo dello stato fascista, che nel '35 colla famosa circolare Buffarini-Guidi definì i pentecostali pericolosi per l'integrità fisica e psichica della razza. Circolare che fu rispolverata negli anni '50 dal ministro agli Interni Scelba che continuò nell'opera vessatoria contro i pentecostali. A questo proposito, Valdo Spini ricorda un'episodio indicativo della mentalità di quel tempo: il sindaco di Cavaso del Tomba aveva rifiutato di erogare l'acqua ad una abitazione perché abitata notoriamente da protestanti. Grande perciò deve essere stata l'emozione del pastore Toppi, che era stato lui stesso perseguitato a causa della sua fede, quando ha apposto la sua

firma all'intesa: *Finalmente*, ha commentato, *siamo cittadini a pieno diritto*. L'on. Craxi, a conoscenza della storia recente dei pentecostali, ha riconosciuto che alla loro vicenda segnata da persecuzioni, sofferenze, lotte silenziose, *il Paese guarda con profondo rispetto*" .(3)

2. Scuola materna e valutazione

Si riparla ancora di Scuola materna. *Com-Nuovi tempi* dedica nel n. 1 di gennaio un inserto speciale (4) nel quale emergono aspre critiche nei confronti di un insegnamento confessionale, che viene giudicato, da un punto di vista pedagogico, negativamente, come rimarcherà nel numero successivo Aldo Visalberghi, che definisce "diabolico" l'inserimento dell'IRC nella Scuola materna. "L'introduzione delle specifiche ed autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella Scuola materna hanno innestato un congegno diabolico in questo senso: c'è un tipo di scuola nella quale, per le ragioni ovvie della psicologia evolutiva del bambino a quell'età, non si escludeva l'immaginario religioso, non si escludeva quanto di universalistico (ad esempio l'invito alla fraternità) le religioni possono veicolare, non si escludeva neppure una prevalenza dell'immaginario religioso particolare come quello cristiano-cattolico; in virtù di una necessaria e positiva transazione, cui avevano partecipato anche pedagogisti laici, c'era un patto che sul piano civile si era tradotto in un fatto di progresso verso situazioni che nel mondo anglosassone sono molto diffuse: sprovincializzare, sconfessionalizzare il fatto religioso, filtrarlo in modo da far emergere gli aspetti universalistici, costruttivi, di sviluppo dell'immaginario in senso funzionale ai valori. Per la scuola materna avevamo realizzato questo e per la scuola materna si poteva realizzare solo questo. A tutto questo è stato detto no" (5). Gli fa eco L. Manton, i che analizza la problematica vista dal fronte dell'insegnante: "L'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, così come viene prefigurato, ossia come materia

separata, crea non poche difficoltà a tutti quegli insegnanti che, attraverso una formazione complessa, hanno fatto proprio un metodo didattico che parte dal bambino, dalle sue esperienze, dal suo pensiero, dalla sua capacità logica e dalla sua esigenza di rapportarsi alla esperienza reale per arrivare gradualmente alla astrazione, alla filosofia e alla morale. Nessuna di queste tappe può essere saltata, e grave disturbo può arrecare in questo percorso una soprammissione al quotidiano processo educativo, un qualcosa che viene dall'esterno della comune esperienza scolastica e all'esterno rimane nella memoria complessiva del gruppo dei bambini. Compito dell'insegnante è quello di offrire dati che consentano di ampliare l'orizzonte del ragionare e del fantasticare insieme. I dati che si offrono devono perciò essere ricchi e fecondi ed è per questo che ho sempre proposto ai bambini i testi originali, mai quelli facili perché facilitati secondo una errata ottica che generalmente gli adulti hanno del pensiero infantile. Importante è che il testo susciti delle immagini, oltre ai significati con i quali i bambini si confrontano".(6)

Sulle pagine de *La Luce* Franco Calvetti solleva un altro grosso problema, quello della valutazione, che è prevista, con tanto di modulo, per l'IRC, mentre non lo è per le attività alternative. Infatti "non solo non è predisposto, ma a nessuno viene in mente che quelli che non si avvalgono dell'IRC hanno diritto a una documentazione e valutazione delle attività alla cui frequenza sono chiamati obbligatoriamente".(7)

Frattanto il 14 e 15 marzo si svolge a Roma, presso il Centro evangelico battista di Villa Betania, il primo incontro dei gruppi che confluiscono nel *Comitato nazionale Scuola e Costituzione*. Il Comitato, al quale aderisce la FCEI, rappresenta l'opposizione all'attuazione del nuovo Concordato nella scuola. Tra le iniziative decise nel corso dell'incontro, un telegramma a tutti i partiti per sollecitare l'attenzione, durante le trattative per il nuovo governo, alle esigenze di eliminare l'IRC dalla scuola materna e garantire la sua piena facoltatività e non l'opzionalità in tutti gli altri gradi scolastici. Le responsabilità dell'amministrazione per la discriminazione generaliz-

zata verso chi non si avvale dell'IRC sono denunciate in una lettera al Min. della P.I. Viene inoltre lanciata una campagna di informazione sulla scelta fra avvalersi e non avvalersi, che genitori e studenti saranno chiamati ad esprimere entro il 7 luglio. In un documento diffuso dal Comitato, in vista di questa scadenza, un considerevole aumento della scelta a favore del no viene indicato come strumento efficace per tenere aperte le condizioni che impongono la revisione dell' Intesa tra la CEI e il Min. della P.I. e dell'abolizione "delle sue ancor più illegittime norme applicative". Il documento rileva inoltre l'opportunità di inserire nel modulo un esplicito riferimento alla legge 449/84. Nella stessa direzione vanno le indicazioni che il Consiglio della FCEI invierà alle chiese membro, tramite una circolare operativa in merito all'IRC nelle scuole pubbliche".(8)

3. I programmi di religione

In aprile a Velletri, presso il *Centro evangelico Ecumene*, si tiene un convegno dal tema *Laicità e democrazia nelle istituzioni e nella società italiana*, introdotto dal sen. Giovanni Ferrara del PRI. Ne porta un ampio resoconto *La Luce*, a firma di Luciano Deodato (9). Il 4 Maggio vengono varati d'intesa fra Ministero e CEI i nuovi programmi di religione per la scuola elementare. Franco Calvetti ne analizza criticamente i contenuti, ma su di un punto in particolare si centra la sua attenzione, cioè su di un velato, ma chiaro, tentativo di ritorno al vecchio *fondamento e coronamento*, attraverso la dizione di "coordinamento formativo con gli altri insegnamenti del curriculum primario". "L'ultimo appunto di perplessità e di sano sdegno ci viene dall'ultima parte del testo laddove c'è l'invito (che diventerà per le vie gerarchiche imposizione!) a fare in modo che lo specifico insegnamento di religione cattolica trovi coordinamento formativo con gli altri insegnamenti del curriculum primario. Questo invito al coordinamento ci sembra far rientrare dalla porta ciò che avevamo cercato per decenni di buttare dalla finestra: l'insegnamento diffuso e

pervasivo della religione cattolica apostolica romana nello svolgimento delle attività scolastiche” .(10) Da non sottovalutare comunque, ancora una volta, il problema dell'inquadramento degli insegnanti di religione e Marcello Vigli, su *Com-Nuovi tempi* mette in risalto i grossi rischi futuri, prendendo lo spunto dal documento elaborato dalla Consulta degli insegnanti di religione del SISM-CISL, che chiedono: “1) la definizione di un organico per l’IRC; 2) la costituzione di cattedre con 15 ore di insegnamento frontale più 3 a disposizione; 3) una configurazione giuridica della nomina che superi ogni forma di precarietà e differisca dal ruolo per i soli aspetti legati all’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano; 4) un reclutamento basato su di una graduatoria provinciale sulla base di una tabella di valutazione dei titoli e dei servizi; 5) la piena attuazione di quanto previsto dall’Intesa sui problemi di aggiornamento professionale e la piena estensione agli insegnamenti di religione di quanto acquisito, in questa materia, in sede di rinnovo contrattuale; 6) gli istituti del trasferimento e dell’assegnazione provvisoria sia all’interno che all’esterno della provincia; 7) l’estensione agli Irc della normativa sui congedi e le aspettative del personale di ruolo; 8) la riconoscibilità dei periodi di studio ai fini previdenziali; 9) modalità di valutazione analoghe a quelle delle altre discipline” .(11) “Sulla contraddittorietà di queste richieste” interviene Vigli “si è già detto molto, qualche ulteriore osservazione va fatta sui punti uno e tre concernenti l’organico e lo stato giuridico, perché più radicalmente connessi con il futuro della scuola italiana. Chiedere la definizione di un organico significa che si intende legare il numero degli Irc non al numero degli utenti che richiedono il loro servizio ma a quello delle classi scolastiche funzionanti. Si chiede con ciò la definitiva istituzionalizzazione della presenza confessionale nella scuola pubblica attraverso la sanzione giuridica dello status di un corpo di missionari organicamente inserito al suo interno a spese dello stato. Per il momento gli Irc sono oltre 24.000: ai 19.000 delle medie (11.093 nelle inferiori e 7.867 nelle superiori si sono aggiunti gli oltre 5.000 delle materne ed elementari, rispettivamente

1.233 e 4.120), destinati questi ultimi, a salire di numero, per il prevedibile aumento dei maestri che si dichiareranno indisponibili all'insegnamento confessionale”(12)

4. Ma quale scelta?

In giugno riesplode la questione della modalità della scelta e della valutazione. In proposito il Presidente della FCEI, pastore Aurelio Sbaffi, invia due telegrammi al Min. Falcucci. Il primo, del 29 maggio, recita testualmente: “ La Federazione delle chiese evangeliche in Italia, eleva viva protesta per la mancata distribuzione nelle scuole dei formulari per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Ciò contraddice la circolare ministeriale 368 del 20 dicembre 1985 e la risoluzione parlamentare del 16 gennaio 1986, contenenti precisa indicazione sulla riproposizione annuale della scelta. Si invita a provvedere con urgenza e si ribadisce la necessità che il Ministro promuova nelle scuole la conoscenza della legge 449/1984”. Questo invece il testo del secondo telegramma, inviato il 9 giugno: “Questa Federazione delle chiese evangeliche italiane eleva vibrata protesta per le circolari del Ministero della Pubblica Istruzione 156 e 165, contrarie alla volontà del Parlamento e determinanti una diffusa interpretazione da parte delle autorità scolastiche che includono le valutazioni sull'insegnamento religioso cattolico nelle schede di ammissione agli esami di maturità. Respinge la conseguente discriminazione tra studenti basata su personali scelte di coscienza. Chiede un immediato intervento chiarificatore, consono alla volontà del Parlamento e allo spirito della Costituzione” .(13)

Il 17 luglio il TAR-Lazio pubblica la sentenza che accoglie il ricorso della Tavola valdese (14), contro l'obbligatorietà delle attività alternative all'IRC. La sentenza annulla così la c.m. n. 302 del 29/10/86 “nella parte in cui sancisce, per chi abbia scelto di non avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico, l'obbligatorietà degli insegnamenti integrativi e della

presenza nelle libere attività di studio offerti in opzione, rispetto ad esso, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado” .(15) Viva è la soddisfazione della Tavola valdese e il pastore Giampiccoli dichiara che tale sentenza “afferma con forza e rigore la facoltatività dell’insegnamento religioso cattolico e ne trae una indiscutibile conseguenza: l’alternativa ad una facoltà non può essere un obbligo” (16). Ed in questo è chiara la sentenza: “Nel momento in cui l’IRC, nel perdere la propria previgente natura obbligatoria è venuto a configurarsi come meramente facoltativo, è anche evidente che esso, sebbene tutt’ora collocato, sia per ragioni d’ordine normativo che organizzativo, nel normale quadro orario delle lezioni, non può più neppure essere utilizzato ai fini dell’individuazione del normale orario scolastico, costituendo, per sua natura, un *quid pluris* di cui è lasciata agli interessati la facoltà se avvalersi o meno”. (17) Ne dà subito notizia il settimanale *La Luce* nel numero 29 (18) e pubblica nel numero successivo un’intervista al moderatore della Tavola valdese. (19) Nella prospettiva di un riesame globale della questione dell’IRC, mutano con la sentenza i termini della questione e quindi i presupposti in base ai quali i singoli operano la loro scelta. “Non si può quindi non riproporre a tutti gli studenti”, afferma Giampiccoli “l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento religioso cattolico per il 1987/88; o per lo meno consentire tale scelta agli studenti che, a causa dei ritardi e delle inadempienze del Ministero e dei suoi organi periferici, non hanno ricevuto in tempo utile il modulo per la scelta e non sono stati perciò posti in condizione di operarla entro il 7 luglio” .(20)

A questo punto si susseguono numerose interrogazioni parlamentari da parte del PCI, della Sinistra indipendente, DP, PR e quella del Sottosegretario agli interni on. Valdo Spini: “Premesso che il TAR del Lazio, con sentenza pubblicata il 17 luglio 1987, ha accolto il ricorso presentato dalla Tavola valdese avverso alla circolare ministeriale 29/10/86 n. 302, emanata dal Ministro della Pubblica Istruzione e l’ha annullata nella parte in cui sancisce, per chi abbia scelto di

non avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico, l'obbligatorietà degli insegnamenti integrativi o della presenza nelle libere attività di studio offerti in opzione, rispetto ad esso, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado; interpella il Ministro della Pubblica Istruzione per conoscere quali siano le intenzioni del governo in proposito e come intenda ottemperare alle prescrizioni della stessa sentenza, che non prevede per gli alunni che non abbiano dichiarato di avvalersi dell'IRC, l'obbligo della frequenza di attività alternative all'insegnamento religioso stesso". (21) La Tavola valdese ha inoltre presentato, insieme ai rappresentanti delle Chiese evangeliche che avevano partecipato al ricorso, all'Unione delle Comunità israelitiche, al *Comitato Scuola e Costituzione*, alle Comunità di base, alla CGIL-scuola, una petizione corredata da 200.000 firme per rinegoziare l'Intesa (22) ed una lettera di accompagnamento(23) ai Presidenti della Camera e del Senato. Riguardo a quest'ultima l'on. Iotti esprime l'opinione che la richiesta di redistribuzione dei moduli per la scelta potrebbe venire accolta, mentre il sen. Spadolini invita i firmatari a rivolgere la loro azione al Governo e alle forze politiche, consigliando di distinguere tra revisioni di leggi, regolamenti e norme di carattere istituzionale, alludendo al Concordato. Spadolini, osserva, anche che una certa fretta nel concludere il Concordato ha influito su talune decisioni, come quella di introdurre l'IRC nelle scuole materne. In merito il Moderatore Giampiccoli è del parere che si è trattato di un intervento positivo, perché ha permesso di sottolineare che nel nostro Paese è importante la responsabilità del Parlamento, e non solo del Governo. "Non bisogna illudersi che tutto sia risolto", ha detto inoltre, "ora tocca alle forze politiche impegnarsi. Tuttavia, poco alla volta, varie forze politiche si sono già rese conto dell'inadeguatezza delle soluzioni che sono state date al problema e vi è da sperare che i partiti lo riprendano in considerazione in vista di soluzioni migliori" .(24)

5. Il ricorso del Ministro

Il 21 luglio la Tavola valdese presenta un ricorso contro il Ministero per l'annullamento del DPR 8 maggio 1987 n. 204, nella parte in cui prevede che "sia l'insegnante di classe, sia quello eventualmente incaricato dell'insegnamento di religione cattolica trovi coordinazione formativa con gli altri insegnamenti del curricolo primario". Nel ricorso si rileva che tale normativa viola l'art. 9 della legge 449/84, in cui si prevede, tra l'altro, che l'insegnamento religioso non abbia luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie . (25)

Frattanto il 7 agosto il nuovo Min. della P.I., on. Galloni, fa ricorso contro la sentenza al Consiglio di Stato. Il giorno prima il Moderatore Giampiccoli aveva inviato al Presidente del Consiglio on. Gorla, al vice-presidente del Consiglio, on. Amato, e al Min. della P.I., on. Galloni, una lettera (26) nella quale attira l'attenzione del Governo sulla corretta applicazione della legge 449/84, che regola i rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese. La lettera lamenta il fatto che, a tre anni di distanza dalla sua entrata in vigore (13.8.1984), questa legge sia tuttora sconosciuta nell'ambito scolastico, a differenza delle norme derivanti dal Concordato con la Chiesa cattolica, e ciò per una evidente divergenza di vedute tra l'allora Ministro e la Tavola valdese sulla sua portata. Alla luce della recente sentenza del TAR-Lazio, che annulla l'obbligatorietà delle attività alternative, appare sempre più chiaramente che la legge 449/84 deve essere fatta conoscere e sia applicata nell'ambito scolastico. Perciò, a nome delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il Moderatore Giampiccoli chiede nella lettera che una delegazione della Tavola valdese possa incontrare i rappresentanti del Ministero della P.I. per esaminare i punti connessi con l'applicazione della suddetta legge, in particolare gli articoli 9 e 10 che riguardano la presenza nella scuola, in vista di una sollecita emanazione da parte del Ministro di una circolare che recepisca la reale portata della legge medesima, garantendone la piena conoscenza e applicazione .(27) Il Consiglio di Stato

ribadisce la sentenza del TAR e Franco Giampiccoli precisa su *la Repubblica* del 2 settembre (l'articolo verrà riportato su *La Luce*) la chiara posizione protestante. Nello stesso numero del settimanale valdese si riferisce anche la richiesta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, on. Amato, attraverso una lettera inviata al Presidente on. Gorla, affinché il Governo avvii con la Santa Sede una "rinegoziazione" sull'ora di religione. (28)

Il 17 settembre la FCEI aderisce ad una manifestazione di protesta contro il rinvio della votazione parlamentare sulla revisione dell'Intesa Falcucci- Poletti. In questa occasione viene diffuso il seguente comunicato stampa: "I partecipanti al *sit-in* avanti all'ingresso di Montecitorio, hanno accolto con indignazione l'ulteriore rinvio della votazione sulla revisione dell'Intesa Falcucci-Poletti approvato dalla Commissione istruzione della Camera. Il comportamento delle forze laiche governative che hanno accolto la richiesta di rinvio del Ministro Galloni, lascia la scuola ancora priva delle indicazioni necessarie per l'applicazione di quella facoltatività dell'IRC riconosciuta dal TAR-Lazio e confermata dal Consiglio di Stato. In tal modo si congela di fatto l'attuale situazione di discriminazione e di incertezza di diritto. Questa decisione contribuisce inoltre a nascondere l'isolamento della DC, che persiste nel rifiutare la piena facoltatività dell'IRC (*Insegnamento religioso concordatario*)".(29) Al *sit-in* partecipano rappresentanti del Comitato nazionale Scuola e costituzione, CRIDES, CGIL-scuola romana, Coordinamento romano autoconvocati CGIL-scuola, ARCI-Lazio, Comunità cristiane di base, Comitato ebraico per i diritti costituzionali, FCEI, Com-Nuovi tempi, DP, Movimento politico per l'alternativa. Sull'IRC nelle scuole elementari si attende tra l'altro, un ulteriore pronunciamento del TAR-Lazio. Successivamente la FCEI e la Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo stato elaborano un documento (30) sui problemi dell'IRC nella scuola, in occasione del dibattito delle Commissioni parlamentari per la P I. Nel documento le chiese evangeliche sollecitano l'adozione di provvedimenti che risolvano i problemi organizzativi causati dalla nuo-

va normativa, in particolare quelli degli studenti che, pur non avvalendosi dell'IRC, sarebbero costretti a rimanere a scuola durante tale insegnamento. Le Chiese evangeliche italiane, quasi tutte rappresentate dalla *Commissione per i rapporti con lo Stato*, chiedono al Parlamento di garantire pienamente i diritti di tutti i cittadini e la loro corretta applicazione. Nel documento, che è stato consegnato a tutti i membri delle Commissioni della Camera e del Senato e a tutti i capi dei gruppi parlamentari, si sollecita inoltre il Governo a concludere gli accordi con la Tavola valdese per l'attuazione della legge 449/84, che sancisce, tra l'altro, il principio della non discriminazione per coloro che non si avvalgono dell'IRC. (31)

6. *Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis*

Il 25 settembre il Presidente della FCEI, Aurelio Sbaffi, invia una lettera al Presidente della CEI, in merito all'IRC nelle scuole pubbliche. (32) Per la prima volta un organismo evangelico italiano si rivolge direttamente ai vescovi cattolici. Nella lettera si fa "appello affinché la trasmissione della fede e la conoscenza del fatto religioso possano in futuro avvenire in maniera più consona ai modi che il Signore ha scelto per essere presente in mezzo a noi". (33) Il 27 settembre lo stato del Vaticano invia una nota (*Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis*) al Governo italiano, dove fra l'altro, si afferma che "l'insegnamento della religione cattolica non potrebbe essere correttamente qualificato come facoltativo e che non si può, senza modificare l'Intesa Falcucci-Poletti, modificare il collocamento dell'ora di religione nel quadro orario delle lezioni". (34) Nella sua riunione del 6 ottobre, la *Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato* prende posizione sul problema dell'IRC nella scuola pubblica. Nel documento diffuso il 7 ottobre (35), la Commissione ribadisce la necessità dell'assoluta facoltatività dell'insegnamento confessionale, l'inammissibilità di tale insegnamento nelle scuole materne e l'inammissibilità della partecipazione degli insegnanti di reli-

gione ai giudizi complessivi sugli studenti nei Consigli di classe. Il documento si rifà alla legge 449/84, secondo la quale l'IRC non va collocato, nelle classi in cui vi sono alunni che non se ne avvalgono, "secondo orari che abbiano per detti alunni effetti discriminanti". "Tali studenti", si dice nel documento, "dovrebbero poter scegliere tra le cosiddette attività alternative, lo studio individuale e l'allontanamento dall'edificio scolastico".

Il problema della discriminazione degli studenti che hanno scelto di non seguire i corsi di religione cattolica viene affrontato anche durante una conferenza stampa che si svolge l'8 ottobre a Roma, a cura della Segreteria nazionale della CGIL-scuola e della Tavola valdese. Facendo esplicito riferimento alla recente sentenza del TAR-Lazio e alla successiva ordinanza del Consiglio di Stato, si auspica che nelle classi con alunni che non si avvalgono dell'IRC, l'ora di religione sia collocata alla prima o all'ultima ora. Si auspica inoltre la revisione dell'Intesa Falcucci-Poletti per quanto riguarda la scuola materna. In considerazione dello stato di confusione in cui si trovano le scuole italiane viene elaborato uno schema di delibera per l'attuazione delle sentenze (del TAR e del Consiglio di Stato), da sottoporre agli Organi Collegiali.

L'insoddisfazione per come il problema è stato finora affrontato è inoltre espressa dal Moderatore della Tavola valdese in un telegramma inviato, lo stesso giorno, al Presidente del Consiglio, al Min. della P.I. e ai Presidenti dei due rami del Parlamento. "A nome della Tavola valdese" recita il testo, "denuncio la violazione dei diritti alla libertà religiosa degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento cattolico se costretti a seguire delle attività alternative. [...] Richiamo l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla necessità di rispettare l'Intesa del 1984, che non subordina il diritto di non avvalersi ad alcuna condizione". Prima del dibattito parlamentare, il Moderatore Franco Giampiccoli aveva chiesto, mediante una lettera (36) al Presidente Gorla, un incontro, che si è poi svolto, per ricevere precise garanzie in merito all'attuazione della legge 449/84. (37)

In relazione a tutta la vicenda è significativo il trafiletto apparso su *Adista*, dal titolo *Ora di religione: ebrei, valdesi ed evangelici continuano a lottare*. “Ebrei, Valdesi ed Evangelici non sono soddisfatti del chiarimento tra Stato e Chiesa sull’insegnamento della religione a scuola, decisi a far valere per i loro figli il diritto di restare o tornare a casa durante l’ora d’insegnamento cattolico. Essi contestano il testo approvato dalla maggioranza dei deputati alla Camera, che si configura come un compromesso sulle diverse interpretazioni, nel quale non si fa’ più riferimento alla questione sulla prima o ultima ora impugnata dal Vaticano e si rende obbligatoria la permanenza a scuola durante lo svolgimento dell’insegnamento religioso. Essi chiedono che, come è avvenuto precedentemente ai tempi dell’esonero ai loro figli sia riconosciuto il diritto di restare o tornare a casa durante l’ora di religione in base all’art. 9 della legge 449 dell’agosto 1984. Questo articolo stabilisce che nelle classi in cui alcuni studenti, o solamente uno di essi, hanno rifiutato l’insegnamento cattolico, questo insegnamento deve essere svolto in orari che non abbiano per detti alunni effetti comunque discriminatori e dev’essere posto alla prima o all’ultima ora, anche se questo non è detto espressamente. Essi vogliono sapere se il diritto riconosciuto dalla legge 449 è ancora valido oppure è decaduto dopo l’approvazione del testo di Gorla alla Camera. Nel caso non fosse più valido, essi sono decisi a ricorrere ai tribunali e perfino alla Corte costituzionale per ottenere il riconoscimento dei loro diritti. I diritti delle minoranze religiose, essi sostengono, devono essere salvaguardati in un regime che si definisce democratico. Tullia Zevi, Presidente delle Comunità israelitiche, ha affermato: *Se i diritti delle minoranze non sono garantiti, prima o poi anche i diritti di altri vengono sopraffatti e prevaricati: in questo senso noi rappresentiamo una cartina di tornasole*. Franco Giampiccoli, a sua volta ha dichiarato: *Quando in gioco è la democrazia un governo non può comportarsi come il governo del 92 %: su certe cose non deve andare a peso*. Il radicale ebreo Bruno Zevi, parlando alla Camera, ha usato parole molto gravi contro il comportamento della gerarchia

cattolica; i portavoce delle minoranze religiose sono veementi nel tono, ma esprimono tutto il loro disappunto sul fatto che la Chiesa del 92 % è stata accolta nelle sue esigenze, mentre le Chiese dell'8% non hanno trovato udienza nel Governo. Giampiccoli ha detto: *Abbiamo tempestato Galloni e Gorla di telegrammi per ricordare la legge 449, ed è singolare che sia stata dimenticata dal dibattito*". (38)

7. Ben venga l'emarginazione

A novembre viene emanata la c.m. n. 316 e su *La Luce* si legge "E' stata spedita in questi giorni a tutte le scuole la circolare n. 316 del Ministro della Pubblica Istruzione che contiene le nuove norme su come organizzare l'insegnamento della religione cattolica nella scuola, le attività alternative e lo studio individuale. Per quanto riguarda le attività alternative il Ministro anticipa con la circolare le proposte di programma contenute nel disegno di legge. Ma il peggio è che la circolare reintroduce di fatto l'obbligatorietà delle attività alternative già dichiarate facoltative con sentenza del TAR-Lazio, confermata dal Consiglio di Stato, ed esecutiva su tutto il territorio della Repubblica italiana. Per di più il Ministro suggerisce una ulteriore discriminazione tra gli allievi con la proposta di dividere gli alunni in base alle loro scelte. L'avvalersi o meno dell'insegnamento religioso cattolico è criterio per la formazione delle classi? E poi i diritti umani non sono materia per tutti? E' possibile accettare che solo chi non si avvale dell'IRC li studi? La scuola ancora una volta esce sconfitta". (39)

Ancora sul numero del 20 novembre, Gardiol riprende il discorso sulla circolare, anche in relazione alla sospensiva del Consiglio di Stato (28 agosto), che pur dando ragione al TAR-Lazio, stabilisce però l'obbligo di permanenza a scuola dei non avvalentisi. (40) Gardiol sostiene che "La potestà dei genitori (così è chiamata la patria potestà dopo l'entrata in vigore della legge del 1975 sul nuovo diritto di famiglia) è regolata dagli art. 147 e 315 e seguenti del Codice civile. Questi articoli

stabiliscono in modo inequivoco i poteri-doveri dei genitori a protezione e tutela dei figli minori. L'art. 147 in particolare impone l'obbligo ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi, ma dà ampia libertà nelle scelte educative dei genitori che trovano come unico limite il rispetto della personalità del minore. Una volta scelto l'indirizzo della scuola, i genitori possono in coordinazione con l'autorità scolastica e con gli organi collegiali ad essa preposti, intervenire a tutela dell'educazione del ragazzo. Non c'è perciò dubbio sul fatto che i genitori possano giustificare le assenze dei propri figli dalla scuola, (41) anche limitatamente all'ora in cui si svolgono le attività alternative o lo studio individuale o l'*assistenza* in corrispondenza dell'ora di religione cattolica".(42)

Mentre comunque infuria la polemica, dal mondo evangelico arrivano anche sporadiche voci rinunciatarie, come si legge nell'editoriale de *Il Cristiano* di novembre, a conclusione di una breve analisi sull'IRC; "Se per la nostra fede o per essere fedeli al Signore, dobbiamo essere emarginati ed osteggiati, allora ben venga l'emargina-zione".(43)

Sempre in novembre si svolge a Milano un dibattito pubblico promosso dalle Chiese metodiste e valdesi sul tema: *Le chiese nello stato italiano*. L'incontro vede confrontarsi Giorgio Peyrot (giurista), l'on. Valdo Spini (Sottosegretario al Ministero degli Interni), Giuseppe Alberigo (Università di Bologna), Andrea Marghera (Commissione scuola del PCI). Al centro del dibattito l'interrogativo sulla validità dei rapporti pattizi tra Stato e Chiese. Attraverso un'ampia panoramica storica Peyrot evidenzia la profonda differenza e la disegualianza presente fin dal nascere della Repubblica nel rapporto dello Stato con la Chiesa cattolica da una parte, e con tutte le altre confessioni dall'altra. L'Intesa tra lo Stato e la Tavola valdese (legge 449/84) costituisce un'alternativa giuridica netta al Concordato. Secondo Spini, lo Stato manifesta la stessa contraddittorietà nell'impostazione dei suoi rapporti con le chiese, fin dalla Carta costituzionale. La contraddizione e le

difficoltà permangono anche dopo la firma dell'Intesa con la Tavola valdese, e il problema dell'IRC nelle scuole ne è un esempio emblematico. In questa situazione l'on. Spini vede nell'Intesa tra lo Stato e la Tavola valdese uno strumento determinante di testimonianza, le cui potenzialità si sono evidenziate ancora solo in parte. L'Intesa infatti presenta una forma pluralistica di rapporti del tutto originale ed una testimonianza evangelica in campo giuridico. Si tratta ora, come protestanti, di "far fruttare" l'Intesa, di usarla come strumento di convinzione, di farla conoscere e di spenderla come possibilità aperta di testimonianza. Marghera, in una lunga ed interessante ricostruzione dell'operato del PCI riguardo al Concordato, vede nell'obiettivo del pluralismo il motivo conduttore delle proprie scelte politiche: pluralismo per lo Stato e pluralismo dei credenti e non credenti. Molto diversa la posizione di Alberigo, che percepisce il dibattito nel Paese attestato sulla logica superata dei rapporti tra lo Stato e le Chiese. "Ospiti pellegrini" dentro lo Stato, i credenti devono spostare la tensione al di fuori del ristretto quadro dei rapporti pattizi, Concordato o intese che siano. (44)

8. I tre ricorsi della Tavola valdese

Intanto arrivano a tre i ricorsi al TAR della Tavola valdese. Il primo, di cui si è parlato nelle pagine precedenti, contro la c.m. n. 316 del 28/10/87, esaminato dallo stesso TAR, in data 16 dicembre, che stabilisce di non decidere sulla sospensione, riservandosi di pronunciarsi successivamente sia sulla sospensione che sul merito del ricorso. Il secondo, non ancora esaminato dal TAR, contro il DPR del 21 luglio 1987, n. 339, nella parte in cui consente, per le scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i Licei artistici e gli Istituti magistrali, che l'IRC preveda il ricorso "alla ricerca individuale e di gruppo (a carattere multidisciplinare e interdisciplinare)" e stabilisce (per soli Istituti e Scuole magistrali) che "l'insegnamento della religione cattolica sarà coordinato con quello delle discipline

pedagogiche, psicologiche e sociologiche previste dai programmi e con le attività di tirocinio”. Anche qui la Tavola valdese ravvisa il contrasto con la legge 449/84, in cui si vieta in particolare lo svolgimento dell’attività di insegnamento religioso “in occasione dell’insegnamento di altre materie”. (45) Il terzo, redatto dagli avvocati Paolo Barile, Corrado Mauceri ed Elia Clarizia, espone la contrarietà verso “l’obbligatorietà delle attività alternative, dello studio individuale, e dell’ora di niente prevista per gli allievi che non si avvalgono dell’IRC”. Sostiene la Tavola valdese che vi è contrasto tra l’art. 9 della legge 449 e la c.m. n. 316. Infatti l’art. 9 citato afferma che “per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto (non avvalersi dell’IRC) l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie né secondo orari che abbiano per detti alunni effetti comunque discriminanti”. Tale diritto va tutelato da parte dello Stato. Cosa che non avviene “costringendo i non avvalentisi o ad una coercizione didattica aggiuntiva o ad una presenza del tutto passiva nella scuola, e dunque relegando tali soggetti in una dimensione diversa rispetto agli altri alunni”. Solo considerando l’IRC come assolutamente facoltativo, configurando cioè il “diritto di non avvalersi” come “diritto di essere legittimamente assente”, si evitano discriminazioni. Gli orari della scuola devono essere tali da prevedere questa possibilità per i non avvalentisi. Sempre per la Tavola valdese la circolare si configura anche come violazione dell’Intesa bilateralmente sottoscritta dal Governo Italiano e dalla medesima il 21 febbraio 1984, nella parte in cui essa afferma la necessità, in caso di modifiche, di una rinegoziazione. L’aver previsto l’obbligatorietà delle attività alternative, costituisce infatti una modificazione dell’Intesa, che può compromettere “l’intero quadro delle relazioni tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese”. “Per rispettare l’Intesa” continua il ricorso “lo Stato italiano avrebbe dovuto fare salvi e dare attuazione ai principi dichiarati dalla Tavola valdese in

sede di stipulazione dell'art. 10 della legge 449/84".

Il ricorso affronta poi il problema degli insegnanti. "La circolare 316 prevede in particolare, ai fini di rispettare il principio della *par condicio*, che i docenti, per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'estensione dello studio alle attività individuali, devono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnino nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola. E' evidente l'illogicità di una tale disposizione, se si considera come l'IRC possa essere effettuato, nelle classi elementari, dallo stesso insegnante di classe. Se quindi l'insegnante di classe può effettuare l'insegnamento per gli avvalentisi, garantendo la continuità didattica, non si vede per quale motivo ciò non possa avvenire invece per l'insegnamento delle c.d. attività alternative e per l'assistenza allo studio o alle attività individuali". (46)

9. Il Ministro riceve una delegazione

Il 15 dicembre il Min. Galloni, riceve una delegazione della Tavola valdese, guidata dal Moderatore Franco Giampiccoli, alla presenza anche dell'on. Valdo Spini. Facendo seguito ad una lettera inviata il 24 novembre al Presidente del Consiglio Goria, il Moderatore Giampiccoli chiede che nuove intese siano avviate tra lo Stato e la Tavola valdese a proposito del d.d.l. annunciato dal Min. Galloni, per la regolazione delle attività alternative destinate agli studenti che non si avvalgono dell'IRC. La legge 449/84 prevede infatti che "in occasione dei disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'art. 8 della Costituzione, le intese del caso" (art. 20). "Non vi è dubbio" afferma la delegazione "che un disegno di legge che intenda regolare le attività e la posizione di coloro che dichiarano di non avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico incide su materia che riguarda direttamente i rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese".

E' perciò intenzione della Tavola accertarsi, per mezzo delle intese previste, che siano tutelati i diritti di quanti non si avvalgono dell'IRC facendo riferimento alla legge 449/84.

Il Ministro prende atto della richiesta della Tavola valdese ed assicura che scriverà al Presidente Gorla, informandolo dell'incontro e segnalando la pertinenza della richiesta fatta dalla Tavola valdese. (47)

NOTE

(1) Si veda in Appendice doc. n. 17 e doc. n. 47.

(2) Si veda in Appendice doc. n. 18 e doc. n. 47.

(3) G.Gardioli, *Firmate altre due Intese*, in *La Luce*, n.1 del 9/1/87, p.1. Si veda anche : *Intese a confronto*, in *La Luce*, n.14 del 10/4/87, p.3, P.Gay, *Due nuove Intese*, in *Gioventù evangelica*, n.103 febbraio 1987, p.1 e *Finanziamenti ecclesiastici e Chiese evangeliche*, in *La Luce*, n.9 del 6/3/87, p.3. Nello stesso numero *Firmata l'Intesa tra lo Stato e l'Unione delle comunità israelitiche*. Cfr. *Nev* n.79 del 29/1/87, pp.4-5.

(4) A.M.Marenco, *Scuola materna: la tunica stracciata*; E.Penso, *Del "sì" o del "no", chi paga è il bambino*; M.Squillacciotti, *Interesse ideologico e soggetto infantile*; M.Corda Costa, *Gli obiettivi educativi della scuola materna*; G.Ciani, *La ricchezza della diversità*; F.Girardet, *Tra pongo e religione*, in *Com-Nuovi tempi*, n.1 del 25/1/87, pp.7-10. Nello stesso numero *Un antico impegno per un anno nuovo*, p.2 e V.Branca, *Com-Nuovi tempi a confronto con studenti e insegnanti*, p.3.

(5) A.Visalberghi, *Pasticcio alla materna*, in *Com-Nuovi tempi*, n.2 del 8/2/87, p.13. Si veda anche *Il mondo del bambino e i suoi problemi in tema di educazione religiosa*, in *La Scuola domenicale*, n.1 giugno 1986, pp.2-4 e n.2 Ottobre 1986, pp. 121-123.

(6) L.Mantoni, *Brutta e impossibile*, in *Com-Nuovi tempi*, n.2 del 8/2/87, p.13. Nello stesso numero un dialogo fra bambini riportato dallo stesso articolista. Un'altra serie di dialoghi è riportata nel n. 14/15 del 2-16/8/87, p.6, dal titolo *I maghi creano e (forse) anche Dio*, a cura di L.Mantoni.

- (7) F.Calvetti, *Nessuna valutazione per chi non si avvale*, in *La Luce*, n.1 del 9/1/87, p.3.
- (8) *Cfr. Nev*, n.81 del 27/3/87. p.1.
- (9) L.Deodato, *Laicità e democrazia nelle istituzioni e nella società italiana*, in *La Luce*, n.15 del 17/4/87, p.3.
- (10) F.Calvetti, *I nuovi programmi di religione cattolica nelle scuole elementari*, in *La Luce*, n.20 del 22/5/87, p.3.
- (11) *Cfr. M.Vigli, Gli inseganti in marcia verso il ruolo statale*, in *Com- Nuovi tempi*, n.9 del 24/5/87, p.6.
- (12) *Ibidem*.
- (13) Da *Nev*, n.84 del 26/6/87, p.1. Le circolari, decreti, sentenze in questo anno sono le seguenti: c.m.11 del 21/1/87, c.m.32 del 2/2/87, c.m. 71 del 10/3/87, DPR 204 dell'8/5/87, c.m. 161 del 3/6/87, DD.PP.RR. 339 e 350 del 21/7/87, SSTR Lazio 1273-1274 del 26/7/87, c.m. 253 del 18/9/87, c.m. 316 del 28/10/87.
- (14) Si veda in Appendice doc. n. 19.
- (15) Sentenza III sez. TAR Lazio n.1274.
- (16) *Cfr. Nev*, n.85 del 12/8/87, p.1.
- (17) Sentenza III sez.TAR Lazio n.1274.
- (18) *Cfr. La Luce*, n.29 del 24/7/87, p.2.
- (19) Intervista a cura di G.Gardiol, in *La Luce*, n.30 del 31/7/87, p.3.
- (20) *Cfr. Nev*, n.85 del 12/8/87, p.1.
- (21) *Cfr. Presentate numerose interrogazioni*, in *La Luce*, n.31 del 7/8/87, p.3.
- (22) *Cfr. G.Gardiol, Un nodo da sciogliere entro l'inizio dell'anno scolastico 1987/88*, in *La Luce*, n.31 del 7/8/87, pp.1-2.
- (23) Si veda in Appendice doc. n. 20.
- (24) Da *Nev*, 85 del 12/8/87, p.2.
- (25) *Cfr. Nev*, n.86 del 25/9/87, p.1.

- (26) Si veda in Appendice doc. n. 21.
- (27) *Cfr. Nev*, n.85 del 12/8/87, pp.2-3.
- (28) In *La Luce*, n.34 del 11/9/87, p.5 : F.Giampiccoli, *L'ora obbligatoria, L'ora facoltativa* ed inoltre G.G., *Non cambiare niente*.
- (29) *Cfr. Nev*, n.86 del 25/9/87, p.p.1-2.
- (30) Si veda in Appendice doc. n. 22.
- (31) *Cfr. Nev*, n.86 del 23/9/87, p.2.
- (32) Si veda in Appendice doc. n. 23.
- (33) *Ibidem*.
- (34) Fonte *La Luce*, n.38 del 9/8/87, *Evangelici di fronte alla proposta di revisione dell'Intesa per l'ora di religione*, p.1. Nello stesso numero: P.Gay, *Quali rapporti con lo Stato?*, p.3.
- (35) Si veda in Appendice doc. n. 24.
- (36) Si veda in Appendice doc. n. 25.
- (37) *Cfr. Nev*, n.87 del 28/10/87, pp.2-3.
- (38) In *Adista* nn.3933-3934-3935, del 22-23-24/10/87, p.14. Si veda anche D.Gabrielli, *"Fuori orario" hanno messo il Concilio e I vescovi alla carica*, in *Com-Nuovi tempi*, n.19 del 25/10/87, p.5.
- (39) G.G., *Circolare inaccettabile*, in *La Luce*, n.42 del 6/11/87, p.3.
- (40) Si veda in proposito l'articolo di Aldo Ribet, *Dopo la sentenza del Tar*, in *La Luce*, n.44 del 20/11/87, p.3. Si veda anche F. Gentiloni, *La pace vale più dell'"ora"*, in *Com-Nuovi tempi*, n.20 del 8/11/87, p.2.
- (41) Si veda in Appendice doc. n. 26.
- (42) G.Gardioli, *Potestà dei genitori e presenza a scuola*, in *La Luce*, n.,44 del 20/11/87, p.3. Nello stesso numero L.Jarach e C.Ottino, *Impegno continuo*, p.3.
- (43) S.Negri, *Ora di religione*, in *Il Cristiano*, n.10, novembre 1987, p.1.

(44) *Cfr. Nev*, n.88 del 24/11/87, p.4.

(45) *Cfr. Nev*, n.89 del 23/12/87,p.5.

(46) *Cfr. G.Gardiol, Un altro ricorso al TAR*, in *La Luce*, n.46 del 4/12/87, p.3.

(47) *Cfr. Nev*, n.89 del 23/12/87, pp.4-5. Altri articoli nel corso di questo anno si possono trovare in: *Com-Nuovi tempi*, n.22 del 6/12/87: M.Vigli, *L'insegante confessionale è un crocefisso nella scuola e Scuola e costituzione* (p.20). In *La Luce* (notizia ANSA), *Attività alternative, si possono fare così*, n.49 del 25/12/87. p.5.

**MILLENOVECENTOTTANTOTTO,
LA FACOLTATIVITA' DIVENTA OBBLIGO**

1. Crocifisso sì o no?

L'anno inizia con un vibrante articolo su *La Luce* riguardo alla presenza del crocifisso nelle aule. "Il crocifisso nelle aule scolastiche e negli uffici pubblici rappresenta il potere della Chiesa cattolica sullo Stato: togliamolo" è l'occhiello all'articolo di Donato Trovarelli, che fra l'altro scrive: "Se la legge 449/84 riuscirà a togliere i crocifissi, almeno nelle aule dove siano presenti uno o più alunni che non si avvalgono dell'IRC (valdesi e non valdesi), vedrete che qualcuno si accorgerà che esiste anche la legge 449/84 (Stato, Governo e Magistratura compresi). [...] La raccomandazione del Sinodo alla Tavola per premere sul Governo, affinché si tolgano i crocifissi dalle aule e dagli uffici pubblici, rimane allora il banco di prova della sua capacità operativa in difesa e in applicazione della legge 449/84".(1) Scoppia dopo poco, però un caso che porta il problema sulle pagine di tutti i quotidiani.

La prof.ssa M. Vittoria Migliano, nel novembre '87, avendo notato la presenza di due crocifissi in due nuove aule, aveva protestato con il preside. I crocifissi furono tolti, ma ben presto riapparvero e la prof.ssa dichiarò "Io non faccio scuola davanti al simbolo di una qualsiasi religione". Partirono varie lettere al preside e al Min. della P.I.. Poi l'ultimatum: "Comunico che, a partite da lunedì 22 febbraio, se non saranno stati rimossi ufficialmente tutti i crocifissi da tutti i locali della scuola, mi riterrò formalmente autorizzata dallo stesso Ministro della P.I. a tutelare la mia libertà di coscienza nell'unico modo possibile, cioè non accedendo alla scuola". Ciò

non avviene e il preside in attesa del parere del Consiglio di Stato propone la discrezionalità dei vari insegnanti a tenerlo o meno. Ma la Migliano dichiara “Sarò a scuola, puntualmente come sempre, se non vedrò simboli religiosi terrò lezione; in caso contrario, aspetterò che vengano rimossi”. (2) Nello stesso numero del settimanale si riportano i commenti e prese di posizione, tutte contro la prof.ssa di Cuneo (dal MSI, alla CGIL-scuola di Cuneo, al *Comitato per la laicità della scuola*) sia pure con motivazioni diverse. (3) Il 31 marzo il Presidente della FCEI trasmette al Min. della P.I. il seguente telegramma: “Il Consiglio di questa Federazione delle chiese evangeliche in Italia, a conoscenza di azioni di protesta contro la presenza di crocifissi nelle aule scolastiche messe in atto da alcuni docenti in diverse città italiane, riconosce la validità della protesta espressa da questi insegnanti; sottolinea la necessità di vigilare perché nella scuola pubblica non siano presenti simboli che identifichino il servizio pubblico con una particolare confessione religiosa, costituendo di fatto un elemento di discriminazione confessionale e, in generale, mettendo in questione l’uguaglianza dei cittadini e il rispetto delle minoranze. Considerato che con la stipula delle norme del nuovo Concordato è venuto meno il principio secondo il quale la religione cattolica romana era definita *religione di stato*, chiede che vengano rimossi dalla scuola e da ogni ufficio pubblico i simboli di una particolare confessione religiosa e che pertanto le autorità competenti provvedano a tradurre in disposizioni applicative l’abrogazione delle norme derivanti dal vecchio Concordato”.(4)

Anche il *Comitato torinese per la laicità della scuola* prende posizione a favore della prof.ssa Migliano (5) nel mese di aprile, mentre fra la gerarchia cattolica e la FCEI, a maggio, scoppia un’aspra polemica. Il Cardinale Poletti al discorso inaugurale dell’Assemblea dei vescovi si scaglia contro la FCEI in merito al crocifisso, affermando tra l’altro: “Un fatto particolarmente significativo e doloroso è costituito dalle polemiche e dalle iniziative volte ad eliminare i crocifissi dalle scuole e dagli altri pubblici uffici, quasi a coronamento degli attacchi contro l’insegnamento della religione. Stupisce e addolora

in special modo che contro la presenza dei crocifissi si sia espresso in modo ufficiale il Consiglio della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Non è artificioso partire da quest'ultimo segno, la polemica contro i crocifissi, per risalire alla radice dei molti motivi di preoccupazione che ho sommariamente elencato. Proprio quest'ultimo segno sembra infatti rivelare, dietro agli equivoci di una laicità malintesa, il crescere di un distacco, o forse più esattamente di una inconfessata paura di Dio" .(6) Non si fa attendere la risposta della FCEI, che dichiara: "La Giunta della Federazione, venuta a conoscenza del rammarico espresso dal card. Poletti rispetto alle posizioni assunte dal Consiglio della FCEI contro l'esposizione di crocifissi in locali pubblici per legge, rileva che ancora una volta non è stato colto il fondamento teologico tipico delle Chiese evangeliche in Italia che ispira tale posizione. La Giunta pertanto richiama l'attenzione su tre aspetti della fede di molti evangelici italiani. Innanzitutto occorre sottolineare che i simboli e le immagini cristiane possono essere utilizzati in funzione didattica o educativa, e mai per affermare l'egemonia di una confessione religiosa in una società chiaramente pluralista. In particolare la forza e la garanzia della Chiesa di Cristo sono assicurate dall'Evangelo, *potenza di Dio e giustizia di Dio* (Romani 1: 16-17), e non dall'imposizione per legge di simboli cristiani. L'Apostolo Paolo, in secondo luogo, ci ricorda che *noi predichiamo Cristo crocifisso* (1 Corinzi: 1-23). Questo significa che noi cristiani come persone e come chiese, non lo Stato, dobbiamo farci carico della predicazione di Cristo crocifisso. Significa anche che siamo chiamati a predicare Cristo, non ad esporlo figurativamente e sottolineando solo un aspetto della persona e dell'opera Sua. Il crocifisso ha un significato unico e irripetibile nell'esperienza umana solo in quanto crocifisso risorto. Questa è la vera sapienza dell'Evangelo della croce, che per alcuni è scandalo e per altri è pazzia. Infine la Giunta richiama l'attenzione al fatto che in Italia, nella sua cultura tradizionale, il crocifisso è associato all'idea dell'esorcismo del male e del demonio e soprattutto è uno dei segni del connubio tra la Chiesa dominante e lo Stato.

Questo connubio non sembra essere evangelicamente ispirato, né giuridicamente sostenibile”. (7)

Si arriva così al pronunciamento della seconda sezione del Consiglio di Stato, che, in sostanza, dice che non “pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine del crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa”. (8) Amaro e pungente il commento di Aldo Ribet, che dalle pagine de *La Luce* esprime il suo profondo disappunto. “Oggi il parere del Consiglio di Stato, a parte le critiche che gli si possono muovere sotto il profilo tecnico-giuridico, si colloca, ed è questa la sua rilevanza politica, in una diffusa resistenza a trarre tutte le necessarie conseguenze dalla caducazione del principio della religione cattolica quale sola religione dello Stato. Si ha talora la sensazione che l'impegno alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese, affermato nell'art. 1 dell'Accordo 18.2.1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, finisca per sopraffare il principio che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, come scritto nello stesso articolo, ma, prima ancora, nella Costituzione”. (9) Tutto il mondo evangelico è comunque solidale su questo punto e anche da parte battista si ha una chiara presa di posizione, sostenuta dal direttore de *Il Testimonio*. “Il Re se ne è andato, il crocifisso è rimasto. Il Consiglio di Stato sostiene che né il Concordato del 1929, né quello del 1984 contengono alcuna indicazione in merito, pertanto, finché il Parlamento non si prenderà la briga di abrogare il Decreto del 1924, esso rimarrà in vigore fino al Giudizio Universale. Anzi questo organo di uno Stato che si dice laico afferma, in una nota, che il crocifisso rappresenta la cultura e la civiltà cristiana nella sua radice storica, come valore indipendente da una specifica confessione religiosa. Come dire che chi non si riconosce nel crocifisso e nella cultura cristiana non si deve considerare cittadino italiano. [...] Fortunatamente, comunque al di là della manipolazione ideologica, quel crocifisso è ormai un simulacro vuoto, da quella croce Cristo

ne è disceso duemila anni fa, e nessun Papa, nessun decreto, nessuno Stato potrà farcelo risalire!”(10)

Non è questo l'unico problema e spesso la stampa evangelica riporta episodi controversi come si deduce da questi due articoli (che esamineremo più avanti) apparsi su *La Luce*: *Il figlio non fa religione, né le attività alternative, ma esce: denunciato* e *Alla vigilia di Pasqua: acqua santa in classe*. (11)

2. Lettera aperta

Ma vediamo come si snoda la situazione in questo 1988, che è un anno interlocutorio, ma non certo privo di colpi di scena. A gennaio *La Luce* pubblica una lettera del *Comitato per la laicità della scuola* rivolta agli eletti in Parlamento che si erano impegnati sui temi propri del Comitato durante la campagna elettorale. (12) Il 10 febbraio viene pubblicata la sentenza del TAR-Lazio sul ricorso della CGIL-scuola contro l'ora alternativa, sentenza che era stata pronunciata il 26 giugno dell'87. Come detto nel capitolo precedente, il 17 luglio dell'87, il TAR-Lazio si era espresso sul ricorso presentato dalla Tavola valdese, sullo stesso argomento, dando ragione alla Tavola valdese e abrogando la c.m. n. 302 nella parte in cui prevede che chi non segue l'ora di religione è obbligato a seguire l'ora alternativa. Contro questa sentenza del TAR, il 7 agosto il Min. Galloni aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, che il 28 agosto aveva dato in parte ragione al ministro, in parte al TAR. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, gli studenti non possono essere obbligati a seguire l'ora alternativa, ma sono obbligati a rimanere nell'edificio scolastico e non se ne possono andare a casa, come aveva sentenziato il TAR. In seguito il Min. Galloni aveva emanato una circolare nella quale stabiliva che chi non segue l'ora di religione può scegliere o l'ora alternativa, come materia, oppure dedicarsi allo studio individuale, accettando così che l'ora alternativa non sia obbligatoria. La sentenza del TAR diventa esecutiva senza scalfire le posizioni del ministero e senza cambiare di fatto la

realtà nelle scuole, anche se di diverso parere è la CGIL-scuola, che, in una dichiarazione del segretario Dario Missaglia, sostiene che anche questa sentenza permette agli studenti di uscire dalla scuola durante l'ora alternativa. L'equivoco nasce dal fatto che questa ipotesi è fatta nel ricorso: il tribunale nella sentenza stessa accetta il ricorso, ma abroga la c.m. solo relativamente al punto in cui si afferma l'obbligo di frequenza alle attività integrative.

3. Attività autogestite

Si torna dunque a parlare di ora alternativa e *La Luce* pubblica una proposta di legge del deputato socialista on. Nicola Savino relativa alla normazione delle "attività autogestite" nella scuola. (14)

A La Spezia si costituisce intanto, su iniziativa del Centro evangelico, un *Comitato Scuola e Costituzione* aderente al Comitato Nazionale. Ne fanno parte le Chiese evangeliche battista, metodista, avventista, dei fratelli e le Assemblee di Dio, unitamente a PRI, DP, PCI, PSI, FGCI, FGCI, FGR, la CGIL-scuola, l'UIL-scuola e il Circolo culturale Anna Kuliscioff. (15) *Com-Nuovi tempi* dà spazio a notizie di *Scuola e Costituzione* (16) e ne pubblica un suo disegno di legge firmato da molti parlamentari che mette ordine sui concetti di quadro orario e di facoltatività. (17)

In merito a questa proposta, nel mese di giugno il Consiglio della FCEI approva il seguente ordine del giorno: "Il Consiglio esprime una valutazione positiva della proposta di legge presentata alla Camera e al Senato da un ampio schieramento di parlamentari, relativa alla disciplina delle materie e attività facoltative nelle scuole di ogni ordine e grado. Ritiene corretto l'inserimento dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle materie facoltative, in linea con la sentenza del TAR-Lazio, e la sua conseguente collocazione in fasce orarie tali da non interrompere la continuità delle lezioni obbligatorie. Ritiene che l'approvazione di questa legge consentirebbe

finalmente il rispetto della legge 449, di applicazione dell'Intesa con le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, che non prevede alcuna opzione da parte di chi non si avvale dell'insegnamento religioso cattolico. Auspica che la proposta sia discussa al più presto in Parlamento e che raccolga il consenso di tutte le forze democratiche". (18)

In aprile un episodio sconcertante viene riportato in prima pagina su *La Luce: Il figlio non fa religione, né le attività alternative, ma esce: denunciato!*. (19) Il Sig. L.P., all'atto dell'iscrizione del figlio Daniele, dichiara che, ai sensi della legge 449/84, non essendo previsto l'obbligo di frequenza ad attività alternative da parte di alcuna legge, il figlio sotto la diretta responsabilità paterna avrebbe abbandonato la scuola. Il preside investe il Consiglio d'Istituto, che si dichiara incompetente a risolvere il problema e, successivamente, ne informa il Provveditore, il quale a sua volta invia denuncia al Pretore di Vercelli: "Mi permetto di segnalare alla S.V. il caso del minore sopra indicato la cui anomala situazione scolastica potrebbe far ipotizzare l'abbandono morale e materiale previsto dalla normativa a tutela dei minori. I genitori del suddetto [...] non permettono al minore stesso la frequenza delle lezioni riguardanti l'insegnamento religioso o delle altre attività alternative o sostitutive previste dalla normativa scolastica. In particolare, a mio giudizio, la responsabilità di tale comportamento risiede quasi unicamente sulla ferma volontà del Sig. L.P. di contestare la normativa di cui trattasi. Poiché la copiosa corrispondenza rivela la costante e pervicace volontà del Sig. L.P. di non far frequentare nessun tipo di attività al suo figlio, questo Ufficio si trova nella necessità di richiedere l'intervento di V.S. al fine di ristabilire un equilibrio scolastico del minore Daniele e far sì che il medesimo possa essere scrutinato alla stessa stregua degli altri alunni; diversamente mancherebbe nel mosaico culturale, che sarà riportato in pagella, un elemento caratterizzante con grave danno per il minore di cui trattasi, specialmente nella fase conclusiva dell'anno scolastico". (20) Il Pretore, ad ogni modo, non ne ravviserà gli estremi di reato.

In maggio si svolge a Parma un Convegno internazionale dal tema: *Diritti dell'uomo e libertà religiosa; problemi dei nuovi movimenti religiosi*. "Questo Convegno" scrive Franco Scaramuccia, "oltre ad un esauriente scambio di informazioni fra i diversi paesi, ha mostrato le novità del settore e le possibilità di soluzione: la strada è lunga e non facile. Anche in Italia c'è tanto da fare in questo campo; secondo me, ci sta davanti, come evangelici, un compito specifico: batterci per il riconoscimento a tutti i gruppi religiosi degli stessi diritti che sono stati riconosciuti a noi, senza limitazioni e con il massimo rispetto per le altre credenze, quali che siano". (21)

5. La sentenza del Consiglio di Stato

Il 29 agosto il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Min. della P.I. contro la sentenza del TAR-Lazio del 17 luglio 1987, che riconosceva il principio della piena facoltatività dell'IRC. (22) Sul pronunciamento del Consiglio di Stato che sancisce l'obbligatorietà delle attività alternative, la Tavola valdese, il 30 agosto, rilascia una dichiarazione, di cui alcuni quotidiani danno notizia. "La sentenza del Consiglio di Stato smentisce clamorosamente l'affermazione concordataria che la religione cattolica non è più religione di Stato e nega recisamente l'affermazione che l'IRC è facoltativo, in base alla quale, parte delle forze laiche ha dato appoggio alla revisione del Concordato. Trionfa invece la tesi dell'opzionalità obbligatoria: obbligo di scegliere o l'IRC o l'attività alternativa. Come abbiamo sostenuto davanti al TAR-Lazio, che ci aveva dato pienamente ragione, la legge 449/84, che traduce l'Intesa raggiunta tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, riconosce a chi dichiara di non avvalersi dell'IRC il pieno diritto di farlo senza subordinare tale facoltà a qualsivoglia obbligo o condizione. Con questa vergognosa sentenza, che puntella un sistema meno rispettoso della libertà religiosa e di coscienza di quanto non facesse la legislazione fascista del 1928/29, a quanti si richiamano alla legge 449/84,

evangelici, ebrei, laici, viene imposto il carico di un'ora che ha unicamente funzione di giustificare la centralità dell'IRC. Vengono così negate le garanzie che il TAR-Lazio aveva pienamente riconosciute ai non avvalentisi: lo studio individuale a scuola o l'assenza da scuola durante l'IRC". (23)

Il 3 settembre viene emesso un nuovo comunicato: "Nell'ambito di azioni giudiziarie che ha in corso o che potrà promuovere nelle prossime settimane, la Tavola valdese intende sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale concernente l'articolo 9 della legge 121/85, che recepisce il Concordato del 1984 nell'ordinamento italiano. Tale articolo afferma il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico impartito nella scuola pubblica. Ma se l'esercizio di tale diritto implica, secondo quanto deciso dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, un obbligo per i non avvalentisi (frequenza di attività alternative), la manifestazione di pensiero in materia religiosa non è più libera bensì condizionata (in contrasto con l'articolo 19 della Costituzione); e la scelta di non avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico, non più libera bensì condizionata, discrimina chi la opera introducendo una disuguaglianza tra i cittadini (in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione). I due principi richiamati, articoli 3 e 19, sono principi fondamentali della nostra Costituzione, che non possono essere derogati dalle norme concordatarie" (24). Da qui scaturiranno una serie di prese di posizione.

E da oggi lo Stato è un po' meno laico, titola *La Luce*, in un articolo di Franco Giampiccoli, precedentemente apparso su *La Repubblica*: "Il divieto di discriminare è passato a proteggere la maggioranza che si avvale dell'ora di religione: la sua configurazione di insegnamento curriculare e la sua collocazione oraria centrale, e l'obbligo per gli altri di sobbirsi un surrogato, devono proteggere la stragrande maggioranza dall'essere emarginata e dal corrispondere un impegno, uno sforzo e un tempo supplementare per ciò che considera, a differenza degli altri, indispensabile alla propria formazione. Gli altri, se hanno mal di pancia, si lascino dire dal dottore che

per favore non si lamentino, perché tutte le analisi sono negative e non è possibile che abbiano male. Centinaia di migliaia di cittadini, evangelici, ebrei, laici, in questi giorni sono invece profondamente indignati e offesi per l'incapacità dello Stato di regolare una materia tanto delicata in modo equo e nel rispetto delle minoranze. Chi tra loro crede nel Signore Gesù Cristo, che è stato fra gli uomini indifeso e sprovvisto di ogni privilegio, sente con dolore l'insanabile contrasto con una religione che si impone con la forza del numero e del potere statale". (25)

A Giampiccoli fa eco Giorgio Girardet dalle pagine del *Manifesto*, in un articolo anch'esso riportato da *La Luce*. "È motivo di meraviglia, ancora una volta, che nel dibattito eterno sull'ora di religione continui il silenzio dei politici sull'intesa con i valdesi e metodisti (legge 449 del 1984); intesa che, sulla stessa materia, dice cose ben diverse da quelle dell'intesa Falcucci-Poletti, dalle disposizioni del ministro della pubblica istruzione e dalla sentenza del Consiglio di Stato. Cinismo della maggioranza? Imbarazzo per una legge di laicità, sommersa dall'alluvione neoconcordataria? L'Intesa valdo-metodista conferma infatti nei suoi contenuti che il campo religioso non è di competenza dello stato, ma appartiene alla sfera del privato e all'ambito familiare: una posizione coerente e *laica*. Ma forse, con il senno del poi, una posizione astratta, una scelta non saggia. Qui infatti interviene un secondo motivo di meraviglia, ancora maggiore, per l'identificazione che si fa di nuovo fra *religione* e la *religione cattolica romana* garantita dalla gerarchia. Che lo facciano i cattolici, è il loro mestiere: il cattolicesimo non è forse la religione vera? Anche se poi il Concilio Vaticano II e l'ecumenismo dovrebbero suggerire ai cattolici una maggiore cautela. Ma per il laico, il cattolicesimo sembra essere la religione unica: quante volte abbiamo sentito dire, la religione è cosa importante, è un fatto non eliminabile ... ergo religione cattolica a scuola, insegnamento (quasi) obbligatorio, spazio e privilegi per la chiesa e per il potere cattolico. Il laico italiano non ha religione, ma se dovesse averne una (magari per i suoi figli) questa non

potrebbe essere che la sola religione esistente, cioè quella cattolica, nella sua forma più tradizionale e passatista, latino incluso: un monumento unico e immutabile, un monopolio assoluto, da rifiutare (sempre meno) o da accettare, ma in nessun caso da discutere, mettere in questione, relativizzare. Né Croce né Gramsci erano lontani da queste posizioni”. (26)

A settembre il Consiglio della FCEI, riunito a Roma il 10 e l'11, rilascia la seguente dichiarazione sulla sentenza del Consiglio di Stato in merito all'IRC nelle scuole pubbliche: “Il Consiglio della FCEI, preso atto della recente sentenza del Consiglio di Stato che comporta la definizione dell'IRC nelle scuole pubbliche come materia curriculare e l'obbligo derivante per coloro che non se ne avvalgono di frequentare un'attività alternativa, fa propria la protesta espressa dalla Tavola valdese per l'interpretazione restrittiva delle norme vigenti e per il mancato rispetto della legge 449/84; sottolinea la gravità di una interpretazione della legge 121/85 (attuazione del nuovo Concordato con la S. Sede) che è in conflitto con lo spirito e la lettera della Costituzione; denuncia il pericolo di una legittimazione della illegalità e delle discriminazioni verificatesi nelle scuole italiane durante lo scorso anno scolastico; propone a quanti (genitori, studenti, cittadini) abbiano a cuore il rispetto della libertà di coscienza e di una prassi democratica di vigilare in ogni singola scuola affinché l'attivazione delle attività parallele (IRC e *alternative*) si verifichi solo in condizioni di effettiva parità; appoggia l'iniziativa del Comitato *Scuola e Costituzione* di promuovere una raccolta di firme a sostegno della proposta di legge già presentata alla Camera e al Senato circa le norme di attuazione e garanzia per lo svolgimento e la libera scelta delle materie facoltative; ribadisce la convinzione della necessità che la scuola inserisca nel proprio progetto culturale la conoscenza dell'esperienza religiosa nella pluralità delle sue manifestazioni, al di fuori di una logica e di un regime concordatari; chiede un tempestivo dibattito parlamentare su tutta la materia”. (27)

6.La rubrica televisiva "Protestantesimo"

Sempre in settembre il dibattito si allarga e dalle pagine della stampa periodica passa alla televisione. Il 18 settembre partecipano alla rubrica televisiva *Protestantesimo*, l'on.Valdo Spini del PSI, il sen.Andrea Marghera, responsabile scuola del PCI, il sen.Giovanni Ferrara del PRI, il prof. Paolo Barile costituzionalista, Tullia Zevi Presidente dell'Unione delle comunità israelitiche, Franco Giampiccoli, Moderatore della Tavola valdese, la prof.ssa Anna Maria Marengo del Comitato *Scuola e Costituzione*, per un dibattito sulla recente sentenza del Consiglio di Stato in merito all'IRC nelle scuole pubbliche.

Tutti sottolineano la necessità che il Parlamento ridiscuta tutta la materia della facoltatività dell'IRC e le sue forme attuative. E' ritenuta urgente una precisazione dell'art.9 del Concordato mediante un'apposita legge, del resto già presentata alla Camera ed al Senato da un vasto numero di parlamentari di numerosi schieramenti politici. Questa proposta di legge, afferma l'on. Marghera fissa "i criteri di svolgimento delle materie facoltative nelle scuole", creando quell'area "entro cui inserire quell'insegnamento della religione in modo da garantire il principio di facoltatività". Se ciò non avverrà "se il Governo sceglierà la linea non solo di accettare, ma di fare propria l'interpretazione che di questa materia ha dato il Consiglio di Stato", dichiara il sen. Ferrara, "noi repubblicani che avevamo firmato il Concordato, considereremmo rescisso il patto concordatario e politicamente parlando seguiremmo la strada di spiegare agli italiani che è stato rescisso dagli altri e quindi da noi respinto". L'on. Valdo Spini ricorda invece che "i patti vanno osservati" e perciò anche "le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica" devono essere rispettate. L'on. Spini si riferisce soprattutto alla legge 449/84, dove si precisa che "l'istruzione della religione cattolica deve avvenire in orari e modalità che comunque non siano discriminanti per gli alunni che non si avvalgono e che nell'art.20 prevede che comunque questa materia sia regolata dall'Intesa con la Tavola valdese". In relazione alla recente dichiarazione del

Min. Galloni sul finanziamento delle scuole private, l'on. Spini si dichiara lieto che il PSI abbia fatto sapere che “ questo è fuori dall'accordo di maggioranza”.(28)

L'attività di analisi e di diffusione della protesta si fa sempre più serrata e la *Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato*, riunita a Roma il 19 settembre, rende pubblica la seguente dichiarazione contro l'obbligatorietà delle attività alternative all'IRC: “*La Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato*, riunitasi a Roma il 19/9/88 con la partecipazione dei rappresentanti di chiese che riuniscono oltre 200.000 aderenti, per esaminare la portata della sentenza del Consiglio di Stato sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, denuncia all'opinione pubblica la gravità di tale sentenza. Essa infatti subordina l'esercizio di un diritto di libertà, quale quello di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, alla condizione vessatoria di frequentare obbligatoriamente una pretestuosa attività alternativa. Tale sentenza inoltre pretende di imporre la logica concordataria anche a confessioni religiose che hanno espresso posizioni diverse in merito ai rapporti tra Stato e chiese. La Commissione chiede un tempestivo dibattito parlamentare, facendo appello alle forze politiche affinché siano ristabiliti i basilari diritti di libertà dei cittadini e delle confessioni religiose”.(29)

7. Anche i Battisti contro la confessionalità

Anche i Battisti prendono posizione nel corso della loro Assemblea ordinaria con una mozione (30) che critica fortemente la sentenza e invita alla mobilitazione delle forze evangeliche contro “la confessionalizzazione in atto nella scuola pubblica”.(31)

La polemica dunque continua con toni aspri e senza soste. L'on. Valdo Spini denuncia, sulle pagine de *La Luce*, il ritardo nell'applicazione della legge 449/84 e invita Governo e Parlamento a legiferare. “Il problema è più di sostanza che di

diritto. Il fatto è che, a partire dall'Intesa Poletti-Falcucci sull'attuazione del Concordato in materia di istruzione religiosa, il clima politico è cambiato. Di fronte a quella che nello stesso discorso l'allora Presidente del Consiglio Craxi definiva *garanzia della piena libertà nell'esercizio del diritto di scelta, senza ledere principi costituzionali di uguaglianza e di libertà religiosa*, si poteva reagire in due modi. Il primo, una appassionata propaganda da parte cattolica, perché si esercitasse attivamente il diritto di avvalersi dell'istruzione religiosa cattolica. Il che era giusto e legittimo. Il secondo, puntare invece su di un meccanismo più conformista: piuttosto che fare uscire mio figlio, magari un bambino, dalla classe per fargli svolgere attività non ben definite, meglio tenerlo a lezione di religione, almeno ci saranno meno problemi. Naturalmente le famiglie di confessioni religiose diverse dalla cattolica in genere decideranno lo stesso di non avvalersi dell'ora di religione. Esse dovranno subire, secondo il Consiglio di Stato, in modo più pesante la loro *diversità*. Quello che forse si riuscirà a fare sarà di recuperare all'istruzione cattolica i laici più incerti e più dubbiosi. Così, per avere qualche laico tiepido in più all'ora di religione, si rischia di mettere in accusa qualcosa di molto più importante, e cioè l'attuazione dei principi costituzionali di pluralismo anche nel rapporto Stato-Chiese ed una nuova stagione di tolleranza e di comprensione tra credenti e non, e tra i credenti delle differenti fedi religiose. Ma se, come a chi scrive, questa scelta dispiace dal punto di vista etico, dal punto di vista politico non vi sono dubbi: *pacta sunt servanda*, i patti vanno rispettati, le leggi vanno applicate, sia che riguardino molti cittadini, sia che ne riguardino pochi. E anche le Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, stipulate a norma dell'art.8 della Costituzione, sono leggi dello Stato e vanno applicate. In altre parole, una sentenza del Consiglio di Stato in cui in una situazione di vuoto legislativo, si dichiara non legittima la circolare del ministro Galloni, non può né sostituirsi al legislatore che è chiamato a disciplinare i rapporti del nuovo Concordato e delle Intese con le altre confessioni religiose, né predeterminarne gli esiti, perché è al

Parlamento che spetta fare le leggi e al Governo, in questo caso, di proporle. E' quanto si deve ottenere. Una situazione legislativa chiara, coerente con i principi costituzionali e con la loro attuazione compiuta in particolare nella IX legislatura sotto la presidenza Craxi. Trincerarsi dietro una sentenza del Consiglio di Stato sarebbe abdicare a questo compito, sancire un ritorno indietro nel tempo, riaprire una nuova fase di scontro su temi delicatissimi, che necessitano invece di essere affrontati con giustizia ed equanimità".(32)

8.Opzionalità: una soluzione inaccettabile

A novembre *La Luce* dà notizia di una proposta di legge del Governo, in sostituzione alla proposta formulata nell'aprile. Con questa proposta l'IRC è considerato opzionale, con due alternative: le *attività alternative* e lo *studio individuale*. "Sia chiaro" scrive il direttore de *La Luce* "il confinare i protestanti nello *studio individuale* non è una soluzione accettabile al problema. Le ore confessionali possono entrare nella scuola, a patto che siano extracurricolari e scelte da coloro che vogliono seguirle. Chi per motivi di coscienza non le accetta non deve essere penalizzato né giudicato da alcuno. Sono principi che stanno anche nella Costituzione repubblicana. Se per affermarli bisogna cambiare qualcosa del nuovo Concordato, lo si faccia".(33)

Sempre a novembre l'VIII Assemblea della FCEI vota all'unanimità una mozione (34) nella quale si chiede la "tutela delle singole minoranze nei loro diritti di libertà di coscienza e di religione" e si invitano "le Chiese evangeliche che sono in Italia a continuare nella fondamentale battaglia intrapresa".(35)

Nei numeri 46 e 47 de *La Luce* di dicembre vengono pubblicate le dichiarazioni del Min. Galloni (il 28/10/88 alla Camera dei deputati) in risposta alle interrogazioni di tutti i gruppi politici.(36) L'anno si chiude, comunque, con una proposta di Paolo Gay che invita all'obiezione di coscienza, seguendo "l'imperativo della coscienza" piuttosto che "il det-

tame dell'autorità". Si chiede poi come possa manifestarsi praticamente l'obiezione in riferimento all'IRC. "Per i maggiori di 18 anni, rifiutandosi di seguire ora di religione o alternativa, giustificando l'assenza esplicitamente *per obiezione di coscienza*. Per i minori, i genitori dovrebbero giustificare analogamente i figli".(37) L'autore non sottovaluta le possibili conseguenze personali, anzi è un costo che si paga di persona. "Sarà importante però che gli atti di obiezione di coscienza non rimangano gesti isolati e privati, ma occorre che diventino atti di carattere pubblico, di denuncia politica del sistema. Utili indicazioni potranno essere recepite presso i Comitati per la laicità della scuola che stanno pian piano sorgendo (o risorgendo) o presso i comitati *Scuola e Costituzione* già presenti in molte città."(38)

9.E se avessimo sbagliato tutto?

Una breve notazione, in questo anno pieno di fermenti, va fatta anche su due articoli, passati quasi inosservati, ma che hanno tentato di smuovere un po' le acque nel mondo protestante. Il primo risale addirittura a gennaio ed è del direttore de *Il Testimonio*, che titola il fondo: *E se avessimo sbagliato tutto?*. Fra il serio, l'ironico ed il provocatorio scrive: "E se avessimo sbagliato tutto? Mi spiego. Ripensandoci, forse i legislatori valdesi e metodisti avrebbero dovuto chiedere di avere quell'ora a disposizione, proprio come la Chiesa cattolica. Avuta quell'ora le Chiese valdese e metodista avrebbero potuto gestirla come meglio credevano, con la possibilità di darle dei contenuti ben più seri e validi della fantomatica *ora alternativa* o del cosiddetto *studio individuale*. Dato lo sfascio attuale, forse, un intervento serio e responsabile sarebbe servito di più alla comunità scolastica del *gran rifiuto*, con preoccupanti riferimenti a Celestino V. Perché dunque, con *senno di poi*, i legislatori battisti e delle altre confessioni che ancora non hanno siglato intese con lo Stato, non ci ripensano un momento e scelgono una nuova strategia d'in-

tervento? Da un compromesso potrebbe nascere una grossa vittoria in termini di credibilità e di testimonianza”.(39)

Qualche mese dopo su *Il Manifesto* appare un articolo di Giorgio Giradet, che riprende questo discorso in modo ancor più approfondito ed organico. “ Qui bisogna pur domandarsi se la scelta fatta da noi valdesi e metodisti nell’Intesa con lo Stato sia stata una scelta saggia. Coerente, certo, nella forma, e nella purezza di una concezione (ottocentesca?) di separazione fra Chiesa e Stato. Ma politicamente e culturalmente la scelta ha nei fatti confermato quello che dicevamo e cioè, in Italia, sotto il vestito (cattolico), non c’è niente. A quella religione non vi sono alternative, o esistono solo alternative private fra le quali scegliere: c’è solo una cultura laica, che purtroppo si presenta essa stessa come un qualcosa che non si rinnova e non apre spazi nuovi: come *meno* rispetto al *più* del discorso religioso. E poi ci si meraviglia per la vasta adesione alla religione senza alternative offerta dall’insegnamento confessionale della religione cattolica nella scuola di stato”.(40)

Una risposta arriva sulle pagine de *La Luce*, che di fatto archivia il discorso (almeno ufficialmente non verrà più fuori) titolando *No all’ora di religione protestante*. “ La motivazione culturale di Giradet rivela stanchezza e rassegnazione. Nella società italiana secolarizzata tutto lo spazio religioso effettivamente disponibile, egli dice in sostanza, è occupato dal cattolicesimo: gli altri non contano, non si vedono, non esistono. Non ci sembra che in altri momenti della storia dell’Italia unita, per non andare troppo indietro nel tempo, per le chiese e le missioni evangeliche le cose siano state molto facili. Comprendiamo come la lotta di tutta una vita possa col tempo stancare, dopo tante speranze deluse, ma noi credenti dobbiamo sempre ricordarci che il futuro appartiene a Dio”.(41)

Frattanto anche le Intese con Avventisti e Pentecostali diventano legge (42), mentre anche i Testimoni di Geova chiedono la stipula di un’intesa. (43). Su *La Luce*, il pastore Barbuscia risponde ad alcune domande. A quella relativa al fattore economico, dove si chiede quali vantaggi ricavi la Chiesa avventista dall’Intesa con lo Stato, egli risponde: “ La Chiesa

avventista ha dichiarato, in più di un articolo, che diverse attività di carattere sociale o spirituale, presso ospedali o prigioni, sono a suo carico. Essa offrirà gratuitamente i suoi servizi spirituali, così come ha fatto fino ad oggi. La Chiesa avventista si sostiene economicamente attraverso il principio biblico delle decime e delle offerte(che, secondo l'Intesa, potranno essere deducibili fino all'importo di due milioni). Così fa in tutti gli Stati del mondo per finanziare le sue attività di carattere spirituale, i suoi ministri di culto e i suoi missionari. Ha accettato di concorrere alla ripartizione dell'otto per mille, ma soltanto per scopi sociali ed umanitari in Italia e nei Paesi del Terzo Mondo, perché ritiene ciò non contrario alla propria visione. Infatti già attualmente la Chiesa avventista svolge una vasta opera sociale, educativa e sanitaria in Italia, così come nel mondo intero".(44)

NOTE

- (1) D.Trovarelli, *Perché il crocifisso?*, in *La Luce*, n.2 del 15/1/88, p.3.
- (2) Cfr. S.Armand-Hugon, *Crocifisso: sì o no?*, in *La Luce*, n.10 del 11/3/88, p.4.
- (3) Cfr. A.Corsani, *Commenti e prese di posizione, Ibidem*.
- (4) Da *Nev*, n.93 del 29/4/88, p.3. Si veda anche: *Rimuovere i crocifissi*, in *La Luce*, n.15 del 15/4/88, p.3.
- (5) Cfr. *No al crocifisso in classe*, in *La Luce*, n.17 del 29/4/88, p.3. Sul n.21 del 20/5/88 un lettore scriverà: "A me pare che si tratti (il crocifisso) piuttosto del simbolo della prepotenza confessionale, volta ad imporre a tutti un'appartenenza religiosa anche se non sentita; della continuazione insomma di quell'inganno, perpetrato nei secoli dalla Chiesa di Roma"(Giovanni L. Giudici, *Ancora su quel crocifisso...*).
- (6) Da *La Luce*, *Fino all'ultimo crocifisso*, n.17 del 6/5/88, p.3.
- (7) *Ibidem*. Si veda anche *Nev*, n.94 del 27/5/88, p.4.
- (8) Dalla sentenza del 2° sezione del Consiglio di Stato: Si veda *La Luce*, n.31

del 5/8/88, p.5.

(9) A.Ribet, *Qualche osservazione*, in *La Luce*, n.31 del 5/8/88, p.5.

(10) A.Mannucci, *Il crocifisso di Stato*, in *Il Testimonio*, n.5-6-7/88, p.128. Si veda anche sul n.11 di novembre di *Voce evangelica*, C.Papacella, *I crocifissi*, p.4, dove l'autore commenta positivamente la decisione del tribunale federale svizzero che vieta l'esposizione dei crocifissi nelle aule scolastiche.

(11) *Il figlio non fa religione, né le attività alternative, ma esce: denunciato*, in *La Luce*, n.15 del 15/4/88, p.1. F.Calvetti, *Alla vigilia di Pasqua: acqua santa in classe*, in *La Luce*, n. 16 del 22/4/88, p.1.

(12) Si veda in Appendice doc. n. 27.

(13) *Cfr. Adista*, n.4060-4061-4062 del 14-15-16/3/88, pp.6-7.

(14) In *La Luce*, n.15 del 15/4/88, p.3. Nello stesso numero si ribadisce "Il diritto di scelta annuale di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica" in *Tempo di scelta?*, *Ibidem*, p.3.

(15) *Ibidem*, *Notizie Flash*. Nel n.10 dell'11/3/88 de *La Luce*. Si ha anche notizia di una ferma presa di posizione della Chiesa battista di Bari contro l'IRC.

(16) *Cfr. Com-Nuovi tempi*, n.8 del 24/4/88, p.12. Nello stesso numero A.Sani, *Rispetto per l'infanzia e per la scuola*, p.12.

(17) *Cfr. Se la materia è optional, Com-Nuovi tempi*, n.9 dell'8/5/88, p.6. Per il testo si veda in Appendice doc. n. 28: Si veda anche G.Carrari, *La religione cattolica è materia opzionale*, in *La Luce*, n.20 del 20/5/88, p.5.

(18) *Cfr. Nev*, n.95 del 30/6/88, p.1.

(19) *Cfr. La Luce*, n.15 del 15/4/88, p.1.

(20) *Ibidem*.

(21) F.Scaramuccia, *Lo Stato di fronte ai nuovi movimenti religiosi*, in *La Luce*, n.23 del 18/6/88, p.12.

(22) Sentenza n. 1006 del 17/6/88. In questo anno anche: STR 173 del 10/2/88, c.m.176 del 18/5/88, c.m.262 del 6/12/88.

(23) Da *Nev*, n.97 del 26/9/88, pp.2-3.

(24) *Ibidem*.

(25) F.Giampiccoli, *E da oggi lo Stato è un po' meno laico*, in *La Luce*, n.34 del 9/9/88, p.2.

(26) F.Girardet, *L'ora rifiutata*, in *La Luce*, n.34 del 9/9/88, p.2: E ancora nello stesso numero F.Becchino, *La facoltatività diventa obbligo*, pp.1 e 3. Si veda anche su *Com-Nuovi tempi*, n.16/17 del 4-18/9/88, M.Vigli, *Oggi lo Stato consiglia: religione cattolica* pp.1-2 e *Alternativa obbligatoria* p.2.

(27) *Cfr. Nev*, n.97 del 26/9/88, pp.1-2.

(28) *Cfr. Adista*, n.4208-4209-4210 del 26-27-28/9/88.

(29) *Cfr. Nev*, n.97 del 26/9/88, p.1. Della Commissione fanno parte : la FCEI, le Chiese evangeliche valdesi, le Chiese evangeliche metodiste, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l'Esercito della salvezza, le Chiese cristiane libere, la Chiesa Apostolica italiana, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica internazionale, l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, la Chiesa Apostolica, gli Studenti italiani per Cristo, le Chiese Cristiane dei Fratelli, la Chiesa del Nazareno, la Chiesa Evangelica Cristiana.

(30) Si veda *Per la scuola laica*, in *La Luce*, n.38 del 7/10/88 (inserto speciale), p.1.

(31) *Cfr. Nev*, n.97 del 26/9/88, pp.4-5 e *Com-Nuovi tempi*, *Libertà di bere o affogare*, n.18 del 2/10/88, p.2. Nello stesso numero L.Guerzoni, *Nuovo Concordato, mai così vecchio*, pp.1-2.

(32) V.Spini, *Ora di religione: pacta sunt servanda*, in *La Luce*, n.40 del 21/10/88, p.4. Nello stesso numero: G.G., *Disobbedienza civile all'ora*, dove si dà notizia di un centinaio di studenti di Trieste che hanno iniziato un'azione di "disubbidienza" civile contro l'IRC e contro le cosiddette "attività alternative", p. 4.

(33) G.Gardioli, *Una legge contro la facoltatività*, in *La Luce*, n.44 del 18/11/88, p.2. Nello stesso numero A.Galante Garrone, *L'ora obbligatoria* (da *La Stampa*), B.Sorge, *L'alternativa al Concordato* (da *Laicità*), p.2.

(34) Si veda in Appendice doc. 29.

(35) *Cfr. Nev*, n.99 del 25/11/88, p.5.

(36) *La Luce*, n.46 del 2/12/88, p.3 e n.47 del 9/12/88, p.12.

(37) P.Gay, *Obiezione di coscienza*, in *La Luce*, n.39 del 14/10/88, p.3.

(38) *Ibidem.*

(39) A.Mannucci, *E se avessimo sbagliato tutto?*, in *Il Testimonio*, n.1-1/88, p.2.

(40) G.Girardet, *L'ora rifiutata dei valdesi*, da *Il Manifesto*, Fonte Nev, n.77 del 26/9/88, p.31 e *La Luce*, n.37/1988.

(41) G.Giovine, G.Quartino, *No all'ora di religione protestante*, in *La Luce*, n.39 del 14/10/88, p.3. Nello stesso numero, *Il Ministro Galloni: vale la mia circolare* (a cura di G.Campagna da *Il Sole-24 ore* del 12/9/88) p.3.

(42) Si veda in Appendice doc. n. 47.

(43) Cfr. F. Cardia, A. Biondi, F. Piro, *Testimoni di Geova: mobilitazione per l'Intesa*, in *La Luce*, n. 48 del 16/12/88, p. 3.

(44) *Le Intese con Avventisti e Pentecostali sono legge*, in *La Luce*, n. 48 del 16/8/88, p.3.

**MILLENOVECENTOTTANTANOVE,
UNA SENTENZA PER LA FACOLTATIVITA'**

1. Duemila evangelici in "piazza"

18 febbraio: oltre 2.000 evangelici partecipano ad una manifestazione a Roma. Paolo Spanu, presidente dell' UCEBI, ne dà l'avvio con queste parole: "Siamo qui riuniti per una manifestazione a favore della libertà religiosa, che è anche libertà di essere Chiesa e di evangelizzare nella parità dei diritti e delle opportunità [...] e lo facciamo con un culto, in cui celebrare gli atti di liberazione di Dio e ascoltare la sua parola". (1) La sala della Chiesa valdese di piazza Cavour non è però sufficiente a contenere le persone partecipanti e parte sono accolte nel salone adiacente, parte nell'aula magna della Facoltà valdese di teologia, dove possono seguire la manifestazione attraverso la televisione a circuito chiuso.

La maggior parte delle Chiese evangeliche sono rappresentate, non solo quelle che fanno parte della FCEI, ma anche gli altri evangelici (Pentecostali, Avventisti, Fratelli) che fanno parte della *Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato*, promotrice della manifestazione. La data scelta intende richiamarsi al 17 febbraio, giorno in cui i valdesi celebrano la loro emancipazione e i diritti civili concessi da Carlo Alberto nel 1848, una ricorrenza cioè che è sentita come propria da tutti gli Evangelici italiani. L'oggetto della manifestazione è la richiesta della piena applicazione delle Intese stipulate con lo Stato italiano e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, l'Unione delle chiese avventiste e le Assemblee di Dio in Italia, leggi dello stato, volendo ribadire che in esse non è previsto alcun insegnamento alternativo a

quello cattolico, mentre l'orario di questo insegnamento deve avvenire in modo da non discriminare coloro che non se ne avvalgono. Gli organizzatori della manifestazione avevano voluto che avesse la cadenza e il significato di un culto. Hanno quindi avuto un posto la predicazione, le letture bibliche, le preghiere, gli inni cantati da tutti i partecipanti. Prendendo lo spunto dall'episodio dei tre giovani compagni del profeta Daniele, minacciati di essere gettati in una fornace se non si prostravano dinanzi alla statua d'oro eretta dal re Nabucodonosor il past. Francesco Toppi, presidente delle Assemblee di Dio in Italia, mette in rilievo il loro rifiuto e la loro miracolosa liberazione. "Spesso i servitori di Dio si sono trovati a dover resistere all'arroganza dei potenti", afferma Toppi, "così nel passato i Valdesi, così i Pentecostali. Ma oggi occorre, come allora, resistere e non conformarsi al mondo, anche se siamo minoranze, come popolo di Dio pellegrino ma fedele all'Evangelo".(2) Il senso della protesta, la denuncia della riconfessionalizzazione nella scuola, l'impegno a combattere la discriminazione che colpisce gli studenti che non si avvalgono dell'IRC, sono puntualizzati dal pastore Giorgio Bouchard, presidente della FCEI. (3) Egli sottolinea nel suo discorso che le leggi sulle intese consacrano in modo inequivocabile i principi di un effettivo pluralismo e di una piena libertà religiosa nelle scuole. "Sarà una battaglia lunga" conclude Bouchard "perché ormai regna lo spirito del compromesso. Ci impegnamo a pagare il prezzo necessario. Questa assemblea ci ricorda che vinceremo questa battaglia se sapremo essere uomini e donne della libertà e della preghiera". (4)

Alla manifestazione giungono numerosi saluti: quelli del past. Franco Giampiccoli, moderatore della Tavola valdese, quelli di Tullia Zevi, presidente dell'Unione delle comunità israelitiche italiane e, tra gli altri, quelli degli onorevoli Valdo Spini, Giuseppe Chiarante e Renato Altissimo.

Intanto da un'inchiesta (*Roma tra fede e indifferenza*) del Vicariato di Roma su di un campione di 1895 romani residenti, i protestanti risulterebbero essere circa trentamila. Alla

domanda “*Lei si ritiene appartenente ad una chiesa, denominazione, organizzazione religiosa?*”, l’84% ha indicato la Chiesa cattolica, il 12.9% ha risposto no e gli altri “religiosi”, ma non cattolici, per un totale del 3%, sono così suddivisi: 0,1% musulmani, 0,4% appartenenze varie, 0,4% ebrei, 0,6% non risponde, 0,8% non indica un’appartenenza specifica e 0,7% si dichiara protestante: cioè su poco più di tre milioni di abitanti, circa 27.000 romani residenti risultano protestanti. I ricercatori hanno sottolineato che l’inchiesta del Vicariato ha incontrato disinteresse e opposizione in misura superiore del previsto. Non solo per una normale diffidenza verso i questionari o per la difficoltà di reperibilità delle persone da intervistare, ma soprattutto per il rifiuto esplicito opposto ad un ente cattolico con il quale non si voleva avere a che fare.

Sulla base di queste considerazioni, e tenendo conto che l’1,4% degli intervistati, pari ad una popolazione di 50.000, non ha voluto dire a quale religione non cattolica appartenesse, si arriva a stimare che i protestanti romani siano perciò almeno trentamila. Ai quali si devono aggiungere i presenti e i non residenti, cioè i numerosi stranieri più o meno di passaggio. Più numerosi cioè di quanto risulta dalle statistiche delle diverse chiese.

Altri interessanti dati emergono da questa ricerca, soprattutto se si guarda al modo in cui una parte della popolazione, definita dai ricercatori “lontani”, cioè i cattolici non praticanti o marginali (pari ad una percentuale che va dal 74% al 50%), vedono nella loro Chiesa soprattutto la dimensione “istituzionale” e “vaticana”. Solo in una forte minoranza della popolazione emerge una visione della Chiesa cattolica come luogo di impegno e di vita cristiana, in una prospettiva di “giustizia e pace e di solidarietà con gli emarginati”. (5)

2. Una vittoria di Pirro?

L’8 marzo la Corte costituzionale dichiara che l’art.9 del Concordato non consente l’obbligatorietà della frequenza di

insegnamenti alternativi per gli studenti che non si avvalgono dell'IRC. Il moderatore della Tavola valdese rilascia subito la seguente dichiarazione :”Durante l'ultimo anno molti nella scuola pubblica hanno portato il peso di una sentenza del Consiglio di Stato, che a suo tempo avevano qualificato come vergognosa, che pretendeva di rendere obbligatoria la frequenza o all'ora di religione o ad attività alternative. L'importantissima decisione che la Corte costituzionale ha preso questa mattina esclude questa obbligatorietà. Dalla sentenza, di cui aspettiamo il testo per un commento più approfondito, emerge più chiaramente il carattere facoltativo dell'IRC. La Corte costituzionale dà quindi implicitamente ragione alle sentenze del TAR-Lazio che avevano affermato in modo molto argomentato come da un IRC facoltativo non possa discendere alcun obbligo per chi non sceglie di avvalersi dell' IRC stesso. Il Ministro Galloni affermò a suo tempo di aver fatto ricorso al Consiglio di Stato per avere la certezza del diritto. Nel nostro ordinamento non vi è maggior certezza di una sentenza della Corte costituzionale. Aspettiamo ora che egli adegui a questa sentenza le disposizioni del suo Ministero”.(6)

Questa dichiarazione trova ampio spazio anche sulla stampa nazionale. I dubbi, però, che si possa dire fine a questa lunga vicenda serpeggiano un po' ovunque nell'ambito protestante e su *Il Testimonio* il direttore titola in modo significativo l'articolo di fondo *Una vittoria di Pirro?*: “Certo è che è stata una sentenza inattesa”, scrive, “ che rimette in gioco una situazione che sembrava ormai compromessa, ma, mi chiedo, fino a che punto e con quali prospettive concrete ? Lo stesso Ministro ha dichiarato:*La sentenza della Corte costituzionale sulla non obbligatoria frequenza dell'ora alternativa, non è in contrasto con la mia circolare e neppure con il disegno di legge che ho predisposto.* Questo come dire che si sono chiariti i principi di fondo, che si è accontentato il fronte laico, riconoscendo la facoltatività dell'insegnamento sia religioso che alternativo, ma che in sostanza le cose rimarranno come sono e tanto basti. In realtà si rischia che questa nuova breccia aper-

ta nello schieramento social-cattolico riconduca tutto al punto di partenza, senza riuscire a raggiungere il vero obiettivo della lotta condotta dalla Sinistra, dai Laici, dalle Chiese evangeliche e minoritarie cioè porre l'insegnamento della religione fuori dall'orario scolastico. Fuori dal raggiungimento di questo obiettivo, ogni vittoria sarà dunque una vittoria di Pirro, che non servirà a vincere questa lunga e dura guerra contro l'intollerabile ingerenza della Chiesa cattolica nella vita civile dello Stato italiano".(7) Infatti il Min. Galloni aveva affermato "La sentenza non è in contrasto con la mia circolare e neppure con il disegno di legge che ho predisposto. Era stato il Consiglio di Stato ad estremizzare il concetto parlando di obbligatorietà" . (8)

Scrivono Giorgio Gardiol su *La Luce*: "La decisione della Corte costituzionale di considerare pienamente facoltativi gli insegnamenti alternativi (e quindi sia le attività che lo studio individuale) rende giustizia a quanti si sono battuti nella scuola pubblica per la corretta applicazione della nostra Costituzione".(9)

Frattanto vengono denunciati dal CGD una cinquantina di casi (ma si ritiene siano molti di più), nella sola Lombardia, riguardanti evidenti infrazioni alla normativa ministeriale che vieta l'esercizio di atti di culto nell'orario scolastico. Ne dà notizia *La Luce* che ne riporta qualcuno più significativo."La maestra Magda Zanon, delle elementari di Asso (Como), è stata costretta ad accompagnare i propri alunni in chiesa, con l'unica concessione di attenderli all'uscita senza assistere alla funzione. Alla Scuola media *Ascoli* di Milano e al Liceo classico di Rho, alcuni genitori hanno tentato invano di contrapporsi all'obbligo di santificare le feste. Malgrado le proteste, presidi e direttori, hanno chiuso d'ufficio la scuola con un giorno d'anticipo, dedicando alla messa l'ultima mattinata di lezione. Al Liceo artistico di Milano, l'insegnante di religione ha optato per una messa in orario di lezione contro il parere del preside. Benedizioni in abbondanza alle scuole *Deledda* e *Rodari* di S.Giorgio Legnano, ad Abbiategrasso, Catelusterlengo e alle medie di Garbagnate.

Un caso ancor più significativo alla Scuola media *Gemelli* di Milano. L'unico ragazzo esonerato dall'ora di religione è stato assegnato per l'attività alternativa a un insegnante che gli ha proposto lo studio di un libro intitolato *Il mondo, mia patria*, che descrive il tossicodipendente come un soggetto dedito a furti e a depravazioni di varia natura. Vibranti e inutili le proteste dei suoi genitori.

Il caso della maestra di Asso è finito in Parlamento per una interrogazione dei deputati onorevoli Castagnetti e Medri. La risposta del Ministro Galloni è stata la seguente:...*il Provveditore agli Studi di Como, sulla base degli accertamenti ispettivi all'occorrenza disposti, ha riferito che il comportamento tenuto dal direttore didattico del Circolo di Asso - nel consentire la partecipazione alla cerimonia di cui è cenno nell'interrogazione e nel chiedere ad una docente dissidente di accompagnare la scolaresca fino all'ingresso della chiesa - fu determinato, da un lato, dall'intento di assecondare una consolidata tradizione locale e, dall'altro, dalla preoccupazione di evitare discriminazioni nei confronti di quegli alunni che sarebbero rimasti privi dell'assistenza del proprio insegnante. Al riguardo il Provveditore agli studi, pur avendo acquisito la convinzione che il comportamento, come sopra tenuto, fu ispirato a sostanziale buona fede, ha tuttavia ritenuto- con decisione che questo Ministero non ha mancato di condividere- di inviare al suddetto direttore 'una lettera di richiamo', affinché per il futuro abbia a considerare con maggiore ponderatezza le proprie decisioni. Dal canto proprio, il Provveditore agli studi di Como ha precisato di essere venuto a conoscenza dell'episodio solo successivamente al suo verificarsi, tenuto anche conto che la docente (l'ins. Zanon), che in un primo tempo si era opposta all'invito del direttore didattico, preferì manifestare le proprie rimostranze ai mass media locali, anziché al dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale. Quest'ultimo, comunque, allo scopo di evitare il ripetersi incontrollato di cerimonie, quali quelle delle messe per tradizione, ha precisato di aver inviato ai presidi ed ai direttori delle precise istruzioni atte a garantire i diritti degli alunni, delle famiglie e degli insegnanti."*(10)

3. *Disobbedire a norme anticostituzionali è legittimo*

Ad aprile la sentenza della Corte costituzionale viene pubblicata (11) e il direttore de *La Luce* scrive: “Con questa sentenza la Corte ha confermato inequivocabilmente quanto noi, cittadini evangelici, da quattro anni a questa parte abbiamo detto pubblicamente, anche nelle aule dei tribunali cui le misure governative ci avevano costretti a rivolgerci per ottenere giustizia. Adesso il Governo dovrà agire di conseguenza: se l’IRC è facoltativo, dovrà essere collocato in orari che non comportino alcun obbligo per i non avvalentisi, alla prima o all’ultima ora o in orario aggiuntivo. Come da sempre abbiamo chiesto. Allo stato della legislazione scolastica non esiste altra possibilità. E ciò dovrà essere fatto in fretta, entro il 7 luglio, quando in base alle circolari vigenti si dovrà scegliere se seguire l’IRC o meno. Ma attenzione, i moduli non potranno contenere opzioni di sorta. Si dovrà chiedere se si intende seguire l’IRC e basta. Inoltre presidi, Consigli di istituto e di circolo non potranno prendere alcuna sanzione contro quegli studenti che, quest’anno, hanno fatto *obiezione di coscienza* alla circolare ministeriale e sono usciti dalla scuola. Disobbedire a norme anticostituzionali è non solo legittimo, ma anche opportuno, proprio per affermare i diritti costituzionali”. (12)

Anche il Presidente della FCEI rilascia una dichiarazione: “Desidero esprimere innanzitutto un vivo senso di soddisfazione da parte di tutti i membri delle Chiese evangeliche, perché noi tutti eravamo rimasti delusi e amareggiati l’estate scorsa apprendendo la sentenza del Consiglio di Stato, che ci pareva giuridicamente debole e moralmente del tutto inadeguata. L’attuale sentenza della Corte costituzionale mi pare giuridicamente limpida, ben fondata, molto scrupolosa nel non andare oltre le competenze della Corte costituzionale, che a mio parere ha dato delle belle motivazioni alla sua sentenza. Penso soprattutto queste motivazioni, generali e particolari, dovranno essere attentamente studiate e raccolte dall’opinione pubblica, sia politica che religiosa. Se la sentenza è limpida, noi evangelici esprimiamo il vivo augurio che anche

l'imminente azione politica e amministrativa che le autorità competenti dovranno assumere sia altrettanto chiara e limpida. C'è stata finalmente una sentenza di libertà, ci auguriamo ora che ci sia un'azione di governo e di amministrazione che sia egualmente ispirata a criteri di libertà, i quali sono profondamente vicini all'Evangelo e non ci si può illudere di testimoniare la nostra fede oggi se non in un clima di grande libertà. Mi auguro dunque che nelle scuole italiane, a partire dal prossimo autunno, ci sia maggiore libertà, maggior rispetto per le minoranze e per le coscienze di tutti gli italiani." (13)

Il 22 aprile si svolge un Convegno su: *Problemi delle chiese senza intese*, organizzato dalla *Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato*. All'incontro partecipano sia rappresentanti delle Chiese evangeliche che hanno già firmato intese con lo Stato (Valdesi-Methodisti, Avventisti, Assemblee di Dio), sia di quelle che non ne hanno firmate (Battisti, Chiese dei Fratelli, Comunità ed associazioni evangeliche indipendenti, Esercito della salvezza, Chiesa del Nazareno, Luterani). Franco Ciuchi (Chiesa dei fratelli), che presiede il Convegno, indica tra le motivazioni dell'incontro la necessità di fare il punto della situazione per salvaguardare l'autonomia e la libertà delle Chiese evangeliche, evitando pericolosi "sconfinamenti" tra Stato e Chiese. Paolo Moretti (Chiesa dei fratelli) illustra gli avvenimenti salienti degli ultimi due anni e la situazione attuale, ricordando tra l'altro che vi sono minoranze religiose le cui trattative con lo Stato in vista di Intese sono bloccate da tempo, riferendosi ai Battisti, ai Bahai e ai Testimoni di Geova. Moretti informa inoltre dell'iniziativa del governo De Mita, che ha creato una commissione per la preparazione di una legge-quadro sulla libertà religiosa. L'ipotesi illustrata da Ignazio Barbuscia (Chiesa avventista) suggerisce che siano gli evangelici stessi a proporre alla Commissione governativa o al Parlamento una legge organica per le minoranze religiose, basata sull'uguaglianza di tutte le religioni, che non escluda però la possibilità di stipulare nuove intese.

Giorgio Peyrot (Chiesa valdese) si dichiara invece contrario all'ipotesi di una legge-quadro, spiegando che l'art.8 della Costituzione offre a tutte le confessioni religiose sufficienti garanzie di libertà e di uguaglianza. Si tratta piuttosto di esigere da parte dello Stato il rispetto dei diritti previsti dalla Costituzione, che, nella prassi, vengono spesso ostacolati. "Il problema si pone soprattutto per le chiese che non hanno le intese, dal momento che ancora oggi", ricorda Peyrot, "sopravvive l'impalcatura legislativa delle leggi sui *culti ammessi* del 1929/30, sebbene la Corte costituzionale abbia dichiarato decadute due delle norme di tale legge. Una eventuale legge-quadro preparata dal governo non offre sufficienti garanzie, non essendo la classe politica in grado di trattare adeguatamente la materia religiosa" (14). Secondo Peyrot è invece necessario chiedere l'abrogazione della legislazione sui "culti ammessi". I partecipanti all'incontro si esprimono alla fine contro l'ipotesi di una legge-quadro auspicando iniziative comuni che si oppongano con decisione a eventuali nuove leggi in materia, imposte dal Governo.

4. La risoluzione della Camera

Il 10 maggio vi è un dibattito parlamentare e la Camera approva la seguente risoluzione, con 272 voti a favore (DC, PSI, MSI, PSDI), 235 contrari e 3 astenuti. "La Camera, riaffermata la necessità di proseguire nella leale e completa attuazione della normativa di revisione del Concordato, respingendone ogni istanza abrogazionista; *preso atto* della sentenza della Corte costituzionale che, valorizzando il diritto costituzionalmente garantito di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, ha riconosciuto la conformità ai principi supremi della Costituzione all'art. 9, n. 2 della legge 25/3/1985, di ratifica dell'accordo che modifica il Concordato, e dell'art. 5 letto B n. 2 del Protocollo Addizionale; *considerato* anche che a seguito di tale pronuncia non si può determinare una condizione di discriminazione dell'ora di insegnamento

della religione cattolica rispetto all'orario scolastico; *considerato* che è compito esclusivo dello Stato italiano disciplinare anche dal punto di vista organizzativo l'attività dei non avvalentisi nell'ambito della scuola; *impegna* il Governo ad elaborare, in tempo utile ai fini del regolare inizio del nuovo anno scolastico, la normativa necessaria ed a sottoporla al Parlamento" . (15)

Il direttore de *La Luce*, ritiene che la risoluzione non faccia altro che peggiorare la situazione e di questo ne sono tutti convinti, ma così vuole la ragion politica, si vuole, secondo Gardiol, "lasciare inalterata la sostanza del vecchio Concordato fascista" e alle minoranze lasciare il diritto di protestare (16). Di uguale parere è il Presidente della FCEI, che sostiene che le Intese che lo Stato ha stipulato con le confessioni religiose non cattoliche, non sono state tenute in alcun conto. (17)

5. L'on. Valdo Spini si assenta dalla votazione

Scoppia intanto una polemica all'interno del PSI, l'on. Valdo Spini, che aveva abbandonato l'aula parlamentare al momento della votazione della risoluzione , invia una lettera al direttore dell'*Avanti!* per spiegare la sua posizione politica e morale. "Caro direttore, avevo chiesto la parola per dichiarazione di voto sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale sull'ora di religione, ma questa mi è stata negata (correttamente), in quanto come membro del Governo sono destinatario dell'indirizzo generale che scaturirà dal Parlamento stesso. Se avessi parlato, avrei voluto esprimere tre concetti. Il primo è che, pur non avendo in sé e per sé simpatia per i concordati, ho votato, anzi ho parlato a favore del nuovo Concordato, proprio per un atto di fiducia nella capacità di adeguare il rapporto Stato-Chiesa cattolica (ma meglio sarebbe dire il rapporto Stato-Chiese) ai principi della Costituzione e al pluralismo e alla tolleranza che esso postula. Il secondo è che, pur non essendo in linea di principio favorevo-

le ad un insegnamento religioso di carattere confessionale, bensì ad un insegnamento ampio ed aperto sull'insieme delle religioni, lasciando alle singole Chiese l'insegnamento strettamente confessionale, nonostante ciò, per motivi di carattere storico e culturale, ancora di tolleranza e di pluralismo, ho aderito all'idea di assicurare, a chi vuole avvalersene, l'insegnamento religioso confessionale cattolico. Ma quello che non posso ammettere è che, per favorire un più largo concorso della fruizione dell'insegnamento religioso cattolico, si obblighi chi non se ne avvale a determinati comportamenti. Per comprendersi. Chi scrive, ha avuto nel suo *curriculum* scolastico l'insegnamento della religione cattolica talvolta nel mezzo dell'orario scolastico e ha utilizzato quell'ora per compiere il suo studio individuale. Ma quando questo insegnamento era all'ultima ora, previa assunzione di responsabilità della famiglia, era consentito tornare a casa. Questo principio di libertà per i non avvalentisi non lo vedo smentito, ma nemmeno affermato con chiarezza nella mozione firmata dal mio partito. Un partito - lo voglio ribadire - il cui Segretario, quando era alla Presidenza del Consiglio, ha stipulato le uniche quattro Intese con le confessioni religiose minoritarie che siano finora state definite. Ma il documento DC-PSI- PSDI, un documento evidentemente di compromesso, non fa alcun cenno a queste intese e presenta, al suo quarto comma una frase di grande ambiguità (*la disciplina dei non avvalentisi nell'ambito della scuola*), cui non mi sento di dare un consenso acritico. Per questo mi assenterò dalla votazione sulle mozioni. Fraterni saluti" (18).

Intanto l'Assemblea del VI circuito delle Chiese valdometodiste, invia una lettera aperta al Congresso del PSI, che si è tenuto a Milano. Documento fortemente critico verso l'area socialista, che si ritiene, non sia stata coerente con il proprio credo politico. "Cresce l'indignazione delle nostre chiese nei confronti delle forze politiche che hanno approvato la risoluzione della Camera circa la soluzione da dare all'ora di religione e all'organizzazione delle attività alternative. L'Assemblea del VI Circuito, che raggruppa le chiese di Bergamo,

Brescia, Como, Intra, Domodossola, Luino, Milano metodista, Milano valdese, Omegna, Novara, Vercelli, Vintebbio, ha approvato la seguente lettera aperta al Congresso del PSI che si è tenuto a Milano. Non ci risulta che il Congresso socialista l'abbia presa in considerazione. Pubblichiamo qui il testo della lettera aperta. Le Chiese evangeliche valdesi e metodiste della Lombardia e del Piemonte orientale, riunite a Omegna (Novara) sabato 13 maggio 1989, per la loro ordinaria assemblea di Circuito, presa conoscenza della risoluzione della Camera dei deputati in data 10/5/1989, con la quale è stata contraddetta la sentenza della Corte costituzionale che sancisce il pieno diritto di non avvalersi dell'IRC senza alcun obbligo alternativo, sono costrette a rilevare come in questa materia i deputati del PSI e del PSDI - tradizionalmente impegnati sul fronte della laicità e della libertà di coscienza - non abbiano avuto scrupolo a rinnegare tali principi. Le chiese Evangeliche convinte che la tutela delle minoranze e della libertà di coscienza sia caratteristica distintiva di una democrazia pluralista, quale è tracciata nella nostra Costituzione, esprimono la propria indignazione per il disprezzo manifestato nei confronti della Costituzione stessa e del suo massimo garante nel Paese. Le Chiese evangeliche ritengono indispensabile proseguire con ogni mezzo possibile e con ogni credibile interlocutore la lotta per il pieno rispetto dei principi costituzionali. Milano, maggio 1989". (19)

6. La circolare 188

Dopo che il TAR-Lazio dichiara che l'IRC non può essere introdotto nelle scuole materne comunali (20) a maggio il Min. Galloni emana le cc.mm. 188 e (successivamente) 189, che impongono agli studenti che non si avvalgono dell'IRC di operare scelte alternative e li costringe a rimanere a scuola.

La Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato protesta vivacemente con un documento (21) e predispose un modulo integrativo all'allegato C della circolare

ministeriale 188 (22).

Successivamente in una lettera inviata al Presidente della Repubblica on. Francesco Cossiga, i rappresentanti delle quattro confessioni religiose che hanno stipulato un'Intesa con lo Stato esprimono amarezza e disagio per le recenti circolari del Ministro con gli obblighi che essa pone agli studenti che non si avvalgono dell'IRC. I firmatari della lettera chiedono inoltre di poter incontrare il Presidente Cossiga, quale massimo garante della Carta costituzionale.

Da Firenze parte poi un altro documento a firma del Concistoro della Chiesa luterana. In esso si precisa: "Il Concistoro della CELI condivide le preoccupazioni della FCEI a proposito della risoluzione della Camera del 10 maggio 1989, nonostante la situazione diversa di alcuni dei nostri alunni, conferma, in sintonia col parere espresso dall'on. Valdo Spini su *La Luce* del 26/5/89 che: Siamo a favore del nuovo Concordato per un atto di fiducia nella possibilità di adeguare il rapporto Stato-Chiese ai principi della Costituzione e al pluralismo e alla tolleranza che essa postula. Aderiamo all'idea di assicurare, a chi vuole avvalersene, l'insegnamento confessionale cattolico nella scuola pubblica, per motivi di carattere culturale e storico. Non siamo d'accordo che, per favorire un più largo concorso della fruizione dell'insegnamento cattolico, si obblighi chi non se ne avvale a determinati comportamenti nell'ambito della scuola. Purtroppo il documento PSDI-DC-PSDI non fa alcun cenno alle quattro intese con le confessioni minoritarie ed al principio della libertà di religione garantito da queste intese" (23).

La circolare del Ministro non cessa di far parlare di sé e il direttore de *La Luce* titola un articolo *Respingiamo la circolare* (24), dove la si critica ampiamente, mentre la Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato dirama un comunicato: " *La Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato*, presa conoscenza della circolare 188/1989, con cui il Min. della P.I. impone agli studenti che non si avvalgono dell'IRC di operare scelte alternative all'IRC stesso e li costringe ad essere presenti in scuola nel tempo di un

insegnamento facoltativo di cui non intendono avvalersi, protesta vivamente per questa ulteriore iniziativa vessatoria del Min. della P.I. che non tiene conto dei diritti di libertà in materia religiosa, disattende le leggi di approvazione delle Intese tra lo Stato e le confessioni di minoranza e viola quanto chiaramente disposto dalla Corte costituzionale, rivendica lo stato di non obbligo che la Corte costituzionale nella sua sentenza 203 del 12/4/89 riconosce a coloro che scelgono di non avvalersi dell'IRC, invita quanti scelgono di non avvalersi dell'IRC, a rifiutarsi di compilare il modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica in quanto illegittimo e lesivo dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, annuncia ricorso al TAR contro la c.m. n. 188 del 25/5.89 del Min. della P.I.". (25)

7. Ancora appelli

Ancora la *Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato*, alla ripresa dell'a.s.1989/90, decide di lanciare una campagna pubblica a favore della libertà religiosa nelle scuole, della piena facoltatività dell'ora alternativa e di una autentica attuazione delle quattro Intese finora stipulate dallo Stato italiano con le confessioni religiose di minoranza. Un primo risultato di questa azione si riscontra nel fatto che il Min. della P.I., on. Sergio Mattarella, concede un incontro che avviene il 25 ottobre. All'incontro partecipano per le Chiese evangeliche il pastore Giorgio Bouchard, Presidente della Commissione e l'avv. Piero Trotta, mentre per l'Unione delle comunità ebraiche partecipa il Presidente Tullia Zevi e l'avvocato Tedeschi.

Le due delegazioni ribadiscono ancora una volta il punto di vista degli evangelici e delle comunità ebraiche sulla piena facoltatività dell'ora alternativa, in coerenza con la sentenza emessa dalla Corte costituzionale nell'aprile. Durante il colloquio vengono anche affrontati i problemi connessi con l'attuazione delle quattro Intese per quanto riguarda la presenza del

fatto religioso nella scuola, in un contesto di pluralismo e di rispetto delle diverse componenti del Paese. Al termine dell'incontro il Presidente Bouchard si dichiara "fiducioso nel fatto che presto o tardi le istanze di libertà portate avanti dagli evangelici e dagli ebrei finiranno per essere riconosciute valide nel quadro di una maturazione democratica del costume nazionale". (26)

Frattanto non mancano incontri e dibattiti sul tema. A Roma nella sede del *Centro comunitario ebraico Pitigliani* si svolge il 3 ottobre una tavola rotonda sul tema: *L'ora di religione cattolica nella scuola. La sentenza della Corte Costituzionale: e poi?*. Vi partecipano il past. Franco Giampiccoli, il past. Ignazio Barbuscia, la Dott.ssa Tullia Zevi. Presiede la prof.ssa Clotilde Pontecorvo, ordinaria di pedagogia all'Università di Roma.

Gli interventi mettono in rilievo l'importanza di una battaglia comune, in difesa della libertà e del pluralismo. "Ci siamo scoperti impegnati insieme in una battaglia che è una difesa del pluralismo e che va intensificata", afferma Tullia Zevi riferendosi alla solidarietà tra i firmatari delle quattro Intese con lo Stato. Il past. Barbuscia prospetta invece la possibilità di un ricorso a Strasburgo e alla Corte per la difesa dei diritti dell'uomo. Il past. Giampiccoli sottolinea che la battaglia non si vince solo con la carta bollata, cioè con i ricorsi, ma occorre un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per allargare il fronte del no e sostenere le famiglie degli studenti. Il past. Bouchard annuncia infine l'iniziativa della *Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato*, di scrivere a tutti i segretari dei partiti per chiedere un incontro e denunciare le attuali inadempienze in merito ai diritti di coloro che non si avvalgono dell'IRC. (27)

Frattanto la stampa evangelica rafforza queste posizioni e su *La Luce* Giorgio Gardiol scrive che "urge una soluzione che rispetti i diritti costituzionali di tutti i cittadini" e che "urge una battaglia non solo giuridica ma anche culturale" (28), mentre Donato Trovarelli afferma che "si ignora comunemente il valore delle Intese fra lo Stato e le altre confessioni

religiose”. (29)

A metà novembre, il past. Giorgio Bouchard, si incontra con il segretario del PRI, on. Giorgio La Malfa, e nel corso del colloquio sottolinea la necessità di procedere ad una fedele attuazione delle quattro Intese. In particolare afferma l'importanza rigorosa della salvaguardia dei principi affermati nella recente sentenza della Corte costituzionale, che ha sancito la piena facoltatività dell'IRC. Secondo le Chiese evangeliche, egli sostiene, la libertà nella scuola non sarà completa se anche la cosiddetta “ora alternativa” non sarà pienamente facoltativa. La Malfa si dichiara d'accordo con le esigenze sottolineate dalle Chiese evangeliche e ribadisce l'impegno dei repubblicani per una disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose che sia pienamente rispettosa dei principi costituzionali e che eviti ogni forma di discriminazione.(30) Precedentemente nella riunione del 26 ottobre i rappresentanti delle associazioni aderenti al Comitato nazionale di *Scuola e Costituzione* (tra i quali la FCEI) hanno approvato l'iniziativa del Coordinamento giuridico-legale costituito a Bologna il 14 ottobre, che ha diffuso un appello di giuristi e operatori del diritto per l'applicazione nelle scuole pubbliche della sentenza della Corte costituzionale. L'appello invita genitori, studenti e operatori scolastici a rivendicare nelle scuole pubbliche la piena libertà religiosa e di coscienza, contestando ogni forma di discriminazione e impegna i firmatari a promuovere tutte le opportune iniziative, anche a livello legale, per il pieno rispetto della libertà costituzionale. In tale riunione si decide la raccolta di firme e l'istituzione di un centro di raccolta delle segnalazioni di tutte le illegalità compiute nella scuola in tema di insegnamento religioso. (31)

L'anno in corso si conclude con la presa di posizione dei firmatari delle quattro Intese, con una lettera al Min. di Grazia e Giustizia, on. Giuliano Vassalli, e, per conoscenza, al Min. della P. I., on. Sergio Mattarella, in merito agli attacchi di cui è stato oggetto un pretore di Torino, Marco Bouchard, per aver vietato, su ricorso della madre di uno scolaro della scuola *Don Bosco*, l'utilizzo di alcuni brani del sussidiario di

contenuto specificamente cattolico. Per questo fatto trentuno parlamentari democristiani avevano chiesto al Min. Vassalli un'azione disciplinare contro il magistrato.

Questo il testo della lettera con cui si chiude il 1989: "Signor Ministro, la presa di posizione di un vescovo e di 31 deputati DC contro un pretore che a Torino ha applicato la legge dello Stato per impedire un condizionamento confessionale nella scuola pubblica, dà la misura dell'atteggiamento di taluni settori della nostra società verso i diritti di libertà connessi con l'insegnamento religioso. Anziché operare affinché siano sempre meno frequenti casi in cui il diritto di non avvalersi dell'IRC, soprattutto nella scuola dell'obbligo, è privato di efficacia (con pratiche religiose cattoliche in orario scolastico, insegnamento cattolico diffuso e cioè impartito al di fuori delle ore riservate all'IRC, obbligo di permanenza nella classe durante l'insegnamento religioso per gli alunni che non se ne avvalgono, ecc...), si attacca aspramente un magistrato che, applicando la legge dello Stato, vieta uno di tali abusi a tutela della libertà religiosa e di coscienza. Gli Evangelici e gli Ebrei italiani confidano che simili manifestazioni di intolleranza e di disattenzione ai dettati costituzionali non abbiano a ripetersi e che la scuola italiana sia sempre più un luogo di formazione dei cittadini di una Repubblica democratica e pluralista". (32)

NOTE

(1) *Cfr. Nev*, n.102 del 28/2/89. In proposito si veda anche L.Deodato, *La libertà comincia nella scuola*, in *La Luce*, n.9 del 3/3/89, p.1.

(2) *Cfr. Nev*, n.102 del 28/2/89.

(3) Si veda una sintesi del discorso in Appendice doc. n. 30

(4) *Cfr. Nev*, n.102 del 28/2/89.

(5) Cfr. *Nev*, n.102 del 28/2/89, pp.9-10.

(6) Cfr. *Nev*, n.103 del 24/3/89,p.1. Si veda anche G.Gardiol, *E adesso?*,in *La Luce*, n.11 del 17/3/89, p.1. Qualche giorno prima sul n.9 del 3/3/89 de *La Luce*, erano apparsi 2 articoli :*Scorretta l'applicazione del Concordato nelle scuole* (documento della direzione del PCI) e *La Carta del 1989* (Testo di *Carta '89 per il superamento del Concordato*) p. 4.In proposito si veda anche M.Vigli, *Carta '89, per unificare le forze anticoncordatarie*, in *Confronti*, n.3 maggio 1989, p.15.

(7) A.Mannucci, *Una vittoria di Pirro?*, in *Il Testimonio*, n.3 marzo 1989, p.66. Nello stesso numero :P.Danzi, *Scuola privata uguale assistenza sanitaria?* pp. 72-72, *No all'ora alternativa* pp.74-75,M.Aprile, *Lettera aperta ad una comunità cattolica* pp.76-77, A.Palmieri, *Croce e crocifisso*, pp.78 e 83, D.Trovarelli, *E' vero che il cattolicesimo è patrimonio storico italiano?*, pp.84-85.

(8) Cfr. *La Luce*,n.11 del 17/3/89, p.1.

(9) G.Gardiol, *E adesso?*, in *La Luce*, n.11 del 17/3/89,p.1. Nello stesso numero si veda *L'alternativa non è obbligo*, p.1; G.Gardiol, *Sorpresa e paura della laicità*, p. 3.

(10) *Storie di ordinaria discriminazione*,in *La Luce*, n.11 del 17/3/89, p.3.

(11) Si veda in Appendice doc. n. 31

(12) G.Gardiol, *Facoltà, non opzione*, in *La Luce*, n.16 del 21/4/89, p.1.

(13) Cfr. *Nev*, n.104 del 26/4/89, p.2.

(14) Cfr. *Nev*, n.104 del 26/4/89, p.1. Dibattito già emerso nel dopoguerra(in proposito si veda l'Introduzione).

(15) Fonte: *La Luce*, n.20 del 19/5/89, p.3. Si veda anche *Camera/1.Una mozione che smentisce la Corte costituzionale*, *Camera/2.Gli interventi di La Valle e Guerzoni*, *Camera/3.Valdo Spini denuncia le ambiguità della mozione*, in *Confronti*, n.4, giugno 1989, pp.5-6.

(16) Cfr. G.Gardiol, *Per la religione a scuola non cambia niente: il pasticcio continua*, in *La luce*, n.20 del 19/5/89, p.3. Nello stesso numero, *L'ora fuori dell'orario*, p.3.

(17) Fonte: *Nev*, n.105 del 29/5/89, p.3.

(18) Da *l'Avanti!* dell' 11/5/89, fonte *Nev*, n.105 del 29/5/89, p.14. Ne dà notizia anche *La Luce*: V.Spini, *Perché sono uscito*, n.21 del 26/5/89, p.12 e

Confronti, Valdo Spini denuncia le ambiguità della mozione, n.4, giugno 1989,p.6.

(19) *Lettera aperta per le garanzie costituzionali*, in *La Luce*, n.21 del 26/5/89, p.12. Nello stesso numero: A.Ribet, *Interrogativi urgenti*, p. 12. F.Orlando, *Sollecito la crescita di una cultura concordataria* (da *Il Giornale* del 7/5/89), p.12.

(20) *Cfr. Nev*, n.105 del 29/5/89, p.5.

(21) Si veda in Appendice doc. n. 32. Si veda su *Confronti*, n.4, giugno 1989, pp.6-7, la posizione di tre studenti: uno evangelico, uno laico, uno ebreo. Di questo anno sono la SCc n.203 dell'11/4/89, c.m.188 del 25/5/89,c.m.189 del 29/5/89.

(22) Si veda in Appendice doc. n. 33.

(23) *Cfr. Nev*, n.106 del 30/6/89, pp.1-2.

(24) G.Gardiol,*Respingiamo la circolare*, in *La Luce*, n.24 del 16/6/89, p.3.

(25) In *La Luce*, n.24 del 16/6/89, p.3. Si veda in Appendice doc. n. 34 la proposta di lettera da inviare al posto del Modello C.

(26) *Cfr. Nev* n.109 del 27/10/89, p.1.

(27) *Cfr. Nev*, n.109 del 27/10/89, pp.6-7.

(28) G.Gardiol, *Il pasticcio continua*, in *La Luce*, n.40,del 13/10/89, p.3.

(29) D.Trovarelli, *Il perché di un rifiuto*, in *La Luce*, n.40 del 13/10/89, p.3.

(30) *Cfr. Nev*, n.110 del 24/11/89, p.4.

(31) *Cfr. Ibidem*, p.7. Nell'anno sono stati anche pubblicati su *La Luce*, n.50 del 22/12/89, p.4: G.Gardiol, *Religione cattolica: no all'insegnamento diffuso*, G.Gardiol, *La libertà e il complotto*, C.Carugatti Vitali, *L'ora in discussione*, V.Franzinetti, *Il diritto di essere diversi*. In *Confronti*, n.5 luglio/agosto 1989 E.Lotti, *Le donne dell'UDI contro l'otto per mille*, p.38, n.7 ottobre 1989 F.Gentiloni, *Il "fatto religioso" non è monopolio ecclesiastico*, p.24.

(32) Fonte: *Nev*, n.110 del 24/11/89, p.7.

MILLENOVECENTONOVANTA, FACOLTATIVITA' O OBBLIGO?

1. Due disegni di legge

L'anno si apre con una serie di richieste, di lettere di protesta, di mozioni per la situazione dell'IRC e per la non applicazione delle Intese fra lo Stato e le confessioni religiose acattoliche. E' questo il senso della lettera, riportata da *La Luce*, del sen. Chiaramonte del PCI al Presidente della III Commissione del Senato. (1) Frattanto a Camaldoli un gruppo di partecipanti al *Colloquio ebraico-cristiano* scrive al Min. Mattarella, richiamandosi alla sentenza n.203 della Corte costituzionale e invitandolo a rendere l'IRC realmente facoltativo e a collocarlo in orari opportuni. (2)

Intanto arrivano al Parlamento due disegni di legge inviati dal Governo su proposta del Min. Mattarella, che riguardano: uno l'inquadramento giuridico degli insegnanti di religione, l'altro la definizione dell'ora alternativa. Con il primo disegno di legge vengono istituiti elenchi provinciali degli insegnanti di religione e ad essi è esteso lo stato giuridico proprio del personale docente di ruolo. Il secondo riguarda "l'ora alternativa" (3) e agli artt.3,4,5 parla della scelta dei docenti per tale "ora alternativa", dei loro diritti e doveri equiparati a quelli degli altri docenti, dei criteri di valutazione delle attività, degli oneri finanziari e la loro copertura.

"Le Chiese evangeliche hanno invece commentato negativamente" scrive Gardiol su *La Luce* "il contenuto del secondo disegno di legge e hanno cercato un'azione comune con l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia". (4)

Ne scaturisce un vibrante documento di protesta dal mon-

do evangelico ed ebraico, nel quale si fa appello “alle forze sociali e politiche del Paese affinché si adoperino per la collocazione dell’insegnamento religioso concordatario nel quadro di una chiara facoltatività” .(5)

Sul numero di febbraio dell’Agenzia di stampa *Comunicazioni Cristiane* si legge una breve intervista all’on.Valdo Spini, al quale si chiede:

“Lo Stato italiano stipulerà altre Intese con enti di culto non cattolici?” “Dopo la ricostituzione della commissione per i rapporti Stato-Chiesa, l’orientamento che sembra prevalere”, risponde l’on.Spini, “in ambito governativo è di formulare una nuova legislazione che sostituisca la vecchia normativa del 1929 sui così detti *culti ammessi*. Eventuali nuove Intese potranno essere firmate successivamente all’emanazione della nuova legge”. *“E le chiese che avevano già stabilito dei contatti per giungere all’Intesa non risulteranno penalizzate?”*

“La mia opinione è che le Chiese (la battista, ad esempio) con contatti avviati già da tempo dovrebbero venir invitate a concludere l’accordo. La materia però è di competenza della presidenza del Consiglio dei ministri”. (6)

Vi è una bozza, alla quale stanno fra gli altri lavorando i professori Francesco Margiotta Broglio e Carlo Cardia, nella quale non è prevista nessuna distinzione tra Chiese che intendono stipulare l’intesa e Chiese che non intendono farla. Sembra comunque che tutte le confessioni religiose rientreranno, come dice l’on.Spini, in questo nuovo quadro legislativo sui culti religiosi (7).

In merito scriverà il Presidente dell’UCEBI: “Lo Stato italiano ha provveduto alla modificazione del Concordato con la Chiesa cattolica, ha varato leggi d’intesa con la Tavola Valdese, con l’Unione delle Comunità israelitiche, con l’Unione delle chiese avventiste e con le Assemblee di Dio in Italia, poi ha congelato il processo e tutte le altre confessioni religiose rimangono a tempo indeterminato in lista di attesa. Sicché la situazione giuridica in tema di libertà religiosa è attualmente la seguente: la Chiesa cattolica regola i suoi rapporti con lo Stato in base al Concordato debitamente e tempestivamente

modificato, essendosi assicurata una serie di privilegi dei quali sono note la natura e l'entità; le confessioni con intesa hanno garantita la loro libertà secondo le identità di ciascuna; le confessioni, regolate dalle leggi fasciste del 1929 e 1930, non hanno uguale libertà di azione rispetto alle precedenti; i movimenti religiosi che fanno capo a enti stranieri operanti in Italia sono discriminati, specie sotto il profilo fiscale, sia rispetto alle prime sia rispetto alle seconde. [...] L'Unione delle Chiese battiste, la Chiesa evangelica luterana in Italia e l'Esercito della Salvezza, tutte le Chiese cristiane evangeliche di antica tradizione, sono tra quelle formazioni confessionali a cui è stato negato finora il diritto di cui intendono avvalersi a norma del dettato costituzionale sopra richiamato, nonostante abbiano più volte richiesto l'inizio della trattativa. L'ultima risposta interlocutoria data dal presidente del Consiglio on.Andreotti, non è convincente perché non solo differisce l'inizio della trattativa a tempi prevedibilmente lontani, ma annuncia la presentazione di un disegno di legge sulla libertà religiosa che deve creare, a parere di chi scrive, serie preoccupazioni in tutti i cittadini gelosi delle libertà fondamentali. In effetti, rispetto *alle libertà dei singoli* in materia di religione, che cosa di più può dire una legge che non sia già garantito dalla Costituzione? Non abbiamo bisogno di altre leggi, ma più semplicemente che si dia corso alla norma costituzionale in modo da svuotare la legislazione fascista di validità e applicabilità, perché abbiano piena e incontrastata applicazione le garanzie della carta fondamentale. La moltiplicazione delle norme in materia di libertà religiosa può risultare soltanto nella limitazione di quella medesima libertà. Ma il disegno di legge annunciato dall'on. Andreotti dovrebbe prevedere, per sua esplicita dichiarazione, l'abrogazione della legislazione del 1929 e 1930 sui *culti ammessi*. Quelle norme, come si sa, non riguardano solo le libertà dei singoli, ma anche quelle delle confessioni. L'abrogazione di quella legislazione si configurerebbe come un atto unilaterale in tema di rapporti confessioni/Stato che contrasta con il terzo comma dell'art.8 della Costituzione che ho già citato. [...] Di fronte a

questa sfida di libertà e di civiltà qualcuno pare abbia detto che non si possono fare cento intese per cento chiese. Perché no? Mi domando se l'Olanda, dove le confessioni riconosciute sono duecentosettantasette, debba considerarsi un paese meno ordinato e meno libero del nostro.

Di questa sfida si facciano carico, dunque, non solo il governo e il Parlamento, ma tutte le forze politiche e sociali che amano la libertà e il progresso civile dell'Italia".(8)

2. Si può uscire da scuola

Il dibattito continua e *Com-Nuovi tempi* pubblica sull'argomento nei primi tre mesi dell'anno 3 articoli di Giorgio Girardet (9) e Piera Egidi (10).

Il 27 febbraio esce una nuova sentenza del TAR-Lazio relativa al ricorso delle Chiese evangeliche e delle Comunità ebraiche e il Presidente della terza sezione della TAR dichiara: "In base alla nostra sentenza chi ha più di 18 anni o chi ha genitori che acconsentano potrà ritenersi libero di uscire dalla scuola se non avrà scelto di seguire l'insegnamento della religione cattolica e nemmeno la materia alternativa. (11)

Le reazioni sono immediate "Da quattro anni affermiamo che il diritto degli uni non può diventare obbligo per altri" (F.Giampiccoli). "La sentenza conferma una tendenza della magistratura che garantisce i legittimi spazi di libertà, al di là delle talora meschine convergenze di interessi tattici che si sono verificate in altre sedi" (G.Bouchard). "Sono convinto che una convivenza religiosa ordinata rispettosa e pluralistica, debba fondarsi sul fatto che i cattolici possono avvalersi della loro istruzione religiosa, ma che non per questo i non cattolici debbono essere assoggettati a determinati comportamenti" (V.Spini).(12)

Intanto il Min. Mattarella annuncia ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza e la CEI afferma che "la decisione del TAR di far uscire da scuola gli studenti è altamente diseducativa, è un primo passo verso la ...emarginazione

dell'IRC. (13)

Bouchard e Zevi rilasciano il 3 aprile la seguente dichiarazione:

“Come Presidenti della Commissione delle chiese Evangeliche per i rapporti con lo Stato e dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, esprimiamo vivo apprezzamento per le motivazioni della sentenza del TAR-Lazio che ha accolto il nostro ricorso contro la presenza obbligatoria nella scuola di coloro che non si avvalgono dell’IRC, annullando le circolari 188 e 189 del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tale sentenza ha sancito infatti che, fermo restando la facoltatività dell’insegnamento della religione cattolica, l’Amministrazione scolastica ben può - nell’esercizio dei propri poteri organizzatori - mettere a disposizione degli alunni e dei loro genitori attività alternative, purché tali attività siano anch’esse facoltative e non creino obblighi di sorta a carico degli alunni e dei loro genitori.” (14)

Pochi giorni prima, il 27 marzo Giorgio Bouchard aveva inviato una lettera al Presidente della Camera “...Le Chiese evangeliche - si legge nella lettera - hanno appreso con viva inquietudine la notizia della presentazione di un disegno di legge sulla cosiddetta ‘ora alternativa’ che disattende visibilmente il pronunciamento della Corte costituzionale sulla completa facoltatività dell’insegnamento religioso (‘stato di non obbligo’, dice la Corte): il d.d.l. prevede infatti che chi non si avvale dell’insegnamento religioso sia pur sempre obbligato a restare nella scuola. Noi protestiamo contro questa limitazione di libertà e le chiediamo di volersi cortesemente adoperare affinché il Parlamento emendi il d.d.l. e stabilisca, per chi non intende avvalersi dell’insegnamento religioso, la completa libertà di trattenersi nei locali scolastici o di uscirne se preferisce. Questa libertà era riconosciuta perfino in tempi di odiosa discriminazione: tanto più essa può essere affermata oggi, in un tempo di matura democrazia”.(15)

3. *Non si esce più*

Mentre continua il tira e molla a suon di ricorsi, il Min. della P.I. sta concordando con la CEI una nuova Intesa per l'IRC, dove sembra emergere e rafforzarsi la posizione dell'insegnante di religione. "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale " (16).

Il 19 maggio comunque il Consiglio di Stato rende pubblica la decisione di sospendere la sentenza del TAR-Lazio, che il 27 febbraio aveva riconosciuto agli studenti "non avvalentisi" il diritto di lasciare la scuola durante l'ora di religione.

Senza entrare nel merito della questione, in attesa di un prossimo pronunciamento della Corte costituzionale, il Consiglio di Stato stabilisce che i provvedimenti del TAR relativi al diritto a restare a casa per gli studenti che non seguono l'ora di religione creano "un vuoto di disciplina che disorienta il settore scolastico nel suo complesso".(17)

Anche in questo caso, diversa è la reazione della gerarchia cattolica e del mondo protestante.

Mentre papa Wojtyla dice : "Avevamo fiducia nella giustizia italiana, quindi non ci meraviglia quanto i giudici hanno stabilito", Giorgio Bouchard è convinto che "la sentenza della Corte costituzionale del 1988 abbia segnato un punto di non ritorno per la chiarezza dei principi nella delicata materia". "Già altre volte il Consiglio di Stato", gli fa eco il moderatore Giampiccoli, "organo vicino al governo, si è espresso in maniera totalmente diversa rispetto al TAR, ente vicino alla gente" e afferma inoltre che la Tavola valdese "attende fiduciosa il pronunciamento della Corte costituzionale" .(18)

"Ma cosa succederà domani nella scuola?" si domanda il direttore de *La Luce* Giorgio Gardiol e si risponde: "Probabilmente nulla. In pratica chi non si avvarrà dell'IRC potrà seguire le attività alternative, fare lo studio individuale, non far

nulla, rimanendo nella scuola”.(19)

5. La Madonna è la mamma di tutti

A giugno la rubrica televisiva *Protestantesimo* va in onda con questo argomento: *Breve viaggio nei libri di testo alla ricerca della religione diffusa* e denuncia come, da un esame dei libri di testo in uso in tre scuole elementari del Lazio, riemerge invece il vecchio *fondamento e coronamento* con espressioni come “La Madonna è la mamma di tutti”, “Il mese di maggio è dedicato alla Madonna” e così via. In chiusura, il conduttore Maiocchi ribadisce la posizione degli evangelici italiani, cioè quella di “laici- credenti”.(20)

Sempre di giugno è l'accordo fra la CEI e il Ministero della P.I. per la revisione della vecchia Intesa Falcucci-Poletti.

“La modifica dell'intesa tra l'autorità scolastica e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non modifica le obiezioni di fondo che gli evangelici italiani hanno più volte espresso su questa normativa”, dichiara il 14 giugno il Moderatore Franco Giampiccoli. “Un insegnamento religioso confessionale a bambini di tre/cinque anni, resta un non senso pedagogico e un motivo di profonda discriminazione. La partecipazione degli insegnanti di religione ai Consigli di classe, che privilegia comunque una parte degli studenti, resta uno dei mezzi di pressione con cui si tiene alto il numero degli avvalentisi”.

Giorgio Bouchard, aggiunge che: “Con qualche aggiustamento che rende ancor più ingestibile questo insegnamento, si è inteso rendere più stabile una permanente situazione di disagio, senza prestare il minimo ascolto alle molte voci di protesta che da sei anni denunciano il carattere oppressivo e discriminatorio della soluzione che è stata data al problema dell'insegnamento religioso confessionale in Italia”. (21)

Sempre in tema di intese il giorno prima l'agenzia *Nev* aveva diramato il seguente comunicato, reso noto dal Servizio informazioni della CELI sulle difficoltà a concludere un ac-

cordo ormai pronto da anni. “Vivamente preoccupata per la libertà e la pluralità religiosa nel nostro paese, la Presidente della CELI, Hanna Brunow-Franzoi, ha lanciato un appello al Presidente della Repubblica, on.Francesco Cossiga, pregandolo di contribuire lui stesso alla conclusione della procedura di stipulazione di una Intesa tra Stato italiano e CELI. Il progetto di legge per una Intesa è stato preparato dal 1986, avviando la stipulazione nel 1988 mediante lettera, rimasta senza risposta. Un’ulteriore richiesta fu avanzata al Presidente del Consiglio, on.Giulio Andreotti. Nella risposta il Sinodo fu informato della volontà del governo di formulare un disegno di legge sul problema generale della libertà religiosa, e dell’intenzione del governo di prendere contatto con le diverse confessioni solo dopo la presentazione del disegno al Parlamento. Un tale procedimento provoca grande imbarazzo e viva preoccupazione tra i luterani. Essi temono da una parte un rinvio sine die della stipulazione di una Intesa, dall’altra una limitazione di future intese da parte di una legge-quadro molto dettagliata, e per di più vedono in gioco la pluralità religiosa nel nostro Paese ed in Europa, la quale non dovrebbe mai essere sottoposta ad una omogeneizzazione ecclesiastica. Da tali preoccupazioni deriva l’appello della Presidente del Sinodo luterano al Presidente della Repubblica come più alto garante della Costituzione e quindi anche della libertà religiosa”.(22)

5. Contro la nuova Intesa Stato-CEI

Il nodo centrale della discussione è comunque la nuova Intesa con la CEI.

Prese di posizioni ufficiali vengono dalla *Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato*, che invia una lettera ai membri del Governo, ai segretari dei partiti e ai sindacati, contro l’Intesa ed in particolare per quanto concerne i punti relativi alla scuola materna e alla partecipazione degli insegnanti di religione ai Consigli di classe.(23) Anche il Sinodo valdese si esprime in questo modo: “In giugno infine il

ministro Mattarella ha firmato con il card. Poletti una modifica dell'Intesa Falcucci- Poletti che nell'85 diede inizio a questo contenzioso senza fine. L'esiguità dei cambiamenti, relativi alle modalità dell'IRC nella scuola materna e della partecipazione degli insegnanti di religione ai Consigli di classe, dimostra l'insensibilità della Conferenza Episcopale Italiana nei confronti del disagio permanente di chi ha la pretesa di voler restare diverso senza per questo essere discriminato. La quasi totale indifferenza con cui i mass media hanno registrato queste modifiche dimostra la stanchezza di buona parte dell'opinione pubblica. Non per questo disarmiamo, così come non abbiamo rinunciato alla nostra linea in altri momenti bassi di questa defatigante altalena. Attendiamo un nuovo pronunciamento che la Corte costituzionale è stata chiamata a dare, specificatamente all'obbligo di permanenza a scuola per chi non segue l'ora di religione. Ma sappiamo anche che non sarà solo sul piano giudiziario che si vincerà questa battaglia per la libertà di coscienza di tutti. Essa registrerà risultati positivi nella misura in cui, con pazienza e perseveranza, insieme ad altri, credenti e non credenti, continueremo ad opporci ad una soluzione sbagliata che si fonda sul potere e sul numero anziché sul servizio e sul rispetto di tutti.(24)

Intanto si avvicina il periodo delle iscrizioni e continua la profonda confusione determinata dal Ministro e dal Consiglio di Stato che ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR-Lazio. Perciò l'invito ai genitori e agli studenti evangelici è quello dell'anno precedente e *La Luce* pubblica lo schema di modello alternativo alla domanda. (25) Vi saranno poi grossi problemi alla riapertura delle scuole e contenziosi fra genitori e autorità scolastiche ed in un articolo dei primi di ottobre *La Luce* pubblicherà un altro fac-simile per i genitori. (26)

Frattanto in estate la rivista *La Scuola domenicale* aveva pubblicato una serie di articoli sull'*insegnamento della religione e sulle principali tematiche relative al problema*. (27)

Ai primi di novembre *La Luce* pubblica una lettera del Moderatore Giampiccoli, datata 9 Ottobre, indirizzata al Car-

dinale Poletti (28), nella quale riferisce al porporato l'atto sinodale nel quale "Il Sinodo esprime il proprio disagio per il perdurare da parte della CEI, di un atteggiamento che nei fatti limita la libertà altrui". (29)

Nel numero successivo appare l'immediata risposta, datata 6 ovembre, del Cardinale (30) che scrive "Sarebbe stato nostro profondo desiderio che la Tavola valdese e il Sinodo delle chiese valdesi e metodiste, e con loro le altre Confessioni in Italia, assumessero analoghe posizioni e decidessero anch'esse di dar corso a propri insegnamenti di religione nelle scuole pubbliche italiane. Rispettiamo però integralmente i diversi orientamenti da esse assunti" .(31) Sul n.10 di *Confronti*, Maria Squarcione, farà notare in proposito come "L'ora di religione rischia di ostacolare il confronto ecumenico".(32)

NOTE

(1) da *La Luce*, *Dare applicazione alle Intese*, n.3 del 19/1/90, p.3.

(2) Si veda *La Luce*, *Ritirare le circolari (Camaldoli)*, n.3 del 19/1/90, p.3.

(3) Nel n. 7 de *La Luce*, del 16/2/90 viene pubblicato il testo (*L'ora alternativa secondo il governo* , p.3) ed anche *Le reazioni dei sindacati e dei partiti, Altri commenti* (Scuola e Costituzione, Comunità di base), p.3.

(4) G.G., *La vicenda continua*, in *La Luce*, n.6 del 9/2/90, p.4.Si veda anche *Ora di religione: no di evangelici ed ebrei*, in *Comunicazioni Cristiane* (Agenzia Stampa), n.2 del 28/2/90, not. n. 362.

(5) Si veda in Appendice doc. n. 35.

(6) V. Spini *sulla nuova legge per i culti*, in *Comunicazioni Cristiane*, n.2, del 28/2/90, not. n. 358.

Nello stesso numero, *CGIL:l'ora delle religioni*, not. n. 363.

(7) Si veda *Comunicazioni Cristiane*, *op.cit.*, not. n. 358.

(8) P.Spanu, *Il diritto negato*, in *La Luce*, n.17 del 27/4/90,pp.1 e 3.

(9) G.Girardet, *Per una Italia moderna anche in campo religioso*, in *Confronti*, n.1, gennaio 1990, p.27.

G.Girardet, *Religioni a scuola? Sì, ma senza confessionarismi*, in *Confronti*, n.3, marzo 1990, p.27.

(10) P.Egidi, *I molti dubbi di Candido sulla laicità italiana*, in *Confronti*, n.2, febbraio 1990, p.27.

(11) da G.Gardioli, *Il TAR boccia il Ministro*, in *La Luce*, n.10 del 9/3/90, p.4.
La sentenza è pubblicata sul n.15 de *La Luce* del 13/4/1990, p.4, *Senza obbligo di rimanere a scuola*. La sentenza è del 27/2/90. Altre disposizioni normative nel corso dell'anno sono: SCs n.314 del 28/2/90, SSTL n.617-618 del 18/5/90, SCs n.549 del 31/5/90, DPR n.202 del 23/6/90 (Revisione ex-DPR 751/85), c.m. n.222 del 9/8/90.

(12) Si veda l'articolo precedentemente citato.

(13) *Ibidem*. Nello stesso numero: *Continuano i guasti del Concordato* (dalle Comunità di base), *Ora di religione: Comunicato UCIIM*, *Ora di religione: comunicato AIMC*, p.4.

(14) Si veda *Nev*, n.115 del 27/04/1990, p.1.

Si veda anche, *Per la libertà nella scuola*, in *La Luce*, n.15 del 13/04/1990, p.4.

(15) *Ibidem*.

(16) Si veda *La nuova bozza d'intesa*, in *La Luce*, n.15 del 13/04/90, p.4.

(17) da *Nev*, n.116 del 29/05/90, p.1.

(18) da O.La Rocca, *Dovrà restare a scuola chi non vuole seguire l'insegnamento religioso*, in *La Repubblica* del 20/05/90. Fonte: *Nev* n.116 del 29/05/90, pp.16-17.

Si veda anche : G.Gardioli, *L'ora d'aria*, in *La Luce*, n.21 del 25/05/90, p.4.

E.Sfreda, *L'insegnamento religioso nella scuola, dall'Unità ad oggi*, in *La Scuola domenicale*, n.1 Luglio 1991, pp.108-110.

(19) G.Gardioli, *L'ora d'aria*, in *La Luce*, n.21, del 25/05/90, pp.1 e 4.

(20) *Cfr.* M.Argentieri Bein, *La religione nei libri di scuola*, in *La Luce*, n.23 del 8/6/90, p.2.

Nello stesso numero R.Nitti, *La storia infinita (Religione e libertà nella scuola)*, p.6.

(21) *Cfr.* *Nev*, n.117 del 26/6/90, p.1. Si veda anche in *La Luce*, n.25 del 22/6/

90, p.3:

G.Gardiol, *Nuovo accordo Mattarella-Poletti, Il nuovo testo (CEI-Stato), Primi commenti (da Nev), Continuare i privilegi concordatari (da Adista)*.

(22) Cfr. *Nev*, n.117, 26/6/90, p.1.

(23) Si veda in Appendice doc. n. 36

(24) *Atto sinodale 1990*

(25) Nello stesso numero de *La Luce*, n.26 del 29/06/90) G.Gardiol, *Iscrizioni: cosa fare per la religione?*, p. 3.

(26) L'articolo è di G.Gardiol, *Chi non frequenta l'ora" può uscire*, in *La Luce* n.39 del 5/10/90, p.10.

(27) In *La Scuola domenicale*, n.1, luglio 1990 : E.Sfreda, *L'insegnamento religioso nella scuola*, pp.108-10.

P.Benecchi, *Un'esperienza in una scuola materna*, pp.111-112.

F.Girardet, *Religione e nuovi programmi elementari*, pp.113-114. Questo articolo sarà riportato anche su *La Luce*, n.35, del 7/9/90, G. Girardet, *Religione e nuovi programmi*, p.8.

Si veda anche P.Joutard, *Insegnare la storia delle religioni*, in *La Luce*, n.46, del 23/11/90, p.3.

(28) Si veda in Appendice doc. n. 37, M.Squarcione, *Nuovi propositi e vecchie, colpevoli incertezze*, in *Confronti*, n.10, nov. 1990, pp.20-21.

(29) Cfr. *La Luce*, n.46 del 23/11/90, p. 1.

(30) Si veda in Appendice doc. n. 38.

(31) In *La Luce*, n.47 del 30/11/90, p.1 . Si veda anche *L'ora e l'orario*, (con i testi delle due lettere e un breve commento) in *Fedeltà*, n.11/12, 1990, pp.955-958.

(32) M.Squarcione, *Nuovi propositi e vecchie, colpevoli incertezze*, in *Confronti*, n.10, novembre 1990, pp.20-21.

**MILLENOVECENTONOVANTUNO,
NESSUN OBBLIGO PER L'ORA DI RELIGIONE**

1. Stato di non obbligo

La tanto attesa sentenza chiarificatrice arriva subito all'inizio dell'anno.

Il giorno 11 gennaio, infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n.13 (1) (pubblicata il 14), sembra finalmente porre fine ad ogni dubbio, ribadendo lo "Stato di non obbligo" e perciò "alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo *stato di non obbligo* può comprendere, tra le altre possibilità, anche la scelta di allontanarsi dall'edificio della scuola".(2)

Subito dopo la pubblicazione della sentenza, il Moderatore della Tavola valdese esprimerà la propria soddisfazione per la sentenza. Il giorno successivo, 15 gennaio, anche i Presidenti della *Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato* e della FCEI rilasciano una dichiarazione.(3)

Documenti questi che ribadiscono il significativo valore della sentenza che "introduce un decisivo elemento di libertà, responsabilità e chiarezza nel campo dei rapporti tra Chiesa e Stato" e un invito alle forze politiche affinché vi sia una piena e immediata attuazione.

Immediata anche la reazione della CEI che diffonde una nota ufficiale non più solo firmata dal Presidente, ma da tutto il Consiglio permanente, nella quale fra l'altro si legge che la presenza dell'IRC tra gli insegnamenti curricolari è pienamente legittima, così come pienamente conforme alla finalità della scuola per "il suo valore culturale ed educativo". Si riba-

disce inoltre la legittimità della sua presenza all'interno dell'orario scolastico e si afferma che "con questa decisione" si indeboliscono "ulteriormente le offerte di valori rivolte ai ragazzi e ai giovani" e si rende più difficile "l'opera educativa delle famiglie".(4)

Concetto per altro ampiamente espresso dallo stesso Cardinale Poletti nell'aprire i lavori del Consiglio permanente della CEI.

"Pur apprezzando alcuni aspetti positivi che emergono dalla sentenza, come l'affermazione che l'insegnamento della religione cattolica è compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, ed è collocato nell'ordinario orario delle lezioni, occorre dire apertamente che la sentenza stessa, oltre ad essere contrastante con gli accordi e le intese sottoscritti, favorisce il disimpegno scolastico, pregiudicando gravemente la funzione che la scuola deve svolgere nella formazione dei ragazzi e dei giovani, indebolisce le offerte di valori loro rivolte e rende più difficile l'essenziale opera educativa delle famiglie".(5)

Al documento risponde in un articolo su *La Luce* Giorgio Gardiol: "Certo, di fronte alle proteste della CEI, si potranno trovare alcuni altri *escamotage*, col risultato di aumentare ancora una volta il contenzioso nella scuola. Speriamo di no. Le parole della Corte sono inequivocabili. Le furbizie non avrebbero altro risultato che di prolungare una storia che crediamo sia bene finire, una volta per tutte. Per la serietà e la credibilità dello stato di diritto".(6)

Immediatamente il Comitato *Scuola e Costituzione* diffonde un comunicato che viene riportato da *La Luce*: "Lo stato di non obbligo emerso nella sentenza n.203 dell'aprile 1989 deve essere inteso come possibilità di *allontanarsi o assentarsi dall'edificio scolastico*. Lo ha stabilito, respingendo l'interpretazione del governo, l'odierna sentenza n.13 della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi ancora una volta dal pretore di Firenze. La Corte ha inoltre inequivocabilmente dichiarato che non è *da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico una causa di disincentivo per le future*

scelte degli studenti, poiché dinanzi alla proposta dello Stato di far impartire nelle proprie scuole l'IRC, l'alternativa è tra un sì e un no. Per evitare ulteriori fraintendimenti che possono ridare fiato ad un contenzioso che dura da oltre cinque anni il Comitato nazionale *Scuola e Costituzione* chiede al ministro della Pubblica Istruzione:

1) di sostituire l'attuale modulo che prevede la scelta tra avvalersi e non avvalersi con un nuovo modulo da compilarsi solo da coloro che desiderano fruire dell'insegnamento confessionale;

2) di emettere una circolare per l'applicazione in tutti gli ordini di scuola dell'*orario non discriminante*, con modalità compatibili con le altre discipline, sancito dalle quattro Intese tra Stato e minoranze religiose. Questo *orario non discriminante* non può essere inteso che come *prima o ultima ora*, come già avviene nella scuola elementare in base alle stesse circolari ministeriali;

3) ripristinare le 27 ore di insegnamento curricolare nella scuola elementare, attualmente decurtato delle 2 ore di IRC, in quanto questo insegnamento, pienamente facoltativo, non può per nessuna ragione ridurre gli insegnamenti curricolari a cui gli studenti italiani hanno diritto per legge".(7)

2. La circolare n.9

Il 18 gennaio il Ministro emana così la circolare n.9, con la quale si riconosce la facoltà, per chi non si avvale dell'IRC, di poter lasciare in quell'ora la scuola.(8)

La circolare è comunque controversa e l'agenzia di stampa *Adista* riporta così la notizia:

“ Il Ministro della Pubblica Istruzione, Gerardo Bianco, con una propria circolare ha emanato i criteri organizzativi delle lezioni e degli orari scolastici dopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha riconosciuto agli studenti *non avvalentisi* la facoltà di allontanarsi o assentarsi dall'edificio scolastico durante l'ora di religione. La circolare è però discri-

minante per gli *avvalentisi* che non hanno la facoltà di *eventualmente modificare la scelta già operata* di non avvalersi. In parole più comprensibili, la circolare invita i *non avvalentisi* a ripensare alla scelta fatta all'inizio dell'anno scolastico e offre loro la possibilità di *avvalersi*, cioè di partecipare all'insegnamento della religione cattolica. Invece coloro che all'inizio dell'anno scolastico hanno scelto di *avvalersi* dell'insegnamento confessionale cattolico e che quindi sono *dentro* l'edificio scolastico non è data nessuna possibilità di ripensare la scelta fatta e quindi di uscire *fuori* durante lo svolgimento dell'ora di religione.(9)

Sulla sentenza della Corte costituzionale e sulla conseguente circolare ministeriale applicativa è intervenuto il Comitato *Scuola e Costituzione*, di cui si è tenuta a fine gennaio, a Roma, la VIII assemblea nazionale. Il Comitato ha espresso "soddisfazione" per il verdetto della Consulta: "L'IRC è un insegnamento aggiuntivo", spiega un comunicato, "che comporta un orario scolastico aggiuntivo solo per coloro che scelgono di avvalersene; per coloro che non se ne avvalgono, durante le ore di IRC l'obbligo di attività scolastica cessa". *Scuola e Costituzione* ritiene inoltre "utile" la circolare del Min. Bianco, ma non "sufficiente", soprattutto "in quanto non prevede il ripristino immediato della legalità nelle scuole elementari e materne dove l'orario per le attività obbligatorie per tutti risulta tuttora illegittimamente decurtato di due ore settimanali destinate all'IRC". Il Comitato invita, infine, gli Organi Collegiali degli Istituti scolastici a provvedere per il prossimo anno ad un orario delle lezioni in cui l'insegnamento della religione non interrompa, "per ovvi motivi di ordine didattico e organizzativo", le ore di insegnamento obbligatorio comuni a tutti. L'insegnamento di religione, dunque, andrebbe collocato alla prima o all'ultima ora della giornata."(10)

3. Un'interpretazione autentica e integrale?

La polemica non cessa e la Chiesa cattolica cerca altre

strade. Il Papa propone, in un simposio della Conferenza episcopale, addirittura l'estensione dell'IRC in tutta Europa, infatti, egli afferma che "l'IRC dovrà far conoscere in maniera documentata e con uno spirito aperto al dialogo il patrimonio oggettivo del cristianesimo secondo l'interpretazione autentica e integrale che ne dà la Chiesa Cattolica, in modo da garantire sia la scientificità del processo didattico proprio della scuola, sia il rispetto della coscienza degli alunni che hanno diritto di apprendere con verità e certezza la religione di appartenenza". Si dovrà poi "assicurare agli insegnanti di religione ciò che è loro dovuto anche sul piano giuridico e istituzionale".

Per quanto riguarda l'Italia auspica "un dignitoso svolgimento dell'IRC nella scuola pubblica "che però deve essere "svolto con attenzione e apertura a tematiche ecumeniche".(11)

Su *Confronti* di marzo (12) viene invece pubblicata una proposta dell'Associazione *Bibbia*, emersa da una tavola rotonda svolta al Teatro Nazionale di Roma il 3 febbraio. La proposta, non condivisa dalla rappresentante della Società di Studi Evangelici, Rosanna Ciappa Nitti(13), è quella di introdurre nella scuola l'insegnamento della Bibbia, cioè "far uso del testo biblico come di una delle più penetranti chiavi di conoscenza della memoria storica dell'occidente".(14)

Si legge invece su *La Scuola domenicale*: "Come non si può parlare per il passato di elaborazione protestante dell'educazione non si può parlare oggi di orientamenti pedagogici perseguiti dagli evangelici italiani. Si può parlare di donne e uomini che si pongono i problemi dell'educazione confrontandoli con le loro esperienze di fede e si mettono al servizio della comunità per educare, formare e crescere. E' impossibile (ed è bene che sia così) etichettare questi educatori ma possiamo legare con un filo ideale riformato le loro tensioni, le loro ricerche, i loro dubbi, le loro convinzioni".(15)

Il 9 maggio il Ministro con una nuova circolare, la n.132, dispone che i genitori e gli studenti delle scuole superiori debbano consegnare entro il 3 luglio un Modello A nel quale dovranno rispondere se si avvalgono o meno dell'IRC; se di-

ranno di no, dovranno compilare un Modello B con quattro alternative: attività didattiche e formative; attività di studio e/ o ricerca individuali con assistenza di personale docente o senza assistenza di personale docente; uscita dalla scuola. Il *Coordinamento romano per il rilancio della democrazia nella scuola* e il Comitato nazionale di *Scuola e Costituzione* denunciano i ritardi con i quali sono stati distribuiti i moduli. Il settimanale *La Luce*, consiglia di non consegnare i modelli finché per le prime tre scelte non saranno definiti i contenuti didattici ed educativi e gli strumenti messi a disposizione degli allievi che non si avvalgono dell'IRC.(16)

Si continua a discutere sulle materie "alternative" e su la materia "religione" e il 4 luglio, rispondendo alla preoccupazione delle Chiese evangeliche per gli emendamenti proposti al disegno di legge n.2343 (che definisce le norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria, in cui si fa riferimento all'insegnamento della religione), il pastore Giorgio Bouchard, nella sua qualità di Presidente della *Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato*, invia la seguente lettera al sen.Pietro Mezzapesa, estensore del disegno di legge stesso, alla VII Commissione del Senato e al Min. della P.I., on.Riccardo Misasi:

"Le Chiese evangeliche mi incaricano di presentarvi alcune loro preoccupazioni riguardo ai proposti emendamenti al disegno di legge n.2343. Proponiamo che nell'art. 2/B (punto 5) le materie facoltative (come la religione) vengano depennate: non si tratta infatti di insegnamenti curriculari. Proponiamo inoltre che il punto 10 dello stesso articolo 2/B venga così modificato: *L'insegnamento della religione cattolica è facoltativo e si svolge in conformità al Concordato fra Stato e Santa Sede e nel rispetto delle Intese stabilite con le altre confessioni religiose.*

Riteniamo infatti che sia bene precisare che la religione di cui si tratta è quella cattolica: le altre confessioni non hanno chiesto di poter dar corso ad un loro insegnamento religioso, ma hanno chiesto e ottenuto, mediante intese, che

l'insegnamento della religione cattolica avvenga secondo modalità che comunque non abbiano *effetti discriminanti* su chi non se ne avvale".(17)

L'anno si chiude con un Convegno, a Roma (15 e 16 novembre), promosso dal Comitato *Scuola e Costituzione*, sul tema: *Il metodo della laicità*. "Dalle relazioni di Vittorio Lanternari e di Pierluigi Onorato vi emergeva l'esigenza di riproporre la laicità come elemento costitutivo della cultura moderna europea, chiamata a un confronto diretto con nazioni ed etnie che ancora recano i segni della sopraffazione colonialista".(18)

NOTE

(1) Si veda in Appendice doc. n. 39. Il giorno prima era apparso su *La Voce repubblicana* un'intervista al Presidente della FCEI, che rilanciava il problema, che sarà sciolto con la sentenza, almeno nella sua parte più controversa. L'intervista è riportata su Nev n.123 del 25/01/91, pp.11-12.

(2) *La sentenza* in *La Luce*, n.3 del 18/01/91, p.3.

(3) Si veda in Appendice, doc. n. 40

(4) Fonte *Adista*, n.4877-4878-4879 del 21/22/23 gennaio 1991,p.4. Si veda anche *La Luce*, n.4, 25/1/91, *La posizione della CEI*, e nello stesso numero, *Si può uscire solo con il consenso dei genitori, Il pasticcio è nel Concordato, Preoccupazione, Tali inchieste*, p.2, a cura di G.Gardiol. Si veda in Appendice doc. n. 41

(5) *Cfr. Un diritto di libertà*, in *La Luce*, n.3 del 18/1/91, p.3.

(6) G.Gardiol, *Chi non si avvale può lasciare la scuola*, in *La Luce n.3 del 18/01/91*, p.3.

(7) *Cfr. La Luce*, n.4 del 29/01/91, p.2.

(8) Si veda in Appendice doc. n. 42. Si veda inoltre una serie di articoli sul n.4 del 25/01/91 de *La Luce*, (a cura di G.Gardiol) p.2, *Si può uscire solo con il consenso dei genitori, La posizione della CEI*, G.Zagrebelsky (da *La Stampa*), *Il pasticcio è nel Concordato, Preoc-*

cupazioni. Nel n.5 del 1/2/91 è pubblicata integralmente da c.m.n.9 del 18/1/91, *Per chi non sa religione* p.12.

Si veda anche C.Tron, *Lo stato di non obbligo*, in *La Scuola domenicale*, n.1 luglio 1991, p.8, anche 130-131 (con il testo della circolare).

(9) *Adista*, n.4898-4899-4900, 14-15-16/2/91, p.10.

(10) *Ibidem*.

(11) Cfr. G.Gardioli, *L'ora cattolica in tutta Europa?*, in *La Luce* n.16 del 19/4/1991, p.1. Nello stesso numero: S.Ribet, *L'insegnamento religioso oggi, nell'Europa secolarizzata* p. 1.

(12) Si veda *La Bibbia a scuola. Una proposta che fa discutere*, in *Confronti*, n.3, marzo 1991, pp.8-9. Nello stesso numero *Circolare del Ministro per coloro "che non si avvalgono"*. Si veda anche *Per l'insegnamento della Bibbia nella scuola* in *Bollettino Bibbia* n.3, novembre 1989 e *Sviluppi dell'appello per l'insegnamento della Bibbia nella scuola* nel n.1, febbraio 1990. Inoltre A.Marenco, *Bibbia a scuola? laicamente e con scientificità*, in *Confronti*, n.1 1993, p.10 e B.Salvarani, *E la Bibbia resta il libro assente*, in *Confronti*, n.5 1993, p.26.

(13) "Decisamente opposto il parere di Rosanna Ciappa Nitti, che ha ricordato i tanti problemi suscitati dall'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, nella forma voluta dal recente Concordato, e ha perciò rilevato i rischi che la proposta di Bibbia comporta". (*Confronti* 3/1991, p. 8).

(14) *Ibidem*.

(15) F.Calvetti, *Protestantesimo e educazione*, in *La Scuola domenicale*, n.1, Luglio 1991, pp.6-10.

(16) Si veda *Nev*, n.128 del 28/6/91, p.2.

(17) Cfr. *Nev*, n.129 del 12/8/91, p.1.

(18) A. Semeraro, *Il mito della riforma*, La Nuova Italia, Firenze 1993, p. 318.

**MILLENOVECENTONOVANTADUE-
MILLENOCENTONOVANTATRE,
LA MESSA A SCUOLA**

1.1992, la storia infinita prosegue

La sentenza della Corte costituzionale e la circolare n.9 non pongono certo fine a questa storia infinita che sembra non trovare mai il bandolo della matassa, che ogni anno si dipana sempre di più e sempre di più non riesce ad esaurirsi.

Il 1992 è un anno di relativa stasi, per gli avvenimenti e gli articoli pubblicati sulla stampa protestante. *Confronti* riporta la notizia di un gruppo di genitori di Poggio Cumano(Roma) che hanno ricorso al TAR del Lazio “ contro la diminuzione di ore di lezione obbligatorie causate dall’inserimento dell’IRC all’interno dell’orario curricolare. [...] E’ chiaro che l’IRC, essendo materia facoltativa che viene impartita solo dietro esplicita richiesta all’atto di iscrizione, non può far parte dell’orario obbligatorio per tutti, orario che la legge di riforma della Scuola elementare ha stabilito in 27 ore minime settimanali di lezione. Di fatto, nella scuola, anche per il D.M. emanato in proposito nel settembre 1991, 2 ore a settimana delle 27 obbligatorie per tutti, vengono attribuite all’IRC, e così viene illegittimamente accorciato per tutti l’orario delle lezioni curricolari. L’aspetto più interessante e nuovo di questo ricorso - sottolinea il CRIDES (Coordinamento romano per il rilancio della democrazia nella scuola, aderente al Comitato nazionale *Scuola e Costituzione*) - è rappresentato dal fatto che tra i ricorrenti vi sono sia genitori che non hanno scelto l’IRC che genitori che lo hanno scelto. Tutti chiedono allo stesso modo il pieno rispetto delle 27 ore di lezioni setti-

manali obbligatorie e la collocazione dell'IRC in aggiunta alle 27." (1)

Il 22 giugno comunque la Corte costituzionale respinge le questioni sollevate dal pretore di Trani proprio sulle 27 ore settimanali del nuovo orario della scuola elementare e le due ore di religione. La sua tesi è: in sintesi è che se una norma prevede un tempo scuola obbligatorio non si può inserire all'interno di questo tempo scuola uno stato di non obbligo e poichè le 27 ore sono previste globalmente per tutta l'istruzione elementare l'IRC non può che essere previsto in aggiunta perché al contrario, di chi sceglie di avvalersi, *chi legittimamente sceglie di non avvalersi dell'IRC finisce per fare due ore in meno di lezione, cioè solo 25 delle 27 ore settimanali previste*. Per di più, i programmi dell'elementare prevedono un insegnamento non confessionale di religione *verosimilmente sacrificato a vantaggio di quello cattolico*". (2)

Di conseguenza la richiesta era che l'IRC nella Scuola elementare fosse collocato all'inizio o alla fine delle lezioni e che le due ore di religione fossero considerate "aggiuntive" all'orario scolastico obbligatorio per tutti di 27 ore settimanali.

In un numero di maggio de *La Luce* viene pubblicata una lettera di P.Valdo Comba per il *Comitato torinese per la laicità della scuola*, con una forte critica alla c.m. del 13.02.1992 sulla *Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso*, circolare che dichiara competenti i Consigli di Istituto per l'organizzazione di atti di culto nelle scuole pubbliche.

"Egregio signor Provveditore, ho di recente sostituito alla presidenza del *Comitato torinese per la laicità della scuola* il prof. Carlo Ottino, a scadenza del suo mandato, e mi permetto anzitutto inviarLe il mio saluto. Le scrivo facendo diretto riferimento alla circolare ministeriale n.13377/544/MS del 13.02.1992, avente per oggetto: *Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso*. Il nostro Comitato è decisamente critico nei confronti dell'opportunità e della stessa laicità di detta circolare, che abbiamo provveduto a pubblicare immediatamente nel recente n.2 del periodico *Laicità* con un

breve commento critico del suo direttore. In questo nostro dissenso, saldamente fondato su motivi di principio oltreché di diritto, concordiamo con l'immediata presa di posizione assunte dal Comitato nazionale *Scuola e Costituzione* a cui aderiamo, nonché dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia; sicché per Sua personale documentazione, oltreché degli uffici competenti di codesto provveditorato, mi permetto di allegarLe le lettere inviate al ministro della Pubblica Istruzione dai tre suddetti enti, come una copia del n.2/1992 di *Laicità*. Questo Comitato e personalmente il sottoscritto confidano che la S.V. vorrà tenere in dovuta considerazione il valore del tutto relativo della citata circolare ministeriale, che sostanzialmente contrasta con la stessa normativa discendente dal vigente rapporto concordatario con la Chiesa cattolica e con le Intese finora stipulate tra la Repubblica italiana e le confessioni acattoliche, e le relative leggi di attuazione valide per tutti i cittadini, ed inoltre con le sentenze della Corte costituzionale in materia di IRC. Confidiamo inoltre che, al di là della circolare n.193 pot.n. 9577, con la quale in data 23/2/92 la S.V. ha ritrasmesso ai capi d'istituto di Torino e Provincia la nota circolare ministeriale, Ella vorrà continuare ad attenersi a quanto doverosamente aveva a suo tempo precisato con la circ. n. 387 del 20.4.'89 in materia di *orario scolastico e celebrazioni religiose*. Questo Comitato resta impegnato a vigilare affinché nelle scuole non vengano violati i diritti degli utenti, quando si impongano, sia pure con pretestuose coperture formali, atti e cerimonie di culto cattolico o visite pastorali in orario scolastico; e si riserva inoltre ogni azione opportuna nei confronti di eventuali responsabili di dette violazioni.”(3)

A riguardo di tale circolare il 1° agosto 1992 il TAR-Emilia Romagna ne sospende l'efficacia, ritenendo che “la celebrazione di pratiche religiose non è attività di educazione scolastica e neppure extrascolastica”, e inoltre è illegittimo prevedere “la partecipazione alla celebrazione religiosa e al compimento di atti di culto in ore destinate allo svolgimento delle lezioni di altre discipline”.(4)

L'ordinanza del TAR è stata emessa in conseguenza dei ricorsi presentati da un gruppo di genitori bolognesi, dalla Tavola valdese, dall'Unione delle chiese avventiste (e dalle relative comunità locali, la Chiesa metodista e la Chiesa avventista di Bologna), dalla Comunità ebraica di Bologna e del Comitato bolognese *Scuola e Costituzione*. Tale sentenza, però, all'indomani della sua nomina a Min. della P.I., viene impugnata dall'on. Rosa Russo Jervolino. Cosicché gli stessi firmatari dei ricorsi si costituiscono contro l'appello del Ministro.

“Questa vicenda” afferma il Moderatore della Tavola valdese in una conferenza promossa dal Comitato *Scuola e Costituzione* “mostra ancora una volta che, con il nuovo Concordato, è cresciuto nella scuola il disagio per le minoranze. Non si possono invocare, come fa spesso la parte cattolica, i *diritti della maggioranza*: la libertà di coscienza non si può misurare a peso”. (5)

Il 26 marzo 1993 il Consiglio di Stato dà ragione al Ministro, riconoscendo la legittimità di tenere nelle scuole, in ore di lezione, celebrazioni liturgiche cattoliche. Per il Consiglio di Stato, le cerimonie religiose nelle ore a disposizione per le attività educative non arrecano “pregiudizio alla libertà di astenersi dalla attività di carattere religioso per gli alunni per i quali non sia stata effettuata l'opzione per l'IRC”. (6)

Secondo Tullia Zevi, “le cerimonie religiose organizzate durante l'orario scolastico contravvengono a norme esplicitamente stabilite per legge sulla base di intese stipulate fra la Repubblica italiana, l'Unione delle comunità ebraiche, nonché varie chiese evangeliche”.

“Numerose e forti le proteste degli evangelici” scrive Daniela Mazzarella su *Confronti* “degli ebrei, di *Scuola e Costituzione*, della stessa CGIL-scuola, su questo tema in genere assai prudente, e di varie altre associazioni laiche e religiose. Ma la ministra è andata avanti per la sua strada e, abbiamo appreso, è giunta a promuovere una messa in orario di lavoro persino all'interno del Ministero della P.I.”. (7)

Commenta il Moderatore della Tavola valdese Franco

Giampiccoli: “Non più solo l’insegnamento religioso confessionale, ma ora anche atti di culto si installano nella scuola pubblica. Più cresce il secolarismo che mette in questione le Chiese, più aumenta la tentazione di dare risposte di questo genere: irrigidimenti istituzionali, imposizioni culturali. Nessun cristiano si illuda che questa sia una risposta adeguata, perchè in questo modo non ci si oppone alla scristianizzazione della società, ma la si favorisce.”

“Le sentenze del Consiglio di Stato” - afferma invece Ignazio Barbuscia, dell’Unione delle Chiese avventiste - “sono lesive della libertà religiosa e non tengono minimamente conto delle Intese fra lo Stato e varie confessioni religiose. Ricordando il proverbio *non c’è due senza tre*, siamo fiduciosi che la Corte costituzionale, per la terza volta, smentisca, come ha fatto precedentemente, il Consiglio di Stato, difendendo così la libertà religiosa non solo della maggioranza, ma di tutti, per creare nel nostro Paese un clima di rispetto, di pluralismo e di democrazia a partire dalla scuola”.(8)

Il pastore Giorgio Bouchard sottolinea che la decisione del Consiglio di Stato “costituisce un passo indietro nel cammino della libertà. Sono tuttavia certo che gli evangelici e le altre minoranze religiose continueranno la loro battaglia, insieme con tutti quei numerosi cittadini i quali non desiderano vivere in uno Stato discriminatamente e confessionale”.(9)

Duro il commento del Comitato nazionale *Scuola e Costituzione*, secondo il quale gli atteggiamenti del Consiglio di Stato e del Ministro rischiano di alimentare “la crisi di sfiducia verso lo Stato provocata dalle malefatte di quel sistema di potere svelato dall’inchiesta *mani pulite*, perché in effetti *il rispetto al pluralismo, proclamato a gran voce* si traduce in ulteriore *appalto* di tempo scuola alla Chiesa cattolica: obbligo di frequenza agli atti di culto per chi ha scelto, anche se solo per motivi *culturali*, l’insegnamento religioso confessionale e niente scuola per chi lo ha rifiutato [...]. Questa idea di pluralismo, sancita dalla firma di Craxi al nuovo Concordato è del tutto coerente con la quarantennale pratica di governo democristiana sostenuta anche dalla Conferenza episcopale

italiana ed ha contribuito non poco al degrado della scuola pubblica italiana e al progressivo sfaldamento del senso dello Stato che oggi tutti, nessuno escluso, deplorano".(10)

In merito a tutto ciò questa sarà la relazione della Tavola valdese al Sinodo: "Con la sentenza 290 del 22 giugno 92 sembra essersi conclusa la stagione dei pronunciamenti della Corte costituzionale sulla legittimità delle norme concordatarie relative all'IRC. Come è noto le due sentenze dell'88 e del 91, che stabilivano e ribadivano l'importante *stato di non obbligo* di chi non si avvale dell'IRC, respingevano le tesi di incostituzionalità dell'art.9 del Concordato. Lo stesso ha fatto la recente sentenza in cui la Corte ha affermato inoltre la propria incompetenza sugli aspetti pratici e organizzativi dell'applicazione dello *stato di non obbligo*. La Corte costituzionale non ha accettato cioè di discutere la tesi secondo cui l'interpretazione ministeriale della normativa che regola la scuola elementare opererebbe una discriminazione incostituzionale tra gli alunni. La legge 148/90 stabilisce infatti che l'orario obbligatorio delle elementari è di 27 ore, mentre l'interpretazione ministeriale, ponendo le due ore di religione all'interno di tale orario anziché in posizione aggiuntiva, ridurrebbe a 25 ore, contro la legge, l'orario obbligatorio dei non avvalentesi. Come si è detto, la Corte non ha accettato di pronunciarsi su questa tesi. La resistenza all'inavvedenza concordataria si sposta quindi sul piano amministrativo, dove del resto il dibattito si è riaperto, durante l'anno, a proposito della circolare del Ministro della P.I. del 13/2/92, con cui il Ministro riteneva di competenza degli Organi Collegiali decisioni relative alla partecipazione ai riti e cerimonie religiose e a visite pastorali del vescovo nella scuola considerando tali attività come attività extrascolastiche su cui è appunto competente l'organo collegiale. La Tavola ha ricevuto indicazioni contrastanti su questa disposizione ministeriale. Da una parte si è osservato che costituisce un passo avanti il fatto che queste attività siano considerate alla stregua delle gite scolastiche, quindi sottoposte all'organo collegiale e sottratte al potere impositivo delle circolari ministeriali. Dall'altro si è

notato che con questa disposizione si stravolge il concetto di attività extrascolastiche che hanno finalità culturali introducendo attività chiaramente confessionali, consentendone l'attuazione nell'orario scolastico e contrastando perciò le leggi di approvazione delle intese che lo Stato ha sottoscritto con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. La Tavola ha ritenuto prevalenti quest'ultime ragioni e ha dato la propria disponibilità a sostenere un'azione locale di ricorso contro la circolare in questione. Tale azione è stata intrapresa a Bologna da diversi enti, tra cui la Chiesa avventista, la Comunità ebraica e la locale Chiesa metodista a cui appunto la Tavola ha assicurato l'appoggio di un intervento *ad adiuvandum*, volto cioè ad appoggiare in giudizio l'azione del ricorrente. In conclusione la Tavola ritiene che sia ora meno importante l'azione giudiziaria -certo da non abbandonare nel quadro dell'azione di contenimento dell'invasione concordataria- rispetto al compito prioritario di promuovere sul piano locale con fermezza e perseveranza l'applicazione pratica, nei migliori modi ottenibili, dello *stato di non obbligo* riobadito dalle tre sentenze costituzionali".(11)

2. 1993, l'Intesa battista

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 16,00, a Palazzo Chigi viene siglato il testo dell'Intesa fra l'UCEBI e lo Stato Italiano. La sigla del testo viene effettuata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio sen.Fabio Fabbri, e dal dott. Renato Maiocchi, capo della delegazione dell'UCEBI. La sigla prelude alla vera e propria firma che avverrà dopo il consenso del Consiglio dei ministri, e sarà apposta dal Presidente del Consiglio e dal Presidente dell'UCEBI. (12)

Pochi giorni prima i Battisti avevano detto no all'8 per mille in una tesa assemblea straordinaria.

"Il lungo dibattito condotto nell'Assemblea di settembre e la situazione di stallo che si era venuta a creare facevano prevedere che la decisione se avvalersi o meno del denaro

pubblico sarebbe stata comunque presa con uno scarto minimo di voti. E così è stato. La mozione che dava mandato al Comitato esecutivo di includere nella bozza di Intesa l'accesso all'otto per mille dava il seguente risultato: votanti 114, quorum 58, favorevoli 55, contrari 56, voti nulli 3. E' passata invece, con 62 voti favorevoli e 49 contrari, la mozione che chiedeva di inserire nell'Intesa con lo Stato la possibilità di defiscalizzare le offerte *alle chiese, alle istituzioni, agli organismi operativi e all'Ente patrimoniale dell'UCEBI*.(13)

Precedentemente il 25 gennaio era stata firmata l'integrazione dell'Intesa valdo-metodista per quanto riguarda la parte finanziaria (accettazione dell'8 per mille) fra la Tavola valdese, rappresentata dal vice moderatore, Gianna Sciclone, e il Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio, on. Giuliano Amato. (14)

Il 29 marzo, alle ore 11,00, il Presidente del Consiglio on. Giuliano Amato e il Presidente dell'UCEBI, pastore Franco Scaramuccia, firmano l'Intesa tra la Repubblica italiana e le chiese facenti parte dell'UCEBI. (15)

L'on. Amato parla a braccio esprimendo soddisfazione per un impegno "che da molti anni avevo preso con me stesso", e affermando che "il pluralismo religioso è un dato essenziale in un paese civile. Quando i Battisti, nel secolo scorso, hanno iniziato la loro predicazione difficilmente si sarebbe pensato o sperato che lo stato italiano sarebbe giunto a questo livello di civiltà: riconoscere le religioni come un dato spirituale di fondo della convivenza civile".

"Non è stravagante - aggiunge - che il presidente del Consiglio firmi questa Intesa mentre tante valanghe stanno cadendo sul sistema politico istituzionale italiano: è anzi un modo per rafforzare il tessuto sociale e civile del paese, di fronte al rischio di un generalizzato 8 settembre, davanti al crollo di tanti legami che mostrano la corda".(16)

E' il turno del presidente dell'UCEBI, che nel suo discorso sottolinea la peculiarità dell'Intesa battista: il riconoscimento della pluralità di ministeri presenti nell'ambito delle chiese battiste, del ruolo fondamentale delle chiese locali, del-

la tipica comprensione battista della *separazione* fra Stato e Chiesa.

Scaramuccia sottolinea anche la decisione di non partecipare all'attribuzione dell'otto per mille, spiegandola alla luce del tradizionale *separatismo* battista, ma anche per motivazioni politiche: lo Stato non deve abdicare alle sue responsabilità di intervento sociale e umanitario verso le fasce deboli, in Italia come nel terzo mondo.

La cerimonia è terminata. I membri della delegazione battiste si intrattengono ancora con Amato, e lo storico metodista Giorgio Spini gli ricorda la vicenda di *Conscientia*, la rivista pubblicata dai battisti negli anni '20, diretta da Giuseppe Gangale con la collaborazione di firme illustri come quelle di Gobetti, Basso, Banfi.

“Settant'anni orsono - ricorda Spini - il regime fascista estingue una dopo l'altra tutte le fiammelle di libertà. L'ultima voce libera a essere chiusa fu proprio quella di *Conscientia*: è questo un merito storico dei battisti italiani”. (17)

3.L'Intesa luterana

Martedì 20 aprile il Presidente del Consiglio, on. Giuliano Amato, e il Presidente della CELI firmano l'Intesa, che era stata precedentemente siglata il 5 marzo, due giorni dopo quella con l'UCEBI.

“L'Intesa, in 34 articoli, recepisce tutte le disposizioni costituzionali in materia di libertà religiosa, autonomia dell'ordinamento ecclesiastico, diritto di non avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica, del riconoscimento civile del matrimonio celebrato secondo l'ordinamento luterano, tutela del patrimonio culturale ed artistico. Sul piano dei finanziamenti ecclesiastici i luterani utilizzeranno l'8 per mille dell'Irpef anche per le spese di culto e, come per i cattolici, l'otto per mille sarà attribuito proporzionalmente anche attraverso le scelte non espresse. I contributi potranno essere defiscalizzati fino alla cifra di 2 milioni annui

ed è assicurata la riserva legislativa dell'accordo preventivo in caso di leggi che riguardano le chiese luterane".(18)

Il Presidente del consiglio dei ministri sottolinea l'importanza dell'avvenimento, che "colma una lacerazione storica" ed afferma che si fa urgente la necessità di una "disciplina quadro dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose".

L'on. Amato accenna anche alla possibilità di "procedure di informale consultazione tra le confessioni firmatarie di Intese" per definire posizioni su punti di interesse comune, ed anche a "sedi informali" di consultazione delle confessioni religiose quando il Parlamento discute di provvedimenti di particolare rilevanza, come ad esempio nel campo "etico".

In risposta la Presidente della CELI afferma che l'Intesa luterana ha "un valore che va ben oltre la sua importanza per l'esiguo numero dei fedeli luterani, ovvero protestanti in Italia: poiché con il rispetto dei loro diritti sapremo rispettati anche i diritti di tutti i cittadini", auspicando che il "regime a tre piani" nei rapporti tra Stato e confessioni religiose (cioè Concordato con i Cattolici, Intese con alcune confessioni e rapporto con quelle confessioni che non hanno ancora stipulato un'intesa) "non debba condurre a tre diversi *status* di libertà". "Non vogliamo e non possiamo negare che i diritti di libertà siano stati oscurati o traditi proprio anche dal luteranesimo, in una certa sua fatale alleanza col potere temporale". L'intesa è per la signora Franzoi lo strumento corretto per regolare i rapporti con lo Stato.(19)

Sull'otto per mille, che è il punto di profonda divisione nelle scelte del mondo protestante italiano, scrive Luca Negro su *Riforma*: "Ma sull'otto per mille la scelta dei luterani è diversa da quella degli altri evangelici: mentre i battisti hanno rifiutato l'otto per mille (sia pure con un voto di stretta misura) e valdesi e metodisti, avventisti e pentecostali delle Assemblee di Dio vi accedono, ma solo per scopi sociali e rifiutando, a favore dello Stato, la ripartizione delle scelte non espresse, la CELI utilizzerà i proventi dell'otto per mille, oltre che per scopi sociali, anche per il mantenimento del culto e dei pastori, e parteciperà, con la Chiesa cattolica e lo Stato,

alla ripartizione delle scelte non espresse”.(20)

Questa è storia di oggi, una storia complessa, variegata, sofferta, lontana da soluzioni auspicate, è però la storia di comunità religiose che, sia pur con il loro specifico e le loro diversità, si sono battute in questi anni, e certamente continueranno a farlo nel prossimo futuro, perché alla base della loro storia vi è un profondo senso dello Stato e della sua necessaria laicità, affinché sia sempre prioritario il rispetto dell'individuo nel suo essere uomo, credente o non credente che sia.

4.A scuola niente riti religiosi

Il 17 giugno, con la sentenza n.250, il TAR-Emilia Romagna riafferma la totale illegittimità della celebrazione di atti di culto in orario scolastico. Con questa sentenza si riafferma così con chiarezza che gli atti di culto non sono equiparabili ad attività extrascolastiche, come si legge nella sentenza: “Se certamente l'insegnamento della religione è cultura religiosa altrettanto certamente gli atti di culto, le celebrazioni di riti e le pratiche religiose non sono *cultura religiosa*, ma essi sono esattamente il colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità, un fatto di fede individuale quindi e non un fatto culturale”. Inoltre il TAR sottolinea che gli “atti di culto” non possono aver luogo durante l'orario scolastico, poiché in tal modo “ si turba e sconvolge il normale e ordinato andamento scolastico”, finalizzato a fornire agli alunni “ quel bagaglio culturale che servirà loro nella vita e nelle realizzazioni future”.(21)

Viva soddisfazione nel mondo evangelico. “La sentenza ci pare rispettare nel profondo la presenza di varie ispirazioni spirituali nel nostro Paese.” afferma il pastore Bouchard “L'esistenza di taluni privilegi concordatari per una confessione non sminuisce infatti la sostanziale parità tra le varie espressioni di fede, che è già iscritta nella nostra Costituzione. A parere nostro questa sentenza, lungi dall'inasprire i rapporti,

apre un'epoca di maggiore rispetto e quindi di pace tra le varie confessioni religiose. Lo spirito di Cristo, non dobbiamo dimenticarlo, opera nella libertà”.

Gli fa eco il pastore Barbuscia: “Da cinque anni chiediamo il rispetto delle Intese firmate tra lo Stato e le confessioni religiose. Due volte il TAR del Lazio e due volte la Corte costituzionale ci hanno dato ragione sul problema dell'insegnamento della religione cattolica; ora anche il TAR dell'Emilia Romagna ci ha dato ragione, confermando l'illegittimità della celebrazione di atti di culto in orario scolastico. Purtroppo invece il Ministero della P.I. e il Consiglio di Stato hanno operato in senso contrario. Facendo eco a quanto ha dichiarato il card. Biffi sull'educazione sessuale - che di ciò debbono occuparsi le famiglie, non la scuola - vorrei dire che dell'insegnamento della religione devono occuparsi le famiglie e le chiese e non la scuola, così come degli atti di culto devono occuparsi le chiese e non le scuole, perché ciò è antiggiuridico e contrario a qualsiasi principio di libertà religiosa. Esprimiamo l'augurio che il Parlamento, il Governo ed anche il Capo dello Stato si facciano garanti del rispetto delle minoranze del nostro Paese”.(22)

NOTE

(1) *Un ricorso per l'integrità dell'orario scolastico*, in *Confronti*, n. 4 del 4/4/92, p. 9.

(2) Cfr. N. Pagano, *L'ora facoltativa in orario obbligatorio*, in *La Luce*, n.34 del 7/8/92, p.2.

Nello stesso numero *Era l'ora di fare chiarezza*, a cura del Comitato torinese per la laicità della scuola.

Nel 1992 vanno rilevati i seguenti articoli: in *Confronti*, n.2, febbraio 1993, p.34 e segg., A.M. Marengo, *Dal confessionalismo alla cultura religiosa*; E. Marri, *Catechismo universale ancora centralizzato*. In *Studi di teologia* numero speciale, su *Bibbia e scuola*, n.9 del 1993:

G. Gattoli, *Le qualifiche dell'insegnante*; P. Bolognesi, *Un'ambizione impropria*;

L.Goldoni, *L'insegnamento della Bibbia nelle scuole statali europee*; G.Long, *Religione a scuola: una lunga battaglia giuridica*; C.Vass Til, *La visione riformata dell'educazione*.

(3) Da *La luce*, n. 20, del 15/5/92, La circolare dichiara competenti i Consigli di circolo istituito dell'organizzazione di atti di culto nelle scuole pubbliche.

(4) *Cfr. Nev*, n.12, del 24/3/93, p.1.

(5) *Ibidem*. Ai primi di gennaio la *Commissione sui rapporti fra Stato e Chiesa* di Puglia e Lucania si era riunita con rappresentanti anche di *Scuola e Costituzione* e della CGIL-Scuola ed aveva ribadito la propria posizione su gli *atti di culto* nella scuola, schierandosi contro la circolare del Ministro e sostenendo la sentenza del TAR-Emilia Romagna. (*Cfr. N. Pantallo, Ora di religione, obiezione di coscienza, otto per mille: Temi di riflessione per l'anno*, in *Riforma*, n. 1, 8/1/93, p. 3).

(6) *Cfr. Nev*, n.13, 31/3/93, pp.2-3. Si veda anche *Nev*, n.12, 24/3/93, pp.1- 2.

(7) D.Mazzarella, *A scuola la messa non è finita*, in *Confronti*, n.5 maggio 1993, pp.25-26

(8) *Cfr. Adista*, n.26 del 7/4/93, p.9.

(9) *Cfr. Sì alla messa in orario scolastico*, in *Riforma*, n.14 del 9/4/93, p.1.

(10) *Cfr. Riforma*, n.10, del 12/3/93, pp.1 e 3.

(11) *Relazione al Sinodo 1992*.

(12) *Cfr. Adista*, n.26 del 7/4/93, p.9. Si veda anche *Nev*, n.13, 31/3/93, pp.1-2.

(13) E.Paschetto, *No all'8 per mille*, in *Riforma*, n.7 del 19/2/93, pp.1 e 3.

Si veda anche *Le decisioni assunte*, in *Riforma*, n. 8, 26/2/93, p. 5.

Riforma aveva già pubblicato un'intervista al pastore Scaramuccia, Presidente dell'UCEBI, nella quale affermava: "Abbiamo dunque bisogno, torno a ripeterlo, che le comunità ci facciano sapere con onestà e celerità (già l'8 gennaio ci occorre avere indicazioni chiare!) quale sia l'orientamento prevalente sulla questione dei finanziamenti " (E. Paschetto, *Un'Assemblea straordinaria per discutere i rapporti tra le Chiese battiste e la Repubblica*, in *Riforma*, n. 3, 25/12/92, p. 3).

(14) *Cfr. Redazionale, In uno stato di diritto l'Intesa riconosce i principi di pluralismo, uguaglianza e libertà*, in *Riforma*, n. 4, 29/1/93, p. 1 e 3. Nello stesso numero anche il testo dell'integrazione (artt. 1-5).

Si veda anche: Redazionale, *Per dare attuazione all'Intesa*, in *Riforma*, n. 22, 4/6/

93, p. 3. La legge applicativa sarà approvata dalla Camera in data 7 luglio e dal Senato in data 15 settembre, legge 409. (*La Camera approva*, in *Riforma*, n. 28, 16/7/93, p. 1 e 7 e *L'Intesa è legge*, in *Riforma*, n. 36, 24/9/93, p. 1).

(15) *Cfr. Riforma*, n.13, del 2/4/93, p.1. Si veda in Appendice il discorso del pastore Scaramuccia doc. n. 43 e gli artt. 8-9 dell'Intesa doc. n. 47.

(16) *Ibidem*

(17) L.M.Negro, *Il pluralismo religioso è un atto essenziale per il paese*, in *Riforma*, *op.cit.*, p.5. Si veda in Appendice doc. n. 43 e doc. n. 47.

(18) *Firmata l'Intesa*, in *Riforma*, n.16 del 23/4/93. Si veda in Appendice doc. n. 44 e doc. n. 47.

(19) *Cfr. Nev*, n.15/16, 21/4/93, pp.1-2.

(20) L.Negro, *Firmata l'Intesa tra la Repubblica e la Chiesa evangelica luterana in Italia*, n.17 del 30/4/93, p.5.

(21) *Cfr. Nev*, n.24-25/6/93,pp.1-2. Si veda anche: *La messa nella scuola pubblica è facoltativa e deve essere organizzata fuori orario*, in *Riforma*, n. 25, 25/6/93, p. 12. Si veda in Appendice doc. n. 45 e doc. n. 46.

(22) *Ibidem*, p.2.

BIBLIOGRAFIA DELLA STAMPA PERIODICA EVANGELICA (1984-1993)

1984

Com-Nuovi tempi

n. 1, 1/1/84

M.A. Comand, *Religione cattolica e scuola: matrimonio indissolubile?*, p. 14

G. Cives, *Doppio binario anche per le elementari?*, p. 15

n. 4, 12/2/84

C. Rubini, *Un brutto Concordato*, p. 3

D. Gabrielli, *Revisione di facciata*, p. 3

n. 5, 26/2/84

E. Masina, *Nuovo accordo, vecchi privilegi*, p. 4

F. Mandillo, *Concordato brutto? Ma è tutto da rifare*, p. 14

n. 6, 11/3/84

F. Gentiloni, *Due firme due misure*, p. 5

G. Franzoni, *Un'operazione di copertura*, p. 7

L. Negro (a cura), *Teologie opposte, intervista a Giorgio Bouchard*, p. 8

Presidenza CEI, *I Vescovi e il Concordato*, p. 11

n. 9, 22/4/84

Comunità dell'Isolotto, *Per chi parla il Vangelo*, p. 7

Comunità dell'Isolotto, *Ricostruire il testo biblico insieme ai bambini*, p. 8

Comunità dell'Isolotto, *La nostra terra promessa è un mondo più giusto*, p.9

n. 11, 27/3/84

F. Gentiloni, *Un doppio binario troppo confessionale*, p. 3

n. 13, 24/6/84

F. Jannini (a cura), *La questione religiosa nodo ancora irrisolto*, p. 4

n. 15, 22/7/84

Redazionale, *Quando il privato diventa interesse di parte*, p. 1

F. Gentiloni, *Quando il privato diventa interesse di parte*, p.3

n. 17, 16/9/84

G.G.Vertova, *E' necessario uscire dal provincialismo culturale*, p.6

Redazionale-Inchiesta, *Un'ora sola, ma laica*, p. 6

n. 18, 30/9/84

L. Negro (a cura), *L'intesa valdo-metodista: un passo indietro o in avanti?*, p. 12

n. 19, 21/10/84
F. Gentiloni, *...ma non tutto è Concordato*, p. 7
M. Vigli, *Lo Stato alla prova sull'ora di religione*, p. 8
G. Carpenente, *La chiesa in Italia dopo il Concordato*, p. 10

n. 20, 4/11/1984
L. Zannotti, *Si può dire no "all'insegnamento diffuso"*, p. 14

n. 22, 2/12/84
M. Sbaffi Girardet, *Evangelici e cdb contro il "doppio binario"*, p. 13
L. Negro (a cura), *L'intesa c'è, ma non si vede*, p. 13

Gioventù Evangelica

n. 87, Giugno 84
F. Pitocco, *Nuovo Concordato e insegnamento della religione*, p. 25
M. Rostan, *Evangelici, Intese e religione nella scuola*, p. 27

La Luce

n. 5, 3/2/84
G. Long, *Il via al "nuovo Concordato"*, p. 1

n. 6, 10/2/84
P. Gay, *Dibattiamo le linee del nuovo Concordato*, p. 6
Redazionale, *Le posizioni dei gruppi parlamentari*, p. 6

n. 8, 24/2/84
F. Becchino, *L'Intesa esce dal binario morto*, p. 1

n. 9, 2/3/84
F. Giampiccoli (a cura), *Le specificità della nostra Intesa (intervista al Moderatore G. Bouchard)*, p. 1

n. 10, 8/3/84
G. Platone, *L'Intesa il giorno dopo*, p. 2

n. 10, 9/3/84
G. Rostan, *Sono rimasto sorpreso perché...*, p. 2

n. 13, 9/3/84
N. De Michelis, *L'Intesa e il Concordato*, p. 8

- n. 15, 13/4/84
F. Giampiccoli, *Religione e scuola elementare*, p. 7
- n. 18, 4/5/84
N. Quartino Raggi, *Concordato e Intese*, p.2
- n. 20, 18/5/84
P. Gay, *Il futuro dell'Intesa*, p. 11
- n. 21, 25/5/84
G. Conte, *Intesa, alternativa al Concordato*, p. 2
M. Rostan-A. Berlendis, *Firmare non è stato cedimento*, p. 2
Tavola Valdese, *La firma dell'Intesa*, p. 5
N. De Michelis, *I Protestanti nella stampa italiana: Concordato e Intesa*, p. 8
- n. 22, 1/6/84
D. Jouvenal, *Un congresso su Concordato e Intesa*, p. 8
- n. 28, 13/7/84
S. Ribet (a cura), *Notizie dall'Italia evangelica. Ancora Intese e Concordato*, p. 4
- n. 29, 20/7/84
G. Gardiol (a cura), *La Camera approva l'Intesa*, p. 1
- n. 34, 7/9/84
B. Rostagno, *Il nodo religione-scuola*, p. 9
- n. 37, 28/9/84
F. Giampiccoli, *Qualcosa è innovato*, p. 1
J. J. Peyronel, *Ora di religione formalmente uguale alle altre?*, p. 6
- n. 42, 2/11/84
F. Giampiccoli, *Evangelici e ora di religione*, p. 2
P. A. Barbaro, *Bollo sulle coscienze*, p. 2
G. Quartino, *Religione obbligatoria*, p. 2
- n. 45, 23/11/84
F. Giampiccoli, *Il finanziamento concordato*, p. 1
A. Sbaffi, *Evangelici e ora di religione*, p. 7

La scuola domenicale

- n. 3-4, Gen.-Apr. 1984
M. Armand-Hugon, *L'insegnamento della religione a scuola*, p. 341
F.G., *L'insegnamento della religione nelle scuole: cosa accade nel Belgio*

Nev - Notizie Evangeliche (agenzia stampa)

n. 46, 26/1/84

A Milano un incontro di Metodisti e Valdesi col Partito comunista. (Intese, impegno per la pace, identità spirituale dell'Europa), p. 7

n. 48, 13/3/84

Trasmessa in Parlamento l'Intesa fra lo Stato e la Tavola Valdese, p. 1

Sull'insegnamento religioso nella scuola un convegno a Roma, p. 4

Rassegna stampa: p. 12 Avanti! del 27/2/84 - R. Sciubba, "Meglio poveri, ma liberi".

Paese Sera del 24/2/84 - G. Gennari, "E finalmente arrivò anche il secondo Concordato", p. 15

n. 49, 20/4/84

P. Ricca protesta per la firma dell'Intesa

n. 50, 25/5/84

La Tavola ha fatto bene a firmare adesso l'Intesa, p.8

n. 51, 6/7/84

Intesa: approvata dalla Commissione per gli affari costituzionali, p. 1

Rassegna stampa: La Rocca dell' 1/7/84 - M. Sbaffi Girardet, "Un mini Concordato? No, un'intesa diversa", p. 9

n. 52, 10/8/84

Il Senato approva l'Intesa fra lo Stato e la Tavola valdese, p.1

Intesa: dichiarazione del Moderatore Bouchard, p.1

Intesa: dichiarazione del pastore Aquilante, presidente dell'OPCEMI, p. 2

Il Sinodo di fronte all'approvazione dell'Intesa, p.3

Senato della Repubblica. Resoconto sommario della discussione per l'approvazione della legge di attuazione dell'Intesa Stato-Tavola Valdese, p.10

Rassegna stampa: p. 15, Avanti! del 3/8/84 - "E' legge dello Stato l'Intesa con la Chiesa Valdese". Il Tempo del 3/8/84 - E. Vinciguerra, "Oggi la ratifica del Concordato. Approvata l'Intesa coi Valdesi"

n. 53, 24/9/84

Il Sinodo prende posizione sui rapporti fra Chiesa e Stato: le mozioni, p. 3

n. 54, 24/10/84

Gli evangelici italiani e l'ora di religione, p. 29

n. 55, 22/11/84

A Ecumene un convegno di studio su religione e scuola, p. 2

Il Testimonio

n. 1/84

A. Mannucci, *...e l'Italia non diventò laica*, p. 2

Redazionale, *Mozione Cattabrin*, p. 3

n. 3/84

F. Scaramuccia, *Concordato: Craxi come Mussolini*, p. 51

n. 4/84

A. Sonelli, *Libera chiesa in libero Stato*, p. 75

n. 5/84

F. Scaramuccia, *Perché le Intese*, p. 99

n. 6/84

A. Mannucci, *Educazione religiosa: quell'articolo 10*, p. 122

Redazionale, *Il lungo cammino verso le intese battiste*, p. 123

n. 11/84

A. Mannucci, *La Caporetto battista*, p. 198

n. 12/84

Comitato per la laicità della scuola, *L'insegnante di religione: aspetti giuridici ed economici*, p. 223

1985

Com-Nuovi Tempi

n. 1, 20/1/85

A. Marino, *Perché sia realmente possibile il "non avvalersi"*, p. 12

M. Vigli, *Una sentenza differibile*, p. 12

n. 5, 17/3/85

V. Bellavite, *Cadute le foglie secche il re è più nudo*, p. 11

n. 7, 14/4/85

V. Bellavite, *Il Parlamento ratifica: Concilio addio!*, p. 4

n. 11, 9/6/85

R. La Valle, *Un miscuglio cesaro-papista*, p. 6

n. 12, 23/6/85

G. Carpen

n. 13, 7/7/85

Scuola e Costituzione , *Solo in una scuola riformata una "religione" scientifica*, p. 11

n. 17, 9/10/85

L. Negro, *Sempre "separatisti" anche con l'Intesa*, p. 5

UCEBI, *Documento Commissione per l'Intesa: Perché l'Intesa*, p. 5

Il Cristiano

n. 4, 4/85

P. Moretti, *L'insegnamento della religione nelle scuole*, p. 106

Gioventù Evangelica

n. 91, 2/85

T. Rapone, *Ora di religione e nostalgie clericali*, p. 15

T. Rapone, *Scuole private: in primavera in piazza anche noi*, p. 17

La Luce

n. 13, 20/3/85

G. Platone, *L'ora di religione*, p. 3

n. 14, 5/4/85

G. Gardiol (a cura), *Un Concordato senza fine (intervista a S. Rodotà)*, p. 12

E. Masina, *Sopra la testa della gente*, p. 12

n. 17, 26/4/85

F. Calvetti, *Stato e scuola oggi*, p. 3

P. Gay, *Scuola e religione*, p. 3

n. 34, 6/9/85

D. Garrone, *Chi ce lo fa fare?*, p. 6

F. Becchino, *Oggi come nel '47?*, p. 6

P. Gay e M. Pasquet, *INVIM, defiscalizzazione, 8 per mille*, p. 6

G. Tron Lami, *Dove specifico vuol dire confessionale*, p. 7

Redazionale, *Mozioni Sinodo 1985*, p. 7

n. 36, 20/9/85

G. Peyrot, *Ma la Falcucci non lo sa?*, p. 12

n. 41, 25/10/85

F. Giampiccoli (a cura), *Diritti dell'uomo e libertà religiosa (intervista a T. Von Boven)*, p. 1

n. 47, 6/12/85

F. Calvetti, *Pedagogia laica e scuola: un dibattito per un'urgenza*, p. 12

n. 37, 27/9/85

Redazionale, *Sì all'Intesa con lo Stato italiano (in supplemento per Assemblea battista 1985)*, p. 1

Nev - Notizie Evangeliche (agenzia stampa)

n. 58, 22/2/85

Il dibattito sulle intese con lo Stato nelle chiese battiste, p.1

Sul "Regio Decreto" (577/1929 n.d.r.) messaggio della FCEI alla Corte Costituzionale, p. 4

La religione a scuola: no al doppio binario, p. 8

Dibattere sulla religione a scuola non piace alla curia di Palermo, p. 12

n. 60, 24/4/85

Riunita a Rimini la XIX Assemblea dell'Unione chiese avventiste, p. 2

n. 62, 30/6/85

XXVIII Assemblea generale delle Assemblee di Dio in Italia, p. 5

n. 66, 22/11/85

Rassegna stampa: Il Messaggero del 1/11/85 - M. P., Chiese evangeliche: a Palermo un'Assemblea nazionale, p. 12

Il Testimonio

n.1 gennaio 1985

G.Colbertaldo, *Dallo Statuto albertino alle Intese valdesi-metodiste*, p.3

A.C.Ramirez, *L'articolo 8 della Costituzione*, p. 8

F.Scaramuccia, *Facciamo chiarezza nelle nostre idee*, p.11

F.Scaramuccia, *E' davvero una chiesa più povera?*, p.15

B.Ciccarelli, *Ma le intese sono un'altra cosa*, p.17

n. 10-11 ott-nov 1985

P.Spanu, *Un'Assemblea straordinaria*, p.170

Redazionale, *Dalla Valle dell'Arno alla Val Pellice*, p. 174

E.Spuri, *Un'Assemblea straordinaria*, p.178

1986

Com-Nuovi tempi

n. 4, 9/3/86

F. Giampiccoli, *Quale presenza per i protestanti*, p. 3

D. Gabrielli, *Cattolici riuniti nel confondere le carte*, p. 3

T. Zevi, *La posizione degli ebrei*, p. 4

Redazionale, *Il cartello del non avvalersi*, p. 4

n. 9, 18/5/86

Redazionale, *Domata la rivolta*, p. 3

n. 13, 13/7/86

A. M. Marengo, *Scuola materna: quadratura del cerchio*, p. 2

M. Rostan, *Opposizione puntuale e rigorosa*, p. 3

Coordinamento genitori democratici, *Un appello ed un invito*, p. 3

n. 19, 19/10/86

G. Codrignani, *L'istruzione nel caos*, p. 4

A. Marengo, *L'Intesa va rivista.*, p. 4

M. Rostan, *La chiesa necessaria*, p. 4

V. Bellavite, *Insegnante precario*, p. 5

n. 20, 2/11/86

B. Giaccone, *Lettere persiane*, p. 14

Scuola e Costituzione, *Vademecum del cittadino che non si avvale*, p. 14

Gioventù Evangelica

n.97/98, 4/86

M Rostan, *Contro l'insegnamento religioso confessionale*, p. 11

n. 102, 12/86

F. Long, *La religione nella scuola*, p. 1

La Luce

n. 5, 31/1/86

D. Spini, *Interrogativi su Stato e società*, p. 3

F. Giampiccoli, *Come stare nella scuola*, p. 3

inserto del n. 23, 26/6/86

A. Mannucci, *Dalla legge Casati all'Intesa Falcucci*, p. 2

n. 38, 3/10/86

F. Calveti, *Separati fin dai tre anni*, p. 2

A. Carli, *Il Ministro Falcucci deve chiarire*, p. 2

n. 39, 10/10/86

G. Gardiol, *Religione: è l'ora*, p. 1

A.T. (lettera), *Obbligati ad assistere*, p. 2

E.R. (lettera), *Religione dal primo giorno*, p. 2

n. 40, 17/10/86

D. D. (lettera), *Chi non sceglie*, p. 2

Ministero P.I., *Avvalersi sì o no (indagine campionaria sulle scelte)*, p. 2

M. Rostan, *"In mancanza di meglio"*, niente, p. 2

n. 42, 31/10/86

C. Ottino, *Alla prima che mi fai, ti licenzio e te ne vai*, p. 2

D. Trovarelli e G. Peyrot, *Il crocifisso dove lo metto?*, p. 2

AA.VV., *Al giudizio del TAR la circolare 211 del luglio '86*, p. 2

AA.VV., *Al posto della religione l'ora di ecologia*, p. 2

AA.VV., *Religione nelle scuole pubbliche, perché?*, p. 2

n.45, 21/11/86

G. Gardiol, *Che guaio gli anticlericali nella scuola!*, p. 2

G. Benzioni, *Ragion di stato, di chiesa o ragioni dell'uomo*, p. 2

Nev - Notizie Evangeliche (agenzia stampa)

n. 68, 24/1/86

Rassegna stampa: *L'Ora del 9/1/86 - P.V.Panascia, Stravolto il Concordato Corriere della Sera del 11/1/86 - G. Spini, I laici dicano "no". Avanti! del 11/1/86 - Contro il nuovo insegnamento religioso nelle scuole. Protestano le chiese evangeliche in Italia. Corriere della Sera del 14/1/86 - N. D'Amico, I protestanti: se ci chiamano, anche noi siamo pronti ad insegnare. Corriere della Sera del 15/1/86 - G. Spini, Sì, sono un "eretico" protestante.*

Reporter del 15/1/86 - E. Scropo, Nella valle dei valdesi. Avanti! del 16/1/86 - Ecco i punti sui quali è stato raggiunto l'accordo tra i gruppi. Il Messaggero del 17/1/86 - V. Schiavazzi, Valdesi. Ma i nostri bambini resteranno fuori dalla classe?

n. 72, 23/5/86

Il Provveditore agli studi di Roma sulla religione a scuola, p. 4

n. 73, 30/6/86

La posizione degli evangelici sull'ora di religione, p. 2

La FCEI per la revisione della normativa sull'ora di religione, p.3

Avvio dell'Intesa fra le Chiese battiste e lo Stato, p. 6

n. 75, 24/9/86

Sinodo: insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, p.3

n. 76, 24/10/86

Assemblea battista: insegnamento della religione nelle scuole, p.2

n. 77, 25/11/86

Sessione congiunta del Consiglio FCEI con gli esecutivi delle Chiese. Ora di religione a scuola, p. 1

Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato. Appoggio della Tavola valdese per impugnare la Circolare Falcucci, p. 1

Interrogazione parlamentare sull'applicazione della legge 449/1984, p. 2

Rassegna stampa: p. 15, *La Repubblica del 22/10/86* - A. Sbaffi, *L'altra ora di religione*.

Documentazione: Ora di religione: proteste della FCEI e della Tavola valdese, p. 23

n. 78, 19/12/86

Le Chiese evangeliche appoggiano il ricorso della Tavola valdese, p. 1

La Scuola Domenicale

n. 3/4 Genn-Apr 1986

N. Gullotta, *Riflessioni personali su "la religione a scuola"*, p. 300

n. 1 Luglio 1986

N. Gullotta, *Riflessioni personali su "la religione a scuola"*, p. 18

n. 2 Ottobre 1986

N. Gullotta, *Riflessioni personali su "la religione a scuola"*, p. 120

Il Testimonio

n. 1-2/86

A. Mannucci, *Religione? No, grazie!*, p. 2

Redazionale, *L'intesa PI - CEI*, p. 3

Adista, *Le Comunità di base: dalla battaglia per l'esonero alla richiesta di piena facoltatività dell'insegnamento religioso*, p. 6

Commissione Chiese Evangeliche per i rapporti con lo Stato, *Contro l'Intesa*, p. 9

F.C.E.I. e Unione Comunità Israelitiche Italiane, *Contro l'Intesa*, p. 10

Federazione Donne Evangeliche Italiane, *Contro l'Intesa*, p. 11

Coordinamento genitori democratici di Firenze, *Mozione*, p. 12

F.C.E.I., *Mozione*, p. 13

Adista, *Che fare dell'ora di religione "concordataria"?*, p. 14

n. 5-6/86

F. Scaramuccia, *Inizia l'Intesa* battista, p. 95

n. 7-8/86

A. Mannucci, *7 Luglio 1986*, p. 122

A. Mannucci (a cura), *Religione, come e perché. Intervista a G. Boccaccini*, p. 124

n. 9-10/86

F. Scaramuccia, *Intese Stato-UCEBI: a che punto siamo e perché*, p. 174

n. 11-12/86

Redazionale, *Assemblea battista 1986: Mozione sull'insegnamento della religione*, p. 205

1987

Com-Nuovi tempi

n. 1, 25/1/87

Collettivo Redazionale, *Un antico impegno per un anno nuovo*, p. 2 Redazionale, *Ora di religione*, p. 2

U. Brancia (a cura), *Com-Nuovi Tempi a confronto con studenti ed insegnanti*, p. 3

G. Rainelli, *Nuovi accordi con le Chiese evangeliche*, p. 5. *Assemblee di Dio in Italia, Il filone pentecostale*, p. 5

Unione Italiana Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, *Avventisti, ma non "attendisti"*, p. 5

A. M. Marengo, *Scuola materna: la tunica stracciata*, p. 7

E. Ponzo, *Del "sì" o del "no" chi paga è il bambino*, p. 8

M. Squillacciotti, *Interesse ideologico e soggetto infantile*, p. 9

M. Corda Costa, *Gli obiettivi educativi della Scuola Materna*, p. 10

G. Ciai, *La ricchezza della diversità*, p. 10

F. Girardet, *Tra pongo e religione*, p. 10

n. 2, 8/2/87

A. Visalberghi, *Pasticcio alla materna*, p. 13

L. Mantoni, *Brutta ed impossibile*, p. 13

n. 9, 24/5/87

M. Vigli, *Gli insegnanti in marcia verso il ruolo statale*, p. 6

n. 14-15, 2-16/87

L. Mantoni, *I maghi creano e (forse) anche Dio*, p. 6

n. 19, 25/10/87

V. Bellavite, *Solo una sana e consapevole uguaglianza*, p. 4

M. Teodori, *Radicalmente anticoncordatari*, p. 4

D. Gabrielli, *"Fuori orario" hanno messo il Concilio*, p. 5

D. Gabrielli, *I vescovi alla carica*, p. 5

n. 20, 8/11/87

Redazionale, *L'alternativa preferenziale*, p. 6

Scuola e Costituzione, *Scuola laica in laico stato*, p. 6

n. 22, 6/12/87

M. Vigli, *L'insegnante confessionale è un crocefisso nella scuola*, p. 6

Scuola e Costituzione, *Notizie*, p. 6

Il Cristiano

n. 10, Novembre 1987

S. Negri, *Ora di religione*, p. 302

Gioventù Evangelica

n. 103, Febbraio 1987

P. Gay, *Due nuove Intese*, p. 1

La Luce

n. 1, 9/1/87

G. Gardiol, *Firmate altre due Intese*, p. 1

F. Calveti, *Nessuna valutazione per chi non si avvale*, p. 3

AA.VV., *Giudice ordinario incompetente*, p. 3

CEI, *5 punti irrinunciabili*, p. 3

n. 9, 6/3/87

G. Gardiol, *Firmata l'Intesa tra lo Stato e l'Unione delle Chiese Israelitiche*, p. 3

Redazionale, *Finanziamenti ecclesiastici e Chiese evangeliche*, p. 3

n. 14, 10/4/87

Redazionale, *Intese a confronto*, p. 3

n. 15, 17/4/87

L. Deodato, *Laicità e democrazia nelle istituzioni e nella società italiana*, p. 3

n. 20, 22/5/87

F. Calvetti, *I nuovi programmi di religione cattolica nelle scuole elementari*, p. 3

n. 29, 24/7/87

L. Deodato, *Annullata la circolare Falcucci*, p. 2

n. 31, 7/8/87

G. Gardiol, *Un nodo da sciogliere entro l'inizio dell'anno scolastico 1987/88*, p. 1

F. Giampiccoli, *Bisogna poter scegliere*, p. 3

Comitato Scuola e Costituzione, *Pro-memoria per il Parlamento*, p.3

Redazionale, *Presentate numerose interrogazioni*, p. 3

n. 32, 28/8/87

F. Giampiccoli, *Quando sarà applicata la Legge 449?*, p. 3

G. Gardiol, *Per la libertà di coscienza*, p. 3

n. 34, 11/9/87

F. Giampiccoli, *L'ora obbligata*, p. 5

G. Gardiol, *Non cambiare niente*, p. 5

Redazionale, *L'ora facoltativa*, p. 5

n. 38, 9/10/87

Redazionale, *Evangelici di fronte alla proposta di revisione dell'Intesa per l'ora di religione*, p. 1

A.Sbaffi, *Lettera ai vescovi cattolici*, p. 1

F. Giampiccoli, *Lettera a Gorla*, p. 1

P. Gay, *Quali rapporti con lo Stato?*, p. 3

n. 42, 6/11/87

G. Gardiol, *Circolare inaccettabile*, p. 3

Redazionale, *Così regolo l'ora alternativa*, p. 3

S. G., *Il vescovo: l'ora è cultura*, p. 3

n. 44, 20/11/87

G. Gardiol, *Potestà dei genitori e presenza a scuola*, p. 3

L. Jarach e C. Ottino, *Impegno continuo*, p. 3

A. Ribet, *Dopo la sentenza del TAR*, p. 3

n. 46, 4/12/87

G. Gardiol, *Un altro ricorso al TAR*, p. 3

A. Sibille, *Una lega contro il Concordato*, p. 3

n. 49, 25/12/87

Consiglio Nazionale PI, *Attività alternative: si possono fare così*, p. 5

Nev - Notizie Evangeliche (agenzia stampa)

n. 79, 29/1/87

Rassegna stampa: p. 10, *Paese Sera*, 23/12/86 - *Lu. Za.*, *Ora di religione. Ricorso al TAR della Chiesa Valdese*, *La Stampa*, 23/12/86 - *I Valdesi si appellano a Craxi*. *Il Messaggero*, 23/12/86 - *Ora di religione: I valdesi ricorrono al T.A.R.*, *Scuola*, 19/12/86 - *L'opzione sull'ora di religione slitta a luglio*. *Religione e scuola*, n. 5 Gennaio 1987 - *M. Gozzini*, *Quale credibilità ecumenica?*

n. 81, 27/3/87

Ora di religione: iniziative di "Scuola e Costituzione" e FCEI, p. 1

n. 84, 26/6/87

Religione a scuola: intervento della FCEI, p. 1

Rassegna stampa: *Il Messaggero*, 4/6/87 - *Ricorsi contro la Falcucci. Religione, la sentenza del TAR rinviata al "dopo elezioni"*, p.11.

n. 85, 12/8/87

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso della Tavola Valdese, p. 1. *Il Moderatore della Tavola Valdese incontra i Presidenti delle Camere*, p. 2

La Tavola Valdese scrive al Governo e al Ministro della P.I., p. 2

Rassegna stampa: *La Repubblica*, 4/7/87 - *Q. La Rocca*, *Ora di religione: rinviare la scelta dei genitori e alunni*. *La Repubblica*, 23/7/87 - *E Cirese*, *Non vale l'ora alternativa*, o a religione oppure a casa. *La Repubblica*, 24/7/87 - *E Cirese*, *"Religione, non regge più l'Intesa Falcucci-Poletti"*. *La Repubblica*, 2/8/87 - *O.L.R.*, *Religione*, *le ACLI chiedono a Galloni il ricorso anti-TAR*. *Il Messaggero*, 4/7/87 - *Ri. P.*, *Ora di religione: raccolte 200mila firme*. *Il Manifesto*, 4/7/87 - *Religione a scuola: seconda scelta*. *Il Manifesto*, 23/7/87 - *F. Gentiloni*, *Falcucci inciampa nel TAR*. *Corriere della Sera*, 23/7/87 - *F. Froio*, *Chi non fa religione a scuola non è tenuto a ore alternative*. *Il Tempo*, 23/7/87 - *Quando non segue l'ora di religione lo studente può tornare a casa*. *L'Osservatore Romano*, 24/7/87 - *TAR: non obbligatoria la scelta della materia alternativa alla religione*. *La Stampa*, 24/7/87 - *Religione tra il "sì" ed il "no"*. *Avvenire*, 30/7/87 - *Quella sentenza è viziata*. *Avvenire*, 31/7/87 - *S. Mazza*, *Ora di religione: chiesta alla Iotti una nuova "conta"*. *La Luce*, 31/7/87 - *Una vittoria perchè la scuola promuova lo studio del fatto religioso in modo libero, critico, pluralistico*. *Paese Sera*, 31/7/87 - *GE.*, *Ora di religione: 200mila firme per la revisione*.

L'Unità, 31/7/87 - *Petizione per rivedere l'Intesa per la religione*.

n. 86, 25/9/87

Ora di religione: La FCEI protesta contro il rinvio della votazione, p. 1

Ora di religione: Documento degli evangelici inviato al Parlamento, p. 1

Sinodo: Alcuni importanti ordini del giorno. *Religione a scuola*, p. 5

Rassegna stampa: p. 10, *Italia Oggi*, 24/8/87 - *S. Capra*, *Ora di religione. Rifare la*

legge, *L'Unità*, 23/8/87 - P. Egidi, *Religione: un compito delle Chiese non della scuola pubblica*. *La Stampa*, 26/8/87 - E. Montà, *Accettare o no i soldi dello Stato?*
La Stampa, 29/8/87 - M. Tosatti, "Chi rifiuta l'ora di religione non può uscire dalla scuola". *Il Giorno*, 24/8/87 - L. Falbo, *Soldi dallo Stato? I Valdesi nicchiano*.
Il Manifesto, 27/8/87 - P. Griseri, *Ora di religione: i valdesi apprezzano la lettera di Amato*. *Avanti!*, 29/8/87 - *Facoltativa la religione a scuola*. *La Repubblica*, 2/9/87 - (vedi *La Luce* n. 34/87) - F. Giampiccoli, *La religione "obbligata"*. *L'Eco del Chisone*, 3/9/87 - V. Morero, *Orgoglio e verità del Sinodo '87*. *Documentazione, Documento sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola della FCEI distribuito ai capigruppo parlamentari del Senato*, p. 25

n. 87, 28/10/87

Ora di religione: un documento delle Chiese evangeliche, p. 2

Il Presidente della FCEI scrive alla Conferenza episcopale italiana, p. 3

Lettera della FCEI alla CEI, p. 19

Documento delle Chiese evangeliche sull'insegnamento della religione cattolica, p. 21
Rassegna stampa: p. 10, *Il Manifesto*, 19/9/87 - P. Trotta, *Religione a scuola, i grandi esclusi*. *Il Manifesto*, 9/10/87 - A. Bianchi, *Presidi, CGIL e valdesi sull'ora di religione*.
Il Tempo, 29/9/87 - "La mozione non si tocca", replicano i partiti laici. *La Repubblica*, 4/10/87 - P. Vagheggi, "Lo Stato s'è scordato i non cattolici". *La Repubblica*, 9/10/87 - *Dura protesta di ebrei e valdesi*. *L'Unità*, 6/10/87 - *I valdesi: "Garanzie ai non cattolici"*. *L'Unità*, 7/10/87 - *I valdesi: "Il governo rispetti tutti i patti"* (intervista a F. Giampiccoli). *L'Unità*, 8/10/87 - *Chiese evangeliche prima o ultima ora*. *L'Unità*, 9/10/87 - M. S. Palieri, *Valdesi ed ebrei insorgono: "l'accordo Gorla è illegittimo"*. *Com-Nuovi tempi*, 11/10/87 - *Da fede a fede*.

n. 88, 24/11/87

Le Chiese nello Stato italiano, p. 4

Rassegna stampa: p. 10, *Corriere della Sera*, 1/11/87 - *I valdesi contro Galloni: ora di religione, inganno*, *L'Unità*, 1/11/87 - *Religione. Nuova denuncia al TAR*, *La Repubblica*, 2/11/87 - *Le Chiese evangeliche contro Galloni*.

n. 89, 23/12/87

Il Ministro Galloni ha ricevuto il Moderatore della Tavola valdese, p. 4

Due ricorsi della Tavola valdese al TAR del Lazio, p. 5

Rassegna stampa: *Creder e Comprendere*, n. 11/87 - M. Cicchese, *Le Intese con lo Stato*, p. 11

n. 93, 29/12/87

La FCEI prende posizione contro il crocifisso nelle scuole, p. 3

Il Messaggero Avventista

n. 2, Febbraio 1987

P. Tramuto (intervista al past. Rossi), *L'Intesa segna un momento storico per il nostro paese e per l'opera avventista mondiale*, p. 20

P. Tramuto (intervista a I. Barbuscia), *Non sono comunque mancati momenti difficili...*, p. 22

Testo dell'Intesa fra la Repubblica Italiana e l'Unione Chiese cristiane avventiste, p. 26

E. Long, *Dichiarazione del presidente dell'Unione Chiese cristiane avventiste*, p. 31

B. Craxi, *Dichiarazione del presidente del Consiglio*, p. 32

La Scuola Domenicale.

n.1 Giugno 1987

R. Gay, *Il mondo del bambino e i suoi problemi. In tema di educazione religiosa*, p. 9

n.2 Ottobre 1987

R. Gay, *Il mondo del bambino e i suoi problemi. In tema di educazione religiosa*, p. 121

1988

Com-Nuovi tempi

n. 8, 24/4/88

A. Sani, *Rispetto per l'infanzia e per la scuola*, p. 12

Scuola e Costituzione, Notizie, p.12

n. 9, 8/5/88

Redazionale, *Se la materia è "opzionale"*, p. 6

Scuola e Costituzione, Notizie, p. 6

n. 16-17, 4.18/9/88

M. Vigli, *Oggi lo Stato consiglia: religione cattolica*, p. 2

Redazionale, *Alternativa obbligata*, p. 2

n. 18, 2/10/88

L. Guerzoni, *Nuovo Concordato, mai così vecchio*, p. 1

Redazionale, *Libertà di bere o di affogare*, p. 2

La Luce

n. 2, 18/1/88

D. Trovarelli, *Perché il crocifisso?*, p. 3

ANSA, *Gli insegnanti di religione si mobilitano per difendere la dignità del loro insegnamento*, p. 3

ANSA, *Il Ministro Galloni: non si devono più recitare le preghiere a scuola*, p. 3

ANSA, *L'Avanti!: il cristianesimo è parte della nostra identità nazionale*, p. 3

n. 3, 22/1/88

C. Ottino, *Cari parlamentari...*, p. 3

I. Barberis e altri, *Ci hanno fatto fessi*, p. 3

Redazionale, *I vescovi cattolici: l'ora deve essere "in conformità alla dottrina della chiesa"*, p. 3

n. 8, 26/2/88

R. Peyrot (a cura), *1992: verso l'Atto Unico*, p. 12

n. 10, 11/3/88

S. Armand-Hugon, *Crocifisso: sì o no?*, p. 4

A. Corsani, *Commenti e prese di posizione*, p. 4

n. 15, 15/4/88

A. Ribet, *Il figlio non fa religione, né le attività alternative, ma esce: denunciato*, p. 1

G. Gardiol, *Materie autogestite*, p. 3

N. Savino, *Proposta di legge sulle ore alternative. Relazione. Articolato*, p. 3

Redazionale, *Tempo di scelta*, p. 3

Redazionale, *Rimuovere i crocifissi*, p. 3

n. 16, 22/4/88

F. Calveti, *Alla vigilia di Pasqua: acqua santa in classe*, p. 1

n. 17, 29/4/88

Comitato torinese per la laicità della scuola, *No al crocifisso in classe*, p. 3

n. 18, 6/5/88

Redazionale, *Fino all'ultimo crocifisso*, p. 3

n. 20, 20/5/88

G. Carrari, *La religione cattolica è materia opzionale*, p. 3

n. 23, 10/6/88

G. Carrari, *Il silenzio e l'urlo*, p. 12

n. 31, 5/8/88

Redazionale, *Il crocifisso, valore universale*, p. 5

A. Ribet, *Qualche osservazione*, p. 5

C. Ottino, *L'ora di religione tra Costituzione e Concordato*, p. 5

n. 34, 9/9/88

F. Becchino, *La facoltatività diventa obbligo*, p. 1

F. Giampiccoli, *E da oggi lo Stato è un po' meno laico (da La Repubblica)*, p. 2

G. Girardet, *L'ora rifiutata. (da Il Manifesto)*, p. 2

n. 39, 14/10/88

G. Giovine - G. Quartino, *No all'ora di religione protestante*, p. 3

P. Gay, *Obiezione di coscienza*, p. 3

G. Compagna (a cura), *Il Ministro Galloni: vale la mia circolare*, p. 3

n. 40, 21/10/88

V. Spini, *Ora di religione: pacta sunt servanda*, p. 4

G. Gardiol, *Disobbedienza civile all'ora*, p. 4

n. 44, 18/11/88

A. Galante - Garrone, *L'ora obbligata (da La Stampa)*, p. 2

G. Gardiol, *Una legge contro la facoltatività*, p. 2

A. Segre, *L'alternativa al Concordato*, p. 2

n. 46, 2/12/88

Redazionale, *La linea del Governo sull'ora di religione (dichiarazione del Ministro Galloni)*, p. 3

n. 47, 9/12/88

Redazionale, *La linea del Governo sull'ora di religione (dichiarazione del Ministro Galloni)*, p. 12

n. 48, 16/12/88

Redazionale, *Le Intese con avventisti e pentecostali sono legge (intervista al past. Barbuscia)*, p. 3

F. Caria - A. Biondi, - F. Piro (interrogazione al Governo di), *Testimoni di Geova: mobilitazione per l'Intesa*, p. 3

C. G., *La religione a una svolta epocale*, p. 4

n. 50, 30/12/88

R. Artus, *Educazione solo cattolica?*, p. 3

Nev - Notizie Evangeliche (agenzia stampa)

n. 94, 27/5/88

Nuova dichiarazione della F.C.E.I. sui crocifissi, p. 4

FCEI e Unione israelitica sull'I.R.C. nella provincia di Trento, p. 5

Scuola: presentata una proposta di legge sulle materie facoltative, p. 6

n. 95, 30/6/88

La FCEI appoggia la proposta di legge sulle materie facoltative, p. 1

Ora di religione: discusso il ricorso al Consiglio di Stato, p.2

Approvata alla Camera l'Intesa con la Chiesa avventista, p. 5

Rassegna stampa: L'Unità, 14/6/88 - Ora di religione. Sui ricorsi si decide venerdì, p. 14

n.96, 7/7/88

Rassegna Stampa: p. 30, La Repubblica, 2/9/88 - F. Giampiccoli, E da oggi lo Stato è un po' meno laico, Il Manifesto, 2/9/88 - G. Girardet, L'ora rifiutata, Corriere della Sera, 4/9/88 - V. Spini, Se i ciellini vogliono solo restaurare...

Corriere della Sera, 7/9/88 - F. Froio, Il crocifisso può rimanere in classe: è simbolo di civiltà, Avanti!, 8/8/88 - V. Spini, Ora di religione, pacta sunt servanda, L'Unità, 13/9/88 - Religione, i protestanti per un dibattito in Parlamento

n. 99, 25/11/88

Assemblea FCEI: ordine del giorno sull'ora di religione, p. 5

Rassegna stampa: p. 11, La Nazione, 2/11/88 - D. Pieraccioni, Che pasticciaccio l'ora "alternativa", La Stampa, 2/11/88 - M. Tosatti, I protestanti contro l'ora di religione, L'Unità, 20/10/88 - G. La Malfa, "Facoltativa l'ora di religione", Avanti!, 11/11/88 - L'Intesa tra Stato-avventisti, La Repubblica, 11/11/88 - O. La Rocca, Religione o alternativa? Una terza via. Sarà possibile lo studio individuale, Corriere della Sera, 15/11/88 - La questione dell'obbligo o dei corsi alternativi. L'ora di religione alla Corte Costituzionale

Il Testimonio

n. 1, Gennaio 1988

A.Mannucci, E se avessimo sbagliato tutto?, p. 2

n. 4, Maggio 1988

G.Fuligno, Libertà religiosa ed abuso dei sentimenti religiosi, p. 104

n. 5, Giu/Lug 1988

A. Mannucci, Il crocifisso di Stato, p. 128

1989

Confronti

n. 3, Maggio 1989

M. Vigli, *"Carta '89" per unificare le forze anticoncordatarie*, p. 15

n.4, Giugno 1989

Redazionale, *Ora di religione: Camera/1, Una mozione che smentisce la Corte Costituzionale*

Redazionale, *Ora di religione: Camera/2, Gli interventi di La Valle e Gurzoni*

Redazionale, *Ora di religione: Camera/3, Valdo Spini denuncia le ambiguità della mozione*

Redazionale, *Ora di religione: Non mi avvalgo/1, Lungo la strada della libertà senza perdersi d'animo*

Redazionale, *Ora di religione: Non mi avvalgo/2, Quando il sistema della "maggioranza" diventa tirannia*

Redazionale, *Ora di religione: Non mi avvalgo/3, Ancora una volta discriminati ingiustamente*

Scheda: *Vademecum per chi non si avvale*, p. 5

n. 5, Lug/Ag 1989

E. Lotti, *Le donne dell'UDI contro l'otto per mille*, p. 38

n. 7, Ottobre 1989

F. Gentiloni, *Il "fatto religioso" non è monopolio ecclesiastico*, p. 24

La Luce

n. 6, 10/2/89

G. Gardiol, *Attenzione al precetto pasquale*, p. 3

CSCE, *In difesa dei diritti di tutti*, p. 3

n. 9, 3/3/89

L. Deodato, *La libertà comincia nella scuola*, p. 1

Direzione PCI, *Scorretta l'applicazione del Concordato nelle scuole*, p. 4

Carta '89, *La carta del 1989*, p. 4

n. 11, 17/3/89

G. Gardiol, *L'alternativa non è obbligo. E adesso?*, p. 1

G. Gardiol, *Sorpresa e paura della laicità*, p. 3

Redazionale, *Storie di ordinaria discriminazione*, p. 3

n. 16, 21/4/89

G. Gardiol, *Facoltà, non opzione*, p. 1

G. Bouchard, *Una bella sentenza*, p. 3

n. 20, 19/5/89

G. Gardiol, *Per la religione a scuola non cambia niente: il pasticcio continua*, p. 3

CGIL-UIL Scuola, *L'ora fuori dell'orario*, p. 3

Redazionale, *L'ora secondo la Corte e la Camera*, p. 3

n. 21, 26/5/89

Redazionale, *Lettera aperta per le garanzie costituzionali*, p. 12

A. Ribet, *Interrogativi urgenti*, p. 12

F. Orlando (intervista di G. Acquaviva, a cura di), *Sollecito la crescita di una cultura concordataria (da Il Giornale)*, p. 12

V. Spini, *Perché sono uscito*, p. 12

n. 24, 16/6/89

G. Gardiol, *Respingiamo la circolare*, p. 3

P. Gay, *Uno Stato pluriconfessionale*, p. 3

n. 40, 13/10/89

G. Gardiol, *Il pasticcio continua*, p. 3

D. Trovarelli, *Il perché di un rifiuto*, p. 3

n. 42, 27/10/89

Adista, *"No" alle prevaricazioni confessionali*, p. 3

n. 43, 3/11/89

Nev, *L'ora alternativa deve essere facoltativa: come difendersi dalle discriminazioni*, p. 3

Redazionale, *Chi non fa religione cattolica deve rimanere a scuola*, p. 3

n. 50, 22/12/89

G. Gardiol, *Religione cattolica: no all'insegnamento diffuso*, p. 4

G. Gardiol, *La libertà ed il complotto*, p. 4

C. Carugati Vitali, *L'ora in discussione*, p. 4

V. Franzinetti, *Il diritto di essere diversi*, p. 4

Il Messaggero avventista.

n. 1, Gennaio 1989

I. Barbuscia, *L'Intesa è diventata legge!*, p. 6

Nev - Notizie Evangeliche (agenzia stampa)

n. 102, 28/2/89

Grande manifestazione a Roma di tutti gli evangelici italiani, p. 3

Inchiesta del Vicariato di Roma sull'appartenenza religiosa nella città, p. 9

Rassegna stampa: p. 14, *L'Unità*, 29/2/89 - C. Cardia, *Il Concordato? Proviamo ad applicarlo*. *La Stampa*, 19/2/89 - *Ora di religione, protestano gli evangelici*

n. 103, 24/3/89

Anticipazione della sentenza della Corte Costituzionale sull'IRC, p. 1

Rassegna stampa: p. 8, *Paese Sera*, 9/3/89 - G. Gemari, *La Consulta boccia Galloni*. *Corriere della sera*, 9/3/89 - F. Fr., *I laici: "Premiati pluralismo e tolleranza"*.

Il Manifesto, 9/3/89 - F. Gentiloni, *Adesso la scelta è vera*. *La Stampa*, 10/3/89 - A. Galante Garrone, *Libertà privilegi*. *Corriere della Sera*, 10/3/89 - F. Margiotta Broglio

Una scelta di libertà. *L'Unità*, 13/3/89 - C. Cardia, *La Chiesa tra diritti e privilegi*

L'Unità, 14/3/89 - C. Luporini, *"Libera Chiesa in libero Stato"*. *Il Manifesto*, 15/3/89

- F. Gentiloni, *Se i Vescovi dicessero ...*

n. 104, 26/4/89

Incontro nazionale su "I problemi delle chiese senza Intesa", p.1

Il Presidente della FCEI soddisfatto della sentenza della Consulta, p. 2

Rassegna stampa: p. 10, *La Repubblica*, 28/3/89 - G. Girardet, *Religione a scuola*

L'Unità, 23/3/89 - P. Egidi, *Religione a scuola. La partita non è chiusa*, *La Repubblica*, 13/4/89 - P. Barile, *Lo Stato è laico, parola di Corte*. *Corriere della Sera*, 14/4/89

- F. Froio, *Ora di religione, i Presidi chiedono chiarezza*

n. 105, 29/5/89

Ora di religione: insoddisfazione del Presidente della FCEI, p. 3

TAR del Lazio: niente ora di religione nelle scuole materne comunali, p. 5

Rassegna stampa: p. 13, *Il Manifesto*, 12/5/89 - F. Gentiloni, *Per qualche alunno in più*, *La Repubblica*, 12/5/89 - P. Barile, *Quei poveri studenti prigionieri in classe...*

L'Unità, 12/5/89 - C. Cardia, *Ora di religione tra furbizie e vecchi privilegi*. *Avanti!*, 11/5/89 - V. Spini, *Perchè non ho partecipato alla votazione*

n. 106, 30/6/89

Commissione chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato. Ricorso al T.A.R. contro la circolare Galloni, p. 1

Lettera al Presidente della Repubblica sull'ora di religione, p.1

La chiesa evangelica Luterana in Italia sull'ora di religione, p.1

Rassegna stampa: p. 13, *Avvenire*, 10/6/89 - S. Mazza, *Legittimi gli scrutini anche se partecipano i docenti di religione*. *L'Unità*, 10/6/89 - R. Lampugnani, *L'anno finisce tra le polemiche per l'ora di religione*, *La Stampa*, 10/6/89 - *Ora di religione*,

intervenga Cossiga

Avanti!, 22/6/89 - F. Giampiccoli, *Soluzioni penalizzanti per gli evangelici*

n. 107, 29/9/89

Sinodo: alcuni ordini del giorno, ora di religione, p. 7

Il TAR del Lazio sull'ora di religione, p. 9

Rassegna stampa: p. 21, *Il Manifesto*, 30/8/89 - P. Gr., *Il TAR bocchia la circolare Galloni*, *L'Unità*, 31/8/89 - P. Egidi, *Scelta della religione "lotteremo ancora"*
La Repubblica, 2/9/89 - O. La Rocca, *Lo Stato non applica l'Intesa firmata con le chiese Valdesi*

n. 108, 27/10/89

Ora di religione: incontro con il Ministro della P.I., p. 1

Tavola rotonda a Roma sull'ora di religione cattolica, p. 8

Rassegna stampa: p. 12, *Avanti!*, 3/10/89 - G. Z., *Religioni, storia che va insegnata*

n. 110, 24/11/89

Ora di religione: il pastore Bouchard incontra La Malfa. impegno del P.R.I. per il rispetto dei principi costituzionali, p. 4

Un appello promosso da "Scuola e Costituzione", p. 7

n. 111, 22/12/89

Lettera di evangelici ed ebrei al Ministro G. Vassalli, p. 1

Rassegna stampa: p. 12, *La Stampa*, 6/12/89 - C. Cerasuolo, *Proibiti a scuola i racconti "cattolici"*. *Corriere della Sera*, 13/12/89 - B. Rovera, *Torino intollerante con i cattolici*, *Il Manifesto*, 13/12/89 - V. Franzinetti, *Come si difende la libertà di un bambino*, *L'Unità*, 14/12/89 - M. Gozzini, *Che gran pasticcio quell'ora!*

Il Testimonio

n. 3, Marzo 1989

A. Mannucci, *Una vittoria di Pirro?*, p. 66

P. Danzi, *Scuola privata uguale assistenza sanitaria?*, p. 72

Commissione Scuola - Chiese BMV di Milano, *"No" all'ora alternativa*, p. 74

Comunità Battista di Mottola, *Lettera aperta ad una comunità cattolica*, p. 76

A. Palmieri, *Croce e crocifisso*, p. 78

D. Trovarelli, *E' vero che il cattolicesimo è patrimonio storico italiano?*, p. 84

1990

Comunicazioni Cristiane - agenzia stampa

n. 2, Febbraio 1990

Valdo Spini, *Sulla nuova legge per i culti*. Comunicato n. 358

Ora di religione, "No" di evangelici ed ebrei. Comunicato n. 362

Proposta della C.G.I.L., "L'ora delle religioni". Comunicato n. 363

Confronti

n. 1, Gennaio 1990

G. Girardet, *Per una Italia moderna anche in campo religioso*, p. 27

K. Langeneck, *Intervento*, p. 27

G. Bariletti, *Una esperienza dal vivo*, p. 28

G. G. Vertova, *Attivare lo studio delle religioni*, p. 29

n. 2, Febbraio 1990

P. Egidi, *I molti dubbi di Candide sulla laicità italiana*, p. 27

n. 3, Marzo 1990

G. Girardet, *Religioni a scuola? Sì, ma senza confessionarismi*, p. 27

G. Bouchard (intervista a), *Ora di religione? Attenzione e prudenza*, p. 27

n. 10, Novembre 1990

M. Squarzione, *Nuovi propositi e vecchie, colpevoli, incertezze*, p. 20,
Intervista a Clemente Riva, p. 21

Fedeltà

n. 11/12, Nov-Dic 1990

Redazionale, *L'ora e l'orario*, p. 955

La Luce

n. 3, 19/1/90

Redazionale, *Dare applicazione alle Intese (lettera del Sen. Chiaromonte)*, p. 3

Adista, *Le novità per il 1990/91*, p. 3

AA.VV., *Ritirare le circolari*, p. 3

AA.VV., *Difendere la libertà dagli abusi*, p. 3

n. 5, 2/2/90

D. Gay Rochat, *Perché catechismo e scuola domenicale?*, p. 8

n. 6, 9/2/90

G. Gardiol, *La vicenda continua*, p. 4

G. Bouchard - T. Zevi, *Viva preoccupazione*, p. 4

n. 7, 16/2/90

Redazionale, *L'ora alternativa secondo il governo (schema di disegno di legge)*, p. 3

Redazionale, *Le reazioni dei partiti*, p. 3

Redazionale, *Le reazioni dei sindacati*, p. 3

Redazionale, *Altri commenti*, p. 3

n. 10, 9/3/90

G. Gardiol, *Il TAR boccia il ministro*, p. 4

Comunità Cristiane di Base, *Continuano i guasti del Concordato*, p. 4

Redazionale, *Ora di religione: comunicato UCIIM*, p. 4

Redazionale, *Comunicato AIMC*, p. 4

n. 15, 13/4/90

G. Gardiol, *Senza obbligo di restare a scuola*, p. 4

Redazionale, *La bozza delle nuove Intese sull'IRC*, p. 4

Redazionale, *Per la libertà nella scuola*, p. 4

n. 17, 27/4/90

P. Spanu, *Il diritto negato*, p. 1

L. Rocco, *Il gioco dell'oca del Concordato*, p. 3

n. 21, 25/5/90

G. Gardiol, *L'ora d'aria*, p. 1

n. 23, 8/6/90

M. Argentieri Bein, *La religione nei libri di testo*, p. 2

R. Nitti, *La storia infinita*, p. 6

n. 25, 22/6/90

G. Gardiol, *Nuovo accordo Mattarella - Poletti*, p. 3

Redazionale, *Il nuovo testo*, p. 3

Adista, *Continuano i privilegi concordatari*, p. 3

Nev, *Primi commenti*, p. 3

n. 26, 29/6/90

G. Gardiol, *Iscrizione: cosa fare per la religione*, p. 3

n. 35, 7/9/90

F. Girardet, *Religione e nuovi programmi. (da "La Scuola Domenicale")*, p. 8

n. 39, 5/10/90

G. Gardiol, *Chi non frequenta "l'ora" può uscire*, p. 10

n. 46, 23/11/90

P. Joutard, *Insegnare la storia delle religioni*, p. 3

F. Giampiccoli, *Un grande disagio. (lettera al Card. Poletti)*, p. 1

n. 47, 30/11/90

U. Poletti, *L'"ora" e l'orario. (lettera a F. Giampiccoli)*, p. 1

C. Acciarini - F. Calvetti, *Quale e quanta religione?*, p. 3

Nev - Notizie Evangeliche (agenzia stampa)

n. 115, 27/4/90

IRC: il Presidente della FCEI scrive ai gruppi parlamentari, p. 1

Le motivazioni della sentenza del TAR sull'ora di religione, p. 1

Incontro - confronto sull'ora di religione promosso dal PCI, p. 7

Rassegna stampa: Avanti!, 5/4/90 - Israeliti e valdesi: sull'ora di religione una scelta di libertà, p. 13

n. 116, 29/5/90

Orari di religione: il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR, p. 1

Rassegna stampa: p. 16, La Repubblica, 20/5/90 - La Rocca, Dovrà restare a scuola chi non vuole seguire l'insegnamento religioso. L'Unità, 20/5/90 - Una battaglia giudiziaria lunga cinque anni

n. 117, 26/6/90

Bouchard e Giampiccoli, Sull'ora di religione, p. 1

Appello dei Luterani al Presidente della Repubblica, p. 1

Rassegna stampa: L'Unità, 15/6/90 - P. Stramba - Badiale, "E' illegale": finirà in Tribunale l'Intesa sull'ora di religione, p. 16

n. 118, 10/8/90

Le chiese evangeliche contro l'Intesa Mattarella - Poletti, p. 1

La Scuola domenicale

n. 1, Luglio 1990

E. Sfredda, *L'insegnamento religioso nella scuola. Dall'unità d'Italia ad oggi*, p. 108

P. Benecchi, *Una esperienza in una scuola materna*, p. 111

F. Girardet, *Religione e nuovi programmi elementari*, p. 113

Voce evangelica

n. 11, Novembre 1990

C. Papacella, *I crocifissi*, p. 4

1991

Confronti

n. 3, Marzo 1991

G.C., *Ora di religione: Circolare del Ministro per coloro che non si avvalgono*, p.8
Redazionale, *La Bibbia a scuola. Una proposta che fa discutere*, p. 8

La Luce

n. 3, 18/1/91

G. Gardiol, *Chi non si avvale può lasciare la scuola*, p. 3
Redazionale, *La sentenza*, p. 3
Redazionale, *Un diritto di libertà*, p. 3

n. 4, 25/1/91

Redazionale, *Si può uscire solo con il consenso dei genitori*, p. 2
G. Zagrebelsky, *Il pasticcio è nel Concordato (da La Stampa)*, p. 2

G. Gardiol (a cura di) *La posizione della CEI, Si può uscire solo con il consenso dei genitori, Il pasticcio è nel Concordato, Preoccupazione, Tali inchieste*, p. 2

n. 5, 1/2/91

G. Bianco, *Per chi non fa religione*, p. 12

n. 16, 19/4/91

G. Gardiol, *L'"ora" cattolica in tutta Europa?*, p. 1
S. Ribet, *Nell'Europa secolarizzata. L'insegnamento religioso oggi*, p. 1

Nev - Notizie Evangeliche (agenzia stampa)

n. 123, 25/1/91

Sentenza della Corte Costituzionale: soddisfazione degli evangelici, p. 5
Dichiarazione della Federazione delle Chiese evangeliche, p. 5
Dichiarazione del Moderatore della Tavola valdese, past. Franco Giampiccoli, p. 6
Dichiarazione della Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato, p. 6
Rassegna stampa : p. 11, *La Voce repubblicana*, 10/1/91, A.Carioti, *La libertà di coscienza? Un principio da attuare. Sull'ora di religione la parola alla Corte. La Repubblica*, 15/1/91, O.La Rocca, *Libera uscita quando c'è religione. E.Forcella, Ma oggi non ha più senso il Concordato con la Chiesa. L'Unità*, 15/1/91, P.Strambadiale, *Liberi nell'ora di religione. Avanti! 15/1/91, Non fa religione, può andare a casa.*

La Scuola domenicale

n.1 luglio 1991

F.Calvetti, *Protestantesimo e educazione*, p.6

E. Sfredda, *L'insegnamento religioso nella scuola, dell'Unità ad oggi*, p. 108

1992

Confronti

n.4 Aprile 1992

Redazionale, *Ora di religione. Un ricorso per l'integrità dell'orario scolastico*, p. 9

La Luce

n.34-7/8/92

N.Pagano, *L'ora facoltativa in orario obbligatorio*, p. 2

Comitato torinese per la laicità della scuola, *Era l'occasione per fare chiarezza*, p. 2

Nev - Notizie Evangeliche (agenzia stampa)

n. 24-25 12/8/92

La messa a scuola non è "attività educativa". Ordinanza del TAR Emilia Romagna, p.1

Riforma

n. 3, 25/12/92

E. Paschetto, *Un'Assemblea straordinaria per discutere i rapporti con le chiese battiste e la Repubblica*, p. 3

1993

Confronti

n.2 Febbraio 1993

A.M. Marengo, *Dal confessionalismo alla cultura religiosa*

Un ricorso per l'integrità dell'orario scolastico

E. Mazzi, *Catechismo universale ancora centralizzato*

Il Messaggero Avventista

n.8 Settembre 1993

I.Barbuscia, *Scuola pubblica e riti religiosi*, p. 12

Nev - Notizie Evangeliche (agenzia stampa)

n.12, 24/3/93

La messa a scuola in orario scolastico è legittima? Il Consiglio di Stato si pronuncerà in merito?, p.1

Sintesi dell'Intesa tra Repubblica italiana e l'Unione Battista, p. 5

n.13, 31/3/93

Intesa battista: 1- Firmata l'Intesa fra Repubblica italiana e l'UCEBI, p.1/2

Scaramuccia: netta distinzione fra Chiesa e Stato, p. 2/3. *Tre doni simbolici al Presidente Amato*, p. 2

Intesa luterana: verso la conclusione della trattativa con lo Stato, p. 2

Imponendo gli atti di culto a scuola si favorisce la "cristianizzazione". Reazioni evangeliche alle ordinanze del Consiglio di Stato, p. 2

n.14, 7/4/93

Sigla dell'Intesa con la Chiesa evangelica luterana in Italia, p. 1

Messa a scuola; interrogazione parlamentare del PDS, p. 1

n.15-16, 21/4/93

Intesa luterana: 1- Quando Lutero scriveva agli evangelici veneti, p. 1

2- Amato. Verso una disciplina quadro dei rapporti Stato/chiese, p. 2

3- Franzoi: parole liberatrici per coscienze liberate, p. 2

Sintesi dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa evangelica luterana, p. 6

n.24-25, 23/6/93

TAR dell'Emilia Romagna: illegittimi gli atti di culto a scuola. La sentenza ribalta le recenti ordinanze del Consiglio di Stato, p. 1

Sentenza del TAR di Bologna: soddisfazione degli evangelici. Dichiarazioni dei pastori G.Bouchard e I.Barbuscia, p. 2

Riforma

n. 1, 8/1/93

N. Pantaleo, Ora di religione, obiezione di coscienza, otto per mille: temi di riflessione per l'anno, p. 3

n. 4, 29/1/93

Redazionale, *In uno stato di diritto l'Intesa riconosce i principi di pluralismo, uguaglianza e libertà*, p. 3

n.7, 19/2/93

E.Paschetto, *Battisti, no all'otto per mille*, p. 1

n. 8, 26/2/93

Le decisioni assunte, p. 5

n. 9, 5/3/93

La religione nella scuola, p. 9

n.10, 12/3/93

Redazionale, *Battisti. Siglata l'Intesa*, p. 1

n.12, 26/3/93

M.Rostan, *Battiamoci per lo studio del fatto religioso*, p. 7

n.13, 2/4/93

L.M.Nego, *Firmata l'Intesa tra la Repubblica italiana e l'UCEBI.*

Il pluralismo religioso è un dato essenziale per il Paese, p.5

F.Scaramuccia (discorso di), *L'Intesa è causa di ringraziamento a Dio e di soddisfazione per la Repubblica*, p.5

Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, pp. 6-7

n. 14, 9/4/93

Redazionale, *Si alla messa in orario scolastico*, p. 1

n.15, 16/4/93

V.Marchese, *Perché atti di culto non cattolico nella scuola?*, p. 10

n. 16, 23/4/93

Redazionale, *Firmata l'Intesa*, p. 1

n.17, 30/4/93

L.Negro, *Firmata l'Intesa tra la Repubblica e la Chiesa evangelica luterana in Italia*, p.5

Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa luterana in Italia, pp. 6-7

n. 22, 4/6/93

Redazionale, *Per dare attuazione all'Intesa*, p. 3

n.25, 25/6/93

Redazionale, *La messa nella scuola pubblica è facoltativa e deve essere organizzata fuori orario*, p.12

n.26, 2/7/93

E.Fumero, E.Canale, *Collegio valdese di Torre: insegnamo storia delle religioni*, p.10

n. 28, 16/7/93

La Camera approva, p. 1 e 7

n. 36, 24/9/93

L'Intesa è legge, p. 1

n. 37, 1/10/93

F. Scaramuccia, *Un'esasperante lentezza nell'esame delle Intese*, p. 3

n. 38, 8/10/93

S. Rostagno, *L'ordinamento valdese è un ombrello?*, p. 10

n. 40, 22/10/93

L'8 per mille alle Chiese Valdesi e Metodiste, p. 7

Miteinander-Insieme

n.5-6, 5/6/93

Discorso della sig.ra Hanna Franzoi, Presidente del Sinodo della CELI.Roma 20 aprile 1993, Palazzo Chigi, p.III, inserto speciale Intesa

Dichiarazione della Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI) in occasione della firma dell'Intesa con la Repubblica italiana, p.IV, inserto speciale Intesa

Studi di teologia

n.1 Gennaio 1993

C.Grottoli, *Le qualifiche dell'insegnante*, p.3

P.Bolognesi, *Un'ambizione impropria*, p.12

L.Goldoni, *L'insegnamento della Bibbia nelle scuole europee*, p. 18

G.Long, *Religione a scuola: una lunga battaglia giuridica*, p.35

C.Van Til, *La visione riformata dell'educazione*, p. 50

BIBLIOGRAFIA DELL'INTRODUZIONE

- AA.VV., *La posizione delle Chiese evangeliche di fronte allo Stato*, Claudiana, Torino 1970
- AA.VV., *Responsabilità dei genitori di fronte alla crisi dei giovani della scuola e della società*, in *La Scuola domenicale*
- AA.VV., *Scolarità, educazione, alfabetizzazione*, in *La Beidana*, n.14 dicembre 1990.

Da *Bilychnis*:

- AA.VV., *L'educazione nazionale nelle scuole*, 3/11/17, fasc.I
- AA.VV., *Fichte pedagogista*, 31/5/17 - 30/6/17, fasc.V-VI
- AA.VV., *L'educazione nazionale come equivalente morale della guerra*, 30/9/17, fasc.XI-XII
- Bielia, *Il mistero dell'educazione*, 30/6/1914, fasc.VI
- V.Cento, *Sulla questione della scuola libera*, marzo 1920,
- V.Cento, *Dal Croce al Corbino*, ottobre 1921, fasc.X
- L.Credaro, *Filosofia e religione nelle scuola media*, marzo 1929, fasc.III
- A.Crespi, *Il problema dell'educazione religiosa*, nov.-dic. 1912, fasc. XI-XII
- A.Delio, *Ciò che bisognerebbe avere il coraggio di non insegnare più ai bambini*, 31/7/1914, fasc.VII
- Emmanuel, *Opera di ricostruzione*, 31/7/18, fasc.VI-VIII
- A.Fasulo, *La legislazione scolastica del risorgimento*, ottobre 1923, fasc.X
- A.Galloppi, *La nuova crociata dei bambini*, 15/9/14, fasc.IX
- G.Gentile, *Pedagogia e religione*, 21/3/14, fasc.III
- E.Jallonghi, *L'ideale educativo della Chiesa*, agosto 1928, fasc.VIII
- H.Lhotzky, *Pagine scelte: la vera educazione*, 28/2/14, fasc.II
- F.G.Lo Bue, *L'anima del fanciullo*, 31/2/1913, fasc.X
- Maresca, *Il problema didattico della religione*, ottobre 1928, fasc.X
- R.Murri, *La religione nell'insegnamento pubblico in Italia*, 15/12/14, fasc.XII e 28/2/1915, fasc.II
- F.F.Muttinelli, *Scuola libera*, settembre 1924, fasc.VIII
- R.Pavese, *L'avvicinamento fra Stato e Chiesa nei riguardi dell'educazione nazionale*, giugno 1930, fasc.VI
- G.Pioli, *La concezione religiosa di Pestalozzi*, aprile 1927, fasc. IV
- M.Pugliesi, *L'educazione religiosa nella pedagogia del Lambruschini*, maggio 1930, fasc.V
- M.Rossi, *Pedagogia e religione*, 31/1/1914, fasc.I
- M.Rossi, *La religione nel programma Gentile per le Scuole Medie*, maggio 1924, fasc. V
- A.Tagliatela, *I problemi dell'educazione italiana*, novembre 1930, fasc.XI
- E.Tagliatela, *L'insegnamento religioso secondo odierni pedagogisti italiani*, maggio 1916, fasc. V
- E.Tagliatela, *Per la preparazione degli insegnanti*, gennaio 1921, fasc.I e III
- L.Tanfani, *Il fine dell'educazione nella scuola dei gesuiti*, 30/11-31/12/1917, fasc. XI-

- XII e 28/2/1918, fasc.II e 31/3/18, fasc. II-IV
 B.Varisco, *Come riformarsi?*, maggio 1922, fasc.V
 L.Ventura, *La pedagogia dell'autorità*, giugno 1928, fasc.VI
 L.Ventura, *Sul concetto di un progetto morale ed educativo*, agosto 1925, fasc.VIII
 G.Vitali, *Tolstoy pedagogista*, 28/2/1914, fasc.II
 Redazionale, *L'educazione religiosa nella scuola elementare*, ottobre 1923, fasc. X
- E.Canale, *La religione a scuola*, in *La Scuola domenicale*, n.3/4 aprile 1982
 F.Chiarini e L.Giorgi (a cura), *Movimenti evangelici in Italia dall'Unità ad oggi. Studi e ricerche*, Claudiana, Torino 1990
 O.Cocorda, *L'istruzione religiosa nelle scuole governative*, in *Il Seminatore*, febbraio 1878
 Commissione affari internazionali Consiglio Federale delle Chiese evangeliche, *L'intolleranza religiosa in Italia nell'ultimo quinquennio*, estratto da *Protestantesimo*, n.1 gennaio/marzo 1953
 Commissione "Educazione e fede"TV e CP metodista, *Istruzione ed educazione cristiana*, in *Diakonia*, n.4, dicembre 1978
 L.Coppola, *Corrispondenza*, in *La Rivista Cristiana*, 1874
 F.Dentamaro, *La politica dei culti acattolici*, Noccioli, Firenze 1979
 L. Deodato, *Ecclesia silens: il dibattito nel Sinodo del 1943*, in *Riforma*, n. 31 del 20/8/93
 F.G., *Un nodo da sciogliere: la cultura cattolica*, in *La Scuola domenicale*, n.1 luglio 1976
 G.Girardet, *Protestanti perché*, Claudiana, Torino 1983
 P.Luchini, A.Mannucci, *La famiglia e l'educazione al senso religioso*, in *La Scuola domenicale*, n.2 ottobre 1981
 A.Mannucci, *Educazione e scuola protestante*, Manzuoli, Firenze 1988
 A.Mannucci, *Le iniziative pedagogiche degli evangelici italiani*, estratto da *Il Testimonio*, n.5 1989
 D.Maselli, *Tra risveglio e millennio, storia delle Chiese Cristiane dei fratelli in Italia(1836-1886)*, Claudiana, Torino 1977
 D.Maselli, *Libertà della Parola, storia delle Chiese Cristiane dei fratelli in Italia(1886-1946)*, Claudiana, Torino 1978
 G.Peyrot, *Le norme sulla dispensa dall'istruzione religiosa cattolica nelle pubbliche scuole*, in *La scuola domenicale*, n.1 luglio 1976
 G.Peyrot, *Gli evangelici nei loro rapporti con lo Stato dal fascismo ad oggi*, Società di studu valdesi, Torre Pellice 1977
 E.Rebutti, *Problemi di educazione e di istruzione, un problema importante (insegnamento religioso nelle scuole elementari)*, in *La Luce*, 28/12/1907
 Redazionale, *Scuola materna a Grosseto*, in *Diakonia*, n.2-3, novembre 1974
 P.Sanfilippo, *Giuseppe Gangale*, Lanterna, Genova 1981
 L.Santini, *Il valdismo dalla crisi dello Stato liberale al fascismo*, Società di studi valdesi, Torre Pellice 1976, Amministrazione provinciale di Pisa, Pisa 1983
 G.Spini, *L'evangelo e il berretto frigio*, Claudiana, Torino 1971
 V.Vinay, *Storia dei Valdesi III*, Claudiana, Torino 1980
 C. Zanini, *Corrispondenza*, in *La Rivista Cristiana*, 1874

BIBLIOGRAFIA EVANGELICA

- AA.VV., *Scuola statale e istituzione scolastica: separiamole*, Claudiana, Torino 1983
- F.Giampiccoli, *La religione nella scuola oggi: necessità dell'esenzione*, Claudiana, Torino 1980
- N.Pagano, *Religione e libertà nella scuola*, Claudiana, Torino 1990
- G.Peyrot e altri, *Scuola statale e istituzione ecclesiastica*, Claudiana, Torino 1980
- A.Ribet, *Per un'alternativa al Concordato*, Claudiana, Torino 1988

PERIODICI EVANGELICI ITALIANI CITATI

Beidana (La)- Semestrale di cultura e storia delle Valli valdesi, supplemento al *Bollettino Società di studi valdesi*, edito a Torre Pellice (TO).

Bilychmis- Mensile di studi religiosi, edito a Roma dal 1912 al 1931 dalla Scuola teologica battista di Roma.

Com-Nuovi tempi- Settimanale (poi quindicinale) nato nel 1974 dalla fusione di due testate, *COM* organo delle comunità cattoliche di base e *Nuovi tempi* settimanale evangelico sorto nel 1967 a seguito della costituzione della FCEI.

Comunicazioni cristiane- Agenzia evangelica d'informazioni e cultura. Mensile, edito a Roma dal 1988.

Confronti- Nasce nel 1988 in sostituzione di *Com-Nuovi tempi*. Mensile ecumenico di fede, politica e vita quotidiana.

Conscientia- Rivista settimanale di lettere e filosofia religiosa, nato a Roma nel 1922 e soppresso d'autorità nel 1927. Ne fu prima redattore e poi direttore Giuseppe Gangale. Editto dalle Edizioni *Bilychmis*.

Credere e comprendere- Foglio per un dibattito cristiano, mensile sorto a Spinetta Marengo (AL) nell'ambito della Chiesa dei fratelli. Cessa nel 1991.

Cristano (Il)- Mensile, organo delle Chiese Cristiane dei fratelli fondato nel 1888, edito tuttora.

Diakonia- Sorge nel 1960 quale strumento della *Commissione per i ministeri* della Chiesa valdese, poi organo di collegamento degli organismi settoriali. Diventa successivamente organo della FCEI per il *Servizio di attuazione sociale* e poi del *Servizio studi* fino al 1987, anno della sua cessazione.

Eco della Verità- Settimanale delle Chiese evangeliche italiane, edito dal 1863 al 1874 dalla Società dei trattati religiosi di Firenze.

Fedeltà- Mensile di informazione della Chiesa apostolica italiana, sorto a Firenze nel 1979, chiamandosi *Fedeltà apostolica* fino al 1990.

Gioventù evangelica- Quindicinale fondato a Firenze dal pastore Tullio Vinay. Dal 1946 mensile organo della FGEI. Attualmente edito a Milano.

Luce (La)- Settimanale sorto a Roma dalla fusione di due testate valdesi, *Italia evangelica* e *Rinnovamento*. Nel 1968 si fonda con un'altra testata valdese *L'Echo*

delle valli con la quale viene diffuso nell'area delle Valli valdesi. Nel 1970 vi confluisce *Voce metodista* ed assume il sottotitolo di "settimanale delle Chiese valdesi e metodiste", dopo l'integrazione delle due Chiese. Cessa nel 1992 e confluisce con *Il Testimonio* (v.) in *Riforma* (v.) .

Messaggero avventista (II)- Organo dell'Unione italiana chiese avventiste del 7° giorno, mensile fondato a Firenze nel 1926 e tuttora edito.

Miteinander-Insieme- Giornale delle Comunità evangeliche luterane in Italia. Editto dal 1948. Bilingue.

Nev-Notizie evangeliche- Agenzia stampa, nata nel 1980. Editto a Roma a cura del Servizio stampa della FCEI a cadenza mensile. Dal 1992 settimanale, con rassegna stampa mensile.

Protestantesimo- Rivista trimestrale pubblicata sotto gli auspici della Facoltà valdese di teologia di Roma dal 1946.

Riforma- Settimanale delle Chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi, sorto nel 1993 dalla fusione de *La Luce* (v.) e *Il Testimonio*(v.).

Rivista cristiana (La)- Mensile fondato a Firenze nel 1873 da Emilio Comba e Alberto Revel, vi collaboravano i professori della Scuola teologica valdese, che allora aveva sede in Firenze. Ebbe un periodo di interruzione dal 1887 al 1899. Cessò nel 1912.

Scuola domenicale (La)- Rivista del Consiglio nazionale scuole domenicali e del Servizio istruzione ed educazione della FCEI, è nato nel 1878 a Firenze ad opera del Comitato scuole domenicali d'Italia. E' tuttora edito e si occupa dell'insegnamento religioso impartito ai bambini e ai ragazzi all'interno delle comunità evangeliche (soprattutto quelle aderenti alla FCEI).

Seminatore (II)- Periodico evangelico mensile, fondato a Roma nel 1876 dal missionario George B.Taylor della Missione americana battista in Italia. Cessò nel 1882.

Studi di teologia- Semestrale edito a Roma dal 1978 dall'Istituto biblico evangelico e dal 1989 dall'Istituto di formazione evangelica e documentazione di Padova. Pubblicazione monografica su temi religiosi.

Testimonio (II)- Fondato a Napoli nel 1884, quale mensile dell'Unione Cristiana Apostolica Battista, costituitasi nel 1884 tra i diversi rami del battismo operanti in Italia (inglesi, americani e indipendenti).Dal 1949 al 1970 ha assunto la testata di *Messaggero evangelico* (con sottotitolo *Il Testimonio*). Dal 1970 torna a chiamarsi *Il Testimonio* fino alla sua confluenza, nel 1992, in *Riforma*(v.).

Voce evangelica. Mensile delle Chiese evangeliche della svizzera italiana.

INDICE DEI NOMI

- Acciarini C., 193
Acquaviva G., XVII, 189
Ago R., XXXI
Alberigo G., 85, 86
Altissimo R., 116
Amato G., XVII, 31, 36, 79, 80, 162-164, 197
Andreotti G., 142, 240
Aprile M., 132
Aquilante S., 18, 172
Argentieri Bein M., 145, 193
Armand-Hugon M., 51
Armand-Hugon S., 110, 195
Artus R., 186
Azzaro G., 15
Balbo C., 17
Balducci E., 5, 6, 35
Banfi, 163
Barbaro P.A., 171
Barberis I., 185
Barbuscia I., 109, 122, 129, 159, 184, 186, 189, 197, 240
Barile P., 87, 104, 190
Bariletti G., 192
Barth K., 45
Basso L., 163
Becchino F., 7, 30, 40, 51, 112, 170, 173, 186
Bellavite V., 35, 50, 70, 173, 176, 180
Bellion B., 13
Benecchi P., 146, 194
Benecchi V., 26
Bensi P., XXIX, 48
Benzoni G., 177
Betti C., XXXI, XXXII
Bianchi A., 183
Bianco G., 149, 195
Bianconi S., 39, 220, 240
Biella, 201
Biffi, 156
Biondi A., 113, 186
Bissolati L., 263
Boccaccini G., 69
Bolognesi P., 166, 199
Bouchard G., 6, 7, 9, 18, 25, 30, 38, 116, 128-130, 138-141, 152, 159, 165, 170, 172, 189, 191, 192, 194, 197, 219, 263
Bouchard M., 130
Bozzi B., 31
Brancia V., 89, 179
Bressani, 31
Buffarini Guidi G., 71
Calvetti F., 51, 61, 69, 73, 74, 90, 111, 154, 173, 175, 177, 180, 181, 185, 195
Campagna G., 113
Canale E., XXXIII, 199, 202
Capra S., 182
Cardia C., 9, 113, 136, 190
Caria F., 186
Carioti A., 195
Carli A., 177
Carlo Alberto, XXI, 17, 115
Carpente G.F., 37, 50, 170, 173
Carrari G., 111, 185
Carugatti Vitali C., 133, 189
Casaroli A., 37
Casati, XXII, 271
Castagnetti, 120
Casuscelli G., 13
Cattabrin U., 1, 29
Cavour C., 17
Celestino V., 108
Cento V., 17, 201
Cerasuolo C., 191
Chiarante G., 16, 116
Chiarini F., 202
Ciai G., 179
Ciani G., 89
Ciappa Mitti R., 42, 145, 151, 154, 193
Ciccarelli B., 175
Cicchese M., 183
Cirese A., 182
Ciuchi F., 122
Cives G., 42, 169
Clarizia E., 87
Cocorda O., XXIII, XXXII, 202
Codrignani G., 70, 176
Colbertaldo G., 52, 175
Colombo E., 36
Colucci G., 26
Comand M.A., 1, 169
Comba E., 205

Comba P.V., 156
 Compagna G., 186
 Conte G., 171
 Coppola L., 202
 Corbino O.M., 201
 Corda Costa M., 89, 179
 Corsani A., 110, 185
 Cossiga F., XXXIII, 16, 127, 142, 190
 Craxi B., XVII, XVIII, XIX, XX, 2-5, 9, 10,
 15, 72, 106, 107, 182, 184, 219
 Credaro L., XXIII, 201
 Crespi A., 201
 Croce B., 103, 201
 D'Amico N., 177
 Danzi P., 132, 191
 D'Azeglio R., 17
 Delio A., 201
 De Michelis N., 30, 170, 171
 De Mita C., 122
 Dentamaro F., XXVII, XXXII, XXXIII,
 202
 Deodato A., XXVII, 202
 Deodato L., 74, 90, 131, 180, 181, 188,
 202
 Egidi P., 138, 145, 183, 190-192
 Emmanuel, 201
 Enriques Agnoletti , 16
 Fabri F., 151
 Falbo L., 183
 Falcucci F., XVIII, 53, 54, 60, 66, 80-82,
 182
 Fasulo A., 201
 Fera S. , XXIII
 Ferrara G., 74, 104
 Ferrara Salute, 16
 Fiandrotti , 66
 Fichte J.G., 201
 Filippini E., XXIII
 Fincato, 66
 Finocchiaro R., 240
 Forcella E., 195
 Forlani A., 9
 Fornaca R., 43
 Franza, 16
 Franzinetti V. , 133, 189, 191
 Franzoi H., 142, 164, 197, 199, 295
 Franzoni G., 30, 169
 Froio F., 182, 187, 190
 Fuligno G., 187
 Fumero E., 199
 Fusaro C., 15, 31
 Gabrielli D., 4, 29, 91, 169, 176, 180
 Galante Garrone A., 112, 186, 190
 Galloni G., 15, 16, 31, 79, 84, 88, 97, 105-
 107, 118-120, 182, 183, 185, 186, 190,
 191
 Galloppi A., 201
 Gangale G., 163, 204
 Gardiol G., 35, 50, 65, 70, 71, 84, 89-92,
 112, 119, 124, 129, 132, 133, 135, 140,
 145, 146, 148, 153, 154, 171, 173, 177,
 180, 181, 185, 186, 188, 189, 192, 193,
 195
 Garrone D., 39, 51, 173
 Gattoli G., 166
 Gavazzi A., XXIII
 Gay P., 3, 29, 41, 51, 89, 91, 107, 170,
 171, 173, 180, 181, 186, 189
 Gay R., 184
 Gay Rochat D., 192
 Gennari G., 172, 190
 Gentile G., XXIII, 201
 Gentiloni F., 30, 91, 133, 169, 170, 182,
 188, 190
 Giaccone B., 70, 176
 Giampiccoli F., 12, 13, 25, 31-33, 54, 69,
 71, 77, 79, 80, 82, 83, 88, 91, 101, 104,
 112, 113, 129, 141, 144, 159, 170, 171,
 175, 176, 181, 183, 186, 187, 190, 193,
 194, 203
 Gioberti V., 17
 Giorgi L., 202
 Giovine G., 113, 186
 Girardet F., 89, 112, 146, 179, 193, 202
 Girardet G., 31, 102, 109, 113, 138, 145,
 146, 186, 187, 190, 192, 194, 202
 Giudici G.L., 110
 Gobetti P., 163
 Goldoni L., 166, 199
 Gonnella G., XXXI, 23
 Goria G., 79, 82-84, 88, 89, 183, 248, 256
 Gozzini M., 16, 182, 191
 Gramsci A., 103
 Griseri P., 183
 Grotoli C., 199
 Guarna S., 48
 Guerrazzi F.D., XXII
 Guerzoni L., 31, 112, 184, 188
 Gullotta N., 69, 178
 Hitler A., 212
 Ingraio P., 12
 Iotti N., 78

Izzo D., 43
 Jallonghi E. 201
 Jannini F. , 33, 169
 Jarah L., 91, 181
 Jemolo C.A., XXXI
 Joutard P., 146, 193
 Jouvenal D., 31, 171
 Labriola S., 15, 31
 La Malfa G., 130, 187, 191
 Lampugnani R., 190
 Langenek K., 192
 Lanternari V., 163
 La Rocca O., 145, 172, 182, 187, 191, 194, 195
 La Valle R., 35, 36, 50, 163, 188
 Lhotzky H., 201
 Lo Bue F.G., 201
 Long E., 38, 71, 184, 239
 Long F., 58, 68, 70, 176
 Long G., 2, 29, 166, 170, 199, 295
 Lotti E., 133, 188
 Luchini P., 202
 Luporini G., 190
 Lutero M., 197, 220, 295
 Maiocchi R., 9, 13, 14, 141, 161
 Malan, XXIII
 Mancino N., 16
 Mandillo F., 4, 5, 30, 169
 Mannucci A., XVII, XIX, 29, 32, 33, 68, 69, 111, 113, 132, 173, 176, 178, 179, 187, 191, 202
 Mantonì L., 72, 89, 179
 Marchese V., 198
 Marenco A.M., 53, 68, 70, 89, 104, 154, 166, 177, 179, 195
 Maresca, 201
 Marghera A.M., 85, 86, 104
 Margiotta Broglio F., 9, 136, 190, 240
 Marino A., 51, 173
 Marri E., 166
 Marziale M., 48
 Maselli D., 202
 Masina E., 50, 169, 173
 Mattarella S., 128, 130, 135, 138, 193, 194, 280
 Mauceri C., 87
 Mazza S., 182, 190
 Mazzarella D., 158, 167
 Mazzi E., 3
 Medri, 120
 Meille, XXIII
 Mellini, 15
 Mezzapesa P., 152
 Migliano M.V. , 93, 94
 Misasi R., 152
 Missaglia D., 98
 Montà E., 183
 Montanelli G., XXII
 Moretti P., 43, 51, 122, 173
 Morero V., 183
 Murri R., XXIII, 201
 Mussolini B., XVII, 4, 5, 46, 212
 Muttinelli F.F., 201
 Naso L., XXVI
 Negri S., 91, 180
 Negro L.M., 25, 30, 32, 47, 52, 168-170, 173, 198
 Onorato P.L., 153
 Orlando F., 133, 189
 Ottino C., 91, 156, 177, 185, 186
 Pagano N., 166, 195, 203
 Palatallo A., 167
 Palieri S., 183
 Palmieri A., 132, 191
 Palumbo, 16
 Panascia P.V., 177
 Pantaleo, 197
 Papacella C., 111, 194
 Paschetto E., 167, 195, 198
 Pasquet M., 41, 51, 173
 Pavese R., 201
 Penso E., 89
 Peyronel J.J., 2(, 32, 171
 Peyrot G., XXII, XXIV, XXXI-XXXIII, 43, 51, 85, 123, 173, 202, 203, 220
 Peyrot R., 185
 Pieraccioni D., 187
 Pioli G., 201
 Piro F., 113, 186
 Pitocco F., 32, 170
 Platone G., 170, 173
 Poletti U., 53, 66, 80-82, 94, 95, 143, 144, 148, 193, 194, 280, 281, 283
 Pontecorvo C., 129
 Ponzo E., 12, 179
 Pugliesi M., 201
 Quartino G., 113, 171
 Quartino Raggi N., 171
 Rainelli G., 179
 Ramirez A.C., 45, 52, 175
 Rapone T., 43, 51, 174
 Rebutti E., 202

Revel A., XXIII, 205
 Ribet A., 91, 111, 133, 181, 185, 186, 189, 203
 Ribet S., 13, 154, 171, 195
 Ricca P., 13, 172
 Riva C., 192
 Rodotà S., 35, 50
 Rocco L., 193
 Roncalli A.G., 296
 Ronchi M., XXVII
 Rossi G., 240
 Rossi M., 201
 Rostagno B., 22, 32, 171
 Rostagno S., 199
 Rostan G., 30, 31, 170
 Rostan M., 11, 32, 56, 59, 69, 70, 170, 171, 176, 177, 198
 Rovera B., 191
 Rubini G., 169
 Ruffini F., 18
 Russo L., 31
 Russo Jervolino R., 158
 Salvarani B., 154
 Sanfilippo P., 202
 Sani A., 111, 184
 Santini L., 202
 Santoni Rugiu A., XX
 Savino N., 98, 185
 Sbaffi A., 76, 81, 171, 178, 181
 Sbaffi E., XXVII
 Sbaffi Girardet M., 33, 170, 172
 Scaramuccia F., 5, 9, 30, 44, 52, 63, 69, 70, 111, 162, 167, 168, 173, 175, 179, 197-199, 293
 Scelba M., XXVII, 71
 Scevarelli, 16
 Schiavazzi V., 177
 Schuster, XXXII
 Sciclone G., 162
 Sciubba R., 172
 Scropo E., 177
 Segre A., 186
 Semeraro A., 154
 Serra M., 25
 Sfredda E., 145, 146, 194, 196
 Sibille A., 181
 Soave, 31
 Sonelli A., 10, 30, 173
 Sorge B., 112
 Spadolini G., 77
 Spanu P., 46, 49, 52, 60, 115, 145, 175, 193
 Spini D., 54, 69, 176
 Spini G., XXI, XXXI, 53, 71, 163, 177, 202, 220
 Spini V., XI, 3, 9, 16, 25, 31, 66, 71, 77, 85, 88, 104, 105, 116, 124, 127, 132, 133, 136, 138, 186-191
 Spuri E., 47, 52, 175
 Squarcione M., 146, 192
 Squillacciotti M., 89, 179
 Stramba Badiale P., 194, 195
 Sullo F., 15
 Tagliatalata A., XXIII, 202
 Tagliatalata E., 201
 Tanfani L., 201
 Tassi, 31
 Taylor G.B., 202
 Tedeschi, 128
 Telmon V., 43
 Teodori N., 180
 Tolstoy L., 202
 Toppi F., 71, 116, 238
 Tosatti M., 183, 186
 Tramuto P., 184
 Tron C., 154
 Tron Lami G., 173
 Trotta P., 128, 183
 Trovarelli D., 93, 110, 129, 132, 133, 177, 185, 189, 191
 Vagheggi P., 183
 Vass-Til C., 167, 199
 Vassalli G., 130, 131, 191
 Varisco B., 202
 Ventura L., 202
 Vertova G.G., 24, 32, 169, 192
 Vigli M., 33, 42, 51, 65, 90, 92, 112, 132, 170, 173, 179, 180, 184, 188
 Vinay T., 204
 Vinay V., 202
 Vinciguerra A., 172
 Visalberghi A., 72, 89, 179
 Vitali G., 202
 Von Boren T., 175
 Zagrebelski G., 153, 195
 Zanini C., XXXII, 202
 Zannotti L., 33, 170
 Zanon M., 119
 Zevi B., 83
 Zevi T., 83, 104, 116, 128, 129, 139, 158, 176, 192

APPENDICE DOCUMENTARIA

1) Nell'imminenza della Costituente, articolo apparso su Il Testimonio, n.7/8 1946, p. 41

Nell'imminenza della convocazione dei membri dell'Assemblea Costituente, che dovrà dare all'Italia, un nuovo Statuto più conforme all'evoluzione dei tempi, non è inutile che, anche noi, prospettiamo fra i problemi che dovrebbero trovare nella nuova Costituzione italiana un'adeguata soluzione, uno dei più importanti: quello dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Esso è certamente, uno dei maggiori sia per lo stato attuale di quei rapporti determinati da relazioni e da leggi del passato Stato fascista, sia per la permanenza di una mentalità che è pronta a gridare all'ingiustizia ed alla menomazione dei propri diritti non appena si accenni ad abolizioni di privilegi o a parificazione di diritti fra tutte le istituzioni di carattere religioso.

Tale mentalità trova la sua riprova nel fatto che nessun Partito ha osato ed osi affrontare le elezioni con un programma che affermi anche, e chiaramente, senza perifrasi e senza riserve, la piena libertà religiosa. Tutti i Partiti, salvo qualche minima eccezione, conoscendo che la Chiesa Cattolica lotta per il predominio anche nel campo politico, non vogliono creare ai loro seguaci ed eventualmente elettori il turbamento che possa venire da troppe energiche tirate d'orecchio dell'autorità ecclesiastica.

Mentre, da un lato, si sente che la mentalità confessionale e confessionistica è trapassata e non trova più seguaci fra cattolici illuminati e progressisti, dall'altro lato si sente che le direzioni dei Partiti non vogliono correre il rischio d'un'opposizione da parte della Chiesa per troppo chiare affermazioni nel campo dei diritti della coscienza del cittadino in uno Stato moderno.

Certamente le Chiese rappresentano un'idealità ed una forza morale che sarebbe stato stolto disprezzare; delittuoso combattere sul terreno del diritto del più forte e con i mezzi che la società organizzata a Stato offre al potere civile ed a quelli che lo esercitano. Anche le lotte di questo genere, secondo noi, appartengono al passato. Generate in un tempo in cui la società religiosa, nel ceto che la governava, accampava diritti odiosi, privilegi oggi inconcepibili ponendosi come tutrice dello Stato reso suo pupillo, quelle lotte sono superate perché la civiltà moderna ne ha demolite le basi.

Fra le istituzioni religiose, però, che pur essendo portatrici di una realtà eterna, vivono prevalentemente nel passato, si trova la Chiesa Cristiana d'occidente, detta latina o cattolica che non ha disarmato, almeno nella dottrina, e non ha rinunciato al predominio sul potere civile con la giustificazione medioevale dello spirituale e del temporale e di questo soggetto a quello.

Tutta la storia delle Nazioni latine, prevalentemente o quasi totalmente governate dalla Chiesa cattolica, è una storia di collisioni fra i due poteri di ribellioni del laicato per raggiungere, sul terreno politico e civile, il godimento di quei diritti essenziali per la dignità della persona umana, diritti che oggi sono incontestati ed incontestabili. Senza dubbio è penoso il fatto che la Chiesa, che avrebbe dovuto guidare verso forme più alte di vita civile anche sul terreno sociale e politico, abbia agito come freno, come tutrice e guardia-

na del passato ed abbia, con tutte le sue forze, cercato di ostacolare l'avvento di un futuro in cui l'individuo, pienamente libero per solenne riconoscimento dello Stato, potesse essere consapevolmente e liberamente cristiano.

La Chiesa Romana ha sempre avversato, con cavilli e con pretesti, la promulgazione della piena libertà religiosa e preoccupata della sua esistenza esteriore, con scarsa fede nella sua stessa missione che pur proclama provvidenziale e divina, ha cercato di mantenere le turbe dei suoi fedeli in uno stato di coercizione morale e giuridica.

E perché oggi, dopo che un periodo di compressione morale e di esaltazione ufficiale dei valori formali della religione, nonostante le conseguenze disastrose verificabili da tutti, la Chiesa ed i Partiti cattolici fanno ancora orecchio da mercante alle esigenze della piena libertà religiosa? Non sarebbe veramente una benemerenda del Cattolicesimo se, in una nazione quasi totalmente cattolica, (almeno di nome) quale l'Italia, la libertà religiosa venisse affermata, sancita, assicurata per opera sua?

Ma è vano sperare in questo senso. Le libertà sono state sempre conquistate con un atto di insurrezione e di ribellione contro la Chiesa (così come essa era nel complesso dei suoi insegnamenti e della mentalità delle persone che la rappresentavano) anche se, di poi, una volta conquistate, sono state subite con una certa buona grazia.

Però il genio della Chiesa Romana si rivela a pieno non appena in un Paese si stabilisce un regime autoritario, incurante dei diritti degli individui proclamati ed attuati in seguito alla rivoluzione francese. In tale Paese la Chiesa si precipita a concludere concordati, lo fece con Mussolini e lo ripeté con Hitler, e lo ripeterà sempre là dove, trattando con i poteri autoritari potrà ottenere la protezione legale della fede cattolica, la qual cosa - in pratica - significa servirsi della autorità dello Stato per mantenere o stabilire un'atmosfera di privilegio per la Chiesa e di compressione per gli individui.

Questa tendenza si rivela anche adesso: in campo cattolico vi è un gran da fare per impedire che trionfino tendenze o Partiti che, per la loro costituzione porterebbero all'affermazione ed alla sanzione della libertà religiosa, sia pure come corollario della libertà più genericamente intesa.

Nell'imminenza della Costituente, dunque, è doveroso che noi cristiani evangelici, che facciamo della libertà non un espediente né un pretesto ma la condizione fondamentale per poter servire Iddio in sincerità e responsabilità, diciamo la nostra parola ed affermiamo i nostri principi di libertà religiosa per tutti.

Quando diciamo: *libertà religiosa per tutti*, intendiamo dire:

1 - che tutti gli uomini devono godere, in uno Stato moderno, degli stessi diritti, qualunque sia la loro convinzioni religiosa;

2 - che tutte le istituzioni religiose devono godere degli stessi diritti e devono sottostare agli stessi doveri nei riguardi della legge;

3 - che il potere costituito non deve adoperare nessuno dei mezzi, che la società gli fornisce per l'amministrazione ed il governo, per favorire una determinata credenza a danno di un'altra;

4 - che ogni cittadino deve avere diritto di propagarla con la parola e

con gli scritti, nelle forme volute dall'educazione e dalla civiltà attaccando le idee, ma rispettando le persone;

6 - che i seguaci di un culto, o di una qualsiasi fede debbano essere liberi di associarsi e di professare, in pubblico ed in privato, la loro fede senza tema di danno alcuno da parte dello Stato o di gruppi più numerosi o più influenti e che, ogni culto, purché non incompatibile con la morale codificata nelle leggi penali, ha diritto alla protezione dello Stato contro chiunque tenti turbarne il proprio svolgimento;

6 - che le istituzioni religiose devono essere libere di acquistare e possedere gli stabili necessari al raggiungimento dei loro fini e devono contare sulle libere contribuzioni dei loro seguaci, senza intervento costrittivo o finanziario da parte dello Stato;

7 - che ogni Chiesa deve essere riconosciuta libera di darsi la costituzione conforme ai suoi principi e di nominare i suoi ministri senza ingerenza alcuna delle autorità dello Stato.

Tutte queste libertà formano l'unica e grande *libertà di religione*, sancita dalla coscienza moderna, madre e fondamento di tutte le altre, condizione inderogabile per l'esistenza di uno Stato veramente civile e rispettoso dei diritti di Dio sulle anime.

Dove ciò manca, nonostante tutti gli artifici di una dialettica sottile o tutte le giustificazioni di carattere tradizionale e storicistico, non esiste lo Stato moderno, ma soltanto un organismo amministrativo che oscilla fra il servo della Chiesa ed il tiranno dei sudditi.

Come Evangelici Battisti, spesso perseguitati ma mai persecutori, difensori e propagatori costanti della libertà religiosa, ci auguriamo che il nostro Paese, ritornando ad essere un Paese costituzionale moderno, possa vedere affermata la libertà religiosa nella carta fondamentale della sua nuova costituzione.

Senza riserve, senza restrizione.

2) Per la libertà religiosa, manifesto del Centro Evangelico di Cultura di Roma, riportato da *Il Testimonio*, n.9/10 - 1946, p.60.

ITALIANI

Fino alla metà del secolo scorso la libertà religiosa era in Italia totalmente sconosciuta e dopo il 1848 i culti non cattolici furono appena tollerati nel quadro dello Stato dichiaratamente confessionale.

I governi liberali succedutisi fino all'avvento del fascismo cercarono di attuare i principi essenziali della libertà religiosa; senonché le leggi emanate nel 1929, in dipendenza dei Patti Lateranensi, segnarono - e segnano tuttora - un ritorno verso posizioni di confessionalismo retrivo che si sperava fossero tramontate per sempre anche in Italia.

Per la dignità stessa del nostro Paese noi Cristiani Evangelici d'Italia desideriamo porre dinanzi al Popolo e alla Costituente il problema della libertà religiosa in tutta la sua gravità. La vergogna della disparità di trattamento dei cittadini di fronte alle leggi deve cessare, affinché le esigenze di ogni fede possano manifestarsi senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

ITALIANI

Poiché non può sussistere autentica libertà umana, civile e politica, se non sul fondamento della libertà religiosa uguale per tutti, occorre eliminare ogni residuo del vecchio Stato confessionale. Pertanto noi Cristiani Evangelici rivendichiamo i seguenti principi:

1) La piena e *completa libertà di Coscienza e di Religione* e quindi libertà assoluta di associazione, discussione, stampa e propaganda per tutti, in modo che ciascuno - se credente - possa adorare Dio, e testimoniare della Sua verità secondo le indicazioni della propria coscienza;

2) *L'assoluta indipendenza di tutte le Chiese dello Stato*, per cui l'apertura dei templi, le riunioni religiose, la nomina dei ministri di culto, l'ordinamento degli enti ecclesiastici e l'espletamento della loro attività, avvengano in piena libertà, nell'ambito del diritto comune;

3) *La neutralità religiosa*, che non è professione di ateismo, ma imparzialità dello Stato, non confessionale e libero da ogni ingerenza ecclesiastica. Alla parità dei culti ed alla eguaglianza dei cittadini indipendentemente dal culto professato, consegue la libera attività delle Chiese, la laicità della scuola pubblica e la libertà dell'insegnamento religioso privato.

Nella libertà e nella parità nessuno è diminuito nei suoi diritti, ma ciascuno vive nel mutuo rispetto di tutte le esigenze spirituali.

3) Appello ai deputati della Costituente del Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia, riportato da *Il Testimonio*, n.11/12 - 1946, p.89.

I. PREMESSA

Il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia sente il dovere di richiamare l'attenzione dei Membri della Costituente sulla precisa esigenza che la nuova Costituzione italiana affermi in modo esplicito ed integrale la libertà di coscienza e di culto.

Tale libertà - sconosciuta negli Stati italiani prima del 1848 - non fu accolta se non in forma ristretta ed offensiva nello Statuto albertino che proclamava la sola tolleranza dei culti non cattolici, in conformità della dichiarata confessionarietà che riconosceva il Cattolicesimo romano come la sola religione dello Stato. I governi liberali, succedutisi dall'unità d'Italia al fascismo, cercarono in parte di mitigare questo stato di inferiorità giuridica e di disparità di trattamento per le minoranze religiose, riducendo gradatamente la confessionarietà dello Stato nella legislazione e nella pratica di governo. Ma le leggi emanate a partire dal 1929 ricondussero l'Italia sulle posizioni di un dichiarato ed osservato confessionarismo, per cui quell'«ammissione» che si volle riconoscere ai culti minoritari si tradusse in una condizione giuridica di inferiorità più marcata della «tolleranza» preesistente.

Ora, nel rinnovato clima democratico dell'Italia, le minoranze religiose affermano come sia necessario ed urgente che questa disparità di trattamento venga abolita. Si proclami invece che di fronte allo Stato ed alle sue leggi, a parità di doveri corrisponde per tutti i cittadini parità di diritti, indipendentemente dalla religione professata o dal fatto che non ne professino alcuna.

La libertà religiosa, intimamente connessa con la libertà di coscienza è uno dei fondamenti di uno Stato civile; e non potrà sussistere autentica libertà umana, civile e politica senza una inequivoca proclamazione ed una assoluta garanzia della libertà religiosa uguale per tutti.

Ogni trattamento di disparità, che conceda una condizione di privilegio agli uni e crei per gli altri una situazione di inferiorità e di sfavore, è lesivo della coesione civile e politica della nazione e turba quella unità di sentimenti e di propositi nella ricerca del bene comune, che può sussistere tra cittadini di un medesimo paese indipendentemente dalla loro fede o dalla loro incredulità. Unità che solo può aversi nel reciproco rispetto delle fedi e delle opinioni conviventi nella libertà.

A tale unità spirituale ed uguaglianza giuridica è condizione indispensabile una chiara ed inequivoca garanzia costituzionale della libertà di coscienza e di culto.

Il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia non può esimersi dal ricordare solennemente che una vera costituzione democratica dello Stato, consistente non soltanto in strutture giuridiche, ma in una riaffermazione dei valori fondamentali dello spirito - che solo possono conferire loro una vita durevole - è inconcepibile senza l'affermazione della libertà di coscienza e di culto. questa libertà, per la sua stessa natura e per il suo altissimo valore morale, raggiunge la radice dello spirito umano, ed è quindi

il denominatore, la base insostituibile di tutte le altre libertà e soprattutto la condizione indispensabile perché queste possano essere realmente esercitate.

L'Italia sarà una nazione realmente democratica, solo quando gli italiani sapranno vivere liberamente la loro fede religiosa, rispettando pienamente la libertà delle altre fedi, nella parità del trattamento giuridico dei culti; e quando sarà possibile estendere anche all'Italia il riconoscimento contenuto in un radiomessaggio di Pio XII, trasmesso nel luglio 1941 ai cattolici degli Stati Uniti, in occasione di un convegno eucaristico: «Voi vivete in un paese ove la tradizione di libertà umana vi permette di praticare la fede senza difficoltà ed impedimento».

II - PRINCIPI FONDAMENTALI

Come espressione delle suddette esigenze, il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia, propone alla Costituente la proclamazione dei seguenti principi.

a) *Dichiarazione della piena e completa libertà di coscienza per tutti.*

Questo concetto, pur essendo stato considerato dai legislatori italiani delle varie epoche come principio che nessuno Stato moderno potrebbe ripudiare, non è stato sino ad ora affermato in un articolo della Costituzione italiana. Si rende quindi necessario che tale omissione venga riparata e che la Costituzione d'Italia sia portata a questo riguardo al livello di quelle degli altri Stati moderni.

La libertà di coscienza comporta per i cittadini il godimento dei seguenti diritti:

1) la libertà di professare le proprie idee, si conformino o meno ad un credo religioso;

2) la realtà di discutere, testimoniare e propagandare le proprie idee a mezzo della parola, della stampa e della radio, nel rispetto delle opinioni altrui;

3) la libertà di associazione e di riunione per fini religiosi e la piena libertà di celebrare in pubblico, come in privato, il proprio culto;

4) la eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, indipendentemente dal fatto che professino una determinata religione o non ne professino alcuna; ed il rispetto di tutte le confessioni religiose nelle persone e nei diritti dei loro appartenenti.

b) *Dichiarazione della parità dei culti di fronte alla legge.*

In virtù di questo principio, soppressa ogni posizione confessionalista, si reclama per tutte le confessioni religiose una assoluta parità di trattamento giuridico che, abolendo ogni privilegio come qualsiasi restrizione, renda libere le Chiese di svolgere le loro attività spirituali nell'ambito del diritto comune.

In concreto tale principio comporta la seguente posizione per le varie religioni:

- 1) la piena libertà ed indipendenza dallo Stato del ministero religioso per i ministri di qualunque culto;
- 2) la libertà di aprire locali di culto;
- 3) la possibilità che gli enti di culto, ove lo richiedano, vengano eretti in enti morali;
- 4) la parità di trattamento giuridico per tutti i culti nella legislazione di carattere tributario, amministrativo, scolastico, militare, penale, sociale, sulla stampa e su qualsiasi altra materia.

c) *Proclamazione della neutralità religiosa dello Stato.*

Questo principio non significa che lo Stato debba essere ateo, antireligioso od anche semplicemente agnostico; ma significa invece che, nei rapporti con le Chiese, lo Stato deve essere imparziale, dichiarando la sua incompetenza in materia teologica e quindi il suo comportamento neutrale nei confronti delle differenziazioni delle Chiese, ed affermando il suo atteggiamento di equità egualmente comprensiva nei riguardi di tutte le religioni.

Il principio della neutralità religiosa dello Stato comporta in pratica le seguenti realizzazioni:

- 1) la libertà della scuola pubblica da qualsiasi influenza confessionale;
- 2) la libertà dell'insegnamento religioso privato e degli istituti di istruzione confessionale;
- 3) la produttività degli effetti civili del matrimonio celebrato col puro rito religioso di qualsiasi culto, liberamente scelto dagli sposi, qualora lo Stato non intenda riaffermare per tutti la natura esclusivamente civile del matrimonio.

* * *

Con l'affermazione di questi principi il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia é profondamente conscio dei valori assoluti contenuti nella fede cristiana in tutte le confessioni in cui questa si rifrange, e quindi afferma l'esigenza che l'azione dello Stato sia ispirata dai supremi principi cristiani; ma vede la necessità che tale posizione universalmente cristiana escluda chiaramente ogni sua limitazione in senso confessionale. D'altra parte il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia si rende conto che lo Stato - in omaggio alla libertà di coscienza deve tenere presenti anche le esigenze dei culti non cristiani e la posizione di coloro che vedono la vita fuori dei fini della religione.

La concezione a cui aderisce il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia potrebbe definirsi un separatismo neutrale che pone lo Stato sul piano religioso; ma non confessionale, ed offre a tutte le Chiese la possibilità di collaborare all'elevazione spirituale, morale e civile dei cittadini, consentendo loro di agire secondo i propri principi, nell'ambito delle leggi civili.

A maggior chiarimento dei principi suesposti e per una precisazione giuridica dei medesimi, il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia si permette inviare ai Membri della Costituente l'allegata pubblicazione del Dr. Giorgio Peyrot sulla libertà di coscienza e di culto.

4) In difesa della libertà di religione. Dichiarazione del Consiglio federale delle chiese evangeliche in Italia, riportato da Il Testimonio, n.3 - 1947, p.33.

Nell'imminenza del dibattito costituzionale sui rapporti fra Chiesa e Stato, il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche d'Italia, esaminato il progetto di Costituzione della Repubblica Italiana,

eleva la più vibrata protesta per il proposto inserimento nella Carta fondamentale della Repubblica Italiana dell'affermazione che « i rapporti fra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi », Patti che non riguardano esclusivamente i rapporti fra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica Romana, bensì ledono profondamente la libertà di coscienza, l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle leggi e soprattutto la neutralità dello Stato di fronte alle diverse confessioni religiose. la loro inclusione nella Costituzione é inconciliabile con la libertà religiosa.

si augura che i membri della Costituente, consci della responsabilità storica della loro decisione, vorranno rimuovere dallo Statuto della Patria l'onta di negare agli Italiani una delle libertà fondamentali per la cui conquista tanto sangue é stato versato e tante sofferenze patite dai popoli di tutto il mondo ed in particolare dell'Europa.

ricorda che i Patti Lateranensi:

1) proclamando l'Italia Stato confessionale e la confessione cattolica romana sola religione dello Stato, negano la eguaglianza dei culti e distruggono la neutralità religiosa dello Stato;

2) negano l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge facendo dipendere dalla decisione di un tribunale ecclesiastico cattolico l'idoneità di taluni di essi ai pubblici uffici;

3) violano la libertà di coscienza obbligando tutti i cittadini, quali che siano le loro convinzioni, a contribuire finanziariamente al mantenimento di una confessione particolare.

riafferma quanto già contenuto nel documento «Della libertà di coscienza e di culto» consegnato ai deputati alla Costituente nel mese di settembre 1946 e cioè che i principi fondamentali della piena e completa libertà di coscienza per tutti, della dichiarazione della parità dei culti di fronte alla legge, e della proclamazione della neutralità religiosa dello Stato non possono essere avulsi dalla Costituzione di una nazione che voglia tutelare la libertà e la dignità della persona umana.

E pur ritenendo che la libertà religiosa sia meglio tutelata in un regime di separazione completa tra Chiesa e Stato,

riconosce che un regime concordatario può essere compatibile con la libertà religiosa purché quest'ultima sia proclamata senza ambiguità e contraddizione come invece risulta dal progetto (art. 5 e 14).

dichiara che i cittadini italiani membri delle Comunità Evangeliche sparse in tutta Italia, mentre accettano di assoggettarsi consapevolmente alle leggi che esprimono la volontà della maggioranza dei loro concittadini, non possono accettare come giuste le menomazioni della libertà di coscienza e di religione base e coronamento di tutte le altre libertà.

5) Discorsi di Bettino Craxi e Giorgio Bouchard in occasione della firma dell'Intesa Valdo-metodista.

Signor Moderatore,

é con grande soddisfazione che il Governo della Repubblica si appresta, con l'Intesa testé firmata, a dare, dopo tanti anni di attesa, la prima attuazione all'art. 8 della Costituzione, secondo il quale i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, sono regolati per legge, sulla base di Intese con le relative rappresentanze.

Si dà attuazione così non soltanto alla norma costituzionale ma, ancor prima, ad uno dei principi fondamentali che la informano e, cioè quello della pari dignità sociale ed uguaglianza dei cittadini senza distinzione di fede religiosa.

Nell'eguale libertà costituzionalmente tutelata, lo Stato deve garantire il rispetto della specifica identità delle diverse confessioni, e tradurre così, in differenti modelli adatti a ciascuna, la riforma bilaterale della legislazione ecclesiastica.

Il testo odierno richiama il consolidato precedente dei modelli di convenzione tipici dell'esperienza germanica, portando in tal modo l'Italia al livello della più sperimentata legislazione europea in materia di relazioni tra Stato e confessioni religiose. E' per la Repubblica una esperienza del tutto inedita, che crea una condizione nuova per quelle confessioni che, con la legislazione così detta dei «culti ammessi» del 1929-1930, conobbero un'ingiustizia, sostanziale subalternità rispetto a quella che veniva allora denominata la « religione di Stato», secondo una definizione superata oggi, con il Concordato del 18 febbraio scorso.

L'Intesa che il Parlamento potrà approvare con apposita legge, consentirà alle Chiese valdesi e metodiste di fondare il loro rapporto con lo Stato su basi di netta distinzione di oneri, competenze e fini istituzionali, di parità dei culti e dei cittadini in materia di religione.

Voglio ringraziare i Governi che hanno preceduto l'attuale nello svolgimento delle trattative che hanno portato alla definizione dell'Intesa e tutti coloro che hanno collaborato al raggiungimento di questo risultato, in primo luogo i Membri delle Commissioni rappresentanti le due parti.

Sono particolarmente lieto che la prima attuazione dell'art. 8 avvenga con la Chiesa Evangelica Valdese e Metodista.

La Chiesa Valdese, il cui atto di nascita si può far risalire a più di ottocento anni fa, ai tempi della cosiddetta « prima riforma» e quattro secoli prima della riforma protestante, cui i Valdesi aderirono con il loro Sinodo del 1532, ha una lunga storia non priva di persecuzioni, di sofferenze e di lotte a cui il nostro Paese guarda con profondo rispetto insieme alla Chiesa Metodista che é oggi ad essa unita.

Con la firma di questa Intesa, Signor Moderatore, compiamo un atto importante nella vita della Nazione: l'insieme delle relazioni tra lo Stato e le Chiese si adegua ai principi di libertà ed uguaglianza sanciti nella Costituzione repubblicana.

On.le Signor Presidente,

le chiese evangeliche valdesi e metodiste giungono a questo appuntamento dopo un lungo cammino: 36 anni di attesa operosa, e sofferta. Oggi noi ci rendiamo conto che questa attesa e questa operosità non sono state vane, e ce ne rallegriamo profondamente.

Tuttavia ci guardiamo bene dal considerare questa giornata come il risultato della nostra operosità. Come comunità di credenti sappiamo che la nostra vita é nelle mani di Dio, e in questo giorno ci sovviene quel detto che il profeta rivolgeva al popolo di Israele al momento di toccare la terra di Palestina: «ricordati di tutto il cammino che l'Eterno il tuo Dio ti ha fatto fare in questi quarant'anni...per insegnarti che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni Parola che procede dalla bocca di Dio». E' questa Parola che ci ha guidati e confortati fino a questo giorno.

Noi sappiamo che altre comunità di credenti attendono un giorno come questo: ricordiamo la comunità ebraica, questo Israele a cui, come dice l'Apostolo, appartengono il Patto e le promesse.

E non dimentichiamo di certo tutti i nostri fratelli in fede, le altre chiese evangeliche la cui unica missione in questo Paese é di predicare l'Evangelo di Gesù Cristo. Poiché è per questo solo scopo che abbiamo chiesto e ottenuto le Intese: predicare - libere praedicare - come dicevano i valdesi del Medioevo: noi siamo qui a firmare con Lei, Signor Presidente, perché accettiamo il rischio della libertà: e di questa libertà siamo pronti a pagare il prezzo.

Chiesa di pellegrini in marcia verso la città di Dio, noi non siamo certo indifferenti alla città terrena: non solo perché il Governo della Repubblica italiana sotto la Sua guida, Signor Presidente, ha fedelmente adempiuto un delicato compito costituzionale nei nostri riguardi, e di questo siamo grati, ma perché noi siamo convinti che la città terrena é anch'essa sotto la mano di Dio. Questa città terrena ha dei compiti di immensa importanza che vanno ridefiniti di generazione in generazione, in piena libertà e responsabilità. I nostri padri del Risorgimento hanno definito il loro compito come indipendenza, libertà e unità. Oggi noi lo definiamo essenzialmente come giustizia, democrazia, partecipazione: ebbene, Signor Presidente, all'adempimento di questi fini terreni, ma vitali, noi da oggi ci sentiamo più liberi di impegnare le nostre energie senza riserve e senza secondi fini.

E proprio l'Intesa é una illustrazione della qualità di questo impegno. Sette anni fa, quando si é iniziata la trattativa le chiese valdesi e metodiste hanno mandato a discutere con le autorità della Repubblica italiana i fratelli Giorgio Peyrot, Giorgio Spini e Sergio Bianconi: non tre pastori, ma tre laici.

Perché, come diceva Martin Lutero, sono i laici che incarnano nel mondo il sacerdozio di Cristo: come Gesù ha dato la sua vita per il mondo, così tutti i credenti apprendono a dare se stessi perché il mondo viva: in questa linea noi intendiamo vivere i nostri rapporti con la Repubblica italiana di cui siamo cittadini di pieno diritto.

6) Fac-simile di dichiarazione per l'esenzione dall'IRC.

Al Direttore Didattico della Scuola....

Al Preside del.....

Il sottoscritto, in base al diritto riconosciuto dalla legge n. 449 dell'11 agosto 1984, dichiara che non intende avvalersi per su... figli.../personalmente dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato nelle scuole pubbliche.

Prende atto, in base alla predetta legge, che «per dare efficacia all'attuazione di tale diritto l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti».

Dichiarazione relativa allo student.....

iscritto alla classe sez.

Egregio sig. Direttore / Egregio sig. Preside

Nel trasmettere l'acclusa dichiarazione relativa a mi... figli..... in merito al diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica desidero attirare la sua attenzione sul fatto che la legge n. 449 dell'11 agosto 1984 prescrive che tale insegnamento, nelle classi in cui siano presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbia luogo «secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti». Il Sinodo delle chiese valdesi e metodiste, nella sua sessione dell'agosto 1984, ha espresso la convinzione che «il modo più efficace» per evitare gli effetti discriminanti in parola consista nel collocare tale insegnamento «all'inizio o al termine delle lezioni». Le chiedo pertanto che tale soluzione venga adottata per la classe di mi... figli... / mia classe.

RingraziandoLa fin d'ora, Le invio i più cordiali saluti.

7) Appello di alcuni intellettuali apparso su Com-Nuovi tempi, n.7 del 14/4/85, p.4.

Avevamo sperato, noi che teniamo, con uguale premura, ad una Chiesa evangelicamente ispirata e ad una forma veramente laica dello Stato, che ogni residuo di prassi costantiniana fosse cancellato dai nostri ordinamenti.

Non é stato cosí. gli accordi di Villa Madama, ratificati dal Parlamento nei giorni scorsi, eliminano dal vecchio Concordato norme incostituzionali o disapplicate da tempo o cancellate dal referendum del '74. Permane invece l'insegnamento confessionale della religione cattolica pagato dallo Stato, anche se gestito in modo piú moderno; la struttura gerarchica della Chiesa verrá finanziata in misura sicuramente non inferiore a quella attuale. Questi fondi saranno prelevati di fatto dal bilancio dello Stato e saranno gestiti in modo accentrato dalle Diocesi e dalla Cei con uno stretto intreccio tra un nuovo apparato amministrativo dello Stato. Sono state le materie sulle quali Governo e Conferenza episcopale stringeranno accordi ed é auspicato l'ulteriore ampliamento del sistema pattizio ed il suo decentramento alle Regioni ed alle Diocesi.

Ci troviamo di fronte ad una modernizzazione e ad un vero e proprio rilancio del sistema concordatario. Siamo convinti che in questo modo si limita la sovranità dello Stato ed é compromessa la vera libertà della Chiesa che continua a godere di una condizione di privilegio.

Queste scelte del Vaticano condivise dalla Cei ci sembrano contrarie alla piú genuina ispirazione conciliare ed alle aspettative diffuse tra i cristiani per una chiesa credibile e povera, sostenuta dalla fede e libera di predicare e di praticare la pace fondata sulla giustizia e sulla libertà.

Nulla ci aspettavamo dal partito che si definisce cristiano, dobbiamo invece protestare contro i partiti laici che nei giorni scorsi hanno ratificato questo Concordato. Anche il Partito comunista, ha ceduto alle ragioni del realismo allineandosi col partito socialista, immemore delle sue tradizioni. Minoranze combattive hanno però testimoniato alla Camera un'opposizione che nel paese é ben piú vasta di quanta sia in Parlamento.

Siamo contro ogni neocostantinianesimo, e la nostra speranza é che libertà e laicità si radichino e crescano nelle coscienze dei cittadini e dei credenti perché finalmente deperisca per sempre la logica dei patti stretti da una parte e dall'altra nel nome del potere.

8) Documento sull'IRC della Giunta della FCEI.

La Federazione delle chiese evangeliche in Italia,

-preso atto delle gravi implicazioni dell'Intesa stipulata il 14 dicembre 1985 tra il Governo italiano e la Conferenza episcopale italiana;

-preso atto della circolare n. 368 del 20 dicembre 1985 emanata dal Ministro della Pubblica Istruzione;

-ribadisce che tale insegnamento, così come si é venuto configurando nella suddetta Intesa e nella relativa circolare ministeriale applicativa, appare discriminatorio e penalizzante nei confronti degli studenti che non se ne avvarranno ed in un profondo contrasto con l'art. 9 della legge 449/1984;

-contesta che tale insegnamento, impartito da insegnanti autorizzati dalla gerarchia cattolica e su libri di testo muniti di visto dell'ordinario diocesano e quindi caratterizzato da un chiaro indirizzo confessionale, possa considerarsi come un adeguato contributo alla formazione culturale dei giovani, nel quadro del più generale ruolo della scuola pubblica;

-chiede ai Gruppi parlamentari dei partiti democratici di impegnarsi, in occasione del prossimo dibattito parlamentare, affinché la circolare emanata dal Ministro della Pubblica Istruzione venga revocata e sostituita:

a) da indirizzi applicativi generali che prevedano l'opzionalità dell'insegnamento sostitutivo e la collocazione e concentrazione delle ore di insegnamento religioso, particolarmente nella scuola materna ed elementare, al di fuori dell'orario scolastico oppure alla prima o all'ultima ora;

b) da indirizzi applicativi dell'art. 9 della legge 449/1984 che vengano debitamente concordati con la Tavola valdese e siano rispettosi della piena autonomia di tale legge nei confronti dell'applicazione del Concordato;

-chiede ai genitori che credono nella laicità dello stato e della scuola e nell'esclusivo diritto-dovere delle famiglie e delle chiese di trasmettere la fede alle giovani generazioni, di manifestare concretamente il proprio dissenso dalle scelte operate dal Ministro della Pubblica Istruzione e dalla Conferenza episcopale italiana, in particolare attraverso la dichiarazione di non avvalersi dell'insegnamento religioso.

PROPOSTA DELLA GIUNTA DI UNA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO
AL MODULO.

Al Direttore della Scuola
Al Preside della Scuola Media
Al Preside dell'Istituto/Liceo

Il/La sottoscritto/a, nella qualità di genitore dell'alunno/a, frequentante la classe di codesta/o scuola/istituto, nell'allegare la scheda contenente la dichiarazione di NON VOLERSI AVVALERE dell'insegnamento della religione cattolica, precisa che tale dichiarazione viene formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 449/84.

In tale quadro, ed al fine di garantire la libertà di coscienza del/della proprio/a figlio/a e rendere così effettivo l'esercizio del diritto di non avvalersi di detto insegnamento chiede che:

- 1) l'insegnamento della religione cattolica, nella classe, venga collocato alla prima o all'ultima ora di lezione;
- 2) non vengano disposti insegnamenti alternativi obbligatori;
- 3) l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie.

9) Documento della Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato, gennaio 1986.

La Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato

-venuta a conoscenza dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri dell'intesa raggiunta dal ministro della Pubblica Istruzione con la Conferenza Episcopale Italiana, in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche primarie e secondarie;

-considerato che, in spregio all'o.d.g. accettato dal Governo nella seduta della Camera del 20/03/85, tale approvazione é avvenuta senza preventivo dibattito in Parlamento ed a soli due giorni da una sommaria comunicazione alla commissione Pubblica Istruzione, che ha sollevato non poche critiche di forma e di sostanza;

-considerato, altresì, che il contenuto di detta intesa costituisce un grave arretramento rispetto alla stessa situazione preesistente alla riforma del Concordato ed un pesante attacco alla libertà religiosa nella scuola, in quanto:

a) raddoppia il numero delle ore di religione nella scuola primaria e introduce l'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna;

b) introduce forme di insegnamento alternative per coloro i quali abbiano scelto di non avvalersi dell'insegnamento religioso, discriminandoli e gravandoli di un onere ancora non precisato;

c) esclude che l'insegnamento religioso abbia luogo in orari che non abbiano effetti discriminatori;

d) rafforza la posizione degli insegnanti di religione prevedendone, fra l'altro, la presenza a pieno titolo nei consigli di classe;

e) limita la possibilità degli utenti della scuola di dichiarare di non volersi avvalere dell'insegnamento religioso, introducendo perfino illegittimi automatismi ed impedendo implicitamente che la dichiarazione di non volersi avvalere dell'insegnamento religioso intervenga, a tutela della libertà di coscienza, anche nel corso dell'anno scolastico;

f) equipara a tutti gli effetti i libri di testo di religione a quelli delle altre materie, introducendo forme di approvazione da parte delle autorità scolastiche, che generano indebite interferenze di ruoli;

giudica l'approvazione dell'intesa come un grave colpo inferto alla libertà di coscienza in materia di religione;

ritiene che la nuova normativa costituisca un grosso passo indietro rispetto alla lettera e allo spirito della revisione del Concordato, alla dichiarazione fatta dal presidente del Consiglio nel relativo dibattito parlamentare e, per certi versi, perfino rispetto al vecchio Concordato, configurando una sorta di rinnovata confessionalità dello Stato italiano;

chiede al Presidente della repubblica di non sottoscrivere il decreto che gli verrà proposto e di invitare il Governo a sottoporre il testo al vaglio del Parlamento, unico titolare del diritto-dovere di pronunciarsi in una materia che coinvolge fondamentali diritti costituzionali di libertà e di eguaglianza in tema di religione;

invita i partiti politici ad attivare attraverso i loro gruppi parlamentari le opportune procedure di iniziativa e di controllo parlamentare, affinché l'iter di approvazione della nuova normativa si interrompa;

chiede al presidente del Consiglio di promuovere le procedure per l'applicazione dell'art. 9 della Legge 449/84, che prevede precise garanzie che, trattandosi di legge speciale, prescindono del tutto dalla normativa concordataria; ai cittadini che difendono la laicità della scuola di avvalersi di detto articolo 9, pretendendone la puntuale applicazione;

invita le Chiese evangeliche a farsi promotrici di tutte le iniziative necessarie a suscitare nel Paese un ampio dibattito ed una piena consapevolezza della posta in gioco, che travalica ogni interesse di parte;

ribadisce che lo studio del fatto religioso e delle sue influenze storiche e culturali non implica in alcun modo una forma confessionale di insegnamento.

10) Lettera in data 13/1/86 del Consiglio dei pastori di Firenze ai membri delle chiese evangeliche di Firenze.

Care sorelle e cari fratelli,

vi indirizziamo questa lettera in un'occasione del tutto particolare. Non ci rivolgiamo a voi per parlarvi dell'educazione religiosa dei bambini nel quadro delle attività ecclesiastiche, ma della loro presenza stessa nella scuola pubblica, nella società civile.

Avete saputo dai mezzi d'informazione che é in corso un ampio dibattito nel paese riguardo all'applicazione dell'intesa tra la CEI e il governo italiano riguardante l'insegnamento della religione cattolica nella scuola. Le conclusioni di tale intesa sono state oggetto di contestazione non soltanto da parte delle chiese evangeliche, ortodosse e dell'Unione delle comunità ebraiche, ma anche di ampi settori dell'opinione pubblica cattolica e laica.

Al di là di queste significative prese di posizione, riteniamo, per motivi di coerenza evangelica, che le nostre comunità dovrebbero partecipare attivamente in questa battaglia per la salvaguardia della libertà di coscienza nella vita del paese.

Come sapete, il 25 gennaio, la data ultima d'iscrizione nella scuola materna ed elementare, i genitori degli alunni saranno richiesti di esprimere la propria opinione se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Questa che era una importante conquista democratica, é stata talmente snaturata dall'applicazione dell'intesa tra CEI e governo italiano, che i bambini di famiglie evangeliche o a religione mista si trovano di fatto in una situazione di pesante condizionamento confessionale.

Pertanto vi incoraggiamo a dichiarare apertamente il vostro "NO!", ossia esercitare il diritto di non *avvalersi* dell'insegnamento della religione cattolica, contribuendo così al dibattito aperto nel paese. Vi suggeriamo inoltre di seguire con attenzione tale dibattito sia nella stampa evangelica che nei mezzi di informazione correnti.

11) Lettera del marzo 1986 del Consiglio dei pastori di Firenze agli insegnanti di religione.

Cari fratelli e sorelle,
vi scriviamo nel convincimento di essere partecipi di una comune vocazione: trasmettere il messaggio cristiano (anche) alle nuove generazioni e introdurle nella comunità credente.

Riteniamo di dovervi esporre quella che per tanti di noi evangelici é la ragione di fondo della opposizione alle norme sull'insegnamento della religione che hanno fatto seguito al nuovo Concordato.

Come voi tutti, crediamo che l'insegnamento dei contenuti della fede risponda a un particolare ministero deciso dalla dispensazione dei doni dello Spirito, del quale la Chiesa cristiana é strumento. E' una vocazione a cui fino dalle origini la comunità confessante si è applicata, e che siamo decisi a non trascurare.

Riteniamo però di dovere contestare i modi prescelti dalla Istituzione romana per adempiere questo obbligo di fede: di questo vi scriviamo.

A noi pare che la vostra specifica vocazione - per i modi prescelti - sia umiliata e sommersa da istanze ben diverse. La Istituzione vi strumentalizza e in cambio vi dà i moderni "benefici ecclesiastici", collocandovi in una situazione di privilegio in rapporto agli altri cittadini. lavorerete legalmente come dipendenti di uno Stato laico, col normale contratto di lavoro, ma dipenderete dalla Istituzione ecclesiastica che vi ha preparati, vi ha dato il beneficio del lavoro remunerato (e ve lo può togliere), vi darà i programmi. Vi gestirà. Ed il privilegio vostro, che non ha a che vedere con la vocazione evangelica, sta in questo: un beneficio "ecclesiastico" vi permette di raggiungere un posto di lavoro "statale" per il quale sono in attesa migliaia di laureati che fanno esami di Stato, concorsi, domande, e restano disoccupati. Solo questo fatto, mette almeno a disagio. Non può una fede, un impegno di vita in Cristo, tradursi in un contratto di lavoro statale. diventa comprensibile perfino la protesta che da più parti si é levata.

Lasciate ancora che vi sottoponiamo questa considerazione: noi tutti siamo cittadini di uno Stato povero, dalle finanze dissestate; la recente protesta degli studenti ha messo in chiaro che anche il Ministro della Pubblica Istruzione non ha i mezzi adeguati per dare alla scuola quanto necessita. ma le norme concordatarie, con l'assunzione di altri nuovi insegnanti, aggraveranno la situazione, toglieranno danaro a un erario vorticosamente indebitato.

Per noi é difficile comprendere come siano conciliabili la spiritualità della vocazione al ministero della trasmissione della fede con l'opzione a fare uso del pubblico erario, a dare una mano al crescente disavanzo dello Stato.

Ci chiederete: "Ma secondo voi, che dovremo fare?" Non siamo qui per permetterci consigli non richiesti. Lasciate che vi informiamo sulle opinioni di molti fra noi.

In ogni circostanza, qualunque sia lo Stato nel quale vive, un cristiano é tenuto a custodire intatta la sua vocazione particolare e a "praticarla". La

libertà del cristiano (Gal. 5:13) nella comunità civile si traduce in libertà di coscienza. La Chiesa cattolico-romana - come istituzione e nelle persone che di essa fanno parte - non può che richiedere e praticare questa libertà.

Mentre ribadiamo il nostro convincimento che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non ignoriamo che la Chiesa cattolico-romana, per la massa di popolazione che nel nostro paese ad essa aderisce, ha una responsabilità grave per la trasmissione del messaggio cristiano. Proprio per il numero ingente di fanciulli e di giovani, non sembra possibile che l'insegnamento religioso (almeno dove la popolazione é densa) sia impartito nei locali della chiesa. Diviene necessario richiedere allo Stato l'agibilità delle strutture scolastiche: non é poco ed é già imbarazzante, come ogni situazione fuori della norma. Riteniamo tuttavia che in uno Stato 'laico' che intende offrire a tutti i cittadini - cattolici e di altre confessioni religiose - la possibilità di ritrovarsi per uno studio del "fatto religioso", l'insegnamento religioso di una confessione, sia pure maggioritaria, non può diventare curriculare, bensì collocarsi al di fuori dei normali programmi scolastici. In secondo luogo, riteniamo che i credenti che hanno la vocazione dell'insegnamento della religione, possano e debbano esercitarla all'interno delle strutture scolastiche, ma senza che questo comporti alcun onere per lo Stato - il che non significa esercitarla gratuitamente; spetterà, eventualmente, alla chiesa di appartenenza provvedere al loro sostentamento - riconoscenti al Signore per la possibilità che é data di realizzare un impegno di fede.

Questo é il nostro parere, e pensiamo che sia stato giusto esprimerlo perché una autentica fraternità in Cristo si afferma e cresce solo laddove ci si conosce, e ci si riconosce come figli della Grazia di Dio, amati ed amabili, nonostante la diversità delle opzioni.

Vi auguriamo un tempo di Pasqua gioioso, illuminato dalla grande luce dell'annuncio della vita nel Signore risorto.

12) Mozioni sull'IRC votate dal Sinodo 1986 delle Chiese valdesi e metodiste.

Il Sinodo, valutando positivamente l'apporto delle chiese evangeliche al dibattito svoltosi quest'anno nel paese sul tema dell'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica, sottolinea il carattere fortemente critico di tale contributo evangelico nei confronti dell'intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della CEI del dicembre 1985 e successive disposizioni applicative, invita le chiese a segnalare alla Tavola con precisa documentazione eventuali casi di inadempienza, disapplicazione, forzature, discriminazioni.

Il Sinodo, constatato che a due anni dall'entrata in vigore della legge 449/1984 il Ministero della Pubblica Istruzione non ha ancora fornito alle autorità scolastiche le indicazioni per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge stessa, invita la Tavola a proseguire le azioni intraprese in vista di disposizioni attuative che siano pienamente rispettose di quanto stabilito da detti articoli e in particolare dall'art. 9 comma III: esclusione della possibilità che l'insegnamento religioso cattolico venga impartito in occasione dell'insegnamento di altre materie o in orari che abbiano effetti comunque discriminanti, nelle classi in cui siano presenti alunni che non si avvalgono di detto insegnamento.

Il Sinodo, considerato che é largamente condivisa all'interno dell'evangelismo italiano la posizione secondo la quale é compito della chiesa e della famiglia l'educazione alla fede, mentre é compito della scuola lo studio, all'interno delle materie curriculari obbligatorie del fatto religioso e delle sue implicazioni; considerato che la scuola italiana, fortemente influenzata dall'impostazione cattolica, ha costantemente rispecchiato un 'ottica confessionale e di parte sia nella forma dell'«ora di religione», sia nella forma dell'insegnamento diffuso; considerato che appare opportuno compiere un'azione di stimolo affinché la scuola non continui a venir meno allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni dal punto di vista culturale e scientifico; chiede alla Tavola Valdese, alle Commissioni Esecutive Distrettuali ed ai Consigli di Circuito di studiare, in un contesto interdenominazionale, la possibilità e le forme atte a promuovere la costituzione di strumenti di collegamento e formazione attraverso i quali gli insegnanti evangelici e quanti sono impegnati nell'ambito dell'istituzione possono portare all'interno della scuola italiana tale importante esigenza culturale.

Il Sinodo, valutando positivamente i passi che sono già stati fatti in alcune sedi locali per far conoscere la disponibilità delle nostre chiese a rispondere ad eventuali richieste provenienti da alunni, famiglie ed organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso ed alle sue implicazioni, invita tutte le chiese a prendere iniziative in questo senso, sensibilizzando i propri catecumeni studenti ed indirizzando comunicazioni ai Provveditorati agli Studi e a singole scuole; precisa che, in coerenza con lo spirito dell'Intesa

ed in base al combinato disposto degli articoli 9 e 10, le chiese sono invitate ad accettare di rispondere solo alle richieste connesse a programmi previsti nel normale orario scolastico per la totalità della scolaresca, riservandosi di rispondere fuori dal normale orario scolastico ad altri tipi di richieste, ed essere comunque particolarmente attente ad evitare che il nostro intervento si attui con modalità tali da costituire, nel concreto, un avvallo all'insegnamento della religione cattolica.

13) Documento del SAE 1986.

Il gruppo interreligioso di studio sull'insegnamento della religione nella scuola, riunitosi nel corso della XXIV Sess. del S.A.E. (Segretariato Attività Ecumeniche) a La Mendola (TN) dal 27 luglio al 3 agosto 1986, dopo aver ampiamente discusso vari aspetti del problema,

denuncia per quanto riguarda il passato, le profonde lacerazioni che la vicenda ha prodotto nei rapporti ecumenici, sia per le procedure seguite che hanno escluso di fatto qualsiasi previo confronto fra le diverse Chiese cristiane e fra esse e le altre Comunità religiose presenti in Italia; sia per la situazione creatasi di forte opposizione da parte delle Comunità non cattoliche e di diminuita credibilità ecumenica della chiesa cattolica.

Ritiene che l'attuale quadro legislativo - pur se formalmente corretto per l'affermazione del principio della libertà religiosa - ostacoli la reciproca comprensione, innalzi nuovi steccati, soprattutto introduca nella scuola un elemento di divisione, ponendo i ragazzi - in particolare quelli della materna ed elementare - di fronte ad esperienze di fatto discriminatorie, educativamente dannose ai fini della promozione di una convivenza civile tra diversi che sia di reciproco arricchimento.

Deplora, nel modo in cui si è risolta la vicenda, l'oggettiva convergenza verificatasi tra gli ambienti più integristi sia del cattolicesimo sia del laicismo, che rende più difficile dirsi nella scuola al tempo stesso credenti e laici.

Denuncia infine i condizionamenti molteplici che hanno ridotto l'effettiva libertà di scelta di insegnanti, genitori e studenti.

raccomanda nella situazione presente, alle Chiese e alle Comunità religiose presenti in Italia di ricercare insieme tutti quei comportamenti che possono contribuire a orientare la situazione in una prospettiva ecumenica utilizzando tutti gli spazi disponibili. A tal fine ritiene opportuno

a) che la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti siano di norma aperti alla conoscenza e al contributo di insegnamento delle diverse Chiese e Comunità religiose;

b) che nei programmi e nei libri di testo sia tenuta presente la dimensione ecumenica, consultando e coinvolgendo nella loro elaborazione e verifica le diverse Chiese e Comunità religiose;

c) che nei programmi il dovuto spazio sia dato allo studio storico-critico della Bibbia quale testo fondamentale per la nostra cultura;

d) che la metodologia dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola sia realmente ecumenica, non solo nel senso di un doveroso rispetto della libertà di coscienza individuale, ma soprattutto nella capacità di valorizzare le differenti posizioni in un confronto aperto e sereno, in un reciproco arricchimento di valori

auspica per il futuro che una prassi ecumenica pienamente partecipata, sempre più diffusa e applicata, conduca ad un profondo cambiamento culturale e di mentalità, tale da rendere possibile un superamento in positivo dell'attuale quadro normativo. Questo superamento dovrebbe essere frutto di una convergenza delle diverse componenti religiose, culturali e politiche del

nostro paese, al fine di introdurre nella scuola italiana un insegnamento curriculare e aconfessionale sul fatto religioso, fermo restando il diritto degli studenti e delle famiglie di richiedere anche interventi confessionali facoltativi e non curricolari a carico delle rispettive comunità.

La prospettiva di cui sopra implica nelle Università un incremento dei dipartimenti di Scienze Religiose per una adeguata formazione degli insegnanti ed un arricchimento della cultura italiana per quanto riguarda la dimensione religiosa.

14) Mozione sull'IRC votata dall'Assemblea UCEBI 1986.

L'Assemblea, in merito all'attuale situazione dell'insegnamento della religione nella scuola pubblica:

denuncia l'inizio regolare, in molte scuole italiane, delle lezioni di religione senza che peraltro siano iniziate le lezioni di materia alternative e in molti casi non se ne sia ancora determinato il programma;

denuncia altresì il caos che si sta verificando in molte scuole materne ed elementari dove è impensabile riuscire a risolvere il problema in modo pedagogicamente e didatticamente corretto, data l'età dei bambini e data la difficoltà di molti insegnanti di fronte alla scelta di insegnare religione o lasciare ad altri la propria classe per due ore settimanali, con le immaginabili difficoltà che ne derivano.

Invita genitori e studenti evangelici a prendere coscienza del diritto di concorrere alla scelta e alla determinazione dei contenuti dell'ora alternativa (in attesa di una sua abolizione) che non deve risolversi nel vecchio esonero privo di alcun contenuto educativo e discriminante;

propone la soppressione immediata delle due ore di religione nella scuola materna; lo slittamento, dal prossimo anno scolastico, delle lezioni di religione nelle scuole elementari e medie inferiori e superiori in orario extracurriculare e la conseguente abolizione delle ore alternative;

auspica una reale attuazione della libertà religiosa senza discriminazioni secondo i dettami della Costituzione italiana, in pieno accordo con il nostro credo religioso che affida alla comunità locale ed ai credenti il compito dell'insegnamento religioso e dell'evangelizzazione.

15) Comunicato di protesta della FCEI in data 3/11/86 alla Commissione P.I. della Camera dei deputati.

La Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI),

a **conoscenza** di numerosi e diffusi episodi di discriminazione e di intimidazione verificatisi su tutto il territorio nazionale ai danni di bambini e giovani che non si sono avvalsi dell'insegnamento cattolico nella scuola pubblica e in particolare di coloro che, facendo riferimento alla legge 449/84 art. 9, hanno visto disattesa sia la richiesta di collocazione in orario "non discriminante" dell'ora di religione cattolica nella loro classe, sia la possibilità di rifiutare l'attività alternativa nella scuola dell'obbligo;

protesta per tali inadempienze;

appoggia l'iniziativa del Comitato nazionale Scuola e Costituzione che in data 22 ottobre u.s. ha sollecitato il Parlamento a promuovere in proprio un'inchiesta tesa a raccogliere dati e testimonianze nell'avvio delle nuove disposizioni regolamentari, senza pregiudicare il controllo stabilito dal Parlamento stesso per la scadenza del primo anno di attuazione della normativa relativa all'IRC;

rileva l'urgenza di tale inchiesta resa indifferibile dai "tempi" della scuola (in particolare la scadenza delle preiscrizioni al primo anno delle scuole medie inferiori e superiori prevista per il mese di gennaio) e della necessità che le iscrizioni all'anno scolastico 1987-88 non avvengano in assenza di una nuova normativa che definisca una corretta attuazione delle leggi 449/84 e 121/85.

16) Comunicato di protesta della Tavola valdese in data 6/11/86 alle Commissioni P.I. della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Con la circolare n. 302, 29/10/86 il Ministro della pubblica istruzione ha inteso regolamentare ulteriormente la materia dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative e lo ha fatto con riferimento alla legge di ratifica del Concordato n. 121 del 23/3/85 e al DPR n. 751 del 16/12/85 che ha introdotto nell'ordinamento italiano l'intesa Falcucci-Poletti.

Come é noto, con questa circolare il Ministro ha inteso stabilire in modo inequivoco ciò che nelle precedenti circolari risultava indefinito e cioè il carattere di obbligatorietà della frequenza alle attività alternative nella scuola dell'obbligo e all'attività alternativa, o studio individuale interno alla scuola nelle scuole secondarie superiori.

Le disposizioni del Ministro sono date tuttavia con una latitudine che supera il riferimento alla legge 121/85 e al DPR 751/85. Disponendo che le prescrizioni valgano per "gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi della religione cattolica", e ripetendo più volte questa dizione, il Ministro ha evidentemente incluso in questa disposizione anche gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica in base alla legge 449 dell'11/8/84 ("Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese").

Ora tale legge, precedente la legge 121/85 e da essa indipendente, non fa alcuna menzione di attività alternative, e tanto meno obbligatorie, disponendo invece che "l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti discriminanti" (art.9).

La Tavola Valdese eleva la propria ferma protesta non solo per il fatto che é iniziato il 3° anno scolastico, dacché la legge 449/84 é stata approvata dal Parlamento, senza che siano state emanate disposizioni applicative di detta legge, ma anche e soprattutto perché ora la posizione di quanti hanno dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica con riferimento alla legge n.449/84 viene forzosamente inserita nell'ambito di un'altra normativa per la libertà religiosa.

La Tavola Valdese fa inoltre notare che il diritto fruito nei decenni scorsi, di un ingresso ritardato o di una uscita anticipata laddove l'insegnamento della religione cattolica fosse collocato alla prima o all'ultima ora, per quanti erano da esso esonerati, risulterebbe ora negato da una normativa estranea alla legge n. 449/84 con disposizioni più rigide e costrittive ora, di quanto non fosse prima, quando l'insegnamento della religione cattolica era obbligatorio.

La Tavola Valdese ribadisce in base alla legge n. 449/84 la richiesta che, nelle classi in cui siano presenti alunni che abbiano dichiarato di non avva-

lersi dell'insegnamento religioso cattolico con esplicito riferimento a detta legge,

- le attività alternative predisposte per chi non si avvale non abbiano mai carattere obbligatorio;

- l'insegnamento della religione cattolica sia collocato in orari che non abbiano effetti discriminanti per chi non se ne avvale, consentendo, ove possibile e richiesto, l'assenza da scuola per tali ore;

- la rigorosa eliminazione di quell'"insegnamento diffuso" costituito dalla presenza nella scuola elementare di elementi di insegnamento religioso confessionali nel quadro dell'insegnamento di altre materie.

La Tavola Valdese ritiene che nella situazione attuale, l'applicazione della legge 449/84 costituisca la minima risposta indispensabile alla clamorosa serie di discriminazioni e intimidazioni che la nuova normativa sull'insegnamento della religione cattolica ha comportato alla sua prima applicazione.

17) Discorso del Presidente delle Assemblee di Dio in Italia pastore Francesco Toppi, in occasione della firma dell'Intesa fra lo Stato italiano e le Assemblee di Dio in Italia.

On.le Signor Presidente,

con profonda gratitudine a Dio, le Assemblee di Dio in Italia, chiese cristiane evangeliche di fede pentecostale, esprimono la loro riconoscenza al Governo della Repubblica italiana, che, sotto la Sua guida, ha assolto questo importante compito costituzionale nei confronti di una larga fascia di evangelici italiani.

La Bibbia ci insegna che Dio compie i Suoi disegni nella storia a favore dei credenti e per questo motivo, fermi nella certezza della fede, abbiamo atteso con fiducia che le nostre chiese, dopo periodi di persecuzioni, di clandestinità e di opposizioni ottenessero di adempiere liberamente il grande mandato di Gesù: annunciare l'Evangelo ad ogni creatura. Abbiamo chiesto questa Intesa unicamente per avere garantita tale libertà, ritenendo che oggi più che mai il mondo ha bisogno dell'Evangelo "potenza di Dio per la salvezza di ogni credente".

Così intendiamo concretizzare il nostro impegno verso il popolo italiano, perché crediamo che l'Evangelo predicato e praticato nella vita quotidiana sia un mezzo insostituibile per trasformare le coscienze e produrre quella libertà, senza la quale nessuna nazione può progredire sulla via della pace e del benessere.

Desideriamo, Signor Presidente, esprimere il nostro ringraziamento alla Commissione governativa da Lei nominata per l'intensa attività da essa svolta ed ai fratelli di altre Chiese evangeliche che hanno messo a nostra disposizione i loro talenti.

Tale fraterna collaborazione esprime il nostro desiderio di richiamarci a quelle radici comuni dell'Evangelismo italiano che hanno raggiunto i ceti popolari elevandoli spiritualmente e socialmente con l'annuncio dell'Evangelo di Gesù Cristo.

Per ottenere questo scopo continueremo ad impegnare tutte le nostre energie convinti che la nascita di uomini e donne trasformati moralmente dall'Evangelo rappresenti insieme l'adempimento di una missione cui Dio ci ha chiamati ed un contributo all'elevamento della società italiana cui le stesse Autorità civili non possono essere indifferenti, specie in un momento come questo in cui più che mai i problemi etici costituiscono problema di fondo della civile convivenza.

Se ieri, perseguitati ed ostacolati nella nostra missione di fede abbiamo pregato per le Autorità di Governo, come insegna la Parola di Dio, ancora di più oggi che viene riconosciuta la nostra dignità di cittadini a pieno diritto, attuando la norma costituzionale, eleveremo preghiere al Signore, affinché illumini e sostenga quanti sono alla guida della Cosa Pubblica perché il nostro popolo possa vivere e godere la pace tanto desiderata e tanto necessaria in questo nostro mondo.

18) Discorso del Presidente delle Chiese Avventiste, pastore Enrico Long, in occasione della firma dell'Intesa fra lo Stato italiano e l'Unione delle chiese avventiste.

Signor Presidente del Consiglio,

desidero esprimere la più viva soddisfazione di tutti i miei correligionari italiani e mia per l'avvenimento odierno, che assume valore storico per la Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno che qui ho l'onore di rappresentare.

A questo evento sono interessati milioni di cristiani avventisti diffusi in quasi tutti i Paesi del mondo, perché, per la prima volta nel corso della sua breve storia, la Chiesa Avventista sta per vedere regolati per legge, sulla base di intese, i suoi rapporti con uno Stato.

Come italiani siamo fieri che questo primo Stato sia proprio l'Italia.

Anche se abbiamo atteso, in modo sofferto, per lunghi anni questo avvenimento, oggi desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento al Governo da Lei presieduto per la volontà di attuare l'articolo 8 della Costituzione anche nei nostri confronti.

L'Intesa oggi firmata consolida nei fatti il carattere laico, ma non antireligioso, del nostro Stato, che è quello che noi avventisti preferiamo, perché rispettoso del pluralismo ideologico e quindi del diritto di ognuno di vivere e di operare secondo la propria visione del mondo in un clima di reciproco rispetto e di cooperazione per il bene comune.

Con l'apostolo Paolo noi crediamo che "la nostra cittadinanza è nei cieli, d'onde anche aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo" (Filippesi 3:20), ma siamo pure cittadini della società terrena, che intendiamo sostenere in tutta la misura del possibile con il nostro servizio e con i nostri mezzi in vista del suo continuo miglioramento.

In armonia con la ben nota dichiarazione di Gesù: "Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio" (Matt. 22:21) noi riaffermiamo, anche in questa solenne occasione, la nostra lealtà verso lo Stato, il nostro impegno a rispettarne le leggi ed a pregare per tutti coloro che sono in autorità e per la pace e la prosperità del nostro Paese. Nel medesimo tempo riaffermiamo la nostra determinazione ad essere ossequienti alla Legge ed alla suprema autorità di Dio.

Uno dei comandamenti della Legge divina o Decalogo prescrive la santificazione del sabato, settimo giorno della settimana.

La Chiesa avventista annette importanza fondamentale al rispetto di questo comandamento.

E pertanto siamo molto lieti e grati per il fatto che ci sia stato riconosciuto esplicitamente nell'Intesa il diritto di santificare questo giorno, particolarmente benedetto dal Signore.

Questo riconoscimento onora l'Italia e dimostra come essa sia decisamente in cammino verso l'ideale della eliminazione di ogni forma d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o la convinzione, in armonia con quanto richiesto dalla Dichiarazione che, in proposito, l'Assemblea

generale dell'ONU ha solennemente proclamato il 25 novembre 1981.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla definizione dell'Intesa, in primo luogo i Membri della Commissione per i Rapporti con le Confessioni religiose, e particolarmente il suo Presidente: Prof. F. Margiotta Broglio e gli Esperti designati dal Comitato dell'Unione avventista: Past. I. Barbuscia, Prof. S. Bianconi, Prof. F. Finocchiaro e Past. Dott. G. Rossi.

Voglio pure ringraziare il Governo presieduto dall'on.le Giulio Andreotti che, per primo, nel 1976, si dichiarò disponibile a iniziare anche con noi le trattative per l'Intesa.

Signor Presidente,

oggi noi avventisti ci rallegriamo perché un altro passo importante é stato compiuto nella nostra Repubblica verso il completo riconoscimento della pari dignità sociale ed eguaglianza dei cittadini.

Questo ci conforta e ci fa sentire più liberi e più impegnati a dare il nostro contributo, anche se modesto, per il bene del nostro paese, specialmente predicando l'Evangelo di Gesù Cristo, come messaggio di speranza, di giustizia, di libertà, di pace e di amore per tutti.

19) Estratto della sentenza n. 1274 del TAR del Lazio del 17/7/87.

Dopo aver respinto due eccezioni opposte alla legittimità del ricorso da parte dell'Avvocatura di Stato in rappresentanza dell'amministrazione resistente (Ministero della Pubblica Istruzione), la sentenza procede ad analizzare i diversi regimi in cui si è collocato l'insegnamento religioso cattolico (IRC). Su quello definito dal Concordato del 1929 il Collegio osserva: In quell'assetto normativo - per molti versi ricollegabili ai peculiari equilibri politici dell'epoca - tale insegnamento era rivisto, in quanto fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica, come obbligatorio, salva una mera facoltà di dispensa (art. 2, legge 824).

Naturalmente, in un simile regime normativo, in cui l'insegnamento religioso cattolico era rivisto come uno dei pilastri su cui poggiava la stessa pubblica istruzione, le possibilità di «contaminatio» (absit injuria verbis) erano molto ampie, sicché spesso l'insegnamento cattolico impregnava di sé anche altre discipline, trasparendo da esse non nel suo mero e più universale aspetto umano e sociale, bensì in quello più strettamente catechistico; e da qui scaturiva quello che è stato definito come insegnamento diffuso della religione cattolica, specie di tessuto connettivo dei vari insegnamenti e che era rimesso, in effetti, alla coscienza morale, civile e religiosa dei docenti modulare, ora enfaticandolo, ora diluendolo, ora, infine, trascurandolo del tutto; né si dimentichi il rilievo che assumeva quella ulteriore manifestazione di tale insegnamento riconoscibile nella preghiera di apertura delle lezioni costituenti, tra l'altro, un momento centrale di aggregazione e comunione dei fedeli di sola pratica cattolica. Orbene, è evidente che, in una situazione normativa e fattuale siffatta, il mero esonero o dispensa dall'insegnamento religioso cattolico non era certamente tale da evitare che esso, per altra via e più inconsciamente, giungesse anche a coloro che, in quanto dispensati, non erano destinatari, così determinandosi un manifesto discrimine in danno di questi ultimi che, peraltro, è stato ritenuto a lungo conforme agli stessi principi costituzionali.

Un diverso contesto culturale e civile ha fatto maturare successivamente e gradualmente una normativa basata su principi diversi. Dopo averne richiamato i tratti salienti il TAR osserva: Se è vero, dunque, che viene mantenuto fermo, nella scuola pubblica, l'insegnamento religioso cattolico (anche se non più quale enfatico fondamento e coronamento della istruzione pubblica, sibbene in una visione più laicistica dello Stato e dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, per il riconoscimento da un lato del valore della cultura religiosa in genere, dall'altro per il rilievo che i principi del cattolicesimo hanno nel patrimonio storico del popolo italiano), è anche vero, peraltro, che l'accesso a tale insegnamento non costituisce più la regola, connessa ad un obbligo di frequenza salvo dispensa, sibbene, l'esercizio di un potere di libera scelta («è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi»).

Orbene, all'esercizio di tale potere inerisce, evidentemente, una facoltà

di scelta; ma non una scelta tra due distinte forme di insegnamento, ch , certamente, la riforma concordataria non contiene, n  pu  logicamente contenere, riferimenti ad altro insegnamento che non sia quello religioso cattolico, sibbene tra l'avvalersi e non di questo insegnamento.

Lo studente - o chi ne fa le veci - che decida di non avvalersi oppure di avvalersi dell'IRC, non opta certamente, ai sensi della norma concordataria, per l'uno o l'altro insegnamento, sibbene sceglie, nell'esercizio, si ripete, di una propria libera facolt , se avvalersi di quell'insegnamento oppure no, senza che all'esercizio del potere in questo secondo senso possa darsi in alcun modo significato di opzione per qualche altro insegnamento.

Il carattere della facoltativit , insisto nella legge 121/85 (*legge di ratifica del Concordato '84, n.d.r.*), implica, come suo naturale corollario, quello della natura aggiuntiva dell'IRC; in altre parole, se all'esercizio della facolt  di non avvalersi non corrisponde, ai sensi della norma concordataria, l'onere di assoggettarsi ad altri insegnamenti,   evidente che, rispetto agli insegnamenti di competenza dei non avvalenti, l'IRC viene a costituire un «quid pluris» che si aggiunge per gli avvalenti agli altri insegnamenti curricolari.

A tale proposito sembra, peraltro, sin d'ora opportuno premettere che tale carattere «aggiuntivo» non implica, di per s , che tale insegnamento debba collocarsi in orari particolari ed anch'essi aggiuntivi rispetto al normale quadro orario delle lezioni (ch , anzi, lo stesso art. 9, 1  c., della legge 121/85, laddove prevede che lo Stato «continuer  ad assicurare, nel quadro della finalit  della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche ...», riafferma implicitamente il principio del mantenimento di tale insegnamento nelle normali fasce orarie e non al di fuori di esse), sibbene che esso, inserendosi in tale quadro orario, costituisca un di pi , offerto agli avvalenti, senza, peraltro, alcun correlativo onere di frequenza di altri insegnamenti per i non avvalenti.

La sentenza prosegue affermando che il nuovo quadro normativo attuato dalla legge 121/85 non   stato modificato dal DPR 751/85 (decreto di attuazione dell'intesa Falcucci-Poletti), n  dalle successive circolari del Ministero della Pubblica Istruzione fino all'ottobre 1986.

Immuta, invece, radicalmente, rispetto al sistema fin qui delineato, la c.m. n. 302 del 29.10. 386, qui impugnata.

E' solo con tale circolare, infatti che con riferimento ai singoli ordini e gradi di istruzione, si rappresenta, per la prima volta, l'esigenza di assicurare «un uguale tempo scuola», cos  da realizzare, tra i discenti, una situazione di «effettiva parit ». Con riferimento, in particolare, alla scuola elementare e media vi   l'espressa affermazione secondo cui la frequenza delle attivit  integrative «viene ad assumere per gli alunni stessi carattere di obbligatoriet »; ma l'obbligo della presenza a scuola nelle ore dedicate all'IRC ed anche, e soprattutto, di frequenza alle attivit  integrative e di studio,   da ritenersi esteso, con riferimento alla asserita esigenza di assicurare per tutti «un uguale tempo scuola», anche a scuole materne e secondarie superiori, con possibilit , in queste ultime, di svolgere attivit  di studio individuale, ferma restando la permanenza nei locali scolastici.

Il TAR passa quindi a trattare il merito del ricorso.

5) Ritiene il Collegio che le doglianze mosse dalla intimante Tavola Valdese circa la violazione, tra l'altro, dell'art. 9, L. 449/84, sono da condividere.

Nel momento, infatti, che si è riconosciuto il carattere meramente facoltativo ed aggiuntivo dell'IRC, che, come si è visto, ha perduto il suo crisma di obbligatorietà in virtù dell'entrata in vigore della legge 121/85, sarebbe manifestamente illogico ed intimamente contraddittorio prevedere come obbligatoria la frequenza a corsi di insegnamento per così dire alternativi rispetto al primo, sicché l'alternativa ad una facoltà verrebbe, in effetti, a convertirsi in obbligo; e poiché questo investirebbe solo i non avvalenti, sarebbe manifesta la discriminazione da essi patita, in palese contrasto con le disposizioni succitate e l'art. 9 della L. 449/84 in particolare.

Dopo aver esaminato, e scartato come non rispondente al quadro normativo vigente, l'ipotesi che con la circolare 302 si sia voluto introdurre un insegnamento obbligatorio, il TAR passa a confutare altri pretesi fondamenti dell'obbligatorietà delle attività alternative. Dimostrato che a ciò non vale il richiamo alla legge 517/77 (attività integrative) operato dalle circolari ministeriali 129 e 130, 3.5.1986, il Collegio passa a considerare il fondamento costituito dal "tempo scuola".

Quanto al richiamo all'esigenza di un eguale tempo scuola per gli studenti, occorre notare che l'ordinamento italiano prevede, per le scuole materne (L. 444/86) un numero minimo di ore giornaliere e per le scuole elementari (R.G. 26.4.58, n. 1297) un minimo ore settimanali; trattasi, però, di orari minimi previsti in connessione con l'obbligatorietà, all'epoca vigente, dell'IRC; venuto meno tale requisito, è evidente che anche tali orari minimi vengono a ridursi in ragione della durata di tale insegnamento, ormai facoltativo e, nei termini e limiti sopra precisati, aggiuntivo.

Quanto, poi, alle scuole medie e superiori (L. 16.4.77, n. 348), vengono qualificati determinati insegnamenti come obbligatori, e tra essi vi era quello religioso cattolico; venuta meno l'obbligatorietà di questo, è evidente come il monte ore minimo necessario per tutti venga pure a ridursi in ragione della portata oraria di tale insegnamento.

Pertanto, nel momento in cui l'IRC, nel perdere la propria preminente natura obbligatoria è venuto a configurarsi come meramente facoltativo, è anche evidente che esso, sebbene tuttora collocato, sia per ragioni d'ordine normativo che organizzativo, nel normale quadro orario delle lezioni, non può più neppure essere utilizzato ai fini della individuazione del normale orario scolastico, costituendo, per sua natura, un «quid pluris» di cui è lasciata agli interessati la facoltà se avvalersi o meno; sicché l'assicurare un eguale tempo scuola che tenga conto dell'IRC si risolve, per i non avvalenti, in una ingiustificata forma di discriminazione, assoggettando i medesimi ad un onere orario cui, per legge, non son tenuti.

Nè può ritenersi in questo modo leso il principio di cui all'art. 2, lett. a, del DPR 751/85, giusta il quale il diritto di scegliere se avvalersi o meno non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai

criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero ed alla collocazione dell'insegnamento della religione cattolica nel quadro orario delle lezioni. la norma, in linea con gli artt. 9 delle leggi 449/84 e 121/85, va interpretata come disposizione inibitoria di ogni possibile discriminazione non tanto in danno degli avvalenti - i quali, esercitando una propria autonoma facoltà, si sottomettono liberamente ad un insegnamento non obbligatorio e aggiuntivo che, rispetto all'orario scolastico necessario minimo, come sopra delineato e determinabile, implica certamente la legittima fruizione di un maggior tempo scuola, giusta l'impegno concordatario liberamente assunto dallo Stato - quanto, essenzialmente, dei non avvalenti, per i quali la collocazione dell'IRC nel quadro orario delle lezioni non deve, comunque, tradursi nell'onere obbligatorio di un impegno scolastico più ampio rispetto a quello correlato all'orario minimo di cui si è detto; orario minimo che può variare a seconda del tipo di scuola (es., scuole normali o a tempo pieno), ma che, nell'ambito della stessa classe, deve essere uguale per tutti, sicché solo gli insegnamenti facoltativi si possono, in quanto liberamente assunti, aggiungere, come l'IRC, a tale orario ordinario, operando differenziazioni orarie volontarie tra gli alunni di una medesima classe.

Incidentalmente, la sentenza si esprime anche sulla collocazioni dell'IRC nel quadro orario delle lezioni.

Potrà verificarsi, con riferimento, in particolare, alle scuole medie e superiori (ché, nelle elementari e materne l'inserimento nelle ore iniziali e finali delle lezioni é certamente agevole e ritenuto doveroso dalle stesse cc. mm. nn. 128 e 129), il collocamento dell'IRC - e/o della materia integrativa - anziché nell'ora iniziale o terminale delle lezioni tra ore di insegnamento di differenti materie curriculari. Orbene, mentre nel primo caso, con il consenso dei genitori, se trattasi di studenti minorenni, ovvero, per i maggiorenni, in base a propria libera scelta, gli alunni potranno giungere a scuola un'ora dopo, ovvero allontanarsi un'ora prima, viceversa, nel secondo caso, sarà cura della scuola, sempreché non venga esercitato come sopra il diritto di allontanarsi, connesso alla non obbligatorietà dell'IRC e dell'insegnamento integrativo, garantire un idoneo servizio di vigilanza.

Naturalmente, rientra nel novero delle potestà organizzative anche la possibilità, per la scuola, di richiedere agli interessati l'indicazione, una volta per tutte ed in forma autovincolante, all'inizio dell'anno scolastico, del regime prescelto (IRC, insegnamento integrativo, semplice presenza nei locali scolastici con idonea vigilanza, ovvero potestà di allontanarsi nel corso dell'ora in questione) così che in tempo debito potranno essere strutturati i corsi ed i servizi eventualmente necessari e predisposti di conseguenza gli orari delle lezioni.

Solo per tale via, infatti, potrà realizzarsi il prescritto sistema antidiscriminatorio, e ciò anche se, come é verosimile, gli oneri organizzativi scolastici sembrano così destinati ad accrescersi; l'impegno fattivo di tutte le componenti della scuola - dalla dirigenza, al corpo docente, all'apparato amministrativo ed ausiliario - confortate dagli auspicabili apporti dei genitori degli alunni e degli alunni stessi, potrebbe, peraltro, consentire il superamento

di tali ventilate difficoltà e condurre, senza alcuna forma o atteggiamento cogente, o comunque discriminante, alla predisposizione, pur in numerose scuole già utilmente attivata, di attività integrative pienamente soddisfacenti anche per i loro alti contenuti educativi ed atte a consentire il coagularsi, intorno ad esse, di una catena di interessi da parte della generalità degli studenti, sì da portare, con soddisfazione di tutti, al naturale superamento dei problemi sopra cennati.

In base a questi motivi, il Tribunale giunge alla sua conclusione:

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnata c.m. 29.10.86, n. 302, dal Ministro della P.I., nella parte in cui sancisce, per chi abbia scelto di non avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico, l'obbligatorietà degli insegnamenti integrativi, o della presenza nelle libere attività di studio, offerti in opzione, rispetto ad esso, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

20) Lettera del Moderatore della Tavola valdese in data 30/7/87 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Signor Presidente,

desidero portare alla sua attenzione la situazione di disordine e di irregolarità attualmente in atto in riferimento al diritto di non avvalersi dell'insegnamento religioso sancito dalla legge 449/84 e al diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento sancito dalla legge 121/85.

E' trascorsa infatti la data del 7 luglio, termine delle iscrizioni scolastiche a cui è abbinata la scelta relativa all'insegnamento religioso cattolico senza che - per le scuole superiori - sia stato rispettato il disposto della legge 281/86 secondo cui i moduli per la scelta devono essere distribuiti in modo da consentire annualmente l'esercizio del diritto di scelta.

La circolare ministeriale contenente le relative disposizioni è giunta infatti con considerevole ritardo; non pochi Provveditorati agli studi non l'hanno neppure trasmessa ai Capi d'istituto e una gran parte degli studenti ha raggiunto il 7 luglio senza aver ricevuto il modulo.

In questa situazione di inadempienza che tende a scoraggiare l'esercizio del diritto di scelta, confermando - con automatismi che il Parlamento aveva escluso con la sua risoluzione del 15/1/86 - le scelte dell'anno precedente, si inserisce un fatto nuovo: la sentenza del TAR-Lazio del 17/7/87 a seguito di ricorso presentato dalla Tavola valdese ha annullato la circolare 302 del 29/10/86 del Ministero della Pubblica Istruzione "nella parte in cui sancisce l'obbligatorietà per chi non abbia scelto di avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico, degli insegnamenti integrativi o della presenza nelle libere attività di studio offerte in opzione, rispetto ad esso, nella scuole pubbliche di ogni ordine e grado".

Si tratta di una sentenza che si segnala per la chiara affermazione del valore facoltativo, e quindi aggiuntivo, dell'insegnamento religioso cattolico e per il rigore con cui ha annullato il tentativo di introdurre elementi di costrizione e di discriminazione nella libertà della scelta concernente l'insegnamento stesso.

Da essa trae ulteriore forza l'esigenza ormai largamente diffusa di rivedere globalmente la questione dell'insegnamento religioso cattolico in vista di una migliore normativa che superi la soluzione inadeguata e impraticabile che fin qui è stata data a questo problema. Ma all'interno di questa più vasta prospettiva, la Tavola valdese si preoccupa ora nell'immediato, nel perdurare dell'attuale normativa. E' chiaro che la sentenza del TAR Lazio muta sostanzialmente i termini della questione e quindi i presupposti in base ai quali la scelta dei singoli viene attuata. Di ciò va tenuto conto al fine di garantire un'applicazione dell'attuale normativa che esprima il massimo rispetto possibile dei diritti dei singoli e delle minoranze.

A nome delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, chiedo quindi che - tenuto conto della situazione di inadempienza sopra ricordata, e soprattutto della citata sentenza del TAR Lazio - a tutti gli studenti delle scuole

pubbliche di ogni ordine e grado, o a chi per essi, venga riproposta la scelta relativa all'insegnamento religioso cattolico per l'anno 1987-88 con la scadenza dell'inizio del prossimo anno scolastico; o, in via subordinata, che tale scelta, con la nuova scadenza indicata, sia consentita a quanti non sono stati posti in grado di compierla entro il 7 luglio.

Questa richiesta rivolgo a Lei, signor Presidente, che nella sua alta carica rappresenta l'autorità del Parlamento da cui ogni governo dipende, e la continuità del Parlamento che per questa delicata materia a suo tempo decise una verifica al termine del primo anno di attuazione della normativa vigente.

Nella certezza di trovare ascolto presso di Lei, la prego di ricevere, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

21) Lettera del Moderatore della Tavola valdese al Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giovanni Gorla.

Signor Presidente,

desidero esprimere l'augurio che il nuovo Ministero sia fedele al proprio nome, sia cioè un alto Servizio nei confronti dell'interesse comune del Paese, e attuare altresì l'attenzione del Governo testé insediato sulla necessità di una corretta applicazione della legge 449/84, concernente «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», per ciò che riguarda l'ambito della scuola pubblica (artt. 9 e 10).

A tre anni dall'entrata in vigore di questa legge (13 agosto 1984), essa é infatti tuttora sconosciuta nell'ambito scolastico. Mentre le circolari ministeriali portavano a conoscenza dei Provveditorati agli Studi e quindi delle scuole di ogni ordine e grado l'art. 9 della legge 121/85 di ratifica della revisione concordataria e il DPR 751/85 traducendo l'intesa intercorsa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nulla veniva esplicitato a proposito di quanto statuito dalla legge 449/84 con cui il Parlamento ha approvato l'Intesa raggiunta tra lo Stato italiano e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese. A nulla sono valse le frequenti richieste, i ripetuti incontri tra la delegazione della Tavola valdese e il Ministero della Pubblica Istruzione a partire dal settembre 1985 e l'esplicito mandato al Governo contenuto nella risoluzione del Parlamento votata dalla Camera il 16 gennaio 1986:

« ... La Camera impegna altresì il Governo a sollecitare la conclusione degli accordi con la Tavola valdese per l'adozione della circolare attuativa della legge n. 449 del 1984».

Non fa mistero il fatto che alla base di tale persistente silenzio vi sia stata una fondamentale divergenza tra l'allora Ministro della Pubblica Istruzione e la Tavola valdese: il Ministro intendendo la materia disciplinata dalla legge 449/84 art. 9 come ricompresa nelle norme di attuazione dell'art. 9 della legge 121/85 e successive disposizioni; la Tavola valdese intendendo la legge 449/84 come ricognitiva di determinati diritti da tutelare nella loro autonomia e specificità.

Quando taluni di questi diritti sono apparsi alla Tavola valdese non solo taciuti ma anche conculcati, essa ha fatto ricorso all'Autorità giudiziaria, impugnando davanti al TAR Lazio la circolare 302 del 29.10.86, e ha quindi preso atto con soddisfazione della sentenza del 17 luglio u.s. con cui é stata dichiarata illegittima - anche a fronte della legge 449 - l'obbligatorietà prescritta per le attività alternative offerte ai non avventisisti dell'insegnamento religioso cattolico e per la presenza a scuola degli stessi durante il suo svolgimento.

La Tavola valdese considera di grande importanza la sentenza del TAR Lazio non solo perché elimina una costrizione (l'imposizione di un obbligo in alternativa all'esercizio di una facoltà) ma anche per altri due motivi: da un lato essa dà una chiara esemplificazione di come l'attività normativa a qualsi-

asi livello non possa ignorare e contraddire una legge rinforzata quale é la legge 449/84; dall'altro essa si pone come autorevole riferimento esplicativo dei contenuti e della portata della stessa legge 449/84.

La Tavola valdese non dubita che il Governo vorrà tener conto di questa sentenza, non tanto in base a decisioni di carattere politico quanto piuttosto in base al riconoscimento del fatto che essa riafferma irrinunciabili diritti di libertà sanciti per legge.

Alla luce della sentenza del TAR Lazio appare quindi più che mai urgente che la legge 449/84 - rigorosamente rispettata a livello della giurisprudenza ma praticamente ignorata a livello amministrativo - venga fatta conoscere e sia applicata nell'ambito della scuola pubblica. A tal fine, a nome delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, chiedo cortesemente che una delegazione della stessa possa incontrare i rappresentanti ministeriali per prendere in esame i punti connessi con l'applicazione della legge 449/84, artt. 9 e 10, in vista di una sollecita emanazione da parte del Ministero di una circolare che recepisca la portata della legge 449 garantendone la piena conoscenza e la puntuale applicazione.

Fiducioso per l'attenzione che il Governo vorrà prestare a questo delicato problema e alla specifica richiesta della Tavola valdese ad esso connessa, La prego di gradire i sensi della mia più alta considerazione.

22) Documento della FCEI e della Commissione chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato distribuito ai capigruppo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

1. Nei prossimi giorni le Commissioni Pubblica Istruzione della Camera e del Senato si riuniranno per il dibattito sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica e sui conseguenti fatti organizzativi.

2. Tale attività si é resa particolarmente urgente in seguito alla sentenza del TAR-Lazio, pubblicata in data 17/7/87 e dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 28/8/87.

3. In particolare, con la sentenza del TAR/Lazio, emessa nel giudizio promosso dalla Tavola Valdese, con il sostegno della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e di otto Chiese che rappresentano la quasi totalità dell'evangelismo italiano, è stata annullata la circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 302 del 29/10/86 affermando: l'assoluta facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività cosiddette alternative;

- la facoltà per lo studente che non si avvalga dell'insegnamento cattolico di scegliere tra tre soluzioni: a) seguire le attività alternative; b) allontanarsi dalla scuola nelle ore corrispondenti all'insegnamento cattolico; c) rimanere nella scuola con obbligo di sorveglianza da parte della medesima.

4. L'ordinanza del Consiglio di Stato si limita a sospendere l'esecutività della sentenza del TAR, nella parte in cui prevede la facoltà per lo studente di allontanarsi dalla scuola, mantenendo l'efficacia esecutiva delle altre statuizioni.

5. Va, in primo luogo, sottolineato che l'unico provvedimento giurisdizionale che ha esaminato il merito è la sentenza del TAR con la quale i giudici hanno ampiamente motivato il proprio convincimento, affermando, fra l'altro:

- che il contenuto della circolare si pone in netto contrasto con il contenuto dell'art. 9 della legge 449/84, convertendo in un obbligo l'alternativa alla facoltà di avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico e, quindi, discriminando i non avvalentisi, esclusivi destinatari di tale obbligo.

- Che così operando il Ministero ha, in pratica, trasformato da facoltativo in obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica con possibilità di sottrarsi solo scegliendo un altro insegnamento, altrettanto obbligatorio: una sorta di onere posto a carico dei non avvalentisi, in contrasto con i principi di facoltatività e di non discriminazione.

- Che non ha fondamento il richiamo ad un eguale tempo scuola per tutti gli studenti. Tutte le norme che, infatti, prevedono una durata minima delle lezioni giornaliere o settimanali sono frutto di un sistema nel quale l'insegnamento della religione cattolica era obbligatorio e comprendono l'insegnamento professionale.

Venuta meno l'obbligatorietà, tale durata viene correlativamente ridotta.

- Che del tutto insostenibile è la tesi secondo la quale, in mancanza di un insegnamento sostitutivo per i non avvalentisi, verrebbero ad essere discriminati proprio gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento religioso. Questi, infatti, esercitando una propria autonoma facoltà usufruiscono liberamente di un insegnamento non obbligatorio ed aggiuntivo e, quindi, di un maggior tempo scuola: ciò concretizza, quindi, un vantaggio e non può in alcun modo configurarsi come un onere.

6. Il Consiglio di Stato, al contrario, senza esaminare il merito, si è limitato con l'ordinanza (che è un provvedimento interlocutorio), a sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in ordine a una delle conseguenze logiche del principio di facoltatività, creando in tal modo, per i non avvalentisi, quella che la stampa ha definito "l'ora di far niente". A questo punto si impone, a nostro avviso, l'adozione di provvedimenti idonei al superamento di una situazione nella quale la scuola finisce per apparire come un istituto di detenzione e gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica appaiono fortemente mortificati, in quanto costretti all'ozio.

7. Siamo, infatti, convinti che il potere giurisdizionale costituisce un valido baluardo allorchè i cittadini, in una fase che potremmo definire patologica del sistema giuridico, vengono lesi nei loro diritti fondamentali da provvedimenti della pubblica amministrazione.

E', tuttavia, il Parlamento, la sede naturale in cui la libertà dei cittadini può e deve trovare tutela attraverso provvedimenti propulsivi di natura legislativa o di indirizzo dell'operato del governo ed, ove occorra, anche attraverso provvedimenti repressivi degli abusi della pubblica amministrazione.

A tal fine, vi rassegnamo qui di seguito alcune considerazioni sulle quali l'evangelismo appare fermamente ed unitariamente attestato.

8. E' nostra ferma convinzione, espressa nelle premesse dell'art. 9 dell'intesa stipulata dalla Tavola Valdese ed approvata con legge 449/84 (e ribadita nelle Intese già stipulate con le Assemblee di Dio e con l'Unione delle Chiese Avventiste), "che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese" e non dello Stato.

E' per tale motivo che le chiese evangeliche non hanno chiesto e non chiedono di "svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa". Riteniamo al contrario che lo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, quale componente essenziale della storia e del pensiero umano e delle esplicazioni nelle diverse forme culturali ed artistiche può e deve rientrare, per quanto di competenza, nell'insegnamento delle materie curriculari e ci siamo offerti, ove richiesti, di dare il nostro contributo in tal senso nell'ambito della scuola, senza oneri a carico dello Stato.

Sappiamo, tuttavia, che la componente religiosa di maggioranza ha una diversa concezione e, quindi, una diversa politica e, facendo valere il proprio peso, è riuscita ad ottenere una presenza istituzionalizzata nella scuola pubblica, a spese dello Stato.

Non intendiamo in questa sede aprire una discussione sulle scelte operate in tal senso in Parlamento, pur esprimendo l'auspicio che esse si manifestino reversibili. Ciò su cui, invece, non possiamo derogare, anche perché sorretti dalle garanzie di libertà religiosa contenute nella Costituzione, autorevolmente ribadite dalle decisioni della Magistratura, è sul fatto che l'esercizio da parte della componente cattolica dei diritti e delle facoltà riconosciute dalla legge, si riduce in una discriminazione per tutti gli altri cittadini. Per tale motivo chiediamo che il Parlamento italiano garantisca la formulazione di norme pienamente rispettose dei diritti di tutti e la loro corretta applicazione.

Sotto tale profilo, chiediamo che il Governo venga impegnato a revocare la circolare 302/86 e ad emanare provvedimenti coerenti con la decisione del TAR.

9. Riteniamo inoltre, poiché la materia non può essere definita senza la corretta applicazione dell'art. 9 della legge 449/84 che, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, il Governo debba essere impegnato a promuovere i preventivi accordi.

10. Desideriamo infine segnalare che il Governo, malgrado le nostre ripetute sollecitazioni, è ancora inadempiente rispetto all'impegno contenuto nella risoluzione della Camera del 16/1/1986 essendosi di fatto sottratto all'impegno di concludere gli "accordi con la Tavola valdese per l'adozione della circolare attuativa della legge 449/84". Ci sembrerebbe, quindi, opportuno che tale impegno venga reiterato.

23) Lettera della FCEI in data 27/9/87 alla CEI.

Cari fratelli in Cristo,

mentre le forze politiche del nostro Paese stanno cercando di dare una soluzione adeguata al problema dell'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica, sentiamo il bisogno di rivolgerci direttamente a Voi per esporvi le nostre convinzioni e rivolgervi un appello.

Siamo due schieramenti contrapposti. Voi, rappresentanti della Chiesa Cattolica in Italia, attestati sul Concordato e tesi a farne dare una interpretazione restrittiva, atta a conservare all'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica un posto centrale e una partecipazione favorita; noi, rappresentanti di Chiese Evangeliche in Italia, impegnati a difendere, con altri, il pluralismo e la laicità della scuola pubblica che è di tutti, cattolici e non, tesi ad impedire che la presenza in essa di un insegnamento religioso confessionale sia pagato, subendone le conseguenze, in termini di discriminazione e di imposizione da chi non desidera avvalersene.

Eppure, al di là di questi opposti schieramenti, non possiamo dimenticare che gli uni e gli altri abbiamo un comune riferimento di fede in Gesù Cristo che è il Signore al di sopra di noi tutti.

E' in base a questo comune riferimento che certamente siamo uniti nell'ansia e nel desiderio che nella famiglia e nella comunità dei credenti sia proposto e sia ricevuto quell'annuncio della salvezza in Cristo che si trasmette "da fede a fede"; e che - al di là della nostra chiara opposizione a qualunque insegnamento confessionale nella scuola pubblica - sia promossa nella società italiana la conoscenza del fatto religioso e dei testi fondamentali della tradizione ebraico-cristiana che costituiscono parte rilevante della nostra cultura.

E' proprio per il comune riferimento di fede al Signore Gesù Cristo che desideriamo rivolgervi un appello affinché la trasmissione della fede e la conoscenza del fatto religioso possano in futuro avvenire in maniera più consona ai modi che il Signore ha scelto per essere presente in mezzo a noi. Vi è stato un tempo in cui, in Europa e altrove, la società civile e la società religiosa (cattolica o protestante) si sono identificate, l'anagrafe si è mescolata al battesimo, la popolazione alla comunità, il potere al servizio. In quel contesto, in forme e misure diverse, gli uni e gli altri ci siamo distanziati dall'immagine di chi è stato tra noi come colui che serve, che ha proposto - mai imposto - l'annuncio del Regno, accettando di essere discutibile, disprezzato, indifeso.

Ma ora larghi strati delle chiese cristiane hanno compreso in modo nuovo che la Chiesa è garantita dalla promessa di Cristo: "Io costruirò la mia Chiesa. E nemmeno la potenza della morte potrà distruggerla" (Mt. 16/18). Questa parola evangelica apre davanti a noi una possibilità nuova di essere la Chiesa del Cristo che ha rinunciato ad ogni forma di garanzia umana.

Per questo vi esortiamo a lasciare le vie e gli strumenti che sono stati

propri di una “società cristiana” nel passato e a costruire insieme vie e strumenti nuovi che siano adatti alla situazione in cui siamo chiamati a vivere. Per ciò che concerne il campo dell'educazione nella scuola pubblica vi diciamo: rinunciate a mantenere all'insegnamento religioso concordatario una centralità che non ha e non può più avere nella scuola pubblica; rinunciate alla pretesa di identificare l'insegnamento della dottrina cattolica con l'insegnamento culturale aconfessionale; accettate il carattere del tutto facoltativo che un insegnamento confessionale non può non avere oggi in Europa. Allora saremo liberi, cattolici, protestanti e anche laici, di elaborare gli strumenti per offrire ai giovani nel nostro Paese la conoscenza del fatto religioso e dei testi fondamentali della tradizione ebraico-cristiana. Ma lo faremo nel quadro della responsabilità educativa e organizzativa di una scuola adulta, pluralistica e laica, senza luoghi privilegiati, senza garanzie dottrinali, senza potere ecclesiastico, non scegliendo per questo la sacralizzazione di spazi protetti ma accettando le sfide della profanità nella società del nostro tempo.

E' nostra convinzione che su questa strada si potranno forse perdere dei numeri ma si guadagnerà una maggior fedeltà all'Evangelo. Chi vorrà salvare la sua vita - ha detto il Signore - la perderà; ma chi avrà perso la sua vita per amore di me e dell'Evangelo, lo salverà.

24) Documento della Commissione Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato in data 7/10/87.

La Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato, riunita in data 6 ottobre 1987, ribadisce le posizioni espresse dall'evangelismo italiano sui problemi insorti in materia di insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, con particolare riferimento:

- alla assoluta facoltatività dell'insegnamento confessionale, che va collocato in orari tali da non creare effetti discriminanti per chi non se ne avvale;

- alla inammissibilità dell'insegnamento medesimo nelle scuole materne, stante l'insufficiente maturità critica dei bambini e gli ineluttabili fenomeni di emarginazione che subirebbero quanti non se ne avvalgono;

- alla inammissibilità che gli insegnanti di religione partecipino ai consigli di classe, concorrendo al giudizio complessivo sullo studente.

Con riferimento al dibattito in corso ed alle posizioni espresse dalle forze politiche, la Commissione rileva che:

1. Appare fuorviante discutere in astratto come collocare l'insegnamento confessionale nell'orario scolastico. Il vero problema è invece la tutela della libertà religiosa dei non avvalentisi e quindi la collocazione dell'insegnamento della religione cattolica, specificatamente nelle classi in cui siano presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersene. Tali studenti, in forza della legge 449/84 hanno diritto che l'insegnamento della religione cattolica non venga collocato "secondo orari che abbiano per detti alunni effetti discriminanti". Pertanto, ove non si voglia vanificare il contenuto di tale norma, deve essere fissata una regolamentazione che preveda in tali classi la collocazione dell'insegnamento della religione cattolica alla prima od ultima ora.

2. In una materia in cui sono in gioco fondamentali diritti di libertà in tema di religione, non è ammissibile che gli organi scolastici periferici abbiano poteri pienamente discrezionali in ordine alla collocazione oraria dell'insegnamento della religione cattolica. Onde evitare che concezioni e orientamenti personali possano incidere su tale scelta, occorrono posizioni univoche e ponderate assunte dal Parlamento. Se ciò non fosse, si rischierebbe di alimentare una diffusa conflittualità, incompatibile con una serena vita della scuola.

3. Va ribadita in maniera chiara e definitiva la facoltà per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, di scegliere tra: la frequenza delle attività cosiddette "alternative", le libere attività di studio individuale nella scuola e il diritto di allontanarsi dall'edificio scolastico.

Solo in tale modo, infatti, si creerebbe un sistema dal quale venga bandita ogni forma di intollerabile discriminazione, indubbiamente presente nella fissazione di obblighi a carico di quanti non si avvalgono dell'insegna-

mento della religione cattolica.

25) Lettera del Moderatore della Tavola valdese al Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Gorla.

Signor Presidente,

La ringrazio molto per la Sua del 25 settembre scorso, con cui mi assicura, per quanto concerne i problemi relativi alla attuazione della Legge 449/84, di avere interessato al riguardo il Ministro della Pubblica Istruzione nell'ambito delle sue specifiche competenze in materia.

Poiché, tuttavia, le vicende di quest'ultima settimana hanno riportato la complessa questione dell'insegnamento religioso cattolico al Suo ufficio, torno a rivolgermi a Lei. Vorrei rappresentarLe la preoccupazione del mondo evangelico italiano per il fatto che nel dibattito e nella trattative in cui da più parti si afferma l'intangibilità del Concordato, viene virtualmente ignorata, e talvolta palesemente contraddetta, la legge 449/84 che stabilisce precise garanzie per coloro che non si avvalgono dell'insegnamento religioso cattolico. E ciò malgrado il fatto che, proprio sulla base di tale legge, sia stata sancita dal TAR-Lazio la facoltatività dell'insegnamento religioso cattolico, riconosciuta anche dal Consiglio di Stato.

In attesa quindi di poter incontrare il Ministro della Pubblica Istruzione, secondo quanto già richiesto, vengo a chiderLe di voler cortesemente ricevere, prima del dibattito parlamentare di venerdì 9 p.v., una delegazione della Tavola valdese e della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che possa esprimerLe queste preoccupazioni, nella speranza di ricevere da Lei precise garanzie in merito all'attuazione della Legge 449/84 e al suo esplicito richiamo nelle risoluzioni che il Parlamento andrà a prendere.

Certo dell'attenzione che Ella vorrà dare a questa richiesta, Le esprimo fin d'ora il mio ringraziamento e La prego di ricevere i sensi della mia considerazione.

26) Proposta di lettera per i genitori non avvalentisi.

Gentile sig. preside/direttore

le confermiamo che nostro/a figlio/a, studente iscritto alla classe sezione..... di questa scuola/istituto, entrerà/uscirà/si assenterà tutti i (giorno della settimana) alle ore.....(in caso di ora compresa tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero scrivere nell'ora tra lee le...) avvalendosi della legge n. 449 dell'11 agosto 1984, art. 9, e non intendiamo indicare alcuna alternativa all'insegnamento della religione cattolica.

Le ricordiamo che né le ordinanze del Consiglio di Stato n. 578 e n. 579 in data 28.8.1987, né l'interpretazione del Ministro della Pubblica Istruzione nelle circolari n. 284 del 18.9.1987 e n. 316 del 28.10.1987 contengono il divieto di restituire la «potestà dei genitori» a chi lo richiede, né lo potrebbero per le leggi in vigore.

Firme di entrambi i genitori.1

1 - Sono consigliabili le firme di entrambi i genitori in quanto l'art. 316 del cod. civ. prevede che la potestà dei genitori sia esercitata compitamente e paritariamente dai genitori stessi, anche se - ed è evidente - si tratta qui di un atto di ordinaria amministrazione che può essere esercitata disgiuntamente.

27) Lettera del Comitato Torinese per la laicità della scuola ai parlamentari italiani, del 10/12/1987.

Egregio Onorevole,

dopo gli ultimi avvenimenti politici e parlamentari, riteniamo che rimangano assolutamente attuali e sostanzialmente insoddisfatti dal Parlamento e dal Governo i quesiti posti da questo Comitato nel maggio 1987, alla vigilia del rinnovo della Legislatura (...), a tutti i candidati dei Partiti laici nelle nostre circoscrizioni e colleghi per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica.

In particolare, ciò che si è verificato tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre - con l'esecutivo che ha ritenuto di bloccare, sulla base di istanze esterne, il funzionamento e le delibere di una Commissione parlamentare e con il successivo dibattito confuso e incerto in aula a Montecitorio - ha ulteriormente attestato il grave livello di subordinazione delle istituzioni statuali italiane, conseguente in termini generali alla vigenza di un regime concordatario e in termini più specifici all'interpretazione restrittiva e scarsamente autonoma del Concordato stesso. Al tutto si è aggiunta l'iniziativa del ministro Galloni che, ignorando il CNPI e scavalcando l'iter parlamentare, ha diramato la cm n. 316 del 28/10/1987, mediante la quale al diritto di non avvalersi dell'IRC - sancito dall'art. 9 della legge 11-8-1984 n. 449 e ribadito nelle sentenze del TAR-Lazio, Sezione III, n. 1273 e 1274 pubblicate il 17/7/1987 - è stato sostituito, con estremi di palese illegittimità, l'obbligo di avvalersi di altro o di altri insegnamenti. Lo stesso ministro Galloni, sempre nell'ottica perversa dell'opzione obbligatoria, non ha poi esitato a proporre una regolamentazione delle cosiddette «attività alternative» sulla base di una discutibile ipotesi di «studio dei diritti dell'uomo».

Si è dunque aperto un periodo assai delicato, non soltanto per la scuola, ma per lo Stato, in cui si richiede al Parlamento di misurarsi con coraggio e con chiarezza di idee rispetto ai rapporti fra Stato e Chiesa e fra Scuola e Chiesa, ricordando che solo una forte affermazione della laicità delle istituzioni, e in particolare della scuola, è garanzia, senza offesa o restrizione alcuna per la libertà religiosa, di una reale attuazione dei principi costituzionali, in primo luogo di quelli espressi dagli artt. 2 e 3. Non sembra davvero che le recenti, intricate vicende e le attuali prospettive abbiano attestato una chiara e forte rappresentanza laica nel Parlamento della Repubblica.

Le chiediamo pertanto una garanzia d'impegno sui seguenti punti, che riteniamo estremamente importanti ed urgenti:

1) Operare personalmente e attraverso il Suo Gruppo parlamentare, sia in commissione sia in aula, affinché il Parlamento venga direttamente investito in merito all'intera politica governativa sulla «questione IRC» ed al tentativo perpetrato dal ministro di risolvere ogni cosa in via amministrativa. Va tenuto ben presente che si è così avuta una nuova forzatura delle norme concordatarie, in quanto esclusivamente riguardanti il «diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi» dell'IRC, con la garanzia per gli utenti scolastici di

non subire «alcuna forma di discriminazione»: è perciò dovere del Parlamento riappropriarsi dei diritti che gli spettano e denunciare la cm n. 316 del ministro della Pubblica Istruzione, che ha tanto palesemente trascurato le prerogative dei vari organi costituzionali ed introdotto surrettiziamente misure peggiorative rispetto alla già precaria situazione.

2) Operare, personalmente e attraverso il Suo Gruppo parlamentare, affinché si dia, da parte dello Stato italiano nel rapporto ora contemplato con l'autorità ecclesiastica cattolica, sollecito avvio alla revisione dell'attuale Intesa MPI-CEI, che tenga fermo conto delle seguenti esigenze:

a) pieno riconoscimento del «carattere meramente facoltativo ed aggiuntivo» dell'IRC e conseguentemente degli obblighi cosiddetti «alternativi», collocando quindi entrambe le attività, per coloro che intendano avvalersene, in orario scolastico ma fuori del curriculum, ed eliminandone ogni presenza in sede di valutazione degli alunni con l'ovvia esclusione, altresì, di qualunque ipotesi di forzata permanenza nei locali scolastici per gli allievi non avvalentisi né dell'IRC, né di altre attività di gruppo o individuali;

b) eliminazione dell'IRC dalla Scuola materna statale, data la delicatezza dei problemi e dell'età dei piccoli utenti, essendo comunque già prevista una forma di educazione religiosa dalla legge 18/3/1969 n. 444 e dai relativi Orientamenti educativi (DPR 10/9/1969 n. 647);

c) medesima richiesta per la Scuola elementare statale, dove è stato introdotto di fatto un «doppio binario» dell'insegnamento religioso attraverso l'entrata in vigore dei nuovi programmi ministeriali (DPR 12-2-1985 n. 104).

Il Comitato Torinese per la Laicità della Scuola è pronto a fornire collaborazione, consulenza e sostegno ad ogni iniziativa, anche parlamentare, che si prefigga la realizzazione di una scuola pubblica veramente laica e culturalmente qualificata. Restiamo pertanto a Sua disposizione e gradiremo ricevere da Lei cortese risposta in merito alle sollecitazioni e alle questioni sopra esposte.

28) Ddl su norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e la libera scelta delle materie facoltative del Comitato Scuola e Costituzione.

Art. 1 (Il quadro orario delle lezioni)

1) Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il quadro orario delle lezioni e delle attività didattiche si compone di materie obbligatorie, comuni a tutti gli studenti, e di attività o materie facoltative liberamente scelte dai genitori o, limitatamente alle scuole secondarie superiori, dagli studenti.

2) Il programma delle materie o attività facoltative, qualora non definito nazionalmente, deve essere approvato dai competenti organismi scolastici.

3) Alle materie e attività facoltative è riservata una collocazione oraria tale da non interrompere, in nessun caso, la continuità dell'orario destinato alle materie obbligatorie.

4) In questo quadro la collocazione delle materie o attività facoltative viene stabilita nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge rispettivamente ai Consigli di circolo/istituto, ai Collegi docenti e ai presidi o ai direttori didattici.

5) L'insegnamento della religione cattolica, di cui all'art. 9 della legge 5-3-85 n. 121, appartiene all'area delle materie facoltative di cui al 1) comma del presente articolo.

Art. 2 (La libertà di scelta)

1) La scelta di avvalersi o non avvalersi degli insegnamenti facoltativi è esercitata dagli eventi diritto all'atto delle iscrizioni alle prime classi e ogni anno all'atto delle iscrizioni d'ufficio.

2) Il programma delle materie o attività facoltative deve essere reso noto agli interessati prima della data stabilita per le iscrizioni relative all'anno scolastico in cui sarà adottato.

3) nessun avente diritto può essere obbligato a scegliere una fra le materie o attività facoltative: solo chi desidera frequentarne una è tenuto a farne richiesta ai sensi del comma 1) del presente articolo.

4) L'obbligo di permanenza a scuola oltre l'orario destinato alle materie obbligatorie compete solo a chi ha scelto di avvalersi di materie o attività facoltative. A tutti gli alunni deve essere garantita parità di condizioni nei servizi di trasporto scolastico.

5) E' fatto divieto alle autorità scolastiche e al personale della scuola di esercitare alcun tipo di pressione in ordine alla scelta di cui al comma 1) del presente articolo o di pretendere la effettuazione della scelta all'atto delle preiscrizioni o in maniera comunque anticipata rispetto alla scadenza dell'iscrizione o secondo modalità difformi da quelle stabilite dalla legge.

Art. 3 (I docenti di materie facoltative)

1) I docenti nominati per le sole materie o attività facoltative partecipano al Collegio docenti e al Consiglio di classe o di interclasse con voto consultivo in materia di programmazione didattica e di scelta di libri di testo.

- 2) Essi inoltre non possono esercitare funzioni vicarie.
- 3) Per la valutazione periodica o finale e per l'ammissione agli esami di licenza media e di maturità, hanno diritto a partecipare alle operazioni di scrutinio solo i docenti delle materie obbligatorie.

Art. 4 (Validità)

Le norme di cui alla presente legge si applicano in tutto il territorio nazionale, senza eccezione alcuna.

29) Ordine del giorno votato in data 1/11/88 dall'assemblea della FCEI.

L'Assemblea,

rilevato che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato e i conseguenti orientamenti espressi dal Ministero della Pubblica Istruzione la questione dell'«ora di religione» rischia di risultare paralizzata da una pretesa definizione della certezza del diritto,

considerato che l'interpretazione che è stata data del Concordato costituisce una imposizione discriminante nei confronti di chi non si avvale dell'insegnamento religioso cattolico tale da rendere lo Stato democratico nato dalla Resistenza meno garante delle minoranze religiose di quanto furono, per questo particolare, i precedenti ordinamenti,

afferma che condizione irriducibile per il vivere democratico è che, nel delicatissimo campo dei fondamentali diritti di libertà, non prevalgano mai le ragioni della forza e del numero, bensì quelle della tutela delle singole minoranze nei loro diritti di libertà di coscienza e di religione riconosciuti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale ed europea dei diritti dell'uomo,

chiede alle forze politiche di operare sollecitamente una attenta riflessione sulla materia e di promuovere uno di quei «momenti alti» nella storia del Parlamento nei quali, nell'interpretazione e approvazione delle leggi, i principi ideali che qualificano come civile, libero e democratico un Paese prevalgano sui contingenti interessi partitici.

Invita le chiese evangeliche che sono in Italia a continuare nella fondamentale battaglia intrapresa, riconoscendo nella soluzione che si pretende di aver dato alla questione dell'IRC un caso in cui va esercitato il diritto e la testimonianza della obiezione di coscienza, esprimendo la consapevolezza di non perseguire in questi interessi particolari, ma di difendere il diritto di tutti i cittadini.

30) Sintesi del discorso del 18/2/89 del pastore Giorgio Bouchard.

La storia dell'insegnamento religioso nelle scuole italiane è oltremodo travagliata, e non si può dire che il problema abbia finora trovato una valida soluzione.

Nel passato, si è spesso oscillato tra i due estremi del laicismo e del confessionalismo. Durante l'epoca liberale (1861-1922) il pendolo tendeva soprattutto in direzione del laicismo: la presenza religiosa nella scuola veniva sostanzialmente emarginata, e l'on. Bissolati arrivava perfino a proporre alla Camera un ordine del giorno in cui si chiedeva di vietare ogni tipo di insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. Ma con l'inizio dell'era fascista il pendolo oscillò bruscamente nella direzione opposta: già nel 1923 il filosofo Giovanni Gentile, personalmente ateo e autore d'una discutibile "riforma" della scuola, dava un posto d'onore all'insegnamento religioso nelle scuole di primo grado, e coniava la celebre definizione dell'istruzione religiosa quale "fondamento e coronamento" di tutta la formazione culturale dei giovani.

Questa impostazione clerico-fascista venne poi solennemente consacrata (e aggravata) dal Concordato del 1929 che sanciva anche una pesante dipendenza degli insegnanti di religione dall'autorità ecclesiastica.

Caduto il fascismo, il Concordato restava agganciato alla nuova Costituzione da una catena di compromessi e di paure e con lui l'insegnamento confessionale rimaneva accampato al centro delle scuole italiane: anzi, a mano a mano che il nostro sistema scolastico si ampliava, si estendeva anche la presenza della religione di stato nei più diversi tipi di scuola.

Così, mentre la società italiana si democratizzava e si apriva a un effettivo pluralismo, la scuola diventava una sorta di gigantesca isola di confessionalismo. E tutti i tentativi di rivedere il sistema concordatario si arenavano di fronte a una tenace, impalpabile resistenza.

Nel 1984 parve per un istante che fosse stata trovata una via media tra gli eccessi laicistici e i privilegi confessionali: il cattolicesimo non era più religione dello stato, agli allievi veniva riconosciuta piena facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento religioso, ma talune ambiguità del nuovo Concordato si risolsero presto in una sostanziosa riconfessionalizzazione della scuola italiana, peggiorando sensibilmente la situazione delle minoranze religiose. Paradossalmente, sotto un regime oppressivo come quello fascista gli allievi non cattolici erano più tutelati di quanto non lo siano oggi, in piena democrazia repubblicana.

Questa situazione non è accettabile e noi intendiamo combatterla con tutte le nostre forze. Come tutti sanno, noi non siamo affatto favorevoli al laicismo, che vuole emarginare l'esperienza religiosa dalla vita pubblica e farne un problema puramente privato come il gioco del tresette: noi riteniamo che l'esperienza religiosa abbia una inaudita capacità creativa nel campo dell'etica, della cultura, della poesia, della musica: praticamente in ogni campo della vita umana. Riteniamo tuttavia che la centralità del fatto religioso possa essere presentata solo in un contesto di effettivo pluralismo e di piena

libertà: ma è proprio la libertà che manca nell'attuale regime di insegnamento religioso nelle scuole italiane.

Per questa libertà abbiamo lottato durante lunghi decenni (per non dire secoli) e intendiamo continuare a lottare, con l'aiuto di Dio. In questa lotta non manchiamo di validi punti di appoggio: vi sono ormai tre leggi dello Stato (la 449 del 1984 e la 516 e 517 del 1988) che approvano le intese con le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, con le Assemblee di Dio e con l'Unione delle chiese avventiste, a cui presto si aggiungerà la legge di approvazione dell'Intesa con l'Unione delle comunità ebraiche. Queste leggi consacrano in modo inequivocabile i principi di un effettivo pluralismo e di una piena libertà religiosa nella scuola: la loro stessa esistenza costituisce un limite invalicabile alle letture confessionaristiche e privilegiate che si vanno facendo del nuovo Concordato.

Il sistema delle Intese esprime e conferma infatti l'esistenza di un pluralismo religioso che è una delle caratteristiche tipiche delle moderne democrazie: come esiste una pluralità di scelte politiche (espresse nei diversi partiti) così esiste una pluralità di scelte religiose (espresse nelle diverse confessioni religiose). Di fronte a questo pluralismo, lo Stato non può che assumere una posizione di neutralità: laica ma non laicista.

Noi riteniamo che l'esperienza religiosa - che per noi è l'esperienza della comunione con Cristo - possa fiorire proprio là dove regna la libertà e non il privilegio: e per questa libertà intendiamo impegnarci con tutte le nostre forze: per noi questo è un problema di coscienza ma è anche una proposta: la proposta di una società più matura e più aperta.

31) Sentenza n. 203 del 12/4/1989 della Corte costituzionale.

1. - Con ordinanza del 30 marzo 1987, emessa nel corso del procedimento civile vertente tra Moroni Anna Maria ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione, il Pretore di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lettera b), numero 2 del Protocollo addizionale.

Il giudice *a quo*, in parziale accoglimento delle eccezioni di parte, rileva che l'art.9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 e il punto 5, lettera b), del Protocollo addizionale, qualora non potessero legittimare la previsione dell'insegnamento religioso come insegnamento meramente facoltativo, posto al di fuori dell'orario ordinario delle lezioni, dovrebbero essere considerati incostituzionali per violazione dell'art. 19 della Costituzione (che garantisce la libertà di fede religiosa intesa in senso lato e comprensiva di ogni convinzione a tale riguardo, compresa la libertà di non professare ed esercitare alcuna fede e quindi la libertà dell'onere della presenza nella scuola o dalla frequenza di insegnamenti alternativi imposto, nell'attuale assetto dell'orario delle lezioni, a chi non ha scelto l'insegnamento religioso); dell'art. 3 della Costituzione (per la discriminazione imposta a carico degli allievi non avvalentisi nei confronti di coloro che hanno prescelto tale insegnamento); ed infine dell'art. 2 della Costituzione (per il danno che l'attuale assetto dell'orario scolastico cagiona ai diritti inviolabili di libero sviluppo della personalità del minore nell'ambito della formazione sociale rappresentata dalla scuola).

2. - Nell'intervento e nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto - in difesa del Presidente del Consiglio dei ministri - l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione.

a) Sotto il primo profilo si denuncia in primo luogo la lettura antinomica (senza, quindi, una esatta individuazione del *thema decidendum*) che il giudice *a quo* dà della disposizione impugnata; in secondo luogo, la mancanza di giurisdizione del giudice remittente in ordine ai provvedimenti organizzatori del servizio scolastico, rispetto ai quali gli interessati vanterebbero solo un interesse legittimo. Infine, secondo l'Avvocatura, che si richiama all'ordinanza di questa Corte n. 914 del 1988, «l'apprezzamento di situazioni contingenti [...] venutesi a creare nella fase di prima applicazione della normativa, non può essere compiuto nel giudizio di costituzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi esecuzione»: la Corte costituzionale è, infatti, in questo caso, chiamata a pronunciarsi sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sulle opportunità date a chi ha esercitato il diritto di non avalersene.

b) Argomentando, poi per la infondatezza della questione, l'Avvocatura fa riferimento in primo luogo ad una dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei Deputati il 10 ottobre 1987, in cui si ribadiva, al di là dell'impegno dello Stato ad offrire attività culturali e formative a chi non intendesse avvalersi dell'insegnamento religioso, la facoltà dello studente, «pur nel pieno rispetto del vincolo dell'orario scolastico, di non avvalersi nè dell'insegnamento religioso, nè degli insegnamenti o delle attività alternative offertegli dalla scuola, ovviamente potendo fruire dei servizi che la scuola mette a sua disposizione». Evidenzia inoltre l'Avvocatura come sia allo studio lo schema di un disegno di legge rivolto a «formalizzare» l'esigenza - già presente nell'attuale organizzazione amministrativa - che nessuno abbia di più o di meno in funzione della scelta operata, nell'esercizio di una facoltà del tutto «coerente con i principi costituzionali ricordati dal giudizio a quo». Tale diritto di scelta non è stato certo limitato dalla intesa di cui al punto 5 del Protocollo Addizionale, che, tra l'altro, ha determinato le modalità di organizzazione dell'insegnamento in parola anche in riferimento alla sua collocazione nel quadro degli orari delle lezioni e che ha avuto poi esecuzione col DPR n. 751 del 1985 (che, per la sua natura di atto amministrativo, non sarebbe d'altra parte sindacabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale). Né la scelta di avvalersi o meno è meno libera per ciò solo che la religione si insegni nell'orario scolastico ordinario, una volta ammesso che lo Stato, coerentemente con i principi superiori dell'ordinamento, possa liberamente scegliere d'impartire nelle sue scuole l'insegnamento religioso.

A parere dell'Avvocatura, poi, l'insegnamento della dottrina cattolica nella scuola statale deve essere valutato sia nel suo aspetto «concordatario» (come l'obbligo assunto verso la Santa Sede), sia nel suo aspetto extraconcordatario.

Sotto il primo profilo, l'obbligo concordatario di insegnare la religione nelle scuole va costituzionalmente valutato con riguardo ai supremi principi dell'ordinamento cui la Corte costituzionale in materia concordataria fa costante riferimento, data la «copertura» dell'art. 7 della Costituzione. Poiché tra i principi supremi dell'ordinamento non rientra l'esigenza di trattare in modo identico tutte le confessioni religiose, la preferenza data - nel momento dell'insegnamento - alla religione cattolica (non implicante una pretesa di adesione diversa o superiore rispetto a quella richiesta per qualsiasi altra materia d'insegnamento) non comporta che venga calpestata la libertà dei non-cattolici o violata la loro autonomia di pensiero.

Anche sotto il secondo profilo - quello della possibilità di porre tra le materie di insegnamento la dottrina cattolica a prescindere dall'obbligo concordatario - è da ritenersi, secondo l'Avvocatura, infondato qualunque dubbio di costituzionalità. Infatti, con riguardo all'art. 3, non suona affatto ingiustificata una scelta che privilegi i cattolici, dal momento che tale fede

viene professata dalla maggior parte degli italiani.

Infine - ricorda l'Avvocatura - la libertà di fede e quella di pensiero (di cui, rispettivamente, agli artt. 19 e 21 della Costituzione), non traducendosi in un diritto di veto in ordine ad ogni scelta non condivisa, vanno coordinate con le esigenze del sistema costituzionale: lo Stato non limita né conculca tali libertà, non pretendendone adesione ai principi del cattolicesimo e, addirittura, concedendo il diritto di scelta.

3. - Nelle memorie presentate dalla difesa delle parti si insiste per la fondatezza della questione sollevata.

Secondo la difesa, il principio di «non discriminazione» sancito nella legge n. 121, nell'interpretazione datane dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1006 del 1988, comporta la legittimità di obblighi chiaramente discriminatori a carico di chi abbia scelto di non avvalersi della religione cattolica, sicché la dichiarazione di illegittimità della disposizione impugnata non solo non «farebbe cadere» ma anzi »ripristinerebbe la piena parità di diritti tra tutti gli alunni non più discriminati dalla necessità di optare tra un insegnamento confessionale ed altre attività alternative coercitivamente imposte».

Già prima dell'emanazione della legge n. 121 - ricorda la difesa delle parti - lo stesso principio di non discriminazione nell'ambito dell'insegnamento religioso era stato limpidamente enunciato all'art. 9 della legge n. 499 del 1984 (concernente la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese), laddove si chiariva che, per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di non avvalersi dell'insegnamento religioso, l'ordinamento scolastico doveva provvedere a che tale insegnamento, nelle classi in cui fossero presenti alunni che avessero dichiarato di non avvalersi, non si svolgesse né «in occasione dell'insegnamento di altre materie» né secondo orari che avessero per detti alunni effetti comunque discriminatori.

La successiva «traduzione» amministrativa delle norme contenute nella legge n. 121 del 1985 ha confermato - secondo la difesa - che l'interpretazione accolta dal Pretore di Firenze e fatta propria dal Consiglio di Stato da luogo a un sistema di «flagrante discriminazione». Infatti a una prima circolare ministeriale (n. 368 del 20 dicembre 1985) - che correttamente si limitava ad affermare che il rispetto del diritto di non avvalersi implica che la scuola assicuri ai non avvalentisi ogni opportuna attività culturale e di studio, con l'assistenza degli insegnanti, escluse le attività curriculari comuni a tutti gli allievi - seguivano varie circolari applicative (nn. 128, 129, 130 e 131 del 3 maggio 1986) volte ad organizzare genericamente le attività alternative nelle scuole materne, elementari e medie e infine la circolare n. 302 del 29 ottobre 1986 nella quale drasticamente si affermava il principio della obbligatorietà della frequenza delle attività integrative anche per i non avvalentisi.

Annullata (con sentenze nn. 1273 e 1274 del 17 luglio 1987) la circolare ministeriale n. 302 del 1986, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio affermava il diritto dei non avvalentisi di allontanarsi dalla scuola sulla base di una correlativa riduzione del normale orario scolastico. Con le ordinanze nn. 578 e 579 del 28 agosto 1987 il Consiglio di Stato, mentre confermava in parte l'esecutività delle suddette sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sospendeva le stesse decisioni proprio nella parte in cui era stato affermato che i non avvalentisi potessero allontanarsi dalla scuola. Nelle more del giudizio di appello, la circolare n. 284 del 1987 disponeva che, a parziale modifica della circolare n. 302 e ad integrazione della circolare n. 131 del 3 maggio 1986, «per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica né delle attività formative e integrative il genitore o chi esercita la potestà può chiedere di optare per la semplice presenza nei locali scolastici, senza, peraltro, allontanarsene». Con la sentenza n. 1006 del 1988 il Consiglio di Stato ha quindi definitivamente sancito l'obbligo per i non avvalentisi di frequentare le ore alternative: si è, con tale interpretazione delle leggi n. 121 del 1985 e n. 449 del 1984, creato, secondo la difesa, un insanabile contrasto non solo con fondamentali principi costituzionali, ma anche con «la più corretta lettura della norma neoconcordataria», risultante, tra l'altro, dai lavori preparatori della legge n. 121, di cui la difesa riporta ampi squarci.

Nell'insistere per la declaratoria di illegittimità costituzionale, la difesa ribadisce che il dettato costituzionale viene violato non dal fatto che nella scuola pubblica s'impartisce l'insegnamento religioso, ma dalla mancata previsione a favore dei non avvalentisi della «possibilità di restare assenti senza per questo essere discriminati», possibilità che «non implicherebbe alcuna violazione (attuale o potenziale) dei diritti degli alunni avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, ma potrebbe allo stesso tempo efficacemente salvaguardare i diritti degli alunni» non avvalentisi. Naturalmente, precisa la difesa, ciò vale in quanto, in virtù della legge n. 449 del 1984 appare tacitamente abrogata la previgente disciplina della dispensa, prevista dall'art. 6 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Né, ad avviso della difesa, la fondatezza delle censure sollevate è scalfita dall'ordinanza della Corte Costituzionale n. 914 del 7 luglio 1988; mentre il Tribunale di Milano contestava soltanto il vuoto normativo caratterizzante le attività alternative all'insegnamento religioso, il Pretore di Firenze «contesta le norme neoconcordatarie in quanto suscettibili di portare a un insegnamento religioso non facoltativo. Ciò che interessa, in questo giudizio, non è [...] la deficitaria organizzazione delle attività alternative; ma sono, al contrario, le palesi violazioni che da questa organizzazione derivano per i diritti fondamentali dei non avvalentisi». Sul punto la difesa richiama la motivazione della decisione di inammissibilità dell'eccezione sollevata dal Tribunale di Milano in cui si sottolinea che la medesima si configura come una «generalizzata censura delle carenze organizzative conseguenti all'attuazione che le

norme impugnate avrebbero ricevuto da una serie di disposizioni amministrative» e che «l'apprezzamento di situazioni contingenti - anche se per più versi criticabili - venutesi a creare nella fase di prima applicazione della normativa, non può essere compiuto nel giudizio di costituzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi esecuzione». A differenza della questione sollevata dal Tribunale di Milano - conclude la difesa - la questione ora all'esame della Corte costituzionale investe non le «carenze organizzative» ma la stessa «organizzazione» dell'ora alternativa.

Considerato in diritto

1. - [...]

2. - Prima di passare al merito, occorre prendere in esame le tre eccezioni di inammissibilità opposte per il Presidente del Consiglio dei ministri dall'Avvocatura dello Stato: a) natura ancipite dell'ordinanza di rimessione; b) difetto di giurisdizione del Pretore in ordine a provvedimenti organizzatori del servizio scolastico; c) improponibilità nel giudizio costituzionale dell'apprezzamento di situazioni contingenti verificatisi in fase di prima e incompleta applicazione della normativa.

L'eccezione *sub a)* non è nella specie accoglibile, perchè il giudice *a quo*, prospettando anche l'effetto discriminante a danno degli studenti avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica, precisa, proprio per la descritta reciprocità di effetti discriminatori, il *thema decidendum*, se l'insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, sia o non causa di discriminazione.

Quanto al punto *b)*, versandosi in materia di diritto soggettivo, qual è il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, non è contestabile la giurisdizione del giudice ordinario, né può assumere rilevanza in questa sede il possibile contenuto del provvedimento di urgenza che il giudice *a quo* potrebbe adottare.

Per il punto *c)*, il criterio ancor recentemente ribadito da questa Corte (ordinanza n. 914 del 1988) che «l'apprezzamento di situazioni contingenti [...] venutesi a creare nella fase di prima applicazione della normativa, non può essere compiuto nel giudizio di costituzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi esecuzione», non è applicabile allo *status quaestionis*, essendo nel frattempo intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 1006 del 1988) con l'effetto di consolidare l'assetto organizzatorio scolastico che si lamenta cau-

sa di discriminazioni a danno di studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica, obbligati alla frequenza di insegnamenti o di attività alternative.

3. Questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno «una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare copertura costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione, non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale (v. sentenze n. 30 del 1971, n. 12 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana (v. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984)» (cfr. sentenza n. 1146 del 1988).

Pertanto la Corte non può esimersi dall'estendere la verifica di costituzionalità alla normativa denunciata, essendo indubbiata di contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, dati i parametri invocati, artt. 2, 3 e 19. In particolare, nella materia vessata gli artt. 3 e 19 vengono in evidenza come valori di libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto: a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione.

4. - I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta Costituzionale della Repubblica.

Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. Il Protocollo addizionale alla legge n. 121 del 1985 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede esordisce, in riferimento all'art. 1, prescrivendo che «si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano», con chiara allusione all'art. 1 del Trattato del 1929 che stabiliva: «L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del regno del 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato».

La scelta confessionale dello Statuto albertino, ribadita nel Trattato lateranense del 1929, viene così anche formalmente abbandonata nel Proto-

collo addizionale all'Accordo del 1985, riaffermandosi anche in un rapporto bilaterale la qualità di Stato laico della Repubblica italiana.

5. - Per intendere correttamente a qual titolo e con quali modalità sia conservato l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole dello Stato non universitarie entro un quadro normativo rispettoso del principio supremo di laicità, giova esaminare le proposizioni che compongono il testo del denunciato art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985.

Nella prima proposizione («La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado») sono individuabili quattro dati significativi: 1) il riconoscimento del valore della cultura religiosa; 2) la considerazione dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano; 3) la continuità di impegno dello Stato italiano nell'assicurare, come precedentemente all'Accordo, l'insegnamento di religione nelle scuole non universitarie; 4) l'inserimento di tale insegnamento nel quadro delle finalità della scuola.

I dati *sub* 1), 2), e 4) rappresentano una novità coerente con la forma di Stato laico della Repubblica Italiana.

Con l'art. 36 del Concordato del 1929 («L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato») lo Stato definiva l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma della tradizione cattolica, «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica». La formula «fondamento e coronamento» era apparsa nel regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, all'art. 3, ed era limitata alla istruzione elementare. Dopo il complesso dibattito dell'età giolittiana e del primo dopoguerra, si ripristinava l'insegnamento obbligatorio di religione cattolica nelle scuole elementari, con quella formula dettata dal Ministro della pubblica istruzione Giovanni Gentile, che intendeva la religione fase preparatoria dell'educazione, *philosophia minor* della mente infantile, destinata ad essere superata nella maturazione successiva. La formula sarà ripetuta, in identico contesto, dall'art. 25 del regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432 e dell'art. 27 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

6. - Nella vicenda dello Stato risorgimentale, la legge Casati del 1859, stabilì l'insegnamento obbligatorio di religione cattolica nei ginnasi e licei (art. 193), negli istituti di istruzione tecnica (art. 278), nelle scuole elementari (artt. 315, 325); fino alle minuziose disposizioni degli artt. 66, 67, 68 e 183 del

regio decreto 24 giugno 1860, n. 4151 (Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre). Significativa l'endiadi «La religione e la morale» con cui era indicata la prima delle nove materie di insegnamento nelle scuole normali governative elencate nell'art. 1 del regio decreto 9 novembre 1861, n. 315 (Regolamento per le scuole normali e magistrali e per gli esami di patente de' maestri e delle maestre delle scuole primarie), così come ancora la collocazione al primo posto di «catechismo e storia sacra» tra le materie obbligatorie per gli esami sia scritti sia orali, nell'art. 22 dello stesso Regolamento.

Con legge 23 giugno 1877, n. 3918 (Legge che modifica l'ordinamento dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche), l'ufficio di direttore spirituale in dette scuole è abolito (art. 1); la legge 15 luglio 1877, n. 3961 (Legge sull'obbligo dell'istruzione elementare), introduce nel corso elementare inferiore «le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino», materia estesa dieci anni dopo ai due gradi dell'insegnamento elementare dall'art. 1 del regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (Regolamento unico per l'istruzione elementare), che all'art. 2 stabilisce, in sintomatica correlazione con il disposto dell'art. 1, che l'insegnamento religioso, fin allora obbligatorio, sarà fatto impartire solo «a quegli alunni, i cui genitori lo domandino». Codesto sistema, della religione a domanda dei genitori, sarà confermato nei due regolamenti generali per l'istruzione elementare del 1895 (art. 3 del regio decreto 9 ottobre 1895, n. 623) e dell'insegnamento religioso «a cura dei padri di famiglia che lo hanno richiesto», quando la maggioranza dei consiglieri comunali non credesse di ordinarlo a carico del Comune.

7. - Esaurito il ciclo storico, prima, della strumentale utilizzazione della religione come sostegno alla morale comune, poi della opposizione positivista tra religione e scienza, quindi della eticità dello Stato totalitario, allontanati gli ultimi relitti della contesa risorgimentale tra Monarchia e Papato, la Repubblica può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l'insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni: *a)* il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s'inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; *b)* l'acquisizione dei principi del cattolicesimo al «patrimonio storico del popolo italiano».

Il *genus* («valore della cultura religiosa») e la *species* («principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano») concorrono a descrivere l'attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini.

L'insegnamento della religione cattolica sarà impartito, dice l'art. 9, «nel quadro delle finalità della scuola», vale a dire con modalità compatibili

con le altre discipline scolastiche.

8. - La seconda proposizione dell'art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 («Nel rispetto della libertà di coscienza e delle responsabilità educative dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento») è di gran lunga la più rilevante dal punto di vista costituzionale.

Vi si richiama, in tema di insegnamento della religione cattolica, il rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, che trovano tutela nella Costituzione della Repubblica rispettivamente agli artt. 19 e 30.

Ma dinanzi ad un insegnamento di una religione positiva impartito «in conformità alla dottrina della Chiesa», secondo il disposto del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale, lo Stato laico ha il dovere di salvaguardare che non ne risultino limitate la libertà di cui all'art. 19 della Costituzione e la responsabilità educativa dei genitori di cui all'art. 30.

Torna qui la logica strumentale propria dello Stato-comunità che accoglie e garantisce l'autodeterminazione dei cittadini, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica.

Tale diritto ha come titolari i genitori e, per le scuole secondarie superiori, direttamente gli studenti, in base all'art. 1, punto 1, della legge 18 giugno 1986, n. 281 (Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori).

Siffatta figura di diritto soggettivo non ha precedenti in materia.

Nella legge Casati del 1859, all'art. 222, per i ginnasi e i licei era prevista la dispensa «dal frequentare l'insegnamento religioso e dall'intervenire agli esercizi che vi si riferiscono» per gli alunni acattolici o per quelli «il cui padre, o chi ne fa legalmente le veci, avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi».

L'art. 374 della stessa legge riconosceva la dispensa per gli allievi delle scuole pubbliche elementari «i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa».

Nel 1865, con il regio decreto n. 2498 del 1° settembre (Regolamento per le scuole mezzane e secondarie del Regno), all'art. 61 si disponeva: «Gli alunni debbono assistere alle funzioni religiose, se non hanno ottenuta regolare dispensa dal Preside o Direttore, sopra domanda per iscritto del padre dell'alunno o di chi legalmente lo rappresenta».

Dal 1888, con regio decreto 16 febbraio n. 5292 (Regolamento unico

per l'istruzione elementare), l'insegnamento di religione diveniva non più obbligatorio, ma istituibile dai Comuni solo su richiesta dei genitori. Nella restaurazione dell'insegnamento di religione nelle scuole elementari del 1923, ricompariva, all'art. 3 del regio decreto 1° ottobre n. 2185, la esenzione per i fanciulli «i cui genitori dichiarano di volervi provvedere personalmente».

L'art. 112 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), aggiungeva l'ulteriore onere, per i genitori che chiedevano la dispensa così motivata, di indicare in che modo avrebbero provveduto alla istruzione privata di religione.

Il meccanismo della dispensa perdeva in seguito l'onere della motivazione, estendendosi il regime predisposto per i culti ammessi a tutti gli studenti. L'art. 6 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), stabiliva: «I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche». [cfr. anche l'art. 23 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato)].

La legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzioni classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica), all'art. 2 disponeva, infine: «Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni, i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico».

E' palese il passaggio da motivazioni proprie dell'età liberale (essere la religione affare privato e l'istruzione religiosa compito elettivamente paterno) a quello dello Stato etico (essere la religione un connotato dell'identità nazionale da farsi maturare nella scuola di Stato).

Solo con l'Accordo del 18 febbraio 1984 emerge un carattere peculiare dell'insegnamento di una religione positiva: il potere suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare, per evitare i quali lo Stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta.

Con la terza proposizione dell'art. 9, numero 2, dell'Accordo («All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione») il principio di laicità è in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione.

Il punto 5, numero 2, del Protocollo addizionale, non contiene disposizione immediata pertinente alla questione di causa e pertanto la fonte della doglianza non è rinvenibile nella normativa impugnata.

9. - La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche.

Lo Stato è obbligato, in forza dell'Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo.

Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione.

Per questi motivi **la Corte costituzionale**

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, e 19 della Costituzione, dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lettera b), numero 2, del Protocollo addizionale, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1989.

32) Documento della Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato sulle circolari Galloni.

La Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato, presa conoscenza della circolare 188/1989, con cui il Ministro della Pubblica Istruzione impone agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento religioso cattolico (IRC) di operare scelte alternative all'IRC stesso e li costringe ad essere presenti in scuola nel tempo di un insegnamento facoltativo di cui non intendono avvalersi,

protesta vivamente per questa ulteriore iniziativa vessatoria del Ministro della Pubblica Istruzione che non tiene conto dei diritti di libertà in materia religiosa, disattende le leggi di approvazione delle Intese tra lo Stato e le confessioni di minoranza e viola quanto chiaramente disposto dalla Corte Costituzionale,

rivendica lo "stato di non obbligo" che la Corte Costituzionale nella sua sentenza 203 del 12/4/89 riconosce a coloro che scelgono di non avvalersi dell'IRC,

invita quanti scelgono di non avvalersi dell'IRC, a rifiutarsi di compilare il "modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica" in quanto illegittimo e lesivo dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione;

annuncia ricorso al TAR contro la circolare n. 188 del 25/5/1989 del Ministro della Pubblica Istruzione.

33) Fac simile di dichiarazione dei genitori non avvalentisi.

Al de

Il sottoscritto nato a

il

quale dello studente

iscritto alla classe facendo riferimento alle leggi 449/1984, 516 e 517/1989, 101/1989 - che hanno approvato le intese intercorse tra lo Stato e, rispettivamente, le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia - le quali tutte prescrivono che l'insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche non sia svolto in orari che abbiano per gli alunni «effetti comunque discriminanti», e facendo riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 12/4/1989 che chiarisce definitivamente il carattere facoltativo che l'IRC ha per gli studenti e le famiglie e definisce la posizione di chi decide di non avvalersi dell'IRC come «stato di non obbligo»,

d i c h i a r a

di non poter accettare di compilare il «modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica» in quanto tale modulo pone lo studente in una posizione di obbligo in contrasto con la suddetta sentenza della Corte Costituzionale,

c h i e d e

che in base a quanto prescritto dalle citate leggi e al carattere facoltativo dell'insegnamento religioso cattolico, tale insegnamento - per la classe dello studente a cui si riferisce la presente - venga posto all'inizio o alla fine dell'orario scolastico, assumendosi la responsabilità dell'assenza da scuola durante l'insegnamento stesso.

N.B. Nel caso in cui lo studente sia minorenni va aggiunta la seguente dichiarazione firmata da un genitore:

Io sottoscritto assumo ogni responsabilità per l'assenza da scuola di mio figlio: mia figlia durante le ore di insegnamento religioso cattolico.

Fino a 14 anni la lettera va firmata dal genitore; da 14 anni in poi la lettera va firmata dallo studente stesso.

34) Fac-simile di dichiarazione dei genitori.

Il sottoscritto nella propria qualità di genitore dell'alunno/a classe preso atto che la sentenza n. 203 dell'11.4.89 della Corte Costituzionale stabilisce che l'I.R.C. «... è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo di frequentarlo. Per quanti decidono di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo»

- tenuto conto che per il proprio figlio/a non ha effettuato la scelta dell'IRC (oppure per la scuola media superiore: che il proprio figlio non ha effettuato la scelta dell'IRC)

- verificato che in codesto istituto per la classe, a cui appartiene il proprio figlio, l'ora di IRC si svolge il dalle ore alle ore

D I C H I A R A

che per nessun motivo il proprio figlio/a potrà essere trattenuto a scuola in tale giorno e in tale ora. Il sottoscritto compie la dichiarazione, nell'ambito dell'esercizio della potestà di cui all'art. 316 c.c., poiché in corrispondenza dell'orario suindicato non si svolge per l'alunno/a alcuna attività scolastica o parascolastica che richieda la sua presenza nei locali della scuola.

In difetto, l'esponente, in proprio o nella qualità di esercente la potestà di cui sopra, si vedrà suo malgrado costretto ad adire l'autorità giudiziaria competente al fine di tutelare i propri diritti e/o interessi legittimi.

35) Documento congiunto della Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane, del 31/1/1990.

Come esponenti delle comunità ebraica ed evangelica in Italia abbiamo preso conoscenza con viva preoccupazione dei contenuti del ddl recante norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC). Non viene infatti tenuto conto della sentenza 203/1989 della Corte Costituzionale, che definisce la posizione di chi sceglie di non avvalersi dell'IRC come uno «stato di non-obbligo». Al contrario, sono previste attività didattiche e formative o di ricerca individuale non già come possibile offerte, ma come obbligo imposto a chi non sceglie l'IRC. Sulla base di un chiaro pronunciamento dell'Alta Corte ribadiamo che l'essere costretti a permanere nella scuola durante l'insegnamento facoltativo della religione cattolica costituisce una violazione del principio costituzionale della uguaglianza dei cittadini (art.3) che si traduce in una inaccettabile imposizione.

Facciamo appello alle forze sociali e politiche del Paese che hanno veramente a cuore la neutralità confessionale dello Stato come indispensabile garanzia di libertà affinché si adoperino per la collocazione dell'insegnamento religioso concordatario nel quadro di una chiara facoltatività, che non comporti alcun obbligo ed elimini discriminazioni e condizionamenti che diventano particolarmente aberranti nella scuola materna. Solo così il pur apprezzabile sforzo di porre sullo stesso piano l'IRC e le attività didattiche e formative si tradurrebbero in una offerta paritaria proposta a tutti e cesserebbe di costituire di fatto una libera scelta per gli uni a cui attualmente fa riscontro un obbligo per gli altri.

Ricordiamo infine che in base alle leggi 449/84 (art. 20), 516/88 (art. 37), 517/88 (art. 29), 101/89 (art. 33) che regolano i rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, in occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti con le dette confessioni religiose, devono essere promosse previamente, in conformità all'art. 8 della Costituzione, le intese del caso.

36) Documento della Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato, in merito all'Intesa Mattarella-Poletti, del 10/8/1990

La Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato, presa conoscenza del testo dell'intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, il cui contenuto coinvolge anche i diritti di coloro che non si avvalgono di tale insegnamento,

rileva che tale intesa non apporta alcun miglioramento sostanziale alla situazione discriminatoria che le chiese evangeliche da tempo lamentano.

Al contrario, l'intesa Mattarella-Poletti ribadisce due dei punti peggiori dell'attuale sistema. Il primo è costituito dalla previsione dell'insegnamento religioso confessionale per i bambini della scuola materna, che tante critiche ha ricevuto non solo per il suo carattere discriminatorio ma anche perché costituisce un non-senso pedagogico. L'accordo si limita infatti a prevedere una diversa distribuzione dell'orario nell'arco dell'anno scolastico senza affrontare il nodo centrale del problema.

Il secondo punto di dissenso è costituito dal rafforzamento della partecipazione degli insegnanti di religione ai consigli di classe, sottolineandone il ruolo determinante negli scrutini finali. In questo modo vengono in definitiva privilegiati gli studenti che si avvalgono dell'ora di religione con uno strumento destinato a mantenerne artificialmente alto il numero.

Le chiese evangeliche in Italia ribadiscono fermamente la propria posizione di contrarietà all'insegnamento religioso confessionale nella scuola materna e alla presenza degli insegnanti di religione in sede di scrutini.

Ricordano che, mentre si procede a nuove stipulazioni di intese con la CEI, rimangono largamente inattese le norme contenute nelle intese stipulate con la Tavola valdese, con l'Unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno, con le Assemblee di Dio in Italia ed anche con l'Unione delle comunità ebraiche in Italia, norme che prevedono il diritto di non avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico senza che questo comporti alcun vincolo od obbligo corrispettivo.

37) Lettera del Moderatore della Tavola valdese al Cardinale Poletti, del 9/10/1990.

Caro fratello nel Signore,

il Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste anche quest'anno ha preso in esame la situazione esistente nella scuola pubblica italiana in conseguenza della collocazione dell'insegnamento religioso cattolico nell'orario comune a tutti gli studenti e degli obblighi connessi a tale insegnamento.

Purtroppo ancora una volta, come persistentemente a partire dalla firma del nuovo Concordato e dalla emanazione delle susseguenti disposizioni, si è dovuto constatare uno stato di disagio a danno di coloro che non si avvalgono dell'insegnamento religioso cattolico. La soluzione che si è inteso dare al problema scuola-religione non è stata infatti sufficientemente rispettosa della libertà di chi non si avvale dell'insegnamento concordatario. Ma mentre negli anni scorsi la nostra protesta e resistenza si è dovuta esprimere nei confronti degli organi dello Stato - che pure, manifestatamente, interpretavano posizioni e richieste del cattolicesimo italiano - quest'anno il Sinodo ha dovuto registrare anche un'azione diretta della CEI a difesa dell'obbligo di permanenza a scuola dei non avvalentisi durante l'insegnamento della religione cattolica. Questo obbligo è sentito dalle famiglie e dagli studenti evangelici - che ricevono nelle proprie chiese la loro istruzione religiosa - come un'imposizione ingiustificata e illiberale.

Il Sinodo ha avvertito l'intervento della CEI come non conforme alla vocazione ecumenica a cui le chiese cristiane cercano oggi di rispondere. Ha quindi votato l'atto che qui di seguito riporto.

Atto 25 - Il Sinodo nel valutare l'azione della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) in generale sulla questione dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, e in particolare a difesa dell'obbligo, per gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento, di rimanere a scuola, rileva che tale azione viene percepita dalle nostre chiese come contraddittoria di un ecumenismo determinato dall'Evangelo. Il Sinodo esprime il proprio disagio per il perdurare, da parte della CEI, di un atteggiamento che nei fatti limita la libertà altrui. Il Sinodo invita la Tavola ad attirare l'attenzione dei cattolici italiani e della CEI, nei modi più opportuni, su tale aspetto della problematica ecumenica.

A nome della Tavola valdese, in ottemperanza a questo mandato sinodale, Le sarei grato se volesse far conoscere ai vescovi italiani il disagio delle Chiese valdesi e metodiste in Italia nei termini in cui è stato formulato dal Sinodo nell'atto ora citato, insieme alla preoccupazione che il persistere di questa situazione possa compromettere il dialogo ecumenico ora stabilmente avviato tra le nostre chiese a livello istituzionale.

Nell'adempiere a questo mandato del Sinodo esprimo l'auspicio che nel nome di un ecumenismo attento alla «regola aurea» di Matteo 7:12 - di un

ecumenismo cioè desideroso che agli altri sia assicurata la stessa libertà che si desidera per sé - la CEI voglia ripensare tutta la questione e cercare una soluzione nuova e adeguata del problema scuola pubblica-religione, per la parte che le compete, in cui la fruizione di diritti di libertà degli uni non debba comportare obblighi costrittivi per gli altri. A questo fine dichiaro la disponibilità della Tavola valdese a dialogare in vista della elaborazione di una tale soluzione.

Con questa speranza, fondata sulla potenza dello Spirito molto più che sulle nostre possibilità umane, La prego di ricevere un fraterno saluto nel nome del Signore Gesù Cristo.

38) Risposta del Cardinale Poletti al Moderatore della Tavola valdese.

Caro Fratello nel Signore,
dopo attenta riflessione, maturata nella preghiera, do riscontro alla Sua lettera del 9 ottobre scorso, n. 114.

La CEI ben conosce le posizioni riguardo all'insegnamento della religione espresse ripetutamente e in molte sedi e istanze dalle Chiese valdesi e metodiste, ed ora di nuovo formulate nel Sinodo del presente anno.

Come vescovi cattolici italiani saremmo sommamente lieti di poter giungere ad un reciproco chiarimento ed accordo con i Fratelli valdesi e metodisti, per il comune cammino ecumenico e soprattutto per la comune testimonianza cristiana.

Devo però sinceramente esprimere la prospettiva e i convincimenti che hanno guidato l'azione della CEI in questa materia durante tutti gli anni della messa a punto e poi dell'attuazione degli accordi di revisione del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Riteniamo che l'insegnamento della religione, chiaramente determinato nella sua natura confessionale e allo stesso tempo svolto secondo le finalità e modalità proprie della scuola, sia un'esigenza educativa e culturale degli alunni (e dei genitori per le responsabilità educative che loro competano), oltre che un dovere di proposta cristiana da parte delle Chiese, nel pieno rispetto della libertà religiosa di tutti e di ciascuno e dell'indole della scuola pubblica. In questo convincimento siamo sostenuti dalle posizioni e dalla prassi non solo comuni nella Chiesa cattolica, ma anche seguite dalle Chiese evangeliche e riformate in importanti paesi anche a noi vicini.

Sarebbe stato nostro profondo desiderio che la Tavola valdese e il Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste, e con loro le altre Confessioni cristiane non cattoliche presenti in Italia, assumessero analoghe posizioni e decidessero anch'esse di dar corso a propri insegnamenti di religione nelle scuole pubbliche italiane. Rispettiamo però integralmente i diversi orientamenti da esse assunti.

Ciò di cui non comprendiamo le motivazioni e a cui non possiamo acconsentire è che dalle posizioni liberamente assunte da tali Confessioni venga dedotto che l'insegnamento della religione cattolica debba essere espunto dall'orario comune delle lezioni, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero non soltanto per gli alunni e per le famiglie ma anche per migliaia di insegnanti.

Proprio la chiara percezione che a questa indebita conseguenza si sarebbe pervenuti da parte di alcuni ha indotto la CEI a quella «azione diretta» di cui è cenno nella Sua lettera: si doveva cercare di evitare una palese violazione dell'art. 5, lett. b), n. 2 del Protocollo Addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984, legittimamente sottoscritto dalle Parti e approvate a larga maggioranza dal Parlamento della Repubblica, il quale stabilisce che vengono determinate mediante intesa tra l'Autorità scolastica e la CEI «le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione

nel quadro orario delle lezioni».

A nostro avviso la libertà di coscienza degli alunni e delle famiglie di altre Confessioni religiose, o comunque non interessati all'insegnamento della religione cattolica, viene pienamente salvaguardata, dalla possibilità non solo di frequentare attività alternative, ma anche (ciò che non si riscontra in vari paesi a noi vicini) di dedicarsi ad attività individuali da essi liberamente scelte. Così è al contempo evitata la conseguenza che una parte degli alunni rinunci a qualsiasi insegnamento della religione, non per motivi di coscienza, ma semplicemente per le difficoltà pratiche e gli oneri aggiuntivi che la partecipazione a tale insegnamento verrebbe per loro a comportare: ciò che riteniamo non possa essere auspicato da alcuno a cui stanno a cuore le possibilità di educazione cristiana dei giovani.

La assicuro ad ogni modo, caro Fratello nel Signore, che sarà mia cura informare i Vescovi italiani circa la Sua lettera e le preoccupazioni in essa espresse, mentre resto ben volentieri a Sua disposizione riguardo alla possibilità di instaurare un dialogo fra Chiesa cattolica e Tavola valdese in materia, senza naturalmente che ciò debba implicare l'abbandono dei doveri che derivano dalle responsabilità della missione che ci è affidata.

Le ricambio, con sensi di profonda stima ed affetto nel Signore Gesù Cristo, un saluto fraterno.

39) Sentenza n. 13 della Corte costituzionale del 14/1/91.

1 - Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 4 maggio 1990, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dal punto 5, lettera b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, per duplice discriminazione negativa derivante dalla collocazione dell'insegnamento di religione cattolica nell'ordinario orario delle lezioni ai non avvalentisi, sia in quanto obbligati a rimanere inattivi nella scuola durante l'insegnamento della religione cattolica, sia per la riduzione di altra attività didattica per lo spazio temporale riservato al detto insegnamento.

[...]

3 - Ferma restando la ratio di quella sentenza, nel senso che «l'insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia», non è causa di discriminazione e non contrasta - essendone anzi una manifestazione - col principio supremo di laicità dello Stato, il *thema decidendum* in ordine alla questione ora sollevata si circoscrive attorno alla portata dello «stato di non-obbligo» degli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica.

Come stabilito dalla sentenza n. 203 del 1989, «La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa [...] . Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo».

Per corrispondere al non-obbligo, l'Amministrazione ha predisposto, con circolari n. 188 del 25 maggio 1989 e n. 189 del 29 maggio 1989, moduli sia per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica sia per la scelta ulteriore, da parte dei non avvalentisi, di: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) nessuna attività, che l'Amministrazione interpreta come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente.

E' evidente che tale modulazione di scelta nell'intento dell'Amministrazione aveva per fine la realizzazione di un contenuto liberamente voluto così da non contraddire ma anzi fedelmente tradurre lo «stato di non-obbligo».

Per coloro tuttavia che non esercitino nessuna delle tre scelte proposte sorge questione se lo «stato di non-obbligo» possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola.

4 - Occorre qui richiamare il valore finalistico dello «stato di non-

obbligo», che é di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona.

Non è pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l'insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dall'offerta di opzioni diverse. Va anzi ribadito che dinanzi alla proposta dello Stato alla comunità dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole l'insegnamento di religione cattolica, l'alternativa è tra un sì e un no, tra una scelta positiva ed una negativa: di avvalersene o di non avvalersene. A questo punto la libertà di religione è garantita: il suo esercizio si traduce, sotto il profilo considerato, in quella risposta affermativa o negativa. E le varie forme di impegno scolastico presentate alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno più alcun rapporto con la libertà di religione.

Lo «stato di non-obbligo» vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica.

5 - Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica é innegabile che lo «stato di non-obbligo» può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola.

Quanto alla collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni, nessuna violazione dell'art. 2 della Costituzione è ravvisabile. Questa Corte ha già sottolineato nella sentenza n. 203 del 1989 che «l'insegnamento della religione cattolica sarà impartito, dice l'art. 9 (della legge 25 marzo 1985, n. 121) "nel quadro delle finalità della scuola", vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche».

Per questi motivi la Corte costituzionale

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e dal punto 5, lettera b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gen. 1991.

40) Dichiarazioni della FCEI, del Moderatore della Tavola Valdese, della Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato, in merito alla sentenza n. 13 della Corte costituzionale dell'11/1/1991.

DICHIARAZIONE DELLA FCEI.

La Federazione delle chiese evangeliche ha preso atto con soddisfazione delle motivazioni che hanno condotto la Corte Costituzionale a emettere la sentenza n. 13. La sentenza afferma con chiarezza: 'é innegabile che lo stato di non obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola'. La sentenza nota che questo riconoscimento di libertà non può essere considerato come 'una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l'insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dall'offerta di opzioni diverse'.

Riconosciamo nella sentenza un concetto alto di libertà del tutto degno dell'assetto costituzionale che il paese si è dato, e di questo sicuramente ci rallegriamo. Come ci rallegriamo del fatto che gli studenti 'non avvalentisi' saranno d'ora in poi meglio tutelati nei loro diritti fondamentali.

Esprimiamo il vivo auspicio che questi diritti vengano pienamente rispettati anche in sede amministrativa, malgrado taluni malintesi a cui può aver dato luogo in passato il complessivo impianto concordatario.

DICHIARAZIONE DEL MODERATORE DELLA TAVOLA VALDESE.

"E' stata vinta una battaglia di retroguardia di non poco conto. Di retroguardia perché mirava semplicemente a non accettare quel passo indietro che si voleva compiere, costringendo comunque nella scuola chi liberamente sceglieva di non avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico. Ma di non poco conto perché introduce un decisivo elemento di libertà, responsabilità e chiarezza nel campo dei rapporti tra chiesa e Stato: la Corte Costituzionale in sostanza chiama la chiesa cattolica a reggersi liberamente sulle sue gambe senza appoggiarsi alla stampella di obblighi imposti a chi fa scelte diverse. Per soluzioni di avanguardia nella complessiva e intricata questione dell'insegnamento religioso cattolico ci sarà ancora molto da lavorare e la nostra speranza è che con i cattolici sia possibile raggiungere traguardi più avanzati.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE PER I RAPPORTI CON LO STATO.

La Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato,

informata della sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 1991, che ha affermato chiaramente la liceità - per coloro i quali non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica - di 'allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola', rileva che tale principio corrisponde a una corretta interpretazione della libertà costituzionale e garantisce pienamente gli allievi i quali non si avvalgono dell'insegnamento religioso, senza per questo ledere in alcun modo i diritti di coloro i quali invece si avvalgono di quell'insegnamento. La Commissione fa pertanto appello all'opinione pubblica, alle forze politiche, al Parlamento e al Governo affinché i criteri così chiaramente espressi trovino pieno riconoscimento ed immediata attuazione anche a livello politico ed amministrativo, superando i malintesi a cui ha dato luogo in passato l'interpretazione delle norme concordatarie.

41) Documento della CEI sulla sentenza della Corte costituzionale dell' 11/1/91.

Il Consiglio Episcopale Permanente ha preso in esame la sentenza della Corte Costituzionale emessa l'11 gennaio 1991, riguardante la legittimità dell'art. 9 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato e del relativo Protocollo addizionale, punto 5, lettera b n. 2.

I Vescovi, nell'esprimere doveroso rispetto verso l'Alta Corte, rilevano che la sentenza accanto ad elementi positivi, contiene affermazioni sulle quali non si possono non sollevare gravi e motivate riserve.

Tra gli aspetti positivi, oltre alla riconfermata costituzionalità dell'art. 9 n. 2 dell'Accordo concordatario e del relativo Protocollo addizionale, emerge l'affermazione che l'insegnamento di religione cattolica è compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale. Merita apprezzamento anche il fatto che la legittimità della presenza nella scuola pubblica dell'insegnamento della religione cattolica e il suo valore culturale ed educativo, pienamente conforme alle finalità della scuola, vengono fondati non solo sull'accordo pattizio, ma sulla stessa natura dello Stato democratico.

Non meno significativa è la ribadita collocazione dell'insegnamento religioso "nell'ordinario orario delle lezioni". Viene così esclusa ogni sua preconstituita collocazione marginale e si conferma quanto stabilito nel Protocollo addizionale e precisato chiaramente nell'Intesa del 14 dicembre 1985 (n. 2.2.): "la collocazione oraria delle lezioni è effettuata ... secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe".

La sentenza della Corte ammette, però, "alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica", tra le altre possibili, anche la scelta di "allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola". Confermando posizioni più volte espresse, i Vescovi ritengono tale decisione, oltre che contrastante con gli accordi e le intese sottoscritte, gravemente negativa sotto il profilo culturale e formativo. Essa incoraggia di fatto il disimpegno non solo dall'insegnamento della religione, ma della scuola stessa, compromettendo la sua irrinunciabile funzione educativa.

Stupisce e addolora che, mentre é viva nella coscienza della nostra società la preoccupazione per una crisi di valori che investe particolarmente il mondo giovanile, con esiti talvolta drammatici, con questa decisione si indeboliscono ulteriormente le offerte di valori rivolte ai ragazzi e ai giovani e si renda più difficile l'opera educativa delle famiglie.

Per far fronte a tali preoccupanti conseguenze, diventa ancora più necessario l'impegno di chi ha responsabilità in campo educativo: genitori, docenti, autorità scolastiche e gli stessi giovani. Invitiamo pertanto i giovani e le famiglie, che si sono avvalsi in così grande numero dell'insegnamento della religione cattolica - rivolto a tutti gli alunni e non solo ai credenti -, a perseverare nella scelta positiva, con la convinzione che questa disciplina

possa, anche con la loro diretta collaborazione, esprimere sempre meglio le sue potenzialità, a sostegno della crescita culturale e morale delle nuove generazioni.

Ci rivolgiamo inoltre con particolare apprezzamento e fiducia ai docenti di religione, che portano il peso di un lavoro prezioso, spesso non riconosciuto sul piano giuridico e istituzionale. Li esortiamo a coinvolgere direttamente i giovani e le famiglie in un proficuo dialogo sul significato positivo della scelta dell'insegnamento della religione e a sollecitarne l'apporto per la ricerca di soluzioni che salvaguardino l'unità della vita scolastica e non siano discriminanti per alcuno.

42) C.m. Min. P.I. n. 9 del 18/01/1991.

La Corte costituzionale, chiamata a decidere una seconda volta della legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5 lettera b), comma 2 del relativo protocollo addizionale, ha anzitutto precisato che resta ferma la *ratio* della precedente sentenza n. 203 del 1989 «nel senso che l'insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, non è causa di discriminazione e non contrasta - essendone anzi una manifestazione - col principio supremo di laicità dello Stato»; e ha concluso affermando, sulla base di tale considerazione, che quanto alla collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni, nessuna violazione dell'art. 2 della Costituzione è ravvisabile».

La Corte ha quindi circoscritto il «*thema decidendum*», in ordine alla questione sollevata, attorno alla portata dello «stato di non obbligo» degli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica.

La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, lo schema logico non è quello dell'obbligazione alternativa: per i predetti si determina «uno stato di non-obbligo». Ha, quindi, ritenuto che i moduli organizzativi predisposti dall'amministrazione scolastica per corrispondere al non-obbligo, consistenti in: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; c) «nessuna attività», intesa come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente, non siano per il momento esaustivi residuando il problema se lo «stato di non-obbligo» possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. In proposito la Corte chiarisce che sotto il profilo considerato l'esercizio della libertà di religione è garantito con il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di impegno scolastico offerte dall'organizzazione scolastica alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno, quindi, più alcun rapporto con la libertà di religione, ma attengono alle modalità organizzative della scuola.

Ne consegue, come sottolinea la Corte, che «alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di non-obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio della scuola».

Sulla base di tali principi affermati dalla Corte Costituzionale resta confermata la piena legittimità della «collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni», con la conseguenza che nella formazione del quadro-orario l'insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l'ottima distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale

docente.

D'altro canto deve essere offerta ai non avvalentisi anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio scolastico, in aggiunta alle altre possibilità che l'organizzazione scolastica aveva già proposto con le precedenti circolari n. 188 del 25/5/1989 e n. 189 del 29/5/1989.

E' questo l'aspetto nuovo in ordine al quale con la presente circolare si dettano i seguenti criteri di organizzazione in relazione al parametro di cui all'art. 97 della Costituzione e ai principi che regolano l'azione amministrativa.

L'ulteriore scelta offerta agli studenti non avvalentisi di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio della scuola va dunque regolata in base ai seguenti fondamentali criteri: a) quello attinente alle esigenze di buona organizzazione; b) quello attinente alla responsabilità della pubblica amministrazione che ha il dovere di vigilanza sugli alunni con particolare riguardo a quelli minori degli anni diciotto.

Sotto il primo profilo è chiaro che l'organizzazione della scuola non consente scelte episodiche discontinue e disordinate.

E' quindi necessario che la scelta in relazione a una sola delle quattro possibilità offerte vada operata per una sola volta all'inizio dell'anno scolastico e valga per tutta la sua durata.

Per quanto concerne l'anno scolastico in corso, ferma restando l'attuale articolazione dell'orario delle lezioni, in relazione alla immediata efficacia della sentenza della Corte va rivolto interpello a coloro che all'inizio dell'anno hanno dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica per eventualmente modificare la scelta già operata in relazione alla nuova possibilità offerta di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio scolastico.

La dichiarazione va fatta dall'avente diritto e cioè: a) direttamente dallo studente, se maggiore degli anni diciotto; b) direttamente dallo studente, anche se minore, che frequenta un istituto di scuola secondaria superiore (legge 18.6.1986 n. 281); c) dal genitore o da chi esercita la potestà per gli alunni della scuola materna, elementare e media, se minori degli anni diciotto.

Affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell'amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà è necessario che nella ipotesi sub b) la dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio scolastico sia controfirmata dal genitore o che in entrambe le ipotesi sub b) e sub c) il genitore o chi esercita la potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell'alunno dalla scuola.

43) Discorso del Presidente dell'UCEBI, pastore Franco Scaramuccia, in occasione della firma dell'Intesa fra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia.

Signor Presidente,

a nome delle Chiese aventi parte nell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, desidero esprimere la nostra piena soddisfazione per la firma della presente Intesa fra la Repubblica Italiana e le nostre chiese.

E' un ulteriore passo che la Repubblica compie nel suo cammino di libertà ed è un riconoscimento della nostra esistenza come confessione cristiana con le sue specificità. La nostra presenza sul territorio italiano data dal 1863 e da allora attendiamo, dopo le opposizioni e ostilità dei primi tempi fino al regime oppressivo degli anni '50, un riconoscimento della nostra realtà, che avviene oggi mediante l'applicazione nei nostri confronti della visione pluralista del rapporto stato-chiese disegnata dal costituente.

Mi sia permesso dire che, se per noi è causa di ringraziamento a Dio, ritengo che possa essere anche un motivo di soddisfazione per la Repubblica e un pubblico riconoscimento a Lei e al Suo governo per l'attenzione puntuale ai diritti di libertà delle confessioni, della nostra come di altre, con le quali sono in corso trattative, di cui auspichiamo un altrettanto felice esito.

Già durante la nostra trattativa abbiamo avuto chiari segni della volontà politica di dare concretezza alle garanzie costituzionali. Avevamo buoni motivi di pensare che prevalessero ancora, non diciamo opposizioni, ma certamente una non completa comprensione, nella nostra società, di esigenze che dovrebbero apparire elementari in un moderno stato laico e che invece nella nostra cultura appaiono talora come stravaganze o addirittura devianze. Durante la trattativa, gli esperti battisti hanno invece incontrato attenzione molto viva verso i nostri principi e hanno constatato che la tutela e il rispetto delle nostre esigenze erano compresi e sollecitati addirittura anche dai membri di parte governativa della commissione.

L'Intesa garantisce alcuni nostri principi peculiari: mi riferisco in particolare alla pluralità di ministeri presenti nell'ambito delle chiese battiste, al riconoscimento delle chiese locali secondo la nostra concezione congregazionalista, alla comprensione teologica tipica dei battisti della separazione fra lo stato e la chiesa, come espresse nel nostro ordinamento, la cui autonomia la Repubblica riconosce nel testo che abbiamo sottoscritto.

Crede che anche una parola debba essere detta per quanto riguarda la nostra non partecipazione all'attribuzione della quota pari all'otto per mille dell'Irpef, frutto di un lungo dibattito al nostro interno. Nella dialettica fra le ragioni del «si» e del «no» ha pesato la particolare sottolineatura (propria della nostra tradizione) della netta distinzione fra compiti delle chiese e compiti dello stato. La scelta compiuta è legata anche all'attuale contingenza politica nella quale ci è sembrato opportuno, con questa rinuncia, affermare la necessità che lo stato non abdichi alle sue responsabilità di intervento

sociale e umanitario verso i più svantaggiati in Italia come nei paesi del Terzo Mondo.

Signor Presidente, guardiamo con preoccupazione la situazione difficile che il nostro paese attraversa. Ci sembra utile richiamare quanto afferma in proposito la nostra confessione di fede: «Noi crediamo che l'autorità stabilita da Dio è ordinata alla convivenza pacifica, libera e giusta dei singoli e dei popoli. Noi riconosciamo che lo stato democratico moderno, pur nelle contraddizioni che sono proprie di tutte le strutture umane, conserva elementi inequivoci dell'opera di redenzione di Dio nella storia. Il ruolo della Chiesa di Cristo, distinto e separato da quello dello stato, consiste nel perseguire la propria missione ora in contestazione delle sue degenerazioni, che limitano la libertà e corrompono la giustizia».

In conformità con questo principio di fede, noi ci sentiamo richiamati a un atteggiamento leale, ma vigile e critico, nei confronti delle istituzioni dello stato. Confermiamo nel contempo il nostro impegno nella preghiera e nel servizio perché la crisi morale e spirituale che il nostro paese attraversa giunga a un esito positivo nel rinnovamento della politica, delle istituzioni, della società tutta.

Nell'augurare buon lavoro vorremmo offrire, signor Presidente, quale parola conclusiva, un testo biblico che bene esprime lo spirito della nostra vocazione: «Perché, fratelli e sorelle, voi siete stati chiamati a libertà; soltanto non fate della libertà un'occasione per fare i vostri interessi, ma per mezzo dell'amore servitevi gli uni degli altri...» (Galati 5, 13).

44) Discorso del Presidente del Sinodo della CELI, Sig.ra Hanna Franzoi, in occasione della firma dell'Intesa tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

Signor Presidente,

a nome del Concistoro, in rappresentanza di tutte le comunità della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, desidero salutare questo momento come un segno di augurio e di speranza nel cammino comune dei cittadini italiani e con ciò europei. La presente Intesa, una volta inserita nell'ordinamento giuridico italiano, assumerà infatti un valore che va ben oltre la sua importanza per l'esiguo numero dei fedeli luterani ovvero protestanti in Italia: poiché con il rispetto dei loro diritti sapremo rispettati anche i diritti di tutti i cittadini e con questo quelli garantiti dalla Costituzione Repubblicana con maggior forza e chiarezza. E in ciò compresa anche la speranza, che quanto constatato dal Dott. Gianni Long - nel suo libro «Le confessioni religiose diverse dalla cattolica» alla pagina 173 - in merito al regime a tre piani dei rapporti tra Stato e Confessioni religiose, non debba condurre a tre diversi status di libertà.

La storia della nostra chiesa in Europa ha il suo inizio con la contestazione di un Singolo, Martin Lutero, divenuta proverbiale: «Non posso altrimenti. Dio mi aiuti», che si fonda sulla libertà di coscienza, legata alla parola di Dio. Il caratteristico binomio «Justitia fidei» e «Libertas cristiana» come concetto fondamentale della Confessio Augustana, nella quale riconosciamo l'originarietà del nostro ordinamento confessionale, incontrò a suo tempo poco favore presso sua maestà imperiale Carlo V. Non vogliamo e non possiamo negare che i diritti di libertà, nel corso della storia successiva, siano stati oscurati o traditi e proprio anche dal Luteranesimo in una certa sua fatale alleanza col potere temporale. E ciò maggiormente ci dà motivo di gratitudine di riflessione e ci impegna riconoscendo in Lei, Signor Presidente del Consiglio, come anche nel Presidente e nei membri della Commissione ministeriale, i decisi difensori proprio di quei fondamentali diritti e insieme del pluralismo in termini di uguaglianza e di libertà.

Una pluralità che noi già troviamo accennata nella Confessio Augustana che inizia il suo primo articolo «de Deo» con un: «Le chiese presso di noi ...» e in seguito sviluppa un concetto di chiesa che è laicale e non solo di natura collegiale, ma democratica. Ciò rispecchia lo Statuto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia nella sua quasi estrema accentuazione - per la tradizione luterana - dell'autonomia delle singole comunità. E' con grande soddisfazione che nell'Intesa troviamo conferma del fatto, che la nostra chiesa non è emanazione di una qualche autorità ecclesiale, è bensì creatura delle comunità evangeliche già da tempo esistenti in Italia, che l'hanno voluta, costituendo così una chiesa che le unisse e rappresentasse. Con la firma dell'Intesa viene meno una certa titubanza sull'interpretazione di questa autonomia.

L'Intesa costituirà per noi uno strumento pattizio che indica un percor-

so praticabile al di fuori delle deviazioni, che hanno origine, tanto da uno Stato agnostico invece che neutrale, quanto da una chiesa separatista e chiusa invece che cooperativa. Tale percorso, nella situazione attuale, si pone il compito di trovare, al di là dell'autoincensamento e della predica moralizzatrice, parole liberatrici per coscienze liberate.

A tal fine l'Intesa conclusa con noi come con le chiese sorelle, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione concede spazio d'azione, anche se a noi, come una chiesa della Riforma, la concentrazione sul concetto «culturale» pone alcune difficoltà.

Nel corso delle trattative per la stipulazione dell'Intesa ci siamo accorti quanto, oltre le particolarità confessionali e culturali, ci unisca un linguaggio comune: quello di una illuminata razionalità così come della singolare cultura musicale, che alle nostre comunità sta particolarmente a cuore. Siamo ridiventati coscienti del fatto che la nostra chiesa, attraverso la sua origine etnica e linguistica, ha una dimensione europea che si esprime nella sua funzione di ponte: verso l'ambito culturale nordico - penso qui al nostro impegno nella cura pastorale ai turisti - e poi nel movimento ecumenico. Ci lasciamo ispirare dalla formulazione cara alla Federazione Mondiale Luterana della «diversità riconciliata». Essa ci induce all'impegno nel nostro paese: sia di fronte alla maggioranza cattolica, sia di fronte alla minoranza non-cattolica e in questo attribuiamo al colloquio ebraico-cristiano un significato particolare.

Mi permetta, Signor Presidente, di concludere questo mio intervento con una nota di personale soddisfazione che la firma dell'Intesa tra la Repubblica Italiana e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia abbia avuto luogo in questa sala, la Sala delle Repubbliche Marinare. Io vivo a Venezia, città nota per la grande tolleranza che le fu propria all'epoca della «Serenissima», testimonianza ne è l'esistenza della più antica Comunità Luterana, alla quale già nel lontano 1543 Lutero inviò una lettera indirizzata ai Veneziani, Vicentini e Trevigiani e copia della quale Le ho portato in dono. Questa storica tolleranza non si esaurì con la caduta della Repubblica di San Marco nel 1797, ma si manifestò anche in epoche successive da ultimo durante il Patriarcato di Angelo Giuseppe Roncalli, quando nacque il Segretariato per le attività ecumeniche, che dalla città lagunare si estesero in seguito a tutto il territorio nazionale. Perciò già da allora Venezia è un punto molto importante per l'ecumene in Italia.

Le auguro, Signor Presidente, ringraziandoLa nuovamente - era mia speranza infatti che la firma di questa Intesa potesse avvenire ancora sotto la Sua presidenza - di trovare la forza e il coraggio di aiutare questo nostro paese ad uscire da una situazione critica.

La ringrazio.

45) Appello in data 26/2/93 dell'Avvocatura Generale dello Stato al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del TAR Emilia Romagna dell'1/8/92

Le chiese metodiste e avventista, la Comunità ebraica, il Comitato Scuola e Costituzione di Bologna in unione con alcuni genitori avevano impugnato innanzi al TAR-Emilia Romagna una delibera dell'VIII Circolo Didattico di Bologna e la cm 13377 del 13/2/92.

Successivamente gli stessi ricorrenti in unione alla Tavola valdese, all'Unione chiese avventiste, all'Unione Ebraica ed alcuni genitori impugnavano una delibera del Circolo didattico di Vergato e la stessa cm dinanzi allo stesso TAR che accoglieva il ricorso sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati e della cm.

Con delibera 1.4.92 n. 36 il Consiglio di circolo di Vergato stabiliva che la benedizione pasquale nelle scuole del circolo poteva essere fatta rientrare fra le attività extrascolastiche di cui all'art. 6 lett. d) DPR 416/74 e dettava i criteri cui le singole scuole si sarebbero dovute attenere qualora avessero ritenuto di far impartire la suddetta benedizione. Tali criteri consistevano nel prevedere che la cerimonia si svolgesse nell'atrio delle scuole, che la partecipazione ad essa fosse libera per insegnanti e alunni, che per coloro che non avessero partecipato l'attività didattica proseguisse nel modo ordinario.

La delibera prendeva spunto dalla circolare 13.2.92 n. 13377/544/MS con cui il Ministero della pubblica istruzione aveva chiarito, in termini generali, di essere "dell'avviso che la partecipazione degli alunni ad atti di culto possa avvenire soltanto a seguito di specifiche deliberazioni assunte dai competenti organi di democrazia scolastica"; e di ritenere "pertanto, che il Consiglio di circolo o di istituto, avvalendosi delle attribuzioni riconosciutegli dall'art. 6 del DPR 31.5.74 n. 416, possa deliberare (...) di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste dalla lettera d) di tale articolo".

La circolare concludeva disponendo che "in ogni caso, la partecipazione degli alunni e dei docenti alle iniziative di cui sopra dovrà essere libera".

Con ricorso del 10.7.92 gli odierni appellati impugnavano, chiedendone altresì la sospensione, la delibera e la circolare di cui sopra. I motivi di ricorso erano sostanzialmente due. Da un lato si affermava che gli atti di culto e le cerimonie religiose non hanno attinenza con alcuna delle materie insegnate nella scuola pubblica, e non sono "integrabili con le finalità culturali ed educative cui risponde il sistema scolastico". pertanto non potrebbero essere legittimamente ricomprese fra le attività extrascolastiche ex DPR 416/74, che proprio da quell'attinenza e da quell'integrabilità sarebbero caratterizzate. Dall'altro si censurava la lesione della libertà di coscienza degli alunni che i provvedimenti impugnati avrebbero consentito. Permettendosi che le contestate cerimonie si svolgessero anche in orario scolastico, infatti, gli

alunni si sarebbero trovati di fronte ad esse nella necessità di scegliere tra parteciparvi o svolgere altre attività didattiche, e così si sarebbe riprodotto quello schema logico dell'obbligazione alternativa espressamente rifiutato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 203/89 a proposito dell'insegnamento della religione cattolica.

Questo motivo era poi sorretto anche dal riferimento agli artt. 9 l.449/84, 11 l.516/88, 8 l.517/88, 11 l.101/89, nonché 9 l. 121/85, secondo i quali non potrebbero essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Con l'ordinanza in epigrafe il TAR accoglieva l'istanza di sospensione affermando che lo svolgimento di riti e pratiche religiose e in generale il compimento di atti di culto nella sede scolastica "non rientra sicuramente nelle attività extrascolastiche di cui alla lett. d) del secondo comma dell'art. 6 del DPR 416/74, che menziona in particolare le libere attività complementari, le visite guidate e i viaggi di istruzione"; altro vizio era ravvisato nel fatto che "il provvedimento impugnato *dell'organo collegiale scolastico* prevede la partecipazione alla celebrazione (...) in ore destinate allo svolgimento delle lezioni di altre discipline, diverse *dall'insegnamento della religione*".

L'ordinanza va riformata per i seguenti motivi

1. In primo luogo si rileva che non è condivisibile la nozione extrascolastica fatta propria dai ricorrenti e dal TAR e fondata, come si è visto, sul preteso necessario collegamento delle attività in questione con i contenuti degli insegnamenti impartiti nella scuola secondo i programmi ordinari.

A dire il vero, si potrebbe già osservare che anche accogliendo la nozione proposta dalle controparti e dal primo giudice, il ricorso sarebbe infondato.

Se infatti, come è pacifico (art. 9 c.2 l. 121/85) nel quadro delle finalità della scuola rientra l'insegnamento della religione cattolica "in conformità alla dottrina della chiesa" (cfr. il protocollo addizionale all'accordo di revisione del concordato, paragrafo relativo all'art. 9, lett. a), tanto che l'i.r.c., per chi se ne avvale, è considerato materia "curriculare", la partecipazione ad atti del culto cattolico appare con ogni evidenza attività collegata con uno dei contenuti della programmazione didattica ordinaria; e pertanto, purchè si garantisca (e l'impugnata circolare la garantisce) la libertà di ciascun alunno di parteciparvi o meno, si deve concludere, anche secondo il punto di vista accolto ex adverso, che lo svolgimento degli atti in questione è legittimamente configurabile come attività extrascolastica e può ricevere la collocazione oraria propria di tal genere di attività.

Tuttavia, come premesso, per convincersi dell'infondatezza del ricorso e dell'ordinanza non pare necessario collegare la disamina della legittimità di atti di culto svolti nella scuola in qualità di attività extrascolastica con la ben più complessa e specifica problematica dell'insegnamento della religione cattolica.

Invero, la questione ha carattere generale e può scomporsi in due interrogativi: che cosa si intenda per attività extrascolastica deliberata dagli organi collegiali; se atti di un culto religioso (e segnatamente ma non esclusiva-

mente di quello storicamente più seguito in Italia) possano rientrare nel concetto così definito.

Sul primo quesito va osservato che nessuna norma né del DPR 416/74 né di altra fonte pone il collegamento voluto dai ricorrenti tra le attività extrascolastiche e i contenuti *specifici* della didattica (in senso stretto) fissata nei *programmi* ordinari. Tale collegamento può bensì esservi, ma non è assolutamente imposto.

V'è dunque una regola di tendenziale atipicità delle attività extrascolastiche, che gli organi di democrazia scolastica potranno liberamente determinare purché non incoerenti con i principi e gli scopi fondamentali dell'ordinamento della scuola.

In positivo, è agevole cogliere quale sia la funzione degli organi collegiali: dare alla scuola "il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica" (art. 1 DPR 416:74). Se poi esaminiamo in particolare le competenze attribuite al Consiglio di circolo o di istituto dall'art. 6 DPR 416 si trovano, per esempio, l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali (lett. c), la promozione degli scambi di esperienze con altre scuole (lett. e), la partecipazione del circolo o istituto ad attività culturali (da chiunque promosse) ritenute meritevoli sul piano educativo (lett. f), lo svolgimento di iniziative assistenziali da parte della scuola (lett. g). Il terzo comma attribuisce al consiglio la competenza a dettare criteri per "adattare le attività scolastiche alle condizioni ambientali.

Il compito degli organi collegiali appare insomma quello di "aprire" la scuola alle diverse realtà sociali che la circondano facendo sì che il contatto diretto con queste arricchisca la potenzialità formativa della didattica intesa in senso stretto (si vedano anche gli artt. 2 e 7 l. 517/77).

Il criterio di giudizio per decidere della legittimità dell'assunzione di una certa attività fra quelle extrascolastiche non è quindi l'affinità di contenuto con gli insegnamenti ordinari, bensì la sua significatività rispetto allo scopo di rendere la scuola sensibile ai valori culturali emergenti dal contesto sociale in cui si pone.

Chiarito ciò sul primo dei due indicati quesiti, riesce agevole dare risposta positiva al secondo, che viene a specificare come quesito se, nella valutazione del vigente ordinamento giuridico, il fatto religioso sia inteso come puro movente spirituale-individuale (il che condurrebbe alla sua irrilevanza per il diritto) ovvero appaia anche come fatto sociale.

Non è dubbia (né gli stessi ricorrenti sembrano contestarla, ché anzi tutta la logica del loro ricorso la presuppone) la socialità del fatto religioso nell'attuale valutazione giuridica.

L'art. 3 Cost. pone espressamente la religione fra le componenti della dignità sociale dei cittadini.

L'art. 8 Cost. inserisce tra i principi fondamentali della Repubblica l'instaurazione di reciproci rapporti tra lo Stato e le consociazioni a base religiosa (confessioni), addirittura istituendo un apposito procedimento legislativo basato su preventive intese: segno, questo, di un'attribuzione di rilevanza sociale alle religioni che non trova riscontri paragonabili per nessun'altra

realtà pur contemplata dalla Costituzione.

L'art. 19 include tra i rapporti civili la professione associata della fede e l'esercizio pubblico del culto.

Tanto che la Corte costituzionale (sent. 203/89) ha potuto trarne "l'attitudine laica dello Stato comunità, che risponde non a postulati ideologizzati e astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato persona o dei suoi gruppi dirigenti rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini".

La dimostrata socialità del fatto religioso, che non può non comprendere anche la manifestazione tipica di questo, ossia il pubblico culto, legittima quindi gli organi collegiali della scuola a farne oggetto della propria attenzione attraverso lo strumento delle attività extrascolastiche.

Ciò, del resto, è espressamente sancito a chiusura della prima parte della premessa generale dei programmi della scuola elementare approvati con DPR 104/85: "La scuola riconosce il valore della realtà religiosa come un dato storicante, culturalmente e moralmente rincarnato nella realtà sociale di cui il fanciullo ha esperienza e, in quanto tale, la scuola ne fa oggetto di attenzione nel complesso della sua attività educativa".

Elemento costitutivo essenziale di tale legittima attenzione della scuola al fatto religioso anche nella sua espressione di culto è il rispetto della libertà di adesione di ciascun alunno; elemento costitutivo, e non semplice condizione esterna, giacché se non fosse rispettata la libertà di ciascuno si avrebbe l'imposizione di pratiche religiose, ossia qualcosa di ontologicamente diverso (non di solo illegittimamente esercitato) rispetto a quanto si è finora delineato: nell'idea di culto è invero insita quella di adesione volontaria. Un culto non è più un culto.

Si è già evidenziato come sia la circolare ministeriale che le delibere consiliari impugnate abbiano ribadito il pieno rispetto della libertà individuale di adesione (fra l'altro, prescindendo del tutto dalla posizione dei singoli riguardo all'irc, che non ha nessuna rilevanza al riguardo, sia perché i culti autorizzati dai consigli non è detto che siano esclusivamente cattolici, sia perché non c'è ragione di vietare al "non avvalentesi" che lo desidera di partecipare al culto, né c'è titolo per imporre agli "avvalentesi" di parteciparvi). Pertanto i provvedimenti di cui è causa rientrano senz'altro nella fattispecie della legittima attenzione della scuola al fattore religioso operante nel tessuto religioso.

2. Del pari infondato è il secondo ordine dei motivi, dedotto dai ricorrenti avverso la collocazione in orario normale delle attività in esame e accolto dal TAR, anche se da quest'ultimo correttamente ricondotto soltanto alle delibere consiliari e non anche alla circolare ministeriale.

Appare infatti del tutto improprio, nel caso di specie, parlare di obbligazione alternativa nei termini in cui la Corte costituzionale si è riferita a tale schema a proposito dell'irc.

Il problema dell'irc, che proprio per questo è peculiare e specifico, nasce dal fatto che una data dottrina religiosa, ed essa soltanto, diviene parte

integrante degli *insegnamenti ordinari* della scuola pubblica; la quale, a fronte della previsione dell'irc, deve quindi modificare la conformazione del proprio servizio didattico in modo da offrire equivalenti contenuti didattici a chi non si riconosce in quella dottrina, e in modo da assicurare, nello stesso tempo, che la scelta non sia in nulla condizionata e si basi solo sulla libera interrogazione della coscienza. Onde la necessità di evitare che l'alunno si trovi nell'alternativa obbligata tra l'uno e l'altro modello complessivo di servizio scolastico (il modello con l'irc; il modello senza l'irc e con le materie sostitutive di questo).

Nulla di tutto ciò ricorre nel caso di specie.

Qui si consente che *una o due ore* nell'arco dell'intero anno scolastico siano dedicate *ad un certo culto religioso*. Tale culto non è necessariamente cattolico ma può essere in teoria, di qualsiasi religione. Di conseguenza, poiché non ci si trova né di fronte ad un *insegnamento ordinario* né di fronte ad un qualcosa di esclusivamente cattolico, la scuola non deve in alcun modo modificare il proprio ordinario svolgimento per assicurare a tutti parità di trattamento, né si pone alcuna particolare esigenza di tutelare la libertà di coscienza.

Come si è già detto, la libertà è tutelata proprio per il fatto che si tratta di un culto, cioè di un'attività connaturalmente libera (se non fosse libera, non sarebbe più un culto); laddove un'insegnamento quale l'irc, potrebbe in teoria essere imposto (e perciò sorge il problema della garanzia).

Modifiche al servizio, d'altra parte, non occorrono proprio perché non si tratta di un insegnamento ordinario, ossia di una caratterizzazione costante e permanente del servizio, bensì di un'episodica attività non didattica che si affianca (non si inserisce organicamente) al normale svolgersi del servizio. Per cui l'alunno non è posto di fronte ad alcuna alternativa: semplicemente è informato che contemporaneamente al normale servizio didattico (quello che si svolgerebbe *comunque*) è consentita per un'ora una certa attività di culto. Non deve quindi scegliere tra modelli diversi ma posti come equivalenti e concorrenti; deve solo decidere se continuare a fruire dell'unico e ordinario modello di scuola (a cui non potrebbe in nessun caso sottrarsi), ovvero partecipare a un certo culto, la decisione riguardo al quale è quindi del tutto libera: se decide di non partecipare, non per questo il servizio scolastico per lui cambia in conseguenza della decisione; al contrario il servizio rimane, né più né meno, quello che sarebbe stato anche se non si fosse svolto alcun culto. Non ha evidentemente senso dire che la prosecuzione dell'attività *normale* costituisce l'alternativa alla partecipazione al culto. Semmai è tale partecipazione a porsi come eccezionale alternativa e modifica, (come sempre lo sono le attività extrascolastiche) rispetto all'attività didattica ordinaria, che prosegue nel suo ordinario svolgimento.

Ciò consente di superare anche i rilievi mossi dai ricorrenti (ma non dal TAR) con riferimento alle norme delle leggi sui rapporti con alcune confessioni religiose (artt. 9 l. 449/84; 11 l. 516/88; 8 l. 517/88; 11 l. 101/89) nella parte in cui prevedono che agli alunni non possono essere richiesti atti di culto.

Ciò che quelle norme vietano è la *richiesta ai singoli* del compimento di atti di culto, non già *l'offerta* fatta dalla scuola *alla generalità* della libera possibilità di compiere quegli atti. Non può quindi ravvisarsi nella collocazione oraria delle attività in questione alcuna violazione del divieto suddetto.

3. Sotto il profilo cautelare, si osserva che i provvedimenti impugnati, e specialmente la circolare ministeriale, non arrecano agli interessati alcun pregiudizio poiché, come si è visto, prevedono una partecipazione del tutto libera e senza alcuna modificazione del normale servizio scolastico per chi non intende partecipare.

Grave è invece il pregiudizio pubblico che l'impugnata ordinanza arreca. Essa infatti, senza valida giustificazione, impedisce, soprattutto nella parte in cui sospende l'efficacia della circolare ministeriale, che per gli organi collegiali della scuola operi una direttiva di orientamento in una materia indubbiamente delicata e su cui gli organi in questa fase dell'anno scolastico, prossima alle festività pasquali, saranno (come sempre) chiamati a deliberare.

Tutto ciò premesso, le amministrazioni in epigrafe ricorrono a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato affinché in riforma dell'impugnata ordinanza voglia respingere l'istanza cautelare proposta dagli odierni appellati con il ricorso di 1° grado.

46) Sentenza 3/6/1993 del TAR-Emilia Romagna

[...]

La fattispecie, nella sua apparente complessità poichè per qualche ambito riguardante i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica si risolve tuttavia rapidamente con la lettura e la corretta applicazione dell'art. 6 II comma lettere d) ed f) del D.P.R. 31/5/1974 n. 416 sulla istituzione di organi collegiali nelle scuole statali.

Questa norma della legge delegata affida alla competenza dei consigli di circolo o di istituto di deliberare sulla programmazione e sulla attuazione di attività extrascolastiche, facendo specifico e sostanzialmente escludente riferimento ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione. Nonchè alle attività culturali, sportive e ricreative, riconosciute di particolare interesse educativo.

Deve risultare evidente, se non si vogliono fare forzature al dettato della legge, che in nessuna delle indicate attività potrebbero mai rientrare concettualmente, la celebrazione di liturgie o riti religiosi o il compimento di atti di culto o comunque le pratiche religiose.

Non è necessario alcun altro commento, tanto sono chiari la significazione lessicale delle attività menzionate dalla legge e il concetto di atto di culto o di pratica religiosa.

Lo Stato italiano, pur se non indifferente rispetto al fenomeno religioso, riafferma la propria laicità nell'art. 7 della Costituzione laddove "lo Stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani".

I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, cioè da accordi internazionali che, come tali, entrano a far parte dell'ordinamento interno italiano solo in virtù di leggi di esecuzione. Leggi quindi ordinarie che come tali non possono porsi in contrasto con i principi e i precetti della Costituzione dello Stato.

La legge ordinaria che ratifica e dà esecuzione alle modifiche al Concordato lateranense dell'11/2/1929, concordate il 18/2/1984, è la legge 25/3/1985 n. 121 che, all'art. 9, riafferma il principio fondamentale della libertà della scuola e l'esigenza del rispetto delle previsioni costituzionali.

Assicura poi l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, muovendo dal riconoscimento del valore della cultura religiosa e dalla considerazione che i principi della religione cattolica fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano.

Questa disposizione di legge giova sicuramente alla comprensione delle relazioni fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e perciò delle loro reciproche posizioni.

Intanto, se certamente l'insegnamento della religione è cultura religiosa (e soltanto esso lo è), altrettanto certamente gli atti di culto, le celebrazioni di

riti e le pratiche religiose non sono “cultura religiosa”, ma essi sono esattamente il colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità, un fatto di fede individuale quindi e non un fatto culturale.

Ed infatti lo Stato italiano assicura l'insegnamento scolastico della religione cattolica, proprio perchè riconosce il valore della cultura religiosa ed insieme che i principi in particolare della religione cattolica sono parte del patrimonio storico del popolo italiano.

Al di là però dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato, non è consentito andare: pertanto, ogni altra attività, squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule scolastiche e meno ancora in orario di lezione e in luogo dello insegnamento delle materie di programma.

Immaginare che il compimento di atti di culto possa rientrare nella categoria e nel quadro delle attività extrascolastiche, oltre a configurare una evidente violazione della legge, significa voler fare entrare dalla finestra ciò che non si può fare entrare dalla porta.

Del resto, la norma concordataria sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, divenuta norma del diritto nazionale in virtù della legge di esecuzione, deve ritenersi norma di carattere eccezionale rispetto al principio della laicità dello Stato italiano enunciato dal primo comma dell'art. 7 della Costituzione. E perciò deve ritenersi norma di stretta interpretazione.

Così da non consentire, per una pretesa analogia, di ricomprendervi attività assolutamente ad esso non attinenti, quali il compimento di atti di culto o la celebrazione di riti religiosi.

Gli atti di culto e le celebrazioni religiose si compiono unicamente nei luoghi ad essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templi e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola (art. 9 della legge 121) ed alla attività educativa di essa.

Diversamente ragionando, assisteremmo ad una vera interferenza della Chiesa nell'attività dell'istituzione statale, esclusa e non consentita dalla Costituzione.

Una interferenza che addirittura elimina l'insegnamento della materia curricolare e la normale ora di lezione, ad essa sostituendo un atto di culto o la celebrazione di un rito religioso o una visita pastorale, che nulla hanno a che fare con la formazione scolastica dello studente e con la didattica scolastica e che nulla hanno a che fare neanche con l'insegnamento della religione.

La Chiesa è libera di svolgere queste attività nelle scuole che essa stessa istituisce, non può però svolgerle nelle scuole dello Stato e nell'ambito di esse, e gli organi pubblici che questo consentano commettono senza dubbio una illegittimità.

Ma il fatto più notevole e più anti-giuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto, a torto ritenuti attività extrascolastiche (ma la erronea qualificazione è chiaramente strumentale) abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico, cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all'insegnamento

cioè delle materie oggetto dei programmi della scuola statale. E vengano perciò previsti in luogo ed in sostituzione delle normali ore di lezione.

Questo soprattutto è l'aspetto di illegittimità per violazione e falsa interpretazione ed applicazione della legge (art. 6 II comma lettere d) ed f) del DPR 31/5/1974 n. 416) delle impugnate deliberazioni dei consigli di circolo di Vergato e di Bologna.

Il Tribunale così perviene alla decisione di merito, negando validità alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Avvocatura dello Stato: per riconoscere nei ricorrenti l'interesse all'impugnazione basterà considerare che in una situazione di adesione, anche di un solo studente o anche di un solo docente alla celebrazione del rito religioso o al compimento dell'atto di culto o alla visita pastorale, durante le normali ore di lezione, avverrebbe che lo studente aderente rinuncerebbe all'insegnamento di una materia curriculare - e non potrebbe neanche farlo - oppure, nel caso di allontanamento dalla classe del docente, si avrebbe lo stesso effetto per tutti gli studenti della classe; i quali verrebbero così privati dell'insegnamento della materia per quell'orario previsto nel calendario scolastico.

E quand'anche il docente venga da altro docente non aderente sostituito, ne deriverebbe la lezione di una diversa disciplina e in ogni caso un fatto interruttivo del metodo normale di insegnamento o non in armonia con lo stato di svolgimento del programma quale tenuto dal docente della classe.

In ogni caso un turbamento e un disordinamento, un intralcio ed un pregiudizio all'ordinato e normale andamento dell'attività scolastica, formativa ed educativa, con ovvio evidente danno per la formazione culturale degli studenti, che è la primaria finalità della scuola.

E non può certo dubitarsi che i genitori degli studenti abbiano interesse a che i giovani, per questo fine appunto mandati a scuola, ricevano dagli insegnanti, cioè dalle loro fonti istituzionali di istruzione, quella istruzione e quel bagaglio culturale che servirà loro nella vita e nelle realizzazioni future. E non ne siano invece distratti da attività e pratiche in nessun modo attinenti alla vita e alle attività della scuola, anzi ad esse del tutto estranee.

Certamente anche il Comitato bolognese "Scuola e Costituzione", le cui finalità si colgono immediatamente dalla stessa sua denominazione, ha, come associazione al fine specifico diretta, effettivo ed innegabile interesse alla impugnazione, per motivi sostanzialmente coincidenti con quelli dei genitori degli studenti.

Qui non si tratta di garantire agli studenti o ai professori la facoltà di non partecipare al compimento degli atti di culto e alle pratiche religiose - facoltà dalle impugnate delibere assicurata - il problema è a monte ed è un altro: la illegittimità delle deliberazioni dei consigli di circolo sta, esattamente e fondamentalmente, nell'aver consentito l'inserimento, al posto delle normali ore di lezione, di attività del tutto estranee alla scuola ed alle sue finalità istituzionali. Un fatto oggettivo, che resta, ovviamente tale nella sua anti giuridicità, anche se si prevede la facoltà di studenti e docenti di non partecipazione.

L'assicurazione di questa facoltà non elimina, come è evidente, il fatto

obiettivo del turbamento e dello sconvolgimento del normale e ordinato andamento della vita e dell'attività scolastica conseguente e consistente nella soppressione, non importa se anche limitata ad una sola unità, dell'ora di ordinario insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di una attività affatto estranea alle finalità e alla vita della scuola statale. Di un atto di fede che si compie nei templi a ciò destinati o nel foro interno della propria coscienza e non certo nelle sedi e negli ambiti scolastici.

Un'alterazione ed un sovvertimento del normale e previsto andamento scolastico e del funzionamento della scuola con reale nocimento per lo studio e la formazione degli studenti, nel che appunto sta la illegittimità delle impugnate deliberazioni.

I ricorsi, infine, non andavano notificati alla Chiesa Cattolica la quale nella fattispecie processuale non è presente quale istituzione, bensì quale Entità spirituale, come tale priva di una soggettività giuridica e di un non riconoscibile controinteresse.

Per quanto detto, le deliberazioni dei consigli di circolo impugnate coi ricorsi giurisdizionali, sono illegittime per violazione della legge e vanno per conseguenza annullate.

Dall'annullamento va esclusa la impugnata circolare ministeriale la quale, presentandosi come un atto dal contenuto e dalla finalità soltanto interpretativi, non ha attitudine lesiva delle posizioni soggettive dei ricorrenti.

I ricorsi giurisdizionali vanno dunque accolti, con l'annullamento delle impugnate deliberazioni dei consigli di circolo di Vergato e di Bologna, siccome affette da illegittimità per violazione e falsa interpretazione ed applicazione della legge, precisamente dell'art. 6 comma II lettere d) ed f) del DPR 31/5/1974 n. 416.

Per questi motivi il Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione II, accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla la impugnata deliberazione del consiglio di circolo di Vergato n. 36 dell'1/4/1992 e la impugnata deliberazione n. 31 del 12/5/1992 del Consiglio dell'ottavo circolo di Bologna.

Così deciso in Bologna il 3 giugno 1993.

47) Insegnamento della religione nella scuola: fonti normative

Costituzione - Concordato - Intesa Tavola Valdese/Stato - Intesa Falcucci/Poletti - Intesa Assemblee di Dio in Italia/Stato - Intesa Unione Chiese avventiste/Stato - Intesa Unione cristiana evangelica battista/Stato - Intesa Chiese Luterane/Stato

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizione personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

CONCORDATO

Art.9. 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità é assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO n.5. IN RELAZIONE ALL'ART. 9 DEL CONCORDATO.

a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é impartito - in conformit  alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libert  di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorit  ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorit  scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento pu  essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorit , che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorit  scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalit  di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia   disciplinata da norme particolari.

INTESA FRA TAVOLA VALDESE E LO STATO

Art.9 La Repubblica italiana prende atto che la Tavola Valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della giovent  sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto. La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libert  di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, n  secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

Art.10 La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'appor-

to di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

INTESA FALCUCCI- POLETTI

1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica.

1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica é impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue:

1.2. I programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa. Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.

1.3. Le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente intesa, i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine e grado di scuola, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli "orientamenti" della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna.

Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti.

2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica.

2.1. Premesso che:

a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;

b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui é prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se

avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

c) é assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della pubblica istruzione sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alla prima attuazione dell'esercizio di tale diritto;

d) l'insegnamento della religione cattolica é impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica;

le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue.

2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica é organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

La collocazione oraria di tali lezioni é effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel DPR 12 febbraio 1985, n.104 sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo i programmi di cui al punto 1. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.

2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel DPR 10 settembre 1969, n.647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1. A tali attività sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.

2.5. L'insegnamento della religione cattolica é impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano, e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'Ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.

Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'Ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.

2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n.5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'Ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo.

2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli

altri insegnanti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

INTESA FRA ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E LO STATO.

Art. 8 La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto é esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art. 9 La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio Generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

INTESA FRA L'UNIONE DELLE CHIESE AVVENTISTE E LO STATO.

Art. 9 La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto é esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art. 10 La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della

scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.

Art. 11 La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

Art. 12 Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica.

I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della Pubblica Istruzione.

Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

INTESA FRA UNIONE CHIESE BATTISTE E LO STATO

Art. 8 (Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà parentale o la tutela su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e a che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

3. In ogni caso, non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art. 9 (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto al contributo di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato.

2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.

INTESA FRA CHIESA LUTERANA E LO STATO

Art. 10 (Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art. 11 (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità della Celi territorialmente competenti.

Art. 12 (Istituzioni di scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della

scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. Alle scuole che ottengono la parità, ed ai loro alunni, è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.



Testi forniti su dischetto dall'Autore
Impaginazione e stampa:
Centro Duplicazione Offset s.r.l. - Firenze
stabilimento di Pontassieve
Gennaio 1994